LIBRO DEL CONSOLATO

NVOVAMENTE STAMPATO CON LA GIONTA DELLE ORDINATIONI SOPRA LEGNI Armati, e Sicurta, e per l'entrate, & vscite. Et vi si comprendono statuti, e boni ordini. Da gli antichi disposti per ogni Caso di Mercantia, o [illegible] Nauicar, pertinenti a Mercanti, a Patroni de Nauilii, & a Marinari.

Opera molto bellissima.

In Venetia al [illegible] da Torre.

TAVOLA DELLE COSE CHE SE CONTENNE NEL PRESENTE LIBRO.

TAVOLA.

Compagnia

ORDINATIONI SOPRA
Vasi che armeranno.

CAPITOLI DELLE
Securta Maritime.

CAPITOLI DELLA CORTE GENERALE DI BARCELONA SOPRA LE ENTRATE ET VSCITE.

IL FINE.

AL MAGNIFICO ET MOLTO HONOrando meſſer TOMASO Zornoza per la Ceſarea, & Catolica maieſta Conſolo in Venetia.

Giauan Batiſta Pedrezano ſalute.

ſ APENDO, honorando meſſer TOMASO, quanto ſempre ſiate ſtato amator del giuſto, della equità, & in eſſo voſtro conſolato, nel quale al preſente vi trouate, & prima, che à quello veniſſi, non poco ho ſempre deſiderato moſtrarui per qualche ſegno, quanto mi ſia grata tanta bontà, & integrità dello animo voſtro, dote da Iddio nell'huomo certamente gratisſime à tutti quegli, che tanto o quanto hanno in ueneratione la giuſtitia & il retto. Onde trouandomi io, il preſente libro, detto di Conſolato, & in vero non poco appartenente à eſſo Conſolato, nel quale voi ſiate dalla maieſta Ceſarea & Catholica prepoſto, & veggendo quello vtilisſimo ſopra modo, à Mercanti, Marinari, Peregrini, Paſſagieri, & Patroni di Nauilii, nel comporre tutte le liti, differentie & diſpareri, che fra esſi potesſino naſcere, opera certamente degna di eſſere meſſa in luce, à voi mi è parſo conueniente il dedicarla, accioche vna tanto degna opera piena di ſi laudabili, leggi venga fuora ſotto nome di laudabile & giuſtisſimo huomo, dalquale ne ſia piu honorata. Parendomi anchora coſa conueniente mandare queſto libro, che in parole ſcritte eſplica molte leggi & vtilisſimi precetti, per comporre tutte le controuerſie che naſcere poteſsino fra ſimili huomini, che di coſe di Mare ſi haueſſino à intramettere, à quello che co fati tutto il giorno le faceſſe eſſequire. Pigliate adunque, meſſer TOMASO mio honorando, queſto mio picciolo dono, piu ineſſo l'animo mio riguardando, che quello che ſi conuerrebbe all'alto valore voſtro, & ſe

per lo auenire con piu ſplendido;& notabile dono poter piu ho norare l'honoratisſimo nome voſtro ſempre ſaro pronto à eſaltare quello ſe non come merita,almanco ſecondo il mio potere, & voi per la voſtra,innata benignita & humanita,per ſcúſato mi harete ſe deſiderando di honorarui non, poſſo con piu chiari & fumoſi,inchioſtri di queſti, ſecondo che meritariano le notande virtu voſtre.

COMINCIA IL LIBRO DEL CONSOLATO NUOUAMENTE DI LINGUA SPAGNUOLA IN LINGUA TALIANA TRADOTTO, CORRETTO, & STAMPATO; NEL QUALE SI CONTENGONO, LE LEGGI, & LE ORDINATIONI DE GLI CONTRATTI, & MERCANTIE DIL MARE.

¶ Dil modo di eleggere gli consoli, & giudice delle appellationi per ciascuno anno. Capitolo Primo.

PER ciascheduno anno, il di del natale di nostro Signore alhora dil vespro gl'huomini da bene nauiganti, & padroni, marinari, ò tutti, ò maggior parte di quegli si ragunanno in consiglio, in luogo da lorò elletto, & deputato: come per vsanza hanno nella citta di Valenza, Et quiui per elettione, & non per sorte, tutti insieme raccolti, ò la maggior parte di loro eleggano doi huomini da bene, dell'ârte dil mare per loro consoli, & per Giudice; vn altro della medema fattione del mare, & non di altro qual si sia, officio, ò arte, & questo Giudice, eleggeno per Giudice de appellationi, le quali appellationi si fanno delle sententie date per i predetti consoli. Et le sopradette elettioni si fanno per vigore di preuilegii ottenuti dal Re & dagli antecessori di quello, quali preuilegii hanno gli huomini da bene della sopra ditta arte del mare.

¶ Del giuramento, che fanno li consoli. Cap. ii.

IL Giorno del Natale, gli sopra detti consoli giurano al conspetto della Giustitia ciuile della ditta citta; dentro alla chiesia maggiore, come si costuma in la sopraditta citta di Valenza, che bene, & realmente vseranno il detto officio del consolato: & che daranno il giusto & douere tanto al maggiore, quanto al minore, osseruande continuamente la fedeltà & realta à suo principe, ouer Re.

¶ Come il Giudice delle Appellationi è presentato, & come giura. Cap. iii.

PAssata la sopra detta festa del natale, li consoli con alcu ni huomini buoni dil mare presentano il detto Giudice gia eletto dinanzi al gouernatore, & procuratore nel regno di Valenza, ò vero al suo luogo tenente, & giura in mano di quello, che bene, & fedelmente si porterà nel ditto officio: Et quello che dal li sopra detti consoli è presentato al sopra ditto gouernatore per giudice delle gia ditte appellationi, quel tale cosi presentato acet ta il ditto gouernatore, ò ver procuratore per giudice delle gia ditte appellationi; & cosi è vsanza di fare, non obstante, che nel so pra detto priuilegio concesso per il Re alli sopra detti buoni ho mini dil mare sopra la elettione dil ditto giudice, è contenuto, co me il detto giudice ogni anno sia eletto p il sopra detto signor Re ò p il suo procurator, come di questo il detto signor Re, ne il suo procuratore dippoi della data del ditto priuilegio non habbino mai vsato, & cosi serue come di sopra è ditto.

¶ Come li consoli receueno per se, & per il giudice de le appellationi scriuano. Cap. iiii.

REceueno li consoli per se il scriuano, che consideratamen te pare à loro, & si colui del anno passato à loro pare suf ficiente, lo confirmano nella ditta scriuania per l'anno se quente, & dippoi gli altri consoli nuouamente eletti, nel ditto of ficio, si quello tengono per sufficiente, lo accettano. & il detto giu dice si debbe seruire nel suo officio del ditto scriuano eletto da es si consoli; di modo, che l'operatione del ditto Giudice seguino dopo di quelle de i detti consoli. Ma li detti consoli in fra del an no, & d'ogni hora, che bene paressi à loro, possòno rimouere il detto scriuano della detta scriuania, & dar quella à chi parra à lo ro: alla qual remotione & priuatione il detto scriuano non possi, ne debba contradire.

¶ Della forma del sigillo delli consoli. Cap. v.

HAnno gli consoli il sigillo della sua corte di forma rotun da; nelquale è vn scudo, che ha le due parti il signo rega

le,& la terza parte alla fin del ditto scudo certe onde del mare;& intorno di esso scudo è scritto, sigillum consulatus maris, Valentie pro domino Rege: con questo medesimo sigillo sigilla il detto Giudice, quello ch'occorre sigillar: il qual sigillo sta appresso del lo scriuano dalla sua corte.

¶ Quali possono essere li consoli & quali li giudici. Cap. vi.

QVelli, che sono consoli per vno anno, non posso no, esser l'anno seguente, ma si mutano altri consoli, & cosi, il giudice si muta ogn'anno: ma possino esser eletti il terzo anno. Et di piu, che quello che sarà stato consolo, possa esser elet to Giudice l'anno seguente, & cosi il Giudice possa esser eletto consolo per l'anno sequente.

¶ Come li consoli possono substituer in suo luogo, chi li piace. Cap. vii.

GLi doi consoli insieme, ò vn di essi per causa d'infirmità, ò de negotii, ò che si hauessino à partir della citta di Valenza, possono substituir in suo luogo quello, che piu li piacerà, pur che sia dil arte dil mar', & questo medesimo puo far il Giudice.

¶ Segue la forma, ch'usano li consoli nel suo officio, & prima della domanda in scritto. Cap. viii.

QVando alcuna domanda è proposta innanzi gli consoli in scritto sopra alcuno negotio, il qual si partenesse à cognoscere, & terminar al cōsolato, secondo gli costumi dil mare, debbino mandare la copia di essa domanda per il suo nuntio alla parte aduersa, & la parte aduersa ha da respondere alla ditta domanda in fra il termino assignato per il detto nuntio de commandamento delli detti consoli: & il reo nella ditta sua risposta pone le raggioni per defensione sua, & cosi, se ha alcuna pretensione de reconuentione, la pone in detta risposta, allequale raggione di defensione, & raggione de reconuentione (si saran poste) il primo domandante è obligato di rispondere, & insieme con la risposta meter le raggione, (se l'ha) in sua diffesa contra la ditta domanda di reconuentione: alle quale raggione di defensione colui, ch'a fatta la reconuentione, è obligato à rispondere, & alli

detti procedimenti ſono aſsignati termini dalli conſoli, di tre, in tre dì, ò piu ò meno, ſecondo che à i detti conſoli pare. Fatte queſte riſpoſte, ſe è domandato per le parti in altra forma, il pro ceſſo è nullo: dippo deue eſſer giurato di callumnia, & di verità, & dire, & riſponder dalle ditte parte alle raggioni nelle loro domande, & riſpoſte hinc inde poſte: & ſopra quello, che negato ſarà, debbe eſſer conceſſo termine, per prouare alle parte, (ſe per quelle ſarà domandato), cioe giorni.x. per il primo termino, & poſſono hauere quatro termini ſimili, giurando però, che'l quarto termino non è domandato per malitia, ne per alongar la lite: & ſi per caſo fuſſe, c'habbino da produr teſtimonii, chi foſſeno lontani, e conceſſo termino conueniente alla diſtantia dil luogo, doue la parte affirmarà, che ſi troui gli detti teſtimonii: & in ciaſcheduno termino è intimato à la parte, che ſia preſente continuamente, per vedere giurar gli teſtimonii che'l recercante in fra il detto termino vuol produr. Altramẽte, in ſua abſcentia ſarà receuuto il lor giuramento: Queſti termini ſpirati, & gli teſtimonii publicati à requiſitione delle parte, immediate gli conſoli aſſegnano il giorno alle parte, à vdir ſententia, ſenza che ſia neceſſariò, che le parte renuncieno à voler dir, & allegar altro, ne per queſta raggione il proceſſo puo eſſer nullo: ma auanti della publication delli detti teſtimonii, ò dapoi, ogn'una delle parte litigante poſſono produr littere, & altre ſcritture publiche in lor fauore.

¶ Di ritrattare gli teſtimonii. Cap. ix.

GLi teſtimonii publicati, non ſi permette ad alcuno) delle parte, che ponghino raggioni in ſcritto contra gli teſtimonii, che nella cauſa ſarano receuuti, ne altra retrattatione di teſtimonii ne in ſcritto ne à bocha è receuuta: Ma ſi alcuno delle parte allega à bocha, che gli detti teſtimonii, ò ver alcun di loro, ſono parenti di quello che li harà produtti, ò nemici dj quello, contra di qual produtti ſaranno, ò ſono perſone, di qualche vitio notate, queſto riman à cognoſcer alli detti conſoli, & à quelli cum chi hanno ſuo conſiglio ſopra della ditta cauſa, hauuta ſci-

entia e cognitione delle persone delli detti testimonii, & la lor fa ma,& conditione.

Come si da sententia alla domanda in scriptis. Cap. x.

ASsignato gia il giorno per li detti consoli alle parte per vdir sententia, gli detti consoli insieme con il lor seruuano vano à gli buoni huomini mercanti della ditta citta,& fanno leg gere auanti quelli il processo, & hanno sopra di esso il consiglio di quelli buoni huomini mercanti, & dappoi fanno il medesimo con gli buoni huomini dil arte dil mare, pigliando il loro parer, & consiglio & piu volte prima pigliano il consiglio de i detti buo ni huomini dil mare, secondo ch'à lor s'offerisce commodità,& si gli consigli sono concordi, cioe quello delli buoni huomini mercanti,con quello delli buoni homini dil mare, danno senten tia nella causa, & si non sono concordi, ne anchora vogliano li detti mercanti redursi con li huomini dil mare, non di meno gli detti consoli sententianò secondo il consiglio delli buoni huomi ni dil mare: perche secondo lor consiglio si hanno à terminar gli contratti, & non secondo il cōsiglio delli buoni huomini mercan ti: (si non voleno) perche non sono constretti per priuilegio dil signor Re:ma si costuma far cosi da certo tempo in qua.

Della Appellationi. Cap. xi.

DA questa sententia, quel che si sentira agrauato, se ne puo Appellare in fra.x.giorni subsequenti, dappo del di della publication di essa,& la detta appellatione è receuuta,& remessa al Giudice delle appellationi dil consolato, insieme con il proces so innanzi a gli detti consoli aggitato:per allegar in luogho de te stimonii littere remissorie; nella quale appellatione se ha da met tere gli grauamni, & iniustitie: per le quali dalla detta sententia se sentira grauato.

Come procede il giudice delle appellatio ni. Capitolo. xii.

QVello che hara appellato é tenuto produr innanti al Giudice insieme con lo scriuano della corte del Consolato il detto processo, & appellatione; rechiedendo à quello, che reuochi, emmendi, & corregga la detta sententia delli detti Consoli; & il Giudice hauuta la presentatione del detto processo, assigna il giorno, à vdir la sententia nella detta appellatione; & il qual giorno citta la parte appellata, per vdire quella: & si infra detti giorni il condannato non hara appellato à bocha, ò in scritto, la sententia passa in cosa iudicata.

Come nella appellatione non se promette, ne si puo prouar niente di nuouo. Cap. xiii.

NElla tale lite di appellatione non si puo meter, ne prouare alcuna cosa di nuouo per alcuna delle parte: ma il Giudice con il processo principale innanzi a gli Consoli gia allegato, & con la detta appellatione & grauammi, ha da dire il suo parere, & dare sententia nella ditta lite de appellatione, & di questo, gli buoni huomini dil mare hanno instrumento dil signor Re.

Come, & in quanto s'ha da procedere nellappellatione. Cap. xiiii.

QVesta lite de appellatione se ha da sequitare continuamente per lo appellante, & si passano trenta giorni continui, ò diuisi, cioe intermedii, dappo dal di della appellatione, nelliquali non sequita la sua lite, l'appellatione è disfatta, & non ha piu luogho, & la sententia delli Consoli passa in cosa iudicata.

Come si da la sententia nell'appellatione. Cap. xv.

IL Giudice, insieme con lo scriuano hanno suo consiglio sopra la detta lite de appellatione, si con gli buoni homini merchanti come dil mare, non con quelli, chi nella lite principale hanno dato il suo consiglio, ma non dimeno con altri seruata la forma sopra dechiarata, & se troua per il suo consiglio, la sententia

delli detti Consoli essere bene, & iustamente pronuntiata confirma quella, & si male, la riuocha o' la correggc secondo il detto consiglio; & dalla sententia del Giudice Apostolico, qualunche si sia nissuno delle parte puo appellare, & questo per priuileggio, che hanno gli buoni huomini ottenuto dal Signor Rege.

D'Eccettione declinatoria dil foro. Cap. xvi.

QVando in alcuna causa dappo la domanda è proposta per il reo Eccettion declinatoria di Iudicio, gli Consoli, auanti ch'in altro si proceda, cognoscano di quella Eccettion, & si trouano per consiglio, ch'il cognoscere della ditta causa apartenga à loro, astringono il detto reo, accio che risponda à quello, che è processo nella causa, secondo che di sopra è dechiarato: ma si trouano per consiglio, che la tal causa non apartiene à loro, remetteno le parte à quello Giudice, a chi apartiene.

Domanda proposta a bocha, & della sententia. Cap. xvii.

QVando la domanda è proposta innanzi gli Consoli à bocha, vdite le raggioni d'ogn'uno delle parte, & receuuti li testimonii à bocha per gli detti Consoli, anchor instrumenti, ò ver altr'informationi, gli detti Consoli insieme con le parte, vano innanzi gli buoni huomini merchanti, per pigliare consiglio, & le parte disputano, & contrastano innanzi quelli la loro causa, & questo si fa perche le parti non possino dire, che la loro causa non era data à intendere per li Consoli, secondo che loro l'haueuano proposta a gli buoni huomini, con liquali haueuano hauuto il suo consiglio sopra la ditta causa, & gli Consoli dicono quello, che gli testimonii hanno testificato, & mostrano gli instrumenti, ò altre informationi che le parte haueuano produtta, escano fuora della audientia, & li buoni huomini merchanti dãno consiglio alli sopradetti Consoli sopra il detto negotio, & cosi per il medesimo nella forma sopra dechiarata, gli detti Consoli vano à domandare consiglio alli buoni huomini dil mare sopra

il detto negotio, & hauuto il detto consiglio da bocha danno sen tentia nella causa. Ma si per alcuno delle parte si rechiede, che la detta sententia gli sia posta in forma publicha, & che gli sia fatta charta di testimonio, si deue far cosi, senza dare termino de proba tione, & altra solennità di iuditio.

¶ D'appellatione della sententia da bocha. Cap. xviii.

DA questa sententia sarà appellato di bocha infra dieci giorni per quello che si sentira grauato, & il Giudice in tal caso venne innanzi gli Consoli, & presenti le parte si certificha di essi consoli, perche raggione siano stati mossi à dare la ditta sententia: & doppo insieme con le parte va à gli detti buoni huomini merchanti dil mare à domandare cōsiglio sopra dilla detta causa nella forma di sopra dechiarata, & non con quelli del primo consiglio: ma con altri, & doppo secondo che troua per consiglio, da sententia nella ditta causa, la qual ha da dare in scritti, & questo secōdo la carta dil signor Re. Et questa lite d'appellatione si ha à terminare infra trenta giorni: Altramente la sententia passa in cosa iudicata, secondo che di sopra si contenni.

¶ Delle spese fatte nella prima lite. Cap. xix.

GLi Consoli nella prima lite, cioe nella principale non condannano alcuno nelle spese della detta lite.

¶ Delle spese fatte nella seconda lite. Cap. xx.

SI'l giudice confirma la sententia delli consoli, condanna per la sua sentētia quello che s'appello, nelle spese fatte, per quello, che fu appellato innanzi il detto giudice; & si reuoca la sententia delli Consoli, ò ver la correggе, non condenna l'appellante nelle ditte spese, essendo stata fatta l'appellatione giustamente, ne mancho condanna l'appellato.

¶ Delli atti, chi si possono agitar auante vno delli Consoli. Cap. xxi.

QVando alcuno delli detti consoli sara absente, occupato d'alcuni altri negotii, innanzi l'altro si possono dare le domande, agitare, & proseguire fin alla sententia, laqual

sententia, ò veramente altra interlocutoria non si po dar, se non per amendua gli Consoli.

¶Le cause, che apartengono alla iuriditione delli Consoli. Capitolo. xxii.

LI Consoli determinano tutte le controuersie, che sono de li noli, & di danno di robbe, che sianno caricate in naue: dil salario delli marinari: di parte della naue per farla mettere a lincanto, di gietto di comessioni fatte a patron ouer à marinaro, del debbito, che il patrone della naue hauessi fatto per bisogno dil suo vasello: di promessa fatta per patron ò mercante alli patroni: de robba trouata in Mare libero, ò in spiaggia, d'armamenti di Nauigli, Gallere, ò Vaselli, & generalmente de tutti gli altri contratti; li quali con gli costumi dil Mare sono dechiarati.

¶Della essecutione delle sententie. Cap. xxiii.

LI Consoli danno le essecutioni dalle loro sententie contra li beni mobili del condannato, si in Vasello di Mare, come in altri suoi beni; & cosi delle sententie dil Giudice di appellatione in questa forma, che fa vn comandamento alla parte condannata ad instantia di quello, che ha ottenuto la sententia, che infra dieci giorni subsequenti doppo dal detto commandamento habbia pagato la summa, della quale è condanato, ò assignato beni mobili chiari, & liberi, nella quale la ditta sententia sia satisfatta. Altramenti che essequiranno la detta sententia contra quelli beni mobili, che per la parte gli saranno mostrati.

¶Della essecutione delli beni mobili dil condannato. Capitolo. xxiiii.

FAtta l'assignatione de i beni mobili, si nauilii, come altre cose per il condannato, ò ver per la parte, in absentia di quello: Quelli beni siano posti in pretio per il publico trombetta della citta per diece giorni: & passati li diece giorni, se ne fa vendita di quelli beni al piu offerente publicamente. Et dil pretio di questi beni è satisfatta la parte in quello, che sarà iudicato, & nelle

spese per essa parte fatte nella ditta Essecutione, dando fide iussio ne de restituir, à quello, che sarà primo in tempo & meglior in iu re, s'alcuno s'offerirà.

¶ Del creditore, se non puo dare fide iussione. Cap. xxv.

SI è forastiero, ò veramente della citta, & giura non poter hauere là detta fide iussioné, se fà publica gridda per la citta per il publico Trombetta con suono di tromba che come li detti Consoli habbino da proueder il pretio delli detti beni, & quello non possi per suo giuramento hauere fide iussione de restitutione, si alcuno sia, che habbia, ò pretenda hauere attione nella ditta cosa venduta ò nel pretio di quella, ch'infra trenta giorni comparisca innanzi li detti Consoli, per monstrare la sua attione. Altramente, il detto pretio gli sarà dato senza fide iussione de restitutione.

¶ Essecutione contra li beni stabili del condannato. Ca. xxvi.

SI caso fusse, ch'il condannato non hara beni alcuni mobili, come vasi, & altre cose, & hara beni stabili alhora li Consoli scriueno alla Giustitia della terra doue quelli beni sono, che come essi consoli habbiano data sententia contra tal persona in tanta quantità, la quale sia confirmata per il suo Giudice doppo della appellatione, (se e stata fatta) & non habbia beni mobili, contro di quali li detti Consoli possino Essequir la detta sententia, ré chiedino alla detta giustitia, che in luogho di quelli beni mobili, diano la Essecutione della ditta sententia contra li beni stabili del ditto condannato, in caso, che li detti Consoli non vogliano impaciarsi & intrometersi nella vendita di quelli beni stabili, ne mai lo habbiano di costume fare: & cosi il detto Giudice della tal terra da la Essecutione delle sententie delli detti Consoli contra i detti beni stabili, secondo la forma dil foro della citta, ò costume dil luogho doue sono gli beni.

¶ Dil patrone, che domanda il suo nolo, & il mercāte si lo cōtrasta p robba, che gli manca, ò perche sarà bagniata. Cap. xxvii.

S'Alcun patrone di naue, ò di altro, qual si sia, vaso, si rechiama dil suo mercante, per non darli il nolo della robba, che

harà portato, & quello mercante allega, che non è tenuto à pagarli il detto nolo, insino ch'il detto patron gli habbia consignato certa robba, la quale affirma mancargli secondo la literra dil suo compagno, ò altro modo dirà che gli fu caricata, ò insino che gli habbia emmendato il danno, ch'affirmarà per colpa dil patrone hauere riceuuto nelle sue robbe, non di meno il mercante è tenuto pagare al detto patron il nolo della detta robba, che gli harà portato si della sciuta come della bagniata, ò guasta. dando prima fide iussione in man de ditti Consoli, accio che dil tutto satisfarà al detto mercante la robba che affirmarà mancargli, ò il danno che sarà stato fattogli à causa del detto patrone, & questo si fa quando per il detto patrone, non sono concesse queste sopra ditte domande dil mercante, & questa domanda di nolo, non bisogna far la in scriptis, pur che'l nolo sia chiaro, & manifesto per scritture, & confessione del ditto mercante, ò per altro modo.

Della mercede, ò salario dil marinaro. Cap. xxviii.

LA domanda, che fa il marinaro per il suo salario, che domanda à il patrone, non acade meterla in scriptis.

Della essecution che si fa contra patron, che habbia debito per imprestanto. Cap. xxix.

IL debbito d'alcun patrone, quale apare per scrittura, & confession sua, non bisogna poi la domanda in scriptis, ma solo el debbitore presenta l'escrito della confessione del debbito al officio delli Consoli, & si rechiama del suo debbitore, & se sarà passato il termino, che per il detto scritto era obligato pagar, gli Consoli comandano al detto patrone debbitore, che infra tre, ò quatro giorni fin a diece hauendo rispetto alla quantita, habbia pagato il creditor, ò assignato tanti beni mobili chiari, & liberi per segurta, & pagamento dil debbito contenuto nella detta scrittura. Altramente che sarà fatta l'essecutione nelli beni mobili, che per il detto creditor gli saran monstrati, & il retratto si da al creditor fin à l'integro pagamēto nella forma di sopra dechiarata doue se ne fa la essecution delle sententie date per li detti Consoli.

¶ Della securta del iuditio Cap. xxx.

SI per l'attore è domandato à bocha, o in scritto, che quello à chi lui domanda, dia fide iussione de star à raggione sopra la sua domanda, & non la da, si debbe contra quello proceder: Si è forastiero, incontinenti debbe dare la detta fide iussione, altramenti, debbe essere incarcerato nella pregione del comun, & in quella stare durante la lite, & si giura, non hauere di che pagare quella summa, in che fu condannato, debbe esser cauato fuora di prigion: eccetto se non fusse preso per alcuni casi contenuti nelli costumi dil mare, per li quali meritassi star sempre mai preso con ferri à piedi, insino che habbia satisfatto quello, in che sara condānato, ma si quello, che è domandato è della ditta citta & li consoli saperano, quello hauer beni, che basteno a pagar quello, che domandato gli sara in tal caso, se gli assigna termino, infra ilquale dia la detta fide iussione de iure, & se gli cōsoli, doppo che rechiesti saranno, nōn adstrengeranno il domandato, accio che dia la detta fide iussione de iure, & quello scampara via, di modo, che non si possa trouar, ne siano alcuni beni, nelli quali sara condannato, de chi si paghe quello domandante, li detti consoli, & loro beni restano obligati pagar la cosa iudicata.

¶ Della authorita delli consoli. Cap. xxxi.

LI consoli dil mare hanno tutto il potere ordinario in tutti li contratti, che per vso, & costume dil mare s'hanno à terminare, & nelli costumi dil mare sono dechiarati casi specificati.

¶ Se sara fatta l'essecutione d'alcun credito contra alcun vaso nuouo. Cap. xxxii.

SE alcuna naue, o nauilio, o altro qualunq; vasello, che di nuouo sara fabricato, innanzi che sia varato, o innanzi che habbia fatto alcun viaggio, sara venduto à instantia de creditori, nel pretio di quello sono preferiti, & anziani gli lauoranti, & quelli, à chi se son debitori de legname, pece, chiodi, o altre sarte comprate per il fabricare, & il bisogno del ditto vaso, non obstante, che sianno scritture, o non scritture de alcun'altro credito

re del fabricatore del ditto nauilio, ò che habbia dato à impresti to per far tal vaso.

¶ Se il pretio non bastassi alli detti creditori. Cap. xxxiii.

SE la detta naue, ò altro vasello, doppo che habbia fatto alcun. viaggio, sarà venduta à instantia delli creditori, del pretio habbuto per il tal vaso sono pagati prima li seruitori, & marinari del detto vaso della lor mercede, & questo senza fide iussione de restitutione & sono anzianni ad ogn'altra sorte di creditò: Et doppo questi sono pagati quelli, che sono anteriori di tempo de detti crediti, seruato l'ordine dil tempo, & ogn'un di loro darà fide iussione de restitutione, ò si fara il bando delli trẽta giorni subsequenti, secondo che nel capitolo xxv. è stato ditto, se giurarà non potere hauere la detta fide iussione de restitutione: dico però, che se il detto nauilio harà fatto viaggio, & alcuna cosa, si deue alli laboranti, & quelli, che hanno dato legno, pece, stoppa ò altre sarte per il detto nauilio se non haranno scrittura ò polizza di tal debbito, non debbino esser anti posti à quelli creditori, che presentaranno scritture, o polizze del debbito: Et se non sarà sufficiente la portione, che ha in detto nauilio il patrone, che ha fatto il debbito, le altre portioni del detto nauilio attenenti ad altri compagni sono obligate al detto debbito, ma li detti compagni, ne altri lor beni non sono obligati, se el detto patrone non harà hauuto procura, ò altro poder sufficiente de obligarli.

¶ Come la moglie dil patrone è prima in tempo, & meglior in iure. Cap. xxxiiii.

SE il patrone del ditto vaso ha moglie, & quella harà ottenuto sententia contra li beni dil suo marito, d'hauer la sua dote & il meglioramento di quella per alcuna giusta causa, & il marito non ha alcuni altri beni, de li quali la detta moglie possi hauere la sua dote, & il meglioramento d'essa, & hara fatto experientia di trouar altri beni, & la detta moglie se preferirà al detto pretio habbuto del detto vaso, & la data di sua carta dotale apparirà prima in tempo che li altri creditori nelli beni del detto suo mari

to,in tal caſo la detta moglie e prima in tempo, & megilior in iu-
re nella portione, che il detto ſuo marito haueua in quello vaſo,
che gli altri creditori.

¶Come debbino eſſer terminate le lite per li conſoli. C. xxxv.

I consoli per gratia,che hanno ottenuta dal ſignor Re,han
no authorità,accio che le lite,& queſtioni,che innanzi loro
ſe fanno le odino,& quelle per ſe debbitamente brieue, & ſumma
riamente termineno de plano, ſenza ſtreppito, & figura de iudi-
tio, ſola facti veritate attenta,dico ſola la verita dil fatto conſide-
rada, ſecondo che d'vſanza,& coſtume dil mare ſi ſole fare.

¶Del ſalario,che pigliano li conſoli dalli litiganti. Ca. xxxvi.

Delle domande, che ſono poſte innanzi li conſoli,ſi à bo-
cha,come in ſcritto, ſopra delle quale danno ſententia,pi-
gliano tutti dui conſoli per la lor mercede tre danari per lira d'o
gni vno delle parte,queſto s'intende,che ſi ſe porrà domanda de
cento lire, & li conſoli terminano per ſententia, che quello, che
domanda le cento lire,non debbe hauere ſi non vinti ò niente, de
tutte le cento lire,li conſoli hanno tre danari per lira de ogniuno
delle parte litiganti,& coſi ſecondo piu, ò meno.

¶Del ſalario dil Giudice delle appellationi: Cap. xxxvii.

IL giudice piglià p ſuo ſalario della lite,che li cõſoli hãno iudi
cato,della quale ſi harà appellato tre danari p lira d'ogniuno
delle parte & queſto,qñ della cauſa ſara appellato, altramẽti no.

¶Se ſara alcuna ſuſpitione delli conſoli. Cap. xxxviii.

QVando l'uno delli conſoli è hauuto per ſuſpetto per al-
cuna delle parte litiganti, & le raggioni de ſuſpitione ſa-
ranno apparenti in tal caſo, hanno da pigliare per loro compa-
gno vn'altro huomo dil arte dil mare, & ſi tutti dui conſoli ſo-
no hauuti per ſuſpetti,hanno da pigliare dui huomini dil arte dil
mare,che non ſiano ſuſpetti alle parte,& tutti inſieme fanno il ſuo
proceſſo nella ditta cauſa, & non hanno di ſalario piu delli detti
tre danari per lira d'ogniuno delle parte,liquali tre danari ſe diui
deno intra quelli dui.

¶Se ſara ſuſpitione del Giudice delle appellationi. Ca. xxxix.

IL Giudice per il medesimo, si è retrattato per suspetto, in tal caso gli danno per compagno vnaltro huomo dil mare non suspetto alle parte, & insieme cum quello ha à terminare la lite della appellatione, & diuider intra loro il suo salario.

¶ Come li consoli, & il giudice danno sententie secondo li costumi dil mare, ò suo consiglio. Cap. xl.

LE sententie, che per li detti consoli, ò per giudice si danno, sono secondo li costumi, & statuti dil mare, & secondo che in diuersi capitoli delli sui statuti è dechiarato, & quando li loro costumi, & capitoli non bastano, pigliano il consiglio de boni huomini mercanti, & dil mare, cioe secondo gli piu voti di quelli, che daranno il consiglio.

¶ Sopra qual sorte de robbe sequestrite è liberato il sequestro dando fide iussione de star à raggione. Cap. xli.

OGni sequestro, che sia fatto, si libera, se sarà data fide iussione de star à raggione, Eccetto il sequestro fatto delle robbe, delle quale sara deuuto il nolo, sopra dil qual sequestro non è receuuta fide iussione.

¶ Prouedimento del Re don Iaccobo sopra il giuramento delli aduocati. Cap. xlii.

SApiamo tutti, come noi el Re don Iaccobo per la gratia de Iddio Re d'Aragon, & de Maiorica & de Valenza, & Conte di Barcelona, & d'Vrgel, & signor de Mompolier volendo prouedere à vtilita della citta, & regno de Maiorica, stabilimo per noi & per li nostri in perpetuum, che li aduocati giurano in questa forma Io .N. giuro, che fedelmente mi portarò nello officio d'aduocation, ne alcuna cosa malitiosamente farò, ne diro in nisuna lite, receuuta sotto la mia aduocation, & si nel principio ò nel mezo, ò nel fin della tal litte mi parerà non essere giusta subito lo dirò al mio cliente, & niente allegaro contra la mia conscientia, ne farò alcuna conuention contra quel, chi defenderò sopra alcuna parte della cosa, che si litiga, ne instruirò, ne informarò alle parte si non à dir la verita.

¶ Qui finisse il ordine giudiciario della corte delli consoli.

¶ Dele misure d'Alessandria. Cap. xliii.

SI come hanno di multiplicare le quintalate d'Alessandria: li huomini, come li mercanti fanno nolo ai patroni, delle naui, o qual si voglia legno, bisogna sapere le misure d'Alessandria, & prima e vbrigato il patron di portar dua quintali, & mezo di bambagia per misura, in fino alla terza parte, & se il mercante vorra caricare piu della terza parte, è vbligato alla terza parte, & si vorra caricare di bambagia, etiam è vbligato il patron della naue, a ricauere duo quintali per misura, & si sara pope el quarto ancora di incenso, & daca, & gengene, che suncano cinque quintali per sporta, & de brasi le quatro quintali, & dolio tre, de lintidasti cioe cose di casse, & di barili vn quintale per dua quintali, per sportata. Itẽ il quītale che si chiama forfori, & di canella tre quintali per sportata, & di bambagia, filata tre quintali, per sportata, & duo quītali genouesi di stoppa, & tre quintali per sportata di lixãdera, & di porcellane gobbe dodici quintali, per sportata, & de bagadel i sei quintali, & mezo per sportata, & de indo grosso tre quītali e mezo forfori per sportata, & di zuccaro fino tre quintali genouesi, & per dẽti di elefanti e mezo forfori per sportata, & di lana da capelli tre quintali, il quarto forfori per sportata da lume, del primo tre quintali genouesi per sportata, & del sicõdo due quintali & mezo per sportata.

¶ Qui cominciano li boni costumi dil mare: Cap. xliiii.

QVesti sono li boni stabilimenti, & boni costumi che apartengono al mare, liquali li sapienti huomini, che vãno per il mondo cominciaron dare alli nostri antepassatti, lequale sono fatte secondo li libri della sapientia delli boni costumi, doue nel progresso di questo libro si trouarà come si debbe portar il patron della naue con mercanti, marinari, peregrini, & altra sorte d'huomini, che vanno nella naue, & anchora come si debba portare il mercante &c. appresso il patron della naue, & come il peregrino, perche peregrino si dice ogni huomo che debbia pagare nolo per la sua persona oltra la sua mercantia.

Quando

¶ Quando el patron vorra cominciare naue, che debba dichiarare alli compagni. Cap. xlv.

COminciamo come el patrone della naue ò nauilio comincierа ad fare naue, & volesse fare parte: lui debba dire & fare intendere alli compagni di quante parti la fara: & di che grandezza: & quanto hara per piano: & quanto hara per sentina: & quanto aprira: & quanto hara per charena.

¶ Dil compagno che non vorrà ò non puotra far la parte che promete. Capitolo. xlvi.

ET se quello che di sopra è detto fara intendere alli compagni & gli compagni gli prometteranno di fare parte: quella parte quale gli prometteranno di fare, quella gli debbano attendere, & se gli compagni ò vno di loro non potesse attendere, ò non volesse fare quello che gli hara promesso: il patrone della naue ò nauilio lo puo constringnere per la giustitiá, & puo pigliare sopra quella parte che gli haueua promesso fare, danari imprestito. Poniamo caso che detto compagno douessi fare vna sedecima parte, & non hauessi fatto compimento se non per la meta se lui gli doueua, fare la detta parte, & non la fara, il patrone della naue ò nauilio puo impegnare la parte compiuta per fare compimento alla parte che gli haueua promesso fare, & fu fatto per cio questo capitolo: perche colui elquale comincia la naue ò nauilio, non la comincieria se pensassi che li compagni gli douessino manchare, ò non la potessino fare.

¶ Del compagno elquale morira di poi che hara cominciato: ò promesso di fare parte. Cap. xlvii.

SE alchuno promettera di fare parte ad alchuno: in naue: ò in nauilio: se colui el quale la parte hara promesso di farei morira innanzi che quella naue ò nauilio: nella quale hara promesso di fare parte non sara fatto ne finito: gli heredi ò gli tenitori delli beni di quello che morto sara: non sono tenuti di cosa alchuna a quello: el quale, quello che morto sara hara

promesso di parte fare quando viuo era. Saluo impero se al suo testamento lui non ne hauesse fatta mentione: & se quello che morto sara, hara pagati alcuni denari à quello per conto della parte, che hara promesso di fare con esso lui: & se li denari sarãno tãti che bastassino a fornire tutta la parte, che hauessi promesso di fare: quella parte debba esser venduta innanzi che la naue ò nauilio parta ò salga di quello loco doue sara stata fatta: non obstante quello capitolo che dice, che naue ò nauilio non si puo vendere ne bandire per insino à tanto che habbia fatto viaggio: per qual ragione? per questa. Perche huomo morto non e tenuto tenere ragione ne legge ne costumi, saluo debito, & comanda, & cosa ingiusta se ne hara. Anchora per altra ragione. Perche el giorno che alcuno muore, quello giorno è finita ogni compagnia che con alcuni hauessi: perche huomo che morto è: non ha compagno. Et se per sorte quelli denari che lui hara dati a colui non bastassino in alcuna parte finire, il patrone della naue è tenuto cercare chi faccia compimento in quella parte, che colui morto gli haueua promesso fare. Anchora è tenuto el detto patrone della naue di restituire quelli denari, che riceuuto hauessi alli heredi ò à gli attenitori delli beni di colui che li denari gli dette. Saluo impero se colui che signor sara ne hara a fare alcuna lascita à quello, el quale fornira quella parte che colui che morto è gli haueua promesso di fornire: quella tale gratia debba essere dedutta di quelli denari che lui hauessi receuuti. Impero che tutte queste cose fieno fatte come di sopra è detto senza alcuna fraude, & per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo. Hora rispondiamo che se lo volesse fare, lui non faria tanto grande nauilio, & farialo manco se lui sapesse che quel lo compagno hauesse potere di mancharli di niente che concordati fussino.

¶ Se il patrone vorra fare maggior naue, che non hara detto à li compagni. Cap. xlviii.

PArliamo adesso del patron di naue ò di nauilio, ilquale cominciera la naue in forma pocha: & dara piu in sentina: &

in charena:& in piano,& fara quella maggiore vn terzo,vn quat to, ò lameta innanzi che l'habbi fatto intendere alli compagni, sappiate che il compagno non gli è tenuto di niente crescere : se non in quel modo che lui,gli ha fatto intendere al principio:& se lui lo accrescie dippoi:el compagno ci debbe hauere la sua parte,come se ci hauesse messo parte nel crescimento che hara fatto:saluo vna cosa,che il maestro la facesse di maggior misura,che el patrone della naue gli hauessi detto,& accordato con gli com pagni: pero se il patrone della naue la volesse crescere,lui debba andare da ciascuno compagno: & dimandare loro se detti còmpagni sono contenti che creschino le parti:& vedere quelli iqua li saranno contenti:& quali nò.Facciamo conto che siano quattro ò sei:gli sei:vincono li quattro & gli dieci li otto: & per questo,per duoi,ne per tre,ne per quattro, ne per cinque compagni poi sieno gli manchi, non debba stare di crescere la naue : & gli compagni che contradiranno sono tenuti al patrone di naue fare la parte che promessa haranno in quel modo, che la piu parte de compagni faranno, & debba fare venire alla dimanda tutti li compagni insieme.

¶Se el patrone vorra accrescere la naue,li compagni di che li sono tenuti. Cap. xlix.

COme che nel capitolo di sopra detto è contenuto dice che se patrone di naue ò di nauilio vorra crescere la naue ò nauilio che lui lo debba fare a sapere: & dire a tutti gli compagni, & se tutti gli compagni vorranno,lui la puo crescere, & in questo non vi è contrasto nessuno . Impero doue dice che se la piu parte si concorderanno, che lui la crescha, lui lo puo fare:che per quattro ò cinque compagni non debba stare di non crescere:ma non dice quelli compagni che in questo contradiranno di quanto gli sono tenuti & di quanto no,& in questo porria essere alcuna questione. Et per questa ragione, che questione niuna nõ possa essere,gli nostri antecessori ferono questa correttione, & dissono & dichiarirono : che vero è la naue ò nauilio si puo crescere, se la piu parte delli compagni saranno contenti.

Impero è da intendere in questo modo: che debba essere veduto & riguardato la possibilita di quelli compagni quali contradirãno, perche per ventura ci sara alchuno di quelli, che contradirãno, che se lui hauessi a prestare ò mettere in quelle naui piu di quello che loro in principio comprenderono, quando la naue si comincio: seria forza a quello tale pigliare a interessi ò vendere ò barattare alcuna cosa, che sempre ne patiriano dãno, & saria mal fatto: perche alcuna volta alcuno huomo che sara parte in naue ò in nauilio lo fa per grande amicitia, che hara con colui elquale naue ò nauilio vorra fare, piu che per respetto di guadagnio che lui aspetti hauere: & per questa ragione saria mal fatto che colui fussi damnificato, & per le ragioni di sopra dette li nostri antichi li quali andorno prima per el mondo vederono, & cognoscerono che seria mal fatto. Et per questo dicono & dichiarano che se alcuno compagno di quelli che contradiranno che la naue ò nauilio non si debba cresciere per non potere: se harãno promesso di fare vno ottauo, che non siano tenuti di fare piu: & il patrone della naue non li possa di niente altro forzare, pche è colpa del patrone della naue ò nauilio, come lui nõ serua quello che promesso haueua, perche lui crescie la naue ò nauilio sanza volonta di loro: & per questa ragione il patrone di naue non gli puo fare niente & per tanto il patrone della naue debba cercare altri compagni, quali gli faccino compimento in quelle parti che quelli non potrãno compire. Anchora feciono gratia alli patroni di naue ò di nauili, perche del tutto nõ absoluerono detti compagni. Impero feciono questo: percio che li patroni di naue ò di nauili non fussino del tutto disfatti che per niente nõ è ragione che nesuno debba ne possa hauere potere nelli beni di altri se non tanto quanto quelli di chi saranno li vorranno cõsentire. Impero se quelli compagni quali contradiranno saranno gli manchi, & sarãno sufficienti, & harãno potere di compire quella parte che promessa harãno di fare sanza loro danno: il patrone della naue ò nauilio a chi promessa la harãno, gli puo forzare in quello modo, che nel capitolo di sopra è chiarito & certifica-

to: perche in ogni cosa è ragione che la piu parte tenghi piu potere che la minore: & per le ragioni di sopra dette ogni patrone di naue ò nauilio debbe guardare & fare di modo quando tiene nel core di fare naue o nauilio, che facci in forma & maniera con quelli, che parte prometteranno di fare, che infra l'uno & l'altro non possa essere alcuna contrarieta per alcuna ragione & per la dichiaratione della ragione sopra detta fu fatto questo cor regimento.

¶ Di maestro di ascia se cresciera le misure. Cap. l.

SE alcuno maestro di ascia fara piu grand e le misure che el patron della naue non hara accordato con esso lui di, tutte le spese del crescimento debbe pagare la meta, & perdere el salario di tante giornate quante lauorera. Anchora el maestro di ascia è tenuto dire a tutti li compagni tutte le misure, lequali hara accordate col patron della naue. Et anchora è tenuto dir che lauoro fasse è forte ò fiacho.

¶ Del maestro di ascia & chalafato in che sono tenuti al patrone & il patrone à loro. Cap. li.

SE maestro di ascia ò chalafato lauorerãno con alcuno patrone di naue ò di nauilio: loro sono tenuti di fare buono lauoro & stabile: & per niente non debbino fiachare o manchare: & se li maestri di ascia & chalafati fanno buono lauoro: & che siano maestri per quello lauoro: ò à maggiorere ò migliore fussino sufficiẽti fare & tener à lor potere: se il patron di naue ò nauilio elquale hara dato detta opera & con volonta di lui medesmo la harãno imparata & cominciata: & stando nel lauoro accade discordia delli sopradetti maestri: gli detti maestri lauorando bene & diligentemente ogni cosa che al lauoro bisogna. Se il patrone della naue gli vora chauare per dispiacere che per ventura di loro hara, ò che per caso trouera altri che la faranno per miglior mercato, il patrone della naue ò nauilio non gli puo cauare, ne loro non si passono partire di detto lauoro, poi che harãno cominciato detto lauoro per insino sia fornito. Poi che detti maestri siano buoni & sufficienti in quello lauoro & anchora à

piu maggiore & migliore che quello non è, & sel patrone della Naue li chauera, poi che loro siano buoni & sufficienti, & faranno bene & diligentemente ogni cosa, che in quello lauoro bisogna: nessuno maestro di ascia ne Calafato non si debba mettere à fare quello lauoro. Se impero il patrone della Naue ò Nauilio non si accordassi ò non si fussi accordato con quelli maestri, che il lauoro haueuono incominciato: per niente quelli non si debbano partire per la parola del patrone di Naue ò di Nauilio, anzi debbeno dare la faticha à quelli maestri, che quello lauoro haranno incominciato, & se loro sono contenti & renuntiano à loro: loro possono cominciare di fare & lauorare in quel lo lauoro, & innanzi no, perche se innanzi che loro non hauessino la faticha di quelli che haucano lauorato: saria verissimile che quelli, li quali questo cominciorono à fare, hauessino disgratia & maliuolentia di quelli maestri, che quello lauoro hauessino cominciato o facessino. Anchora saria verissimile che si lamentassino del lauoro: per questo ogniuno si debba guardare di male & di faticha tanto quanto puo, perche di male & di pocho la persona ne ha assai, & per consequente il patrone della Naue, ò Nauilio si debba guardare di fare dispiacere à quelli maestri, che lui medesimo hara pigliati, & con sua volonta haranno incominciato il suo lauoro, poi che loro faccino bene & diligentemente cio che bisogna in quel lauoro, debba lasciare loro finire. Imperoche se quelli maestri di ascia ò Chalafati, quali haranno cominciato il lauoro, non saranno sufficienti a fare, il patrone della Naue ò nauilio li puo cauare, & metterci altri maestri, che sappino fare quel lauoro, & quelli maestri che lo lauoro sapranno fare, non sono tenuti dimandare licentia à quelli maestri haranno incominciato, dipoi che loro non lo sapeuono fare, ne vscirne à capo: anzi sono tenuti quelli, li quali si faranno maestri di ascia & Chalafati, che cominceranno alcuno lauoro à fare, & non lo sapranno fare, se non che gabbano le genti, debbano rifare à quello di chi quel lauoro sara tutta la spesa, & tutto il danno, che per colpa di loro hauesse pati-

to:& per cio ogni maestro di ascia & Calafatto si guardi & deb ba guardare quale lauoro debba fare,& quale no:che se per col pa del lauoro,che lui hara fatto,il patrone della naue ò nauilio, ne hara à rifare alli merchanti ò patira alchuno danno,li sopra detti maestri che quel cattiuo lauoro haranno fatto,sono tenu ti di restituire & rifare quelli interessi, che il patrone della naue hara hauuto à fare à detti merchãti: & anchora ogni danno,che il patrone della naue ne hara patito per colpa del cattiuo lauo ro,che li maestri gli harãno fatto:& se quelli maestri non haran no di che pagare,debbano essere pigliati & messi in potere della giustitia,& stare tanto per insino che habino satisfatto & integra to il patrone della naue d'ogni danno,che per colpa di loro ha uessi patito,che à tanto sono tenuti come se lo hauessino ruba to ò cauato della cassa con inganno:& il patrone della naue è te nuto dare à ogni maestro che in nella sua opera lauorera per o gni giorno tre danari per pane & per bere. Et anchora il salario che promesso gli hara.Se impero gli detti maestri non gli voles sino fare gratia di aspettarlo da vno sabbato allaltro, & questo sia volonta del li maestri:se lo faranno o no:che il patrone della Naue ò Nauilio non gli puo forzare se non alla volontate di lo ro, & se gli maestri lauoreranno col Patrone della Naue à dis cretione, che alchuno pretio non sara infra loro, il patrone del la Naue è tenuto à dare tanto quanto gli altri maestri piglie ranno in nelli altri lauori, & come in quel tempo si da, & giusta la commodita della terra: perche ogni maestro di ascia & Cha lafato sia che faccia lauoro à prezzo fatto ò giornate,debba at tendere di fare buono lauoro, & stabile, accioche la pena di so pra detta non gli venisse di sopra : & fu fatto per cio questo ca pitolo, perche molti maestri di ascia, & molti Chalafati faria no molto cattiuo lauoro, se loro sapeuano di non patire nessu na faticha ne nessuno danno : & per questa è messa la pena sopra detta, à fine che ognuno si guardi quale lauoro fara, & quale no.

Di maestro di ascia & Calafato che faranno lauoro à escarso, cioe à tempo è pretio saputo. Cap. lii.

SE alcuno maestro di ascia ò Chalafato pigliera ò fara alcuno lauoro per vno tanto: lui è tenuto di pagare tutti li maestri, che con lui lauoreranno in quello lauoro, el quale lui hara pigliato di fare, & promesso fare a quello di che sara per pretio saputo: & se gli maestri che con lui lauoreranno non sanno che lui habbi pigliato quello lauoro sopra di lui, il Patrone del lauoro è tenuto dire, & dimonstrare ad quelli: percio che se quello maestro fusse barattiere ò ingannatore: ò che non hauessi di che pagare quelli maestri, quali con lui hauessino lauorato: non restassino gabbati non sapendo che lui facessi quello lauoro sopra di se: & se il Patrone della opera non dira ne dimonstrera a loro quando comincieranno à lauorare in quella sua opera: se quello maestro, quale fara quella opera sopra di se non volesse pagare, ò non hauessi di che pagare quelli altri maestri, che cō lui haranno lauorato, possono sequestrare quello lauoro quale hauessino fatto: & quello lauoro debbe stare tanto sequestrato per insino che detti maestri sieno satisfatti di tutte loro fatiche. Et anchora di ogni danno, & di ogni sconcio, & d'ogni spesa che loro patito hauessino. Imperoche se il patrone di detta opera hara à loro detto, & dimonstrato che quello maestro gli fa quella sua opera à pretio fatta sopra di se: & li detti maestri hauessino questo vdito ò li pagassi quello maestro ò nò: quelli sopradetti maestri non possono sequestrare quello lauoro che fatto haranno: poi che il patrone della opera hara detto alloro quando incominciorono à lauorare, che lui haueua data quella opera sopra di quello maestro. Impero se il patrone della opera dira à quelli maestri che atendino à lauorare che lui gli pagherà bene li lauori loro, & se lauoreranno a fede del signore della opera, & per le parole che lui hara dette: se lui hauesse pagato il maestro di qnanto promesso gli hauesse ò non fusse pagato: se il detto mae

ſtro non paghera quelli altri maeſtri, ò non haueſſi di che pa-
ghare, il ſignore della opera è tenuto pagare: per cio che pro-
meſſo ha: ò habbi coſa alcuna di quello maeſtro ò non habbi, è
dibiſogno che quelli maeſtri ſieno pagati, perche hanno lauo-
rato a fede del ſignore. Et perche lui promeſſe a loro pagamen-
to, che ſe per ventura lui promeſſo non haueſſi, li ſopradetti mae
ſtri non hariano lauorato, & haueriano fatto loro vtile in altro
loco, perche ogni ſignore di opera ſia che la faccia fare à pretio
ſaputo, ò à giornate, guardiſi ò prometta ò no, biſogno è che tut
to quello che promettera habbi obſeruare voglia o non vo-
glia: & ſe li maeſtri di aſcia & chalefati quali faranno lauoro à
pretio fatto, & ſaranno d'acordo col patrone di chi il lauoro ſa-
ra, che loro li daranno finito à giorno certo, & tempo deputato
& infra loro ſara meſſa ò poſta pena certa ſe li detti maſtri non
fininiranno detto lauoro in nel modo che promeſſo harano, il
ſignore del lauoro puo dimandare la pena che in fra lui, & det-
ti maeſtri poſta ſara, & li detti maſtri ſono tenuti quella paga-
re ſenza contraſto neſſuno, & ſe infra loro pena alcuna poſta ne
meſſa non ſara, gli detti maeſtri ſono tenuti di dare al ſignore
della opera ogni danno, ogni ſconcio, & ogni pena che lui ha-
ueſſi fatta ò faceſſe, & debbe eſſere creduto per ſuo giuramen-
to. Impero è da intendere che detto danno fuſſi fatto per col-
pa o per negligentia delli detti maeſtri: & ſe per colpa, ne per
negligentia non ſara fatto quello danno ne quello ſconcio non
è ragione che loro lo habbino à mendare, ne anchora la pena
ſe meſſa ci ſara, poi che per colpa di loro non ſara fatto: per cio
che ſpeſſe volte accade impedimento di Dio: o di Signoria, &
ad impedimento di Dio, ne di Signoria non puo neſſuno altro
dire ne fare, ne è ragione peſſa. Impero ſe il ſignore dell'ope-
ra non fara gli pagamenti con li maeſtri innel modo che accor-
dato ſara, & detti maeſtri ne haranno à fare alchune ſpeſe, o pa-
tiranno alchuno danno, tanto è tenuto il patrone alli maeſtri, co
me li maeſtri al patrone: & queſto è ragione.

¶ Del compagno che vora vendere la parte che hara in nella naue. Cap. liii.

ANchora debba ogniuno sapere che se alcuno compagno vora vendere la parte,che hara cominciata à fare alla naue:lui lo debba fare à sapere al patrone della naue,& in quel modo è tenuto fare l'altro :& se il patrone della naue non vora che ci entri,non ci puo entrare,insino che habbia fatto viaggio la naue:per cio è da intendere che quello che la compreria,lo potria cauare per maliuolentia. E per questa ragione non possono fare bandire li compagni con il patrone della naue, per insino che la naue habbi fatto viaggio: & quando la naue hara fatto viaggio,si puo bandire dalli compagni al patrone,& dal patrone à li compagni. Impero li compagni debbono dare al patrone della naue vantaggio di dare ò di pigliare. Se impero bandimento publico non ci fussi,& per questo fu fatto questo capitolo: perche il patrone della naue ci hara assai faticha , & stento , & hara cominciata la naue,che se lui non fusse non saria fatta.

¶ In che modo si puo & si debbe vendere naue infra il patrone & i compagni. Cap. liiii.

SEcondo che si dice & dimostra nel capitolo di sopra detto, che naue ò nauilio non si puo vendere insino non habbia fatto viaggio: & è vero, con questo quando sia naue o nauilio, che di nuouo si faccia,o che alcuno lo habbia comperato,con volonta & consentimento di tutti quanti li compagni, ò della magior parte, & in quello loco doue dice, che il compagno debba dare vantaggio al patrone della naue ò nauilio di dare ò pigliare. Se impero incanto publico non ci fusse,in quello modo si debba seguire & comprendere, perche non è ne anchora saria giusta ragione che essendo vno compagno, o dui: che per loro manchamento di senno , ò per vantaggio di danari : che loro hauessi-

no debbino, ne possino portare alchuno patrone di Naue ò Nauilio, nel quale loro hauessino alchuna parte à incanto publico. Se impero detto patrone di Naue ò Nauilio non volesse, è ragione che non si debba fare: perche? Per cio che alchune volte le piu parti de patroni delle Naui ò Nauili hanno a fare alcune spese, lequali non voranno mettere in contro alli compagni, per restare in gratia di loro. Et per cio che loro hanno fede che possono guadagnare in molti modi, & molte vie, lequali non bisogna al presente dire ne replicare, & per ventura alchuna volta li detti patroni di Naue ò Nauili hanno a fornire nelle Naue o Nauili, che loro fanno fare, piu parte che loro non pensano fare, quando la detta Naue o Nauilio incominciorono. Et per questo li detti patroni di Naue o Nauili sono posti in tale necessita, che non haranno danari, ne hanno di che poterne fare alle volte. Et anchora per altre ragioni, per cio che il detto patrone di Naue o Nauilio hara hauuta assai fatica, & assai stento, & affanno, perche non saria ne è di ragione che per stizza vno compagno, ne dui o per maliuolentia che loro hauessino verso del detto Patrone di Naue o di Nauilio, la potessino mettere à incanto publico, che per le ragioni di sopra dette lo potriano cauare à grandissimo mancamento di lui medesimo. Et in tal modo il patrone di Naue o di Nauilio resteria disfatto o gran parte consumato del suo, & li detti compagni non guadagnerianno niente in questo: perche è ragione che vno ne dui compagni non possino mettere a incanto publico, se detto patrone di Naue non volesse per la ragione di sopra detta. Imperoche quando la detta Naue ò Nauilio hara fatto viaggio come di sopra è detto. Se tutti gli compagni ò la piu parte voranno incantare ò mettere à incanto la detta Naue ò Nauilio à detto patrone loro, lo possono fare, che detto patrone non puo ne debbe per niente contradire. Se imperoche infra il detto patrone & gli compagni alchuno accordo o promessione non fussi stata fatta, se detto accordo, o promissione di sopra detta infra di loro fatta non sara la detta na-

ue ò nauilio si puo incantare. E' da intendere che gli detti compagni hanno potere di spignere, & forzare per la giustitia detto patrone di naue à fare detto incanto publico, per cio che giusta ragione & dritto, & equalità, & costumi è: di qualunche cosa che sia fatto o mosso alcuno contrasto, tuttauia hanno forza & debbe essere seguito tutto quello, che le piu parti ò poteranno, & quello si debbe seguire, & non altro, & per cio se tutti li compagni ò la piu parte voranno incantare col detto patrone di naue, o Nauilio: il detto patrone di Naue, ò Nauilio debba fare incanto, con li detti compagni, in questo modo, che chi piu ci dara, quello lo debba hauere. Imperoche se tutti gli compagni ò la piu parte de compagni non incanteranno ò non voranno incantare, detto patrone di Naue non è tenuto di incantare con quelli compagni se lui non vora. Saluo impero, che se vno compagno ò dui ò tre vogliono incantare ò mettere à incanto il detto patrone di Naue ò Nauilio, li detti compagni ò compagno debbino dire allo detto patrone della Naue ò Nauilio: ò voi ci date à ragione de vno tanto delle nostre parti, ò noi daremo à ragione de vno tanto della vostra: & di questo di sopra detto possono forzare li detti comgni il Patrone della Naue ò Nauilio, voglia il detto Patrone della Naue o Nauilio ò nò: & in questo modo il detto Patrone di Naue tiene auãtaggio di dare, ò pigliare. Saluo imperoche li patti ò promessione ò comandamenti fatti infra loro di tutte le cose: & cosi il detto Patrone di Naue ò Nauilio puo forzare detti compagni in tutti que modi & maniere, che gli detti compagni possono & debbono forzare detto Patrone di Naue. Imperoche se infra il detto patrone di Naue, & detti compagni incanto publico si fara, incanto publico non ha ne debba hauere signoria nessuna che tutti debbono essere compagni semplici. Se imperoche infra di loro non fussi alchuno accordo fatto, che alchuno di loro debba hauere alchuno honore, ò alchuna signoria. Imperoche se quando loro vorranno incantare si accorderanno infra loro che sia dato alchuno vantaggio a quello

che

che primo ci dira, gli debba esser dato: & se infra loro alcuno accordo per ragione dello auantaggio di sopra detto fatto non sara: l'uno non è tenuto dare all'altro detto auãtaggio se non vorra, & per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

¶ Scriuano in che modo debba essere messo, & del giuramento, & della fidelta di quello & della pena del contrario facendo. Cap. lv.

LO patron della naue puo metter scriuano in nella naue cõ consentimento de compagni, & debbelo far giurare con testimoni de marinari & merchanti & de compagni se nel loco ne sara: che debba essere humile & fidele tanto al mercante, quanto al patrone di naue: & marinari; & passaggieri, & à ogni persona che vadi in naue: & che habbia à tenere il cartolario che non ci scriua niente se nõ il vero, & quello che vdira di ciaschuna delle parti, & che lui dia diritto à ogniuno, & se il cartolario hauesse tenuto alchuno sanza lo scriuano, non sara creduto niente che ci fusse scritto: & se lo scriuano scriuesse quello che non debbe: debbe perdere la mano dritta: & debba esser marchato nella frõte con vno ferro caldo: & debba perdere ogni cosa che habbi: ne piu ne mancho come se lui scriuesse, o altri hauessi scritto.

¶ Del potere & dello caricho dello scriuano. Cap. lvi.

LO scriuano ha tale potere, che il patron della naue nõ debbe niente carichar alla naue, se nõ in presentia dello scriuano: ne nessuno marinaro non debbe trare robba: ne gitare in terra ne desestibare sanza licentia dello scriuano: & se niente si perdera in naue (cioe a sapere) balla: ò fardello: ò altre merchantie ò alcuna altra robba, che lo scriuano habia scritta, ò fussi stato al carichare: lo scriuano la debba pagare: & se lo scriuano non ha di che pagare, lo debba pagare la naue, se douesse esserne venduta: riseruato gli salari alli marinari: & lo scriuano puo comperare & vendere tutte le cose (cioe à sapere) ferramenta: vettouaglie & tutto acconcio di naue sanza licentia del patrone della naue. Impero de essarcie debba farlo à sapere allo patrone della naue: & lo patrone della naue alli compagni: che andran-

no con lui: & se loro non vorãno, la puo comperare: poi che sia necessario alla naue.

¶ Di guardia dello cartolario. Cap. lvii.

LO patrone della naue debba far giurar lo scriuano che lui non dorma in terra senza le chiaue della cassa: nella quale sara lo cartolario: & mai non debba lasciare la cassa apperta, nel laquale terra lo cartolario sotto la pena di sopra detta.

¶ Prorogatiue: del patrone del scriuano, & de compagni: & della fede & credito che è dato al cartolario. Cap. lviii.

TVtte le spese, come e di mangiare, & bere debbe pagare la naue al patrone: & allo scriuano, & anchora debbe pagar allo scriuano scarpe: & inchiostro: & carta, & pergameno, & il patrone della naue debbe hauere tanto salario come vno delli altri nochieri che vanno in naue, & tante canterate come del salario, in nella forma del salario, & debbeglilo dare lo scriuano: & scriuere cosi bene come delli altri che sarãno marinari, & se alcuno cõpagno andra con lui nella naue, lui debba fare giurare il Nochiere che gli dica la verita che fatica puo pigliare quello compagno, & che lui gli dia quello che merita: & se il patrone lo vorra migliorare d'alchuna cosa, lo puo fare: & se lo scriuano andra à discretione: lui gli debba dare di salario come à vno di quelli di prua comunali che vi sia: & se il patrone lo vorra migliorare, lo puo fare: lo patrone della naue puo tuttauia domandare conto allo scriuano sia parente suo, o altro. Imperho patrone di naue non vi puo parente suo mettere per scriuano: se non con volonta de compagni: ò de merchanti: & se alchuno scriuano fussi stato in biasmo di alchuna scriuania, ò di alchuno furto che hauessi fatto, non puo pigliare tale scriuano parente suo ne altro. Anchora piu lo scriuano: è tenuto a dare conto à compagni ogni volta che gli sara dimandato, ben che fussi vscito della scriuania: ò che fussi nella naue. Anchora piu è tenuto rendere conto à ogni compagno di tutto quello, che hara riceuuto di nolo & speso & vẽduto & comperato: & lo scriuano puo pigliare da ogni merchante pegno: che vaglia lo nolo tanto de

compagni quanto degli altri,& del pellegrino:& di marinaro & d'ogni persona,che debba dar nolo : o spese,& debbenosi dare li salari & spese in presentia del cartolario della naue : cartolario è piu creduto che non è lo instrumento : perche lo instrumento si puo reuocare,& il cartolario no, & tutto quello che al cartolario è posto,debba esser creduto & fermato: con questo che la naue habbia proisso:ò capo in terra,ò che lo scriuano fosse in terra che lo scriua.

¶Di che è tenuto patrone di naue à merchante & à pellegrino. Cap. lix.

SE tu voi sapere di che è tenuto patrone di naue ò nauilio à merchanti:lo potrai qui sapere. Il patrone della naue è tenuto seruare, & guardare à merchanti, & pellegrini, & a tutte persone che vadino in naue tanto al minore quanto al maggiore,& di adiutargli contra tutti gli huomini & tenergli nascosti da Corsari,& contra tutte le persone che male li volessino fare. Et anchora il patrone di naue è tenuto di nascondere, tutta la robba loro : & di saluare & guardare come di sopra è detto. Anchora debbe fare giurare il nochiere consiglieri di poppa : & li compagni:& li marinari, & tutti quelli che vi andranno, & saranno, & tutti quelli che piglieranno salario dalla naue : che adiutano à saluare, & guardare gli merchanti & loro beni, & di tutti quelli che nelle naui vanno di loro potere. Anchora piu che non gli scoprino ne faccino fraude, ne latrocinio:ne romore,contra alcuno di quelli,che di sopra sono detti. Anchora piu che non traghino:ne mettino niente in nella naue senza licentia dello scriuano,o del nochiere,ne mettere: ne trare di notte, ne di giorno,che il nochiere ò guardiano non lo sappia : sotto la pena di perdere tutto quello che ci metteriano,ò che haueriano messo:ꝙ stare à mercede del patrone.

¶Del giuramento che debba fare el Nochiere. Cap. lx.

ANchora piu debbe fare giurare il Nochiere per quelle ragioni che haranno giurato gli marinari : & piu ancho-

ra che lui dicha verita à mercanti di quanto loro gli dimande-
ranno: & che non salghi del porto, ne entri senza volunta del-
li merchanti. Impero il Nochiere ha potere di tutte altre cose fa
re con consiglio de consiglieri di poppa, di tagliare arbori & tor-
re delle vele, & agiugnere, alle vele, & di pigliare vna volta, &
di fare tutto quello che appartenga alla naue. Saluo impero
che lui sia sufficiente à nochiere, che sappia compassare, tagliar
vele: & stiuare apieno, & dare lato, & cognoscere la volta con
che guadagnera al suo contrario: & se questo non sa fare, & in
naue saranno consiglieri di poppa ò prueri che sapranno fare:
detto nochiere debbe esser cauato di quello loco, & messo quel
lo consiglieri ò quello di prua: & se detto nochiere lo sapra fare
tutto quello che l'huomo ha detto, se gli debbe obseruare, & se
il patrone della naue lo vorra cauare per maliuolentia, & il no-
chiere sara pagato del suo salario lui se ne puo andare: & se non
sara pagato, il patrone della naue lo debba pagare, & se questo
che promesso hara come di sopra in questo capitolo è scritto
non sa fare: ne puo fare: ogni danno: & spesa che fara, & patira la
naue, detto nochiere debba ogni cosa pagare. Et il nochiere non
debba dormire spogliato che sia sano, & debba adiutare à or-
meggiare à saluamento la naue, & fare el piu presto puo el ser-
uitio della naue: & se tutto lo puo fare in vno di: non ci debba
mettere termine: & debbasi portare leale tanto con gli merchan
ti: quanto con el patrone di naue, & con gli marinari, & peregri-
ni, & con tutti communemente.

¶ Di roba che pigliera danno per male stiua ò per altra negli-
gentia. Capitolo. lxi.

PAtrone, di naue ne Nochiere non debba stiuare ne debbe
far stiuar in verdo, ne stiuare nessuno fascio che lhomo du-
bita ne balla ne fardello che danno ci pigliassi, apresso di arbo-
ri, ne di tunoniera: ne di sentina: ne di porta: ne in nessuno altro
loco, doue danno potesse pigliare. Anchora il patrone di na-
ue è tenuto di molte altre cose a merchanti, robba che sia
messa in naue se si bagnassi: per Coperta: ò per Murate ò per
Arbori:

Arbori: ò per Sentina: ò per Timonera: ò per Imbrunali: ò per Porta: ò per mettere in loco dubioso: ò per pocho postame. Il patrone debbe rifare tutto il danno, che li mercanti piglieranno in quelle robe, che saranno bagnate, con che il patrone della naue sia sufficiente, & se non è sufficiente, debbasi vendere la Naue perche compagno ne prestatore non possono niente hauere, saluo li marinari, che non perdono li salari loro.

¶ Di roba bagnata. Cap. lxii.

ROba che sara trouata bagnata in naue ò nauilio, & sara bagnata per acqua di coperta: ò per murata: & anchora per mancamento di postame, il patrone della naue deue patire tutto il danno, & se si bagnera per acqua del piano, che la naue ò nauilio faccia, & fussi sufficientemente impostata, & per murate ne per coperta non facesse acqua, lo patrone della naue non è tenu nuto niente rifare.

¶ Dechiaratione dello capitolo di sopra. Cap. lxiii.

HA chiarito & certificato il capitolo di sopra detto: che Naue ò Nauilio fara acqua per Murata: o per coperta, se si bagnera ò guastera, che il patrone della naue è tenuto rifare alli merchanti, delli quali quella robba fusse, tutto il danno che loro haranno ò patiranno: è da intendere che se la Naue ò nauilio correra ò patira tanta grande fortuna di mal tempo, che gli fara gittare la stoppa delle murate ò della coperta, & se per questa ragione che di sopra è detta la robba, che nella Naue ò Nauilio sara, si bagnera ò guastera, il patrone della Naue non è tenuto di niente a rifare à gli merchanti di chi quella robba bagnata ò guastata sara: poi che non è fatto per sua olpa, & fu fatto per cio questo capitolo, perche à impedimento di Dio ne di mare ne di vento ne di signoria, nessuno puo niente dire ne contrastare, & per quella ragione medesima naue ò nauilio, che per fortuna di mal tempo perdera alcune exarcie, come sono timoniere: arbori: ò antenne: ò vele, ò alcuna altra exarcia, & se per conto di qualunche esartia, che la Naue o Nauilio per fortuna di cattiuo tempo perdera, & nella Naue o Nauilio si bagnera o

guasterà alcuna roba, il patrone della naue nō sia tenuto di mēn
da fare, poi che per sua colpa non sa ra bagnata e guasta.

¶Di roba bagnata. Cap. lxiiii.

COme che disopra è detto a chiarisse naue ò nauilio che fa-
ra acqua per murate ò per coperta, per qual ragione è ab
soluto il patrone della naue ò nauilio, che nō sia tenuto di men-
da fare di roba, che si bagnera ò si guastera per bagnatura. Et in
questa menda li nostri antecessori vollono chiarire quello, che
dice nauilio che fara acqua per piano poi che sia sufficiente im-
postato, il patrone della Naue ò Nauilio non sia tenuto di men-
da rifare di robba, che per acqua de piano sara bagnata: voglia-
mo chiarire quello che dice, sufficiente impostato, come debbe
esser intesso, per cio che infra li patroni delle naue ò nauilio & li
mercanti non possa esser alcuno contrasto in questo modo, che
ogni naue ò nauilio, nel quale lo postame sara piu alto che lo pa
rangiale, o che sia pari pari de lo paramigiale, & che siap tutta la
naue ò nauilio grosso è per tutto comunale per insino alle scoe,
per acqua che faccia per lo piano, non sia tenuto di robba che si
bagna o guasti dimenda fare il patrone della naue ò nauilio a li
mercanti, di chi sara quella roba bagnata o guasta: per qual ra-
gione? percio, che quando li mercanti noleggiorno quella naue
ò quello nauilio, doueuano guardare se faceua acqua ò nò, & se
loro lo vederno, & non lo dissono al patrone, lui nō glie di nien-
te tenuto, impero se li detti mercanti l'haueano detto, qual si vo-
glia cosa ò qualunche promissione che il detto patrone hauesse
promessa, è dibisogno che obserui. Impero se lo postame è piu
basso che lo paramigiale, se la naue ò nauilio fara acqua per lo
piano, il patrone della naue ò nauilio è tenuto mendare ogni dā
no che per acqua di piano fussi īteruenuto, per cio posto che lo
paramigiale vi sia messo & posto per tenere forte ò per dare for
teza alla naue ò nauilio, per il simile vi è posto per il postame
che venga pari pari de lo paramigiale, & per le ragione di sopra
dette feciono questa menda li nostri antecessori, accio che con-
trasto non possa essere intra li mercanti & li buoni huomini, che

uanno per il mare,quali sono signori di naue ò di nauilio.

¶De roba guasta per Topi o che altramente si perda. Cap. lxv.

SE roba sara guasta per Topi nella naue, & in naue non vi è gatto,il patrone della naue è tenuto menda fare della roba che sara messa in naue, & fussi scritta nel cartolario, se si perda in naue il patrone della naue è tenuto.

¶Di roba guasta p Topi per non esser gatti in naue. C. lxvi.

SE roba sara guasta per Topi, & in naue non vi sara Gatto,il patrone ne tenuto,impero non dichiara, se nella detta naue hara Gatto quando comincia caricare,& quando sarãno partiti di quello loco,li detti gatti morãno ò saranno morti,& Topi haranno guasta alcuna roba inanzi che siano in loco,che Gatti possano hauere, se il patron della naue comprera Gatti incontinente,che ne potra hauere per danari, o come che faccia li mettera in naue, non è tenuto di restituire li danni, poi che per colpa di lui non saranno interuenuti.

¶Se roba pigliera danno per esser stibata in verdo. C. lxvii.

ANchora se il Patrone della naue fara mettere alcuna cosa in canto,che ha da intendere in verdo, tutto il danno è tenuto rifare.

¶Come debbe essere fatto solaro. Cap. lxviii.

PAtrone di naue ò nauilio non debba fare di roba di alchuno mercante solaro à roba d'altro mercante,se lo fara & la roba che sara in el solaro riceuera danno per quella,che va di sopra,il patrone della naue è tenuto restituire il danno.

¶Dechiaratione dello sopradetto. Cap. lxix.

COme che nel capitolo disopra detto dice patrone di naue ò nauilio non debba fare di roba di vno merchante solaro, & se lo fa, & la roba che nello solaro sara riceuera danno, lui è tenuto del tutto mendare,imperoche non dice ne dimostra come debbe essere inteso, ne per qual ragione, è per cio che infra li mercanti, & li patroni delle naui non possa hauere alcuno contrasto, li nostri antecessori quali in prima furono, è comin

ciorno andare per lo mondo, volsono chiarire in questo modo che se li merchanti che nelle naue ò nauilio metterano robba, se tutti ò parte haranno roba di peso, se il patrone della naue fara solaro solamente delle robe di vno mercante alla roba de li altri se quella roba de laquale lui hara fatto solaro, come è detto riceuera alcuno danno, è tenuto del tutto restituire: impero se nelle naui non vi sara roba di peso se non di vno mercãte, che tutta la roba de li altri mercanti sara diuilupo: se quella roba che nello solaro abasso sara messa, riceuera alcuno dãno pur che quella naue ò nauilio sia sufficiente impostato, & che non facia acqua per coperta ne per murate, non è tenuto di alcuna menda rifare, per che è ragione, & è sempre stato in vso, che tutta via debbe esser fatto lo solaro abasso della roba del peso, pche? per dare meglio gouerno alla naue ò nauilio che contrario saria, & cosa è pericolosa chi mettesi la cosa del viluppo alo solaro abasso, & la robba del peso alo solaro disopra, per che saria la naue ò nauilio arissico di perdersi, percio che non si potria reggere: impero se tutti li mercanti ò parte ui metteranno roba di peso, il patrone della naue ò nauilio debba mettere & far mettere di tutto comunale nello solaro abasso, percio che danno non li possa venire, come è detto, & per le ragioni di sopra dette ferono questa menda & questo chiarimento li nostri antecessori, percio che contrasto, ne faticha ne male non possa esser infra li patroni delle naue ò nauilii & li mercanti, che vanno per lo mondo

¶Di robba che si bagnera alo caricare ò scharicare. Cap. lxx.

DEi sapere che vno fardello ò balla ò altra roba, che si bagnera allo carichare o discharicare, lo patrone della naue non e tenuto, tutti li dãni che sono di sopradetti, & si diranno ali capitoli di mare, che paga la naue, lo patrone, vi mette la sua parte, & ciascuno cõpagno, per se, perche ogni cosa paga la naue.

¶Dello carichare & dischariсare le robbe. Cap. lxxi.

ANchora douete saper che il patrone della naue debbe fare scaricar & caricare la roba, se li mercãti se ne acordano, è se

nõ fussi vsanza,li mercãti si debbano acordar,& è da intéder che fusseno in loco sterile con li marinari de caricare & descaricare.

¶ A che sono tenuti ò non tenuti gli marinari nel caricare. Ca p. lxxii

I Marinari sono tenuti di riceuer la roba a la porta,ma di stiuare non sono tenuti, se il Patrone della naue non hauessi promesso a li mercanti,& se hauessi promesso il patrone della naue,si debba acordare con li marinari,se li marinari vogliono, ma se il patrone del nauilio è in loco sterile,& loro non trouano fachini ò huomini, che faccino per danari, li marinari sono tenuti di caricare & scaricare,& debbano essere pagati, come il nochier e cognosciera che meritano quelli, che harãno caricato ò scaricato:& questo fu fatto, perche il patrone della Naue nõ potessi perdere suo viaggio,ne li mercanti: ma se huomini vi fussino,che ꝑ moneta scharicassino ò caricassino,non sono tenuti li marinari.

¶ Di stiuatori,& di vettouaglia che il mercante mettera in naue. Cap. lxxiii.

ANchora è tenuto il patrone a gli mercanti di dare huomi che sapino la naue stiuare,se la naue stiua Atrau, & li mercanti li debbino pagare, & il patrone di naue è tenuto alli mercanti di portare li suoi panni da vestire & dormire, casse & vettouaglia di mangiare,tanto che sia bastante al mercante. Impero che se il mercante vi vorra mettere vettouaglia per riuendere ò altre cose in la compagnia ò homo per lui,è tenuto pagare nolo alla naue.

¶ Cõe il mercãte debba hauere piazza nella Naue. C. lxxiiii.

IL Patron della Naue,debba dare piazza, à mercanti, il Nochiero debbe fare venire il scriuano,il merchante, & à quello merchante debba dare piu piazza, che da piu nolo,& guadagno alla Naue.

¶ Del loco & de seruitori de mercanti. Cap. lxxv.

PAtron di naue è tenuto à mercanti portare la cassa & letto & suo seruitore & cõpagno sufficiente nello viaggio doue andare debbe,& debbali dare loco doue dorma,& se gli mer

canti daranno tanto poco nolo, cioe à sapere, se andara, in Achri in Alessandria, in Armenia, in Barbaria, o in Spagna, o nelle bande di quelle parti, o ne verra, se dara di diece ducati d'oro larghi in giu di nolo, non gli debba essere tenuto il patron di naue portare cassa ne seruitore ne compagni senza nolo, ne debba hauere loco di mercanti.

¶ Dichiaratione del sopraditto. Cap. lxxvi.

SE Naue, ò altro legno va in Barbaria, ò in Spagna, ò che vēghi: il Mercante non da venti pesanti di nolo per la medesima ragione di sopra.

¶ Di vettouaglia rubata. Cap. lxxvii.

IL Patrone di naue debba restituire ogni vettouaglia che fusse rubata. per mano di marinaro in naue.

¶ De impedimento di mercante. Cap. lxxviii.

PAtrone di naue debbe aspettare li mercanti se impedimento ci sara: & se il patrone della naue è stato pagato del nolo dal merchante, & il mercante cauera la roba per paura ò per impedimento. Il patrone non è tenuto restituire il nolo. Imperoche tutta volta che habbia buone nuoue, è tenuto andare & portare la roba ò mercantia doue li hara promesso, se non passera termino di dua mesi.

¶ Di paura de mercante. Cap. lxxix.

SE il mercante ha messa sua mercantia in naue, & per paura che hara di suoi inimici la vora cauare, cioe p armata ò per corsari, la puo cauare, ò perche sia certo ò nō certo con che li altri mercanti la cauano. Impero se sara vno mercante, che habbia paura, & per altra ragione che altri mercanti ò la piu parte non la caueranno, habbia pagare nolo ò accordarsi col patrone della naue per pagato: perche il patrone ne fa ogni giorno spesa & salari à marinari, & consuma la naue & se medesimo.

¶ Cōe debbe esser saluata la roba al Mercāte che teme. c. lxxx.

IL Patron della Naue debba dare, & restituire tutta la robba al mercante, essendo certo che lui habbia pagato ò nò, solo sappia che gli habbia paura di qualche naue; ò altro legn'arma

to,& qñ il detto Mercãte nõ si tema,il patron della naue volẽdo po farlo tornar nella naue,& se nõ vuole si debba cõuenir col patron della naue, p il medesimo p̃zzo di prima,& se mette altra roba à rispetto di quintalate,pche il patrõ ha riceuuto dãno,in dar mangiare & bere à marinari, & la pagha, & di molte altre spese.

¶ Di che è tenuto il patrone al mercante, che noleggiera à canterate. Cap. lxxxi.

MErcante che noleggiera naue ò nauilio à canterate,cioe à sapere che il merchante debba dare quantita di canterate alla naue ò nauilio, il patrone della naue ò nauilio sia tenuto al merchante di portare piu il quarto delle canterate. In questo modo che se noleggiera trecento canterate,& il mercante ne hara quatrocento:il patrone li debba portare in tal forma,che detto merchante si debba accordare con il patrone del nauilio di quella parte delle canterate a vno tempo che sia sufficiente: & se in quello tempo promesso il merchante non ci le vora mettere, che il detto patrone possa noleggiare ad altri merchanti à compimento di suo carico,& se il detto merchante si vora estrahere di andare nel detto viaggio: il quale hara promesso à certa quantita di canterate, & sara la promessa fatta con carta ò con testimonii ò scritto nel libro di naue ò di nauilio per scriuano giurato: il detto merchante debbe rifare tutte le spese, che il patrone hauessi fatte per raggione di quel viaggio,se innãzi che niente habbi caricato se estrahera, & se di poi che hara alchuna cosa charicata il merchante se estrahera del viaggio, debba dare la meta del nolo,il quale hara promesso alla naue ò à lo nauilio sanza contrasto, & il patrone del nauilio debbe paghare la meta del salario alli marinari, se la naue ò nauilio hara tanta quantita di nolo,che fusse la meta di quello che potria hauere,quando hauesse suo charico compiuto, il patrone della naue debbe mettere in ordine la naue di exarcie, & di altre cose necessarie, & in quel modo che hara promesso a merchanti: & debba essere in ordine in quel tempo, che sara d'accordo infra loro, & il merchante debba hauere espedito la naue ò nauilio al tempo

accordato infra loro, & il mercante debbe pagare il nolo sanza contrasto: & il patron di naue o di nauilio si puo ritenere pegno per ragione del nolo tanta di robba, che vaglia quatro tanti come lo nolo, che hauere debbe.

Di mercante che noleggiera & di poi se estrahera. Cap. lxxxii.

MErcanti che noleggiarāno quantitate di roba o di cantera te, & haranno à dare tutto el suo charicho ad alchuna naue o ad alchuno nauilio, se li merchanti si estraheranno di dare, & consegnare quella roba, ò quella quantita di canrerate, ò tutto quello carico, che noleggiato haranno innanzi, non lo habbino fatto portare à mare tutto, ò la piu parte: non sono tenuti di dare à quello patrone di quella naue o di quello nauilio, di che loro harāno noleggiato, se non solamente la spesa, che il patrone della Naue o di Nauilio hara fatto per quello viaggio: & se per ventura li mercanti haranno fatto portare al mare tutta quella robba o la piu parte, che loro noleggiata haranno: & gli detti mercanti si estraheranno di andare allo viaggio loro, sono tenuti pagare il patrone della naue o di nauilio, che loro haranno noleggiato, il terzo del nolo, che loro haranno promesso dare quādo loro noleggiorono. Impero se li detti mercanti si estraheranno del viaggio, di poi che haranno alcuna cosa charicata, loro sono tenuti di dare al patrone della naue o nauilio la meta del nolo, che promesso haranno: & se loro haranno caricato tutto quello, che hauiano a charicare, & la naue o nauilio non hara fatto vela, & loro si voranno estrahere del viaggio, sono tenuti pagare la meta del nolo, che promesso harāno. Et se per caso la naue o nauilio doue loro haranno messo la robba, hauessi fatto uela & loro si volessino estrahere di detto viaggio, sono tenuti di dar al patrone della naue o nauilio tutto il nolo, che promesso haranno, & tutto questo che disopra è detto, debba essere fatto sanza contrasto. Impero è da intendere che per qualunche di queste ragioni di sopra dette, che li detti merchanti si voranno estrahere del viaggio, nel quale haranno promesso quan

tita di canterate,o haranno noleggiato del tutto alcuna naue o nauilio,che sia sanza fraude: & se il patrone della naue o del nauilio potra prouare o monstrare alcuna fraude o scusa, che non fussi giusta: quei mercanti sono tenuti dare & consegnare tutto quello che noleggiato li haranno, o che si accordino con lui se lui vora:perche ragione è che come il patrone di naue o di nauilio è tenuto & obligato à mercanti:che li mercanti sieno & debbino esser tenuti al patrone di naue o nauilio.Se impero per giusta ragione non si potranno scusare,come di sopra è detto.

¶ Di merchante che hara noleggiato robba, & dipoi la vende. Cap. lxxxiii.

SE alcuni mercanti noleggiarãno naue o nauilio del tutto o in parte, o che li debbino dare quantita di cãterate,se li detti mercanti si rimaranno di andare al viaggio per causa di vendita,che loro haranno fatto delle robe loro,laqual roba,o mercãtia loro haranno noleggiata ad alcuno patrone di naue o di nauilio,loro sono tenuti pagare quel nolo, che haranno promesso.Per qual ragione? per cio che è da intendere che quelli mercanti,li quali quelle robbe che haueuano noleggiate, che nella vendita che loro ne fanno, loro ci guadagnano: & anchora piu il guadagno che loro ci fanno, che ci entra quello nolo che loro haueuono promesso di dare à quello patrone di Naue o di Nauilio, che loro haueuono noleggiato: & è ragione che poi che li merchanti guadagnano,& fanno loro fatto,che li patroni delle naue o nauili non debbano hauere dãno.Imperoche è da intendere in questo modo,che se la naue o nauilio che noleggiato sera,douea charichare in quello loco,doue il contrato del nolo sera stato fatto,debbe esser messo in potere de duoi buoni homini dell'arte del mare, che sieno degni di fede, & quella cosa che loro ne diranno,quello debba essere seguito, che il patrone della Naue, ne li merchanti non debbano ne possano in niente contradire,& quello patto che il patrone della Naue o nauilio fara con li mercanti,in quello patto debbano essere li marinari. Imperoche se quella naue o nauilio che noleggiato sara douea

andare à charicare in alchuno altro loco,& la naue ò nauilio sa-
ra gionto doue doueua charicare,& li merchanti haranno ven-
dute quelle robe,che noleggiate haueuano,& li merchanti non
la potranno consegnare, loro sono tenuti dare,& pagare tutto
quello nolo, che promesso haueuono di dare à quello patro-
ne di naue ò di quello nauilio,che loro noleggiorno sanza con-
trasto,perche è ragione che li merchanti siano tenuti & obliga-
ti a li patroni delle naui tutto,& in tãto come li patroni delle na
ui sono a mercanti,che dura cosa saria se li merchanti non fusse-
no tenuti à patroni delle Naui,come loro sono tenuti à mer-
chanti, che potria essere gran danno, & non seria ben fatto ne
giusta ragione, che li merchanti facessino el fatto loro, & li pa-
troni delle naui fussino disfatti a fede de mercãti. Imperoche se
quella naue ò quello nauilio che noleggiato sara,debba andare
a charicare in alcuno loco, & li merchanti li faranno à sapere in
nanzi che la detta naue parta di quello loco,doue sara stata no-
leggiata, ne anchora hara fatto vela,quello tale contrasto deb-
ba essere messo in potere di dui buoni huomini, come di sopra è
detto,& per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di canterate. Capitolo. lxxxiiii.

IL patrone della naue è tenuto al mercante di portare le can
terate che hara noleggiate del mercante,& il mercante deb
ba pagare il nolo in quel modo, che si accordera con il patrone
della Naue.

¶ Della robba caricata,che il patron nõ sap-
pia. Capitolo. lxxxv.

SE il Mercante mettera piu robba in Naue di quello,che ha
uera noleggiata col patrone: il detto patrone puo pigliare
di quella il nolo che vuole.

¶ Di poco nolo & assai nolo. Cap. lxxxvi.

FAcciamo conto che vno mercante dia al patrone della na
ue vno ducato, per cantare, & ha assicurato tanti canta-
ri come saranno: & di poi verra vno altro merchante & dara-
gli del cantare tre ò quattro ducati,il patrone della naue debba

portare, & mettere tanto luno come laltro in buono loco: & guardisi il patrone della naue, che tanto rifaria l'uno come l'altro, se danno pigliassi. Et non debba lasciare di portare la robba di quello di prima, per insino che habbia suo carico: & è egli tenuto il patrone della naue di portare le robbe insino à compimento. Impero cauato quello compimento delle dette canterate: il patrone della naue li puo dimandare tanto, quanto vorra per cantare: se il mercante non si sara accordato con lui, che per quella ragione li dia di quello che ci mettera piu, & debbelo fare sapere in nel termine, che si accordorono insieme.

¶ Se il patrone lasciera roba noleggiata. Cap. lxxxvii.

SE alcuno patrone di naue ò di nauilio noleggiera ho hara noleggiato alchuna roba di merchanti ò scriuano per lui con carta ò con testimonii, ò infra loro sara data la fede, ò fusse scritto al cartolario di naue ò nauilio. Al patrone della naue ò nauilio è necessario che carichi ditta roba, che noleggiata hara, & se lui portare non la potra, & lui la lasserà tutta, se li mercanti li diranno che se lui non porta che rimanga per sua: & se il patrone della naue ò nauilio non si accordera con li detti mercanti innanzi che si parti, quella roba che lui come disopra è detto lasciera ò hara lasciata, debba rimanere per sua, & il detto patrone di naue ò di nauilio è tenuto di dare à detti mercanti altrātanta di robba quanto fussi quella che lui hara lasciata, o tanti danari, come vale ò vara simigliante robba di quella in quello loco, doue lui fara porto per scharicare, in quello loco doue lui la doueua portare. Et se la detta roba che rimasa sara si perdera ò si guastera in tutto ò in parte, debba essere persa à detto patrone di nàue ò di nauilio che sopra la conditione disopra detta la hara lasciata: & se per caso tutto quello che il patrone della naue ò nauilio portera nella sua naue ò nauilio, è da intēder quel la roba o quella mercantia che lui portera si perdera del tutto per alcuno caso di ventura: & se quella che rimasa sara, si saluera: debba essere saluata à detto patrone della naue o nauilio, &

esser persa à mercanti di chi stata fusse. Et è ragione che come il detto patrone della naue ò nauilio era tenuto di restituire à detto mercante ò merchanti tanta di roba, come quella che rimasa era, ò tanti danari come simigliante robba di quella valeua ò valesse in quel loco, doue lui la doueua portare. Et se p quella roba che rimasta sara doueua & debbe esser psa à detto patrone di naue ò di nauilio: & cosi è ragione che se tutta la roba che il detto patrone di naue ò di nauilio portera si perdera p alcuno caso di vētura, & quella che rimasa sara si saluera, debba esser saluata à detto patrone di naue o di nauilio, & persa à detto mercante ò mercāti. Per qual ragione? per cio che nō seria ragione ne equalita, che li patroni delle naui ò delli nauili fussino ne debbino esser di piggior conditione che li detti mercanti. Et se per ventura la robba che il patrone della naue portera nella sua Naue ò nel suo nauilio si saluera, & quella che rimasta sara si pdera: il patrone della naue ò nauilio è tenuto di dare come disopra è detto à mercanti. Et se la roba che rimasa sara si perdera, debba esser psa al detto patrō di naue: & se quella che nella naue ò nauilio portera si perdera in tutto per alcuno caso di ventura: & quella che rimasta sara si saluera, debba essere del patrone della naue: & il patrone della naue nō è tenuto dare niente a detti mercāti, & se la detta roba che nella naue portera si saluera, il detto patrone della naue è tenuto à dare a detti mercanti tanto come disopra è detto. Saluo impero che li detti mercanti sono tenuti estrahere di quello pretio, che detto patrone di naue dara ò debba dare, tutte quante le spese che loro fariano ò hariano à fare, se il detto patrone di naue haueſſi portata quella robba, che rimasa fusse, saluo che à le vettouaglie, non sono tenuti li detti mercanti di estrahere, per cio come li detti mercanti per il simile tengano à fare spesa di vettouaglia, come se la roba hauessino portata. Et per cio non è ragione che la vettouaglia se ne chaui, & se per ventura la robba che detto patrone di naue portera nella sua Naue ò Nauilio, non si perdera in tutto, ma in parte: quella perdita tale debba esser contata & cauata di quella roba, che rimasa

masa sera per soldo & per lira del pretio, che il patrone della na
ue è tenuto dare a detti merchanti per la robba che rimasa sara.
Anchora piu se la naue, & nauilio giettera per alchuno caso di
ventura, quello gietto debba esser contato & cauato di quella
roba, che sara rimasa per soldo & per lira del pretio di sopra det
to, & se per ventura il patrone della naue portera vna quantita
della robba che noleggiata hara, & lasciera l'altra quantita, se li
detti mercanti li diranno come disopra è detto, il patrone della
naue è tenuto come disopra è detto in questo capitolo medesi-
mo. Impero se li detti mercanti vedrano che la loro roba rima-
ne del tutto o in parte, & loro nõ dirãno ne metteranno al detto
patrone di naue la conditione disopra detta, ne altro contrastoli
faranno, o per ventura il patrone della naue dita o fara dire che
roba rimane, che è di loro. Se sopra questo di sopra detto li dit-
ti mercanti niente non dirãno ne contrasterãno, ne la conditio-
ne di sopra detta non metterãno, se la sopradetta roba rimane &
si perde, debba essere persa à detti mercanti: per qual raggione?
per cio, come li detti mercãti nõ dissero ne cõtrastorono ne mes
sono contrasto quãdo loro veddono che la roba loro rimaneua
del tutto ò in parte al detto patrone di naue la conditione diso-
pra detta, che se lo hauessino fatto, se la robba rimanessi & si per
dessi non saria ne fora persa per detti merchanti, anzi fora persa
al detto patrone di naue, anchora piu che se loro hauessino det-
to, & messa la conditione di sopra detta al detto Patrone della
naue: il Patrone della naue l'haria lasciata in buon ricapito se
lui vedessi ò sapessi che rimaneua per sua. Anchora piu per al-
tra ragione che come il Patrone della naue vedeua che roba ri-
maneua che era la loro, & gli detti merchanti à niente non con-
trastorono, ne la conditione di sopra detta non li dissero, appa-
re che è simigliante & di ragione che li detti mercanti non si cu-
rauono se la loro roba rimaneua, quando loro al detto patrone
della naue a niente non contrastorono, & la conditione disopra
detta non gilmetterono, & per cio è ragione che la roba che ri-
manera come disopra è detto, sia che si perda non si perda, sia &

debba essere de ditti merchanti, & se per auentura gli detti mer-
chanti diranno al detto Patrone di Naue, che lui faccia nolo di
quella roba che rimanera ad altra naue o ad altro nauilio & se
il Patrone della Naue la noleggiera come di sopra è detto, se la
detta roba si perdera del tutto ò in parte, ò si consumera ò piglie
ra alcuno danno, il Patrone della Naue non è di niente tenuto,
poi che con licentia & con volonta de detti merchanti l'hara no
leggiata. Imperoche se il detto Patrone della Naue o di nauilio
la noleggiera o la mettera in altra naue o nauilio senza licentia,
& volonta de detti merchanti, di chi la detta roba sara. Se la det
ta roba si perdera del tutto o in parte, o pigliera alchuno consu
mamento o alcuno danno: il detto patrone di naue o di nauilio
è tenuto del tutto à restituire: per cio che come di sopra è det-
to l'hara messa & noleggiata in altra naue o in altro vasello san-
za volonta & licentia de detti merchanti & è ragione. Per cio
che nessuno non ha ne debbe hauere potere in altro, se non tan
to come quelli di chi sara gli voranno dare o gli haranno dato.
Et se per ventura saranno alcuni merchanti, che haranno noleg
giata la sua roba a detto patrone di naue o di nauilio: & il detto
merchante hara noleggiata & monstrata detta robba, se il detto
mercante dira a detto patrone di naue o nauilio che lui si ha da
partire & per niente non puo rimanere, & che il detto Patrone
di naue dia ricapito a quella sua roba. Se il detto merchante di-
ra come di sopra è detto & il detto patrone di naue o di nauilio
concedera, se sopra questo di sopra detto il detto mercante se ne
andera con licentia & con volonta del detto patrone di naue o
di nauilio sopra le ragioni & conditioni di sopra dette, & accor-
date infra detto mercante & detto patrone di naue o di nauilio,
il detto patrone di naue gli è tenuto di portare la sopradetta ro
ba, che lui come di sopra è detto hara hauuta & riceuuta nella
sua racomandita: saluo caso di ventura, se ci interuenisse auanti
che lui la habbia charicata o di poi. Il detto patrone della naue
del caso di sopra detto non gli è tenuto: perche per cio come ne
suno riceue racomandita à danno suo, & se per ventura il detto

patrone della naue o di nauilio la lasciera, è tenuto di restituire & di dare à detto mercante tanta di roba, come quella era ò tanti di danari come valeua ò valessi simigliante roba di quella, dôue il detto patrone della naue doueua, & debba fare porto per scharicare, ò in quel loco doue la detta robba hara promessa di scharirare: & la robba che rimasa sara debba essere del patrone della naue ò dello nauilio, ò fussi persa ò ristorata, poi che come di sopra è detto, la hara hauuta & riceuuta a sua racomandita & in sua guardia. Saluo il caso di sopra detto se interuenuto ci sara innanzi, che lui l'habbia charicata ò di poi. Imperoche se alchuno mercante hara noleggiata la sua robba ad alcuno patrone di naue ò di nauilio: & come la detta robba hara noleggiata, il detto merchante se ne andara. Poniamo se ne vada con licentia del patrone della naue ò senza: con che il detto patrone della naue ò del nauilio non le riceua sotto sua guardia ò sotto sua raccomandita, come di sopra è detto. Quando il detto patrone della naue ò nauilio douera ò vora charicare, se il detto patrone della naue ò nauilio conoscera o trouera la disopra detta robba ò huomo per lui: lui la debe fare charicare & mettere nella naue: & se lui ò huomo per lui la detta robba non cognoscera ne trouera, quando il detto patrone della naue fara charicare: se la detta roba rimara, la si perda o nõ si perda, il detto patrone della naue o nauilio non è tenuto di niente al detto mercante, che come di sopra è detto, se ne sara andato, dimenda fare della detta roba, che come di sopra è detto rimasa sara. Saluo impero che se il detto mercante, che se ne sara andato come di sopra è detto, & il detto mercante lasciera o hara lasciato alcuno per monstrare la detta roba al patrone della naue, ò à homo per lui ò allo scriuano, quando lui charichera ò fara charicare, se quello il quale il detto merchante hara lasciato per dimonstrare, & per consegnare la disopra detta robba, & lui la monstrera & la fara consegnare quando il detto patrone della naue charichera ò huomo per lui, se il detto patrone della naue, ò quello che per lui fara charicare non la portera, ò non la fara charicare, & mettere nel

la naue ò nauilio,ſe la detta robba rimarra,ſia che ſi perda o non ſi perda,che il detto patrone della naue è tenuto tutto,& in tan-to come ſe il detto merchante ci fuſſe preſente,poi che haueua ò hara huomo in loco di detto merchante che la detta roba con-ſegnera o vora conſegnare. In queſto modo: imperoche ſe il ſopradetto mercante ò quello che in loco di detto mercante ſa-ra rimaſo per conſegnare la detta robba,lo poſſi prouare,& ſe il detto mercante ò quello che per lui ſara rimaſto per conſegna-re la detta robba, quello che diſopra è detto prouare potra, il detto patrone di Naue è tenuto di reſtituire, & di dare al detto merchante tutto & tanto come di ſopra è detto nelle altre con-ditioni di ſopra dette,& per quella ragione medeſima. Impero-che ſe detto mercante prouare non potra quello, che nel ſuo lo co ſara rimaſto per conſegnare la detta robba non la hara mon-ſtrata,ne conſegnata: ſe ſopra queſto che di ſopra è detto ſia che ſi perda ò non ſi perda, il detto patrone della naue ò di nauilio non è tenuto neſſuna coſa rifare a detto merchante. Poi che det to merchante l'hara laſciata a mal ricapito, & è ragione che per il detto male ricapito, che debba eſſere,& ſia del detto mer-chante, poi che lui medeſimo ſe lo merita. Saluo impero che tute le ſpeſe, & tutte le coſe, in che il detto Patrone della na-ue ſia tenuto rifare, & reſtituire a detti mercanti in tutte le coſe & per tutte. Saluo della vettouaglia: & ſe per ventura quando il detto mercante ſe ne ſara andato, & il detto patrone della na-ue hara riceuuto nella ſua guardia ò nella ſua racomandita la robba dello detto mercante, ſe il detto patrone della naue la no leggiera, o la mettera in altra naue o in altro nauilio, ſe la detta robba ſi perdera in tutto o in parte, o pigliera alchuno danno ò quella naue ò nauilio nel quale l'hara meſſa ò neleggiata non ſara coſi preſto in quello loco, doue la detta roba ſi debba ſcha-ricare, come lui ſara con quella ſua naue o nauilio,& quando la detta naue ò nauiglio verra con la detta robba, non valera tan-to, come faceua quando lui venne con quella ſua naue ò naui-lio: di tutto quello danno che la detta roba hara, il detto patro-

ne della

ne della Naue ò Nauilio è tenuto del tutto à restituire, per cio che lui l'hara messa & noleggiata in altra naue ò nauilio senza licentia di quello, di chi la robba sara. Imperoche se quando det to mecãte si parti dal detto patrone della naue ò nauilio, se infra loro fusse accordato, che se il detto patrone della Naue o naui- lio portare non la poteua, che il detto patrone della naue o na- uilio la potesse noleggiare in altra naue o nauilio: & se infra lo- ro tali patti come disopra è detto acordati saranno, se il detto pa trone della Naue o nauilio la noleggiera sotto la conditione di sopra detta, perdasi la roba o non si perda: o pigli danno o no: o venga quella naue o quello nauilio: piu presto o piu tardo nella quale lui l'hara noleggiata, che il detto patrone della naue o na uilio nõ è tenuto di niẽte a rifare: poi che lui si accordo cõ il det to mercante quando da lui si parti, che se lui portare non la po- teua, che noleggiasse altra naue o altro nauilio. Se impero il det to patrone della naue non l'hara lasciata in quello loco, doue il detto patrone della naue caricho, & se il detto patrone della na ue la noleggiera ad altra naue o altro nauilio, se quello patrone di quella naue o di quello nauilio, che la detta robba li hara no leggiata, la lasciera, vuol tanto dire, che la detta robba rimara in quello loco, doue lui charichera: lui è tenuto à rifare al detto mercante di chi la roba sara tutto & in tanto come se fussi quel- lo patrone di quella naue, nella quale il detto mercante l'haue- ua noleggiata, se portare non la potra, e in tutte quelle conditio ni è obligato, che era il primo, alquale lui l'haueua noleggiata. Saluo impero tutti patti & concordie infra il patrone della na- ue & li mercãti fatti promessi p alcune ragione, & in tutte cose & p tutte, & p la ragion di sopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di patrone che lasciera roba noleggiata. Cap. lxxxviii.

IL patrone della naue o nauilio, che nolegiera roba con car- ta, o con testimoni, o che fussi scritta in libro, o che fussi data la fede infra loro: è tenuto portare quella robba: & se la roba ri- marra, che il patrone del nauilio non la portera, o non la possa portare: lui è tenuto di dare & di restituire al mercante la sua ro

ba, laquale li haueua noleggiata, o tanti danari come varra in quello loco, nel quale il nauilio fara porto per scaricare. Se impero il patrone del nauilio non si sara accordato con li mercanti innanzi che il nauilio parra di quel loco, doue la roba hara noleggiata, & se la roba rimarra & si perdera, che il patrone del nauilio non si fussi accordato con il mercante, debba essere persa al patrone del nauilio: & il patrone del nauilio è tenuto di dare al mercante come di sopra è detto, & fu fatto per cio questo capitolo, che molti patroni di nauilii al principio che pigliano viaggio, fanno gran mercato del nolo, & quando il viaggio è pigliato, trouano roba di che l'huomo paga grande nolo, & se questa conditione non ci fussi, la roba rimaneria di poco nolo, & porteriano quella, della quale hauessino assai nolo.

Di roba noleggiata per alchuno loco saputo se pigliera danno. Capitolo. lxxxix.

PAtrone di naue o di nauilio, che fusse in alcuno loco & noleggiassi roba di mercanti per portare in altro loco, il quale loco sara gia accordato infra loro: è di bisogno che detto patrone di Naue la porti in quel loco, doue hauessi accordato & promesso à mercanti con quella sua naue. Et se il patrone della naue la mettera in altra naue ò nauilio sanza licentia de mercanti: se quella naue ò nauilio, nel quale lui messa l'hara, fusse maggiore ò migliore che il suo nauilio: se quella robba si perdera ò guastera, o quello di chi la robba sara ne patira alcuno danno, ò hara à fare alcune spese. Il patrone della naue è tenuto restituire tutta quella robba, che persa sara, & tutto lo interesso, che quello di chi la robba sara, hara hauuto, & debba essere creduto per suo sacramento. Impero se il patrone della naue fara à sapere à mercanti che non vora andare il quel loco, nel quale lui haueua promesso à mercanti di portare la robba loro, & lui dira à mercanti che lui la vuole mettere in tale naue ò in tale nauilio, se li mercanti lo concederanno, il patrone della naue la può ben mettere. Impero se li mercanti non voranno, lui non ce la debba mettere, & se ce la mette, è tenuto come di sopra è detto. Impe-

ro se li merchanti lo concederanno & la roba si perdera o si guastera, il patrone della naue non è tenuto di nessuna cosa à rifare, poi che con volonta, & licentia lo hara fatto, o della piu parte de gli mercanti.

¶Di exarcie de marinari & nochiero, & da far mettere la robba. Capitolo. xc.

IL patrone della naue è tenuto à mercanti di hauere la exarcia, che lui li hara detta & monstrata per scritto, o tutto & in tanto come hara detto in presentia del nochiero & de marinari: & non puo gettare nochiere ne marinari sanza licentia de mercanti, se non à capo del viaggio, ne vendere ne dare exarcie ne niente che appertenga alla naue: & il patrone della naue è tenuto di far mettere la roba alli suoi marinari.

¶Di conserua. Capitolo. xci.

PAtrone di naue debba fare conserua con nauilio picolo o con grande, se li mercanti della naue vorãno: & anchora so no tenuti li mercanti se il patrone della naue vuol fare conserua con naue o nauilio grande o picolo & faralo con conseglio delli marinari, o nochieri, & consiglieri, lui lo puo far, & li mercanti lo debbono conciedere, cioe à sapere per paura de cattiui nauilio non debbano contrastare ne possono. Se impero non ci conosceuono danno per loro o per la naue o nauilio.

¶Di dare capo ad altra naue. Cap. xcii.

SE alchuna naue o nauilio fusse in alchuno loco: & hauessi o debba hauere viaggio per andare in alchuno altro loco. Se in quello loco hauesseno alcuno nauilio minore o maggior di lui, o simigliante di lui, el quale hauessi andare in quel medesimo viaggio, & per paura che lui hara de suoi nimici o di cattiui nauili, lui dubitera andare da per lui nel detto viaggio, & il patrone del nauilio che la paura hara, dira a quellaltro patrone di quella naue o di quello nauilio, se gli vorra tenere capo: se il detto patrone della naue lo concedera & promettera, lui li è tenuto di obseruare. Se impero fortuna di mal tempo non lo vietasse: & se li detti nauili del loco doue lo accordo sara fatto

ſi partiranno inſieme, & il patrone della naue che hara promeſ-
ſo di tenere capo al detto patrone de nauilio, il quale hara la
detta paura, non lo vorra tenere ne lo terra, ſe lo detto patrone
del detto nauilio, che hara la detta paura, pigliera alcuno danno
innãzi che ſia giunto in quel loco, ilquale il detto patrone di na
ue hauea promeſſo di tenere capo per cattiua gente, & per ſuoi
nimici, quel patrone di quella Naue che la detta promeſſione
gli haueua fatta, li è tenuto di tutto il danno à reſtituire ſan-
za contraſto. Per quale ragione? per cio che ſe detto patrone
della naue non li haueſſi fatta la detta promeſſa, il detto patro-
ne del detto Nauilio, che la detta paura haueua & ha: non ſi ſa-
rebbe partito del detto loco, ſe non fuſſi per fede della detta pro
meſſa che il detto patrone della naue li haueua fatta, & ſe il det-
to nauilio ſi partira, che il detto patrone della naue non gli hab-
bi promeſſo di tenere capo. Se il detto nauilio pigliera alchuno
danno, lo detto patrone della naue non ſara di niente tenuto re
ſtituire: & ſe per ventura il detto patrone della naue che la det-
ta promeſſa hara fatta, terra il detto capo al detto nauilio, come
che di ſopra haueua promeſſo: & cattiue gente ò inimici ò for-
tuna di tempo per forza lo torranno, il detto patrone della na-
ue, che la detta promeſſa hara fatta, & per lui non ſara rimaſto,
che non l'habbia obſeruata, lui, ne la naue, ne altro, che nella na
ue fuſſi non è tenuto reſtituire, poi che per colpa ſua non ſara ri
maſto quello, che promeſſo haueua, poi che attendere non puo
per la ragione diſopra detta. Imperoche ſe il detto patrone del-
la Naue che hara promeſſo di tener capo ad alchuno nauilio, ſe
lui ne pigliera ò hara pigliato ſalario ò ſeruitio Se il detto naui-
lio del quale lui ſalario ò ſeruitio hara hauuto, ſi perdera di tut-
to ò in parte, il detto patrone della naue è tenuto reſtituire tut-
to il dãno, che quello nauilio, del quale lui hara pigliato ſalario
ò ſeruitio hara ſoſtenuto ò hauuto: & la roba che nella naue ſa-
ra per ſoldo ò per lira. Se impero il detto patrone della Na-
ue, che il detto ſalario ò ſeruitio hara hauuto, non ſi accordera, ò
non ſi ſara accordato di poi ò nanzi ò quando il detto ſalario ò
ſeruitio

seruitio hebbe da detto patron di nauilio, che la detta paura hara; che se alcuno caso di ventura ci venisse, che lui ne la naue ne niente che in quella fusse nõ fusse di niẽte tenuto di restituire: il caso di ventura è da intendere, che lui hauesse à lasciare detto capo al detto nauilio per fortuna di mal tempo, ò p forza di cattiui nauili, o per forza di loro inimici, ò per forza di male genti: & se il detto patrone della naue che il detto salario, & seruitio hara hauuto, dira o hauessi detto come disopra è detto con il detto patrone di nauilio che la detta paura hara, il patrone della naue ne la naue ne niente che nella naue fusse non sono tenuti di restituire per la ragione di sopra detta: & poi che con il detto patrone del nauilio, il quale il detto salario ò seruitio li haueua dato ò li è tenuto di dare ò hauessi accordato quando il detto salario ò seruitio hebbe ò di poi ò innanzi. Impero ogni patrone di naue ò di nauilio si guardi, & si debba guardare quãdo accordo ò promessa fara con alcuno ò con alcuni, sia che il detto patrone della naue non habbia salario o seruitio, o che ne habbia: che se il detto patrone della naue fara la detta promessa sanza licentia & volonta de mercanti, che nella naue saranno, o roba ci metteranno ò haranno messa, se caso alcuno ci interuenisse, li detti mercanti non sono di niente tenuti, anzi se li detti mercanti danno ò ingiuria ò insconcio ne patiranno alcuno per la detta promessione, che detto patrone della naue hara fatta ò fara cõ alcuno ò con alcuni sanza licẽtia & volõta di detti mercãti, il detto patrõ della naue è tenuto al tutto restituire, se la naue ne douesse esser vẽduta. Et anchora li beni del detto patrone della naue se trouati sarãno: & per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di caso di getto. Capitolo. xciii.

IL patrone della naue è tenuto che non getti ne facci gettare per insino che il mercante habbia gettato alchuna cosa, & di poi puo fare gettare fino a saluamento, & in quel ponto puo lo accordo scriuere lo scriuano tanto quanto se fussi in terra, & il patrone ci debbe mettere per tanto quanto vale la meta della naue.

Di roba gettata. Cap. xciiii.

TVtta la roba che sara gettata di naue o di nauilio, per catti uo tempo ò per paura di nauili armati, debba essere contata per soldo & per lira di tutta la roba, & la naue ò nauilio debba pagare in quello getto per la meta di quello che vale.

In che modo si debba contare la roba gittata. Cap. xcv.

LA naue ò nauilio che gettera roba, come disopra è detto: si debbe contare in questo modo: cioe che se gettera innazi che sia mezzo viaggio, doue habbia andare, debba essere contata come costaua in quel loco, doue si parti la naue ò nauilio: & se hara passato mezzo viaggio, debba essere contata come valera in quello loco doue la naue ò nauilio sara porto: la detta mercantia gettata à quella che rimasta sara.

Come debba esser pagata roba gettata. Cap. xcvi.

SE alcuno patrone di naue ò di nauilio hara caricato il suo nauilio di roba di mercanti per andare à caricare in altro loco, ilquale loco sara accordato infra il patrone della naue o nauilio & li mercanti: & andando in quel viaggio, interuerra caso di vētura, che per cattiuo tempo ò per nauili armati de inimici ò qual si vuole altra ventura: lui hara a gettare di quella robba che portera vna quantita: quando il patrone della naue ò del nauilio: sara gionto in quello loco, nel quale doueua scharicare con la naue ò col nauilio: & con quella roba che rimasta sara: il patrone della naue ò del nauilio debba fare in questo modo: che innanzi che lui consegni niente di quella roba che restaurata, sara à que merchanti, che la debbono riceuere, ò di chi sara: lui debbe & puo ritenere à se tanta di quella robba, che restaurata sara: & che lui hara portato col suo nauilio di ciascuno merchante: che gli sia bastante: & che li basti à quello getto, che fatto sara. Et anchora piu per cio che il patrone della naue ò dello nauilio ne alli merchanti di chi sara quella robba che sara gittata, non possa tornare à danno ne à perdita ne à ingiuria: per cio che assai ci perde ciaschuno. Anchora piu accio che loro non hauessino andare drieto à quelli mercanti, ne a pre

gare quelli, di chi quella roba fussi che sara restaurata: & quel lo getto debba essere contato come che gettera: & il patrone della naue o del nauilio è tenuto metterci per la metta: cioe per la meta di quello che varra la naue o nauilio. Anchora piu: se lo patrone della naue o del nauilio dimandera tutto il nolo della roba gettata, come di quella che sara restaurata, debbeli essere pagato, come se tutta la roba fusse saluata: & il patrone della naue o del nauilio è tenuto mettere in quello getto che fatto sera per tutto quello nolo che riceuera per soldo & per lira come fara quella roba che sara restaurata? Per qual ragione? per cio che il patron della naue o del nauilio hara hauuto nolo di quel la roba che sara gittata, come di quella che sara saluata: & è ragione di poi che lui vuole nolo tanto della roba gettata come di quella che sara restaurata che lui ci agiuti à rifare, & per le ragioni disopra dette si debba pagare tutto il nolo in detto getto. Impero se lo patrone della naue o del nauilio non dimandera ne hara nolo, se non della roba che restaurata sara: di quello nolo tale il patrone della naue o nauilio non è tenuto mettere parte al getto, che assai ci perde poi che perde tutto quello nolo della roba che sara gettata.

¶ La cirimonia che si debba fare in caso di getto. Cap. xcvii.

NAue o nauilio che correra o sosterra fortuna o catiuo tempo: se lo patrone della naue o del nauilio vede o cognosce che loro sono in ventura & conditione di perdersi: se loro non gettano. Il patrone della naue debba dire & manifestare à tutti li mercanti, & in presentia del nochiere & di tutti quelli che nella naue saranno dicẽdo signori merchanti se noi non gettiamo siamo à grande ventura & conditione di perdere le persone & la roba, & ogni cosa che è qui, & se voi altri signori mercanti volete che gettiamo con la volonta di Dio, porremo saluare le persone & grande parte della roba: & se noi non gettiamo siamo a ventura & conditione di perdere noi medesimi & tutta la roba: & se li mercanti si accorderanno del gettare tutti, o la piu parte: allhora loro possono gettare. Impero l'uno de mercanti se tutti

non possano debba cominciare à gettare: & di poi che il mercã te, ò mercanti haranno gettato qualche cosa, di poi puo gettare ò fare gettare il patrone della naue per in fino à saluamento in quello caso & in quello punto puo lo scriuano lo accordo scriuere come se la naue tenesse proisso in terra: & se lo scriuano nõ potessi scriuere, li marinari possono far testimonio di tutte la cõcordie & promissione, che fussino fatte infra il patrone della naue & li mercanti, poi che lo scriuano nõ hauera potuto scriuere al cartolario: percioche fraude nissuna non possa essere infra il patrone della naue & li mercãti delle concordie & promissioni che infra loro saranno fatte: & se per auentura nella naue non ci saranno mercanti, in quello caso & in quello punto il patrone della naue debbe & puo essere mercante, & quello che lui fara, debbelo fare con consiglio del nochiere, & de compagni, & di tutto lo communale della naue: & se lui lo fara con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti & il detto patron della naue fara gettare, debba esser tanto tenuto per fermo: come se tutti li mercãti ci fussino, ò in tãto come se tutta la roba fussi del patrõ della naue: & il patrõ della naue, è tenuto mettere ĩ quello getto p quello che valera la mitta della naue, & li mercanti di chi quel la roba sara, non debbano cõtrastare in quello getto, per quella ragion che disopra è detta sara fatto, & quello getto si debba pagare per soldo & per lira in quel modo che la roba sara gettata, & fu fatto per cio questo capitolo, che il patrone della naue, ò del nauilio puo esser mercãte in quello caso & in quello ponto, che mercãti non ci sarãno, che se il patrone della naue nõ haues si poter in quello caso di esser mercãte, le piu volte si perderiano le persone & la naue, è le mercãtie, & per questo debbe & puo esser il patrone della naue mercãte in quello caso & in quel punto, che li mercãti nõ ci sarãno, & vale piu gettare vna quãtita di roba, che si perdesino le persone & la naue & tutta la roba.

¶ Di manifestare roba allo scriuano. Cap. xcviii.

MErcanti debbano manifestare la roba allo scriuano quan do la naue hara fatto vela, se niente ci haranno messo che

non fussi scritto, & se si trouera alcuna cosa, che loro non hauessi no manifestato: loro debbono pagare il maggior nolo multipli cando per cantarata, che nella detta naue si paghi: per cio come di nascosto ce l'haranno messa: & se per ventura loro non la hauessino manifestata quando la naue hauessi fatto vela, se si gettera o si bagnera o si perdera, non li saranno tenuti restituire, poi che manifestata non l'haranno.

Di intrare nel porto. Cap. xcix.

IL patrone della naue o del nauilio non puo ne debbe entrare nel porto sanza volonta de mercanti: & se ci entrara, che il mercante fussi dubitoso di alcuna cosa, tutto il danno che hauessi il mercante, li debba restituire la naue: & questo debba scriuere il scriuano, anchora che la naue non hauesse proisso in terra. Impero se il patrone della naue haueua alcuno bisogno, debbalo dire a mercāti, che lui non puo nauigare che di exarcia ha di bisogno, o in fortire o acconciare: & allhora il mercante debba entrare in porto con questo, che il nochiere per suo giuramēto & li marinari ci hanno consentito. Impero se alcuno corsale o galere ci sara, che facesse paura al mercante, il patrone della naue nō ci puo entrare sanza volonta de mercanti & se il mercāte o pigliera sopra di se, o che non ci habbia risguardo & dicha: io non voglio entrare in questo porto, il danno che ne seguitera, il mercante e tenuto di rifare.

Di promessa di mercante a patrone. Cap. c.

TVtto l'accordo, che il merchante promettera al patrone: e dibisogno che li attenda poi che a lo cartolario sara messo, poniamo che il merchante hara fatto carta o al cartolario fussi scritto, il merchante gli debba tutto attendere: se il merchante promettera al patrone della naue canterate. Poniamo che il merchante fusse nella naue o di fuora, & non potra mettere le canterate, o che non li bastino gli danari di tante canterate quante li promesse, di tante gli hara a dare nolo, metta o non metta di quello che promesso hara per cantare.

¶ Del Mercãte che vora ſcaricare la roba della naue. Ca. ci.

SE la maggior parte de mercãti ſcaricano il ſopra detto mercante puo ſcaricare & non pagar nulla,& ſe il patrone della naue non è pagato,non gli puo domandar niente:ma glie vbligato aſpettargli per vn tanto tempo di caricare & portare la roba, & riportarla,queſto ſe intende della mercantia & roba, del ſopra detto mercante.

¶ Di mercanti che vorranno diſcaricare parte delle mercantie. Cap. cii.

NAue ò nauilio che andra in viaggio, & per ventura la piu parte de mercanti ò della roba voranno ſcharicare & fare porto doue che ſiano in quello loco ; doue il detto viaggio ſara incomenciato, che li mercanti poſſono ſcharicare quella maggiore parte della roba,& il patrone della naue poſſa forzare l'altra parte:cioe la minor parte che non vorãno ſcaricare,& hauer tutto il nolo:& ſe il patrone della naue hara fatto gratia di quel lo nolo à detti mercanti, che haranno ſcaricata la maggiore parte,che egli debba fare gratia del nolo allaltra parte:& per quello pretio & in quello modo di que primi ſiano poſti tutti li altri merchanti, & de marinari ſi debba cauare de ſalari loro in quel modo,che la naue fara gratia del nolo.

¶ Di patrone che hara aſpettato il mercante. Cap. ciii.

SE non hara pagato il nolo al patrone della naue quãdo lo hara aſpettato in quel tempo, che hara con lui accordato, il mercante debba caricare la ſua roba, & ſe non la vora charicare,debba pagare tutto il nolo al patrone della naue.

¶ Come mercante debba preſtare al patrone in caſo di neceſſita. Capitolo. ciiii.

ANchora è tenuto il mercante al patrone della naue che ſe il merchante haueua denari, & che fuſſino in loco, che il patrone della naue haueſſe biſogno di exarcie ò alchuna coſa, che neceſſaria fuſſe alla naue, il merchante gli debba preſtare in quel modo, che lo nochiere, & gli altri merchanti cognoſceranno che ſi debbia fare,& per tale ragione tutti li compagni, &

prestatori che in la naue sarãno; si debbano tutti obligare al detto mercante, se il patrone della naue ò gli compagni ò li prestatori trouassino alcuno homo, che li prestassi, il sopra detto mercante non è tenuto di niente alloro prestare.

Come il mercante debba prestare al patrone per spacciamento della naue. Cap. cv.

SE il patrone della naue ha bisogno di danari, & non ne troua come disopra è detto, & che fussino ĩ loco sterile, & che quelli denari hauessi di bisogno per spacciamento della naue, & se gli detti merchanti non hanno denari, loro debbano vendere della loro mercantia per spacciare la naue, & nessuno prestatore ne compagno non possono niente dire ne contrastare, insino che, que merchanti sieno pagati, saluo che li salarii de marinari. Imperoche è da intendere il mercante veda & cognosca che quello che lui prestera, sia per spacciamento della naue & necessario nella naue.

Come il mercante debbe prestare vettouaglia alla naue. Cap. cvi.

IL mercante è tenuto, che se lui ha vettouaglia & la vettouaglia mancha alli marinari, ò altri che nella naue fussino, lui la debba mettere in commune, & il patrone della naue la debba partire per tutti communalmente, & il mercãte è non se ne puo ritenere piu che vnaltro huomo: & quando il patrone della naue sara in alcuno loco di potere hauere vettouaglia, il mercante li puo dimandare tutto quello, che li hara tolto, & il patrone della naue è tenuto restituire.

Di anchora ò exarcie lasciata ò renuntiata alli mercanti. Capitolo. cvii.

I Merchanti sono tenuti che se il patrone della naue vora surgere in costa, ò in porto, ò in altro loco, doue si dubita: & questo faccia con volonta, & consentimento de mercanti: & se gli merchanti ò vorranno & il patrone della naue renuntiera che se anchora ò exarcie se rimanera, gli detti mercanti debbano tutto pagare, poi che il patrone ò huomo tenente suo loco

renuntiato stata. Anchora piu sono tenuti che se naue ò nauilio lasciera anchore, in vno capo, o in altro loco, doue saranno surte & le lascieranno con volonta de merchanti, siano pagati di commune per tutta la roba della naue; lo corpo della naue non paghi niente: & se lasciera per paura di nauili armati: sia pagata di commune per tutta la roba, & la naue debbaci mettere la meta di quello, che valera: & se lasciera barcha o huomini in alcuno loco con volonta de mercanti, la roba de mercanti paghi la barcha, & faccia la spesa de li huomini insino che siano in quello loco, doue la naue ò nauilio hara fatto porto: & il corpo della naue non paghi niente.

¶ Di barcha lasciata. Cap. cviii.

SE naue ò nauilio tirera barcha & empiera & la tirera piena. & se li mercāti vorāno che la lascino andare, la barca sia lasciata & pagata p tutta la roba, & lo corpo della naue nō paghi niente: & se si rompe lo capo sanza lasciarla andare, che nō fussi volonta de mercanti, li mercāti non siano tenuti niēte a pagare.

¶ Di getto fatto in absentia de mercanti, Cap. cix.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio hara caricata la sua naue ò il suo nauilio in alcuno loco, se stando surto in altro loco ò in quello medesimo doue hara caricato, & tutti li mercāti saranno in terra & nella naue ò nauilio non ci sara alchuno rimasto, se non il patrone della naue con li marinari: se in quello loco verranno nauili armati di inimici, o si mettera fortuna di mare, di subito che il patrone della naue ò del nauilio non potra far montar in naue li mercanti: per qualūche di queste conditioni di sopra dette, il patrone della naue ò del nauilio se hara à partire & li merchanti rimaranno in terra: se al patrone della naue ò del nauilio accadera gettare, o fussi che gettassi per paura di que nauili armati, accio che meglio possa fuggire, & che meglio si possa da loro diffendere, ò fusse che fortuna di mare, il faccia gettare per qualunche delle cōditioni di sopra dette, che lui getti o facci gettare, vale tanto, come se tutti li merchanti ci fussino. In questo modo impero che quello che lui fara, che lo

faccia con consiglio, & con volonta di tutto il communale del-
la naue ò del nauilio: & anchora il scriuano debba scriuere tutti
gli patti, che si faranno in presentia di tutto il communale della
naue ò del nauilio: se lo scriuano in quella hora ò in quel ponto
non potesse scriuere, debbalo scriuere incontinente che la naue
ò nauilio tegnera proisso in terra: & se per ventura il scriuano sa
ra rimasto in terra con que mercanti: & nella naue ò nauilio ha-
uessi alcuno seruitore di que merchanti: il patrone della naue ò
del nauilio debba fare congregare tutta la compagnia della na-
ue, & que seruitori de mercanti & con tutti tenere consiglio. & il
patrone della naue ò del nauilio debba dire ò far dire in presen-
tia di que seruitori & di tutto il commune della naue tante volte
li patti, che lui con loro fara, che ogniuno se ne possa ricordare:
per cio che come il patrone della Naue si riscontrera con quelli
merchanti, che rimasti saranno, non ci possa essere alchuno con-
trasto, ne alcuni di quelli li quali nel consiglio furono non possi-
no dire, che lui non haueua inteso ne lo haueua persona diman-
dato: & se il patrone della Naue ò del nauilio fara come disopra
è detto, debba hauere valore come se tutti li mercanti ci fussino
stati, o la maggior parte. Anchora piu se quella naue o quel na-
uilio interuenessi caso di ventura, che per conto de nauilii arma
ti di sopra detti, o per conto della fortuna di mare hauessi anda-
re à trauerso in terra: il patrone di naue o di nauilio fara o hara
fatto come disopra è detto, con consiglio di tutti quelli che di so
pra sono detti con loro licentia & con loro volonta: tutto accor
do ò patto che il patron della naue o nauilio hara fatto con tut
ti quelli che disopra sono detti: & in quello modo & forma, che
di sopra è detto: mercante nessuno ne alcuno altro ci puo mette
re contrasto, & se ce ne mettera, ha da star à ogni danno: & ogni
sconcio, & ogni ingiuria, & ogni spesa, che il patrone della naue
o del nauilio, al quale tale caso come disopra è detto sara inter-
uenuto, ne hauessi da patire per colpa del contrasto, che alcun
di quelli che disopra son detti li haranno messo o li metterãno
& tutto questo che di sopra è detto, debba esser fatto sanza ingã

no & ſanza fraude: & ſe alcuno di quelli che di ſopra ſono detti fraude alcuna monſtrare o prouare potranno per alcuna giuſta ragione: quello o quelli contra il quale quella fraude prouata ſara, debba rifare ogni danno, & ogni intereſſo à quella parte, che quella fraude prouera cõtra di ſe eſſere fatta. Imperoche la proua di quella fraude ſopradetta ſia prouata per huomini che ſiano di gran fede & fuora di ſoſpetto. Anchora che ſiano huomini che ſappino & debbino ſapere dellarte & del fatto, nel quale ſarãno dimandati per teſtimoni. Per qual ragione per cio che ſe vorrete dire che fachini o huomini vili che la perſona poteſſi riuoltare per danari, haueſſi valore la teſtimonianza che loro fariano, ſaria cattiua coſa: percio che con triſti huomini, che il patrone della naue deſſi per teſtimoni contro à mercante, ſe fusſino creduti, il patrone della Naue potria rouinar gli merchanti perche teſtimonio che cattiuo huomo faccia, che l'huomo poſſa riuoltare per danari, non vale ne debba hauere valore per neſſuna ragione.

¶ Come ſi paghino ſpeſe ſtraordinarie. Cap. cx.

TVtte le ſpeſe o accordo che di mercãtie fuſſe fatto ſtraordinario, ſi debbe pagare per ſoldo & per lira per li mercanti ſaluo di caricare. Se impero non ſi haueua a partire per fortuna di cattiuo tempo o per altro caſo, che ci interueniſſe, cioe per entrare in porto o in loco, doue ſi poteſſe ſaluare la detta mercantia o la detta naue o nauilio: in tal caſo debba rifare luna roba à laltra per ſoldo & per lira, & ſe nella naue non ci fuſſe mercante, che habbia tanto come l'altro di mercantia, o fuſſino cinque delluna parte & dui o tre dell'altra, che quelli dui mercanti che haueſſino tanta o piu mercantia che que cinque tutto quello che accorderanno per pagare ſtraordinario ſi debba pagare per commune tanto della puoca mercantia, come dell'aſſai. Imperoche ſia fatto realmente, & ſanza fraude, & che non ſi facci niente per volonta & queſto debbono giurare tutti li merchanti che lo faccino ſanza fraude. Imperoche queſto capitolo va alla menda della naue di queſto, che li prometteranno reſtitui-

re: perche la naue ha questo priuilegio che se li merchanti gli prometteranno alchuna cosa in emendare, è dibisogno che le attendino anchora che non fussi scritto, solo che lo scriuano ci fusse o che lo hauessi inteso, & lo scriuano lo debba scriuere quando la naue terra proisso in terra, che allhora andaua per mare quando la promessa fu fatta.

¶ Che cosa sia Pelegrino, & chi se intende essere pelegrino. Capitolo. cxi.

QVi dobbiamo parlare che cosa debba fare il patrone della naue, ò altro legno, con il pelegrino, & il pelegrino con il patrone. Quello che fara vno nauilio, faraui tutti glialtri, ogni huomo si chiama pelegrino, qual paga nolo della sua persona, & della robba, bisogna sapere, che non è merchantia quella qual è manco di dieci quintalare. ogni huomo debbia pagare nolo della sua persona, & missuno puo essere mercante, pagando manco di venti pesanti di nolo, il patron della Naue non e vbligato à quello, che portara manco di dieci quintale, di portargli casse, ne compagnia: se prima non fa patto con il patrone, & se mette robba nella naue, che lui nol sappia il scriuano ò il suo Luoco tenente trouandogliela, gli possan fare pagare il nolo, che vogliano multiplicando il frodo & linganno con tutta laltra robba, similmente si intende di colui, che entra in naue senza licentia del patrone, ò del scriuano. Alhora è in arbitrio loro pigliare il nolo, che gli piacera.

¶ Di robba messa sanza licentia del patrone ò dello scriuano. Capitolo cxii.

ET se sara tanto, che la naue fusse troppo charica, o il patrone della naue non la vora portare: il scriuano la debba fare gettare in terra: & à nessuno danno che hauessi la roba il patrone della naue non è tenuto, poi che allo cartolario non fussi scritta: è da intendere quando la naue hauessi fatto vela & fussi fuora del porto, li mercanti & li marinari & li peregrini & ogni persona che nella naue hauessi messo roba, debba venire & manifestare allo scriuano la robba, che nella naue hara messa & se

non lo fara, di nessuno danno che hauessi la robba o mercantia non è tenuto il patrone, ne lo scriuano, ne la naue.

¶ Di roba non manifestata. Cap. cxiii.

SE naue gettera per fortuna di mare o per altro caso che in trauenisse, è gettasse la robba in presentia di alcuno di quelli merchanti: o peregrini, o, marinari, o, di altra qualunche persona, che non fusse scritta nel libro, o in tauola, o allo scriuano, o patrone non fussi manifestata, o à quello che il patrone, o il scriuano ci hauessi messo in loco di loro: & la roba si gettassi, o si perdessi, o si bagnassi, il patrone della naue non è tenuto restituire per testimonii, che ci fussino che l'hauessino veduta caricare: & se la roba fussi trouata allo discaricare, sia à liberta dello patrone di hauere il nolo che vora: & il detto mercante li debba paga re sanza contrasto. Imperoche se lo scriuano l'hauessi scritta dinanzi o dipoi, che la detta naue hauessi fatto vela, tutto il danno che la roba hara, debba essere tenuto il patrone della naue restituire sanza contrasto.

¶ Di che è tenuto il patrone al peregrino. Cap. cxiiii.

PAtrone di naue o di nauilio è tenuto à peregrino di dargli loco & aequa, & portarlo o far portare doue hara promesso: & se lui hauessi pigliato caparra: lui debba attendere quello che hara promesso. Imperoche il peregrino si debba presentar il terzo giorno dinãzi allo patrone o scriuano, & il peregrino debba dimandare licentia al patrone: & se il patrone li dara termine piu che non debbe, & il peregrino rimane, tutto il nolo debba re stituire, tutto il danno che quello peregrino hauessi riceuuto, in tutto è tenuto restituire il patrone della naue, & se il peregrino se ne andera sanza licentia, o non verra nel tempo, che la naue fa ra vela, se lo peregrino hauessi dato mille marche d'oro di caparra, o che hauessi pagato tutto il nolo il patrone non gli è tenuto niente restituire.

¶ Di dare piazza à peregrino, & se morra in naue. Cap. cxv.

PAtrone di naue debba dare loco à peregrino o il nochiere per lui, & il peregrino debba hauer quello loco che l'huo

mo

mo li hara dato & consegnato, & se il peregrino more, lui può lasciare à chi vora, & la migliore vesta che lui habbia sia del Nochiere, & li danari se non ci sara parente, debbeli hauere il patrone: & il patrone li debba seruare & tenere per insino che sia in loco, che li fussino dimandati per tre anni: & in capo di tre anni, se non li saranno dimandati, lui li debba dare per lanima di quello: in presentia del Vescouo della terra, & il scriuano è tenuto manifestare al Vescouo, ò al Signiore della città, & scriuere li detti danari, & tutte le cose de il morto, & lui debbe tener vno scritto, & vn'altro li mercanti, & vn'altro il patrone della naue: & quando sarãno tornati nella patria, il scriuano debba monstrare quel lo scritto, ò à suo loco tenente, ò al Capellano, che tenga carico di quello loco, & il Capellano debba mettere in scritto al libro della chiesia: & se il patrone della naue non fussi sufficiente di tenere quelli danari, che lui fussi tristo mercante, o cattiuo baro, lui li debba assicurare; & se non li puo assicurar, lui li debba mettere in loco, che se ci venissi dimandatore per insino al termino delli detti tre anni, che li possa hauere, & se il patrone della naue morissi, li danari siano messi in loco sicuro.

¶ Che debba hauere patrone di quello che muore in naue. Capitolo. cxvi.

SE quelli che andranno in naue per loro trafico, sarãno detti peregrini: se morranno, il patrone ne nochiere ne nessuno non debba hauere niente: per che molti huomini vanno di vno viaggio in altro con pocha mercantia, ò vanno in alcuno loco per mutarsi, & sono detti peregrini, di questi tali nõ debba hauere niente. Impero se sara peregrino che andera vltra mare, ò in altro viaggio, & morira, il patrone debba hauere il letto, & vna delle sue veste, referbato quella che debba hauere il Nochiere: se Consulo non ci sara nella naue, & alcuno huomo si morra, lui è tenuto guardare la roba del morto: se il morto non hauessi fatto testamento, o non hauessi fatto alcuno procuratore, ò tutore nella naue, o suo herede: & se non ci fusse parente suo, il patrone della naue debba guardare la robba, & debbela restituire à

suoi parenti, ò sua moglie, ò suoi figlioli, ò à quelli alli quali meglio douessi essere data: & lo scriuano debba tutto questo scriuere, & tenere à se vno scritto: & il patrone vno altro, & fare come disopra è detto & ordinato. Impero tutta vettouaglia che rimanera di qualunche persona che morra, debbe esser del patrone.

¶ Dritto de barchiero & guardiano di peregrino che muore in nella naue. Capitolo cxvii.

BArchiere della naue debba hauere del peregrino che morra le scarpe il coltello, & la cinta, & il guardiano della naue debba hauere le calze & il barchiere & il guardiano tutta dui insieme lo debbano sepellire in terra, ò in altro loco, o gettarlo in mare.

¶ Della vettouaglia de passagieri liquali morirano in naue. Capitolo. cxviii.

LA vettouaglia de passagieri, morti debba essere data al patrone, & questo sintende di quelli, che vanno da vn luoco à laltro, come è ditto di sopra.

¶ Di nolo pagato se pegrino rimane, & di nolo di roba. C. cxix.

SE alcuni di questi hauessi dato nolo al patrone della naue, & volesse restare, non è tenuto di restituire il nolo: & se alcuno peregrino ò mercante, ò altra persona noleggiera al patrone della naue, & quando saranno in terra, o in altro loco, voranno vendere la roba, & quella roba non basti di pagar il nolo, ogniuno è tenuto pagare il nolo vaglia ò non vaglia questa roba, laquale douera pagare nolo, & se il mercante hauessi altra robba che fussi migliore, quella migliore non fa danno alla piu trista: & per cosi si paga il nolo à patroni di naue o di nauili. Et per questo fu fatto il presente capitolo che li mercanti non potessino luno laltro ingannare, ne imprestare sopra di quello, che non valeua se non nella principale roba.

¶ Di che è tenuto il peregrino. Cap. cxx.

PEregrino, & ogn'un che nella naue vada, è tenuto di aiutare & saluare & guardare il patrone, & non lasciare la naue, per insino a capo dello viaggio. Saluo con licentia del patrone

della naue:& per cio fu fatto questo capitolo, che molti patro-
ni di naue ò di nauilii portino artigiani per peregrini & homini
de arme:& lui fa meglior mercato, che non faria se sapeua che si
volessino partire & molti mercāti nō ci caricheriano se non che
sanno che molti huomini darme ci vāno. Anchora sono tenuti li
peregrini, & tutti li altri, che nella naue vāno, essere & stare al cō
siglio & à tutti li costumi, che sarāno messi & ordíati nella naue.

¶ Di che è tenuto patrone à marinaro. Cap. cxxi.

SE patrone di naue accordera marinaro: sia cattiuo ò buono
ò che sappia ò che nō sappia, il suo salario li debba esser pa
gato. Impero se il marinaro promettera essere calafatto, o mae-
stro d'ascia o nochiero, & il patrone della naue lo hara pigliato
per quel conto, & non ne hara altro hauuto per fidanza di lui: &
lui non sapra niente. Lo patrone della naue, ò del nauilio non li
debba dare se non quello, che dira il nochiero, o lo scriuano per
giuramento dato loro.

¶ Di cauare marinaro di naue. Cap. cxxii.

PAtrone di naue nō puo cauare marinaro della naue per in
sino che il viaggio non habbi fatto. Saluo tre cose. La pri-
ma per laldro. La seconda per risia. La tertia se non fa il comanda
mento del nochiero. Impero il nochiero non debba comanda-
re cosa, che non li habbi di comandare: & non si debba cauare
per vna volta insino à cinque volte: & se non fa dipoi il coman-
damento del nochiero, ò di quello che hauessi il charicho del
comandamēto nella naue: lui lo debba cauare. Impero tu guar-
di bene a quello marinaro, che lo comanda o laltro se lo fa fare.
Anchora per vnaltra cosa lo puo cauar della naue, cioe se si sper
giurera di giuramento che faccia: per cio che li mercanti non ha
ueriano piu fede.

¶ Marinaro non si puo cauare per altro di man-
co salario. Capitolo. cxxiii.

IL patrone della naue è tenuto al marinaro: che se il marina-
ro si sara accordato per grande salario, & il patrone della na
ue ne trouera altro per mancho salario, non lo puo cauare del-

la naue, poi che nel dare la fede fussino restati d'accordo l'uno con l'altro: & tanto debba essere tenuto, come se fussi scritto ne lo cartolario.

¶Patrone nõ puo cauare marinaro p parente. Cap. cxxiiii.

PAtrone di naue è tenuto à marinaro, che se lui si sara accordato con lo patrone, non lo puo giettare p parente ne per altro huomo: poi che fusse scritto nel cartolario, ò che fusse data la fede: anchora che nõ fussi entrato nella naue: & se gettare lo vora, è tenuto pagare il suo salario, come se hauesse seruito p tutto il viaggio, anchora è tenuto il patrone della naue che se hara lauorato tre giorni & lui pigliera infirmita, li debba pagar la mita del salario, & se nõ puo entrare nella naue, debalo lasciare, se li marinari cognosceranno che nõ possa andare, & se saranno in loco fora della patria, lo patrone della naue li debba dare la mita di suo salario, habbi, ò no: & se nõ lo hara, che se lo facci imp̃stare, pche è dibisogno il marinaro lo habbia: & se il patrone morira, li tutori del patrone debbono questo obseruare.

¶Di marinaro, che morra nella naue. Cap. cxxv.

SE marinaro che sara amalato: & morira nella naue, debba essere pagato di tutto il suo salario, & se ci fussi alcuno parente suo, à quello sieno date le cose di colui: & se quello che morto sara, hauessi detto ò non hauessi detto sia dato alli figlioli ò alla mogliera, se con lui staua lei quando il marito era viuo, & se la mogliera non fussi leale, ò non stessi con lui quãdo si parti della patria, o che fussi fuggita, dapoi che lo marito si parti: il patrone della naue & scriuano con licentia della corte alli parenti piu stretti lo debba dare.

¶De marinaro accordato & morra innanzi, o dipoi di hauere fatto vela. Cap. cxxvi.

MArinaro che sara accordato in viaggio, & per volonta di Dio muore innanzi di hauere fatta vela, debba hauere il quarto del salario: & sia consignato & datto alli heredi, & se morira di poi che hauessi fatto vela, & innanzi che fusse doue la naue fara porto: la mita del salario debba essere del morto, & deb-

basi dar alli suoi heredi: & se hauessi riceuuto tutto il salario īnā zi che morissi,tutto debba esser suo:& dato à suoi heredi,che pa trone di naue ne di nauilio nō puo niète cōtrastare ne dimādare

¶ De marinaro che andera a mesi. Cap. cxxvii.

SE il marinaro è accordato a mesi & morira,sia pagato & da/ to alli soi heredi per quello che hauessi seruito.

¶ Di patrone ò marinaro sopra fatto di canterate. C. cxxviii.

PAtrone di naue è tenuto pagare il salario al marinaro in quello loco,doue le mercantie pagheranno il nolo:& se il marinaro andra alle sue spese medesime, il patrone li è tenuto dire se vuole tornare al viaggio, che hara fatto, o no in capo di otto giorni. Anchora è tenuto il patrone della naue al marina/ ro,che se il marinaro mettera le sue canterate,che le puo mette/ re in qual si vuole loco che li piace, poi che non fussi stiuato,& che le canterate delli marinari non si mettino in getto. Pero le canterate debbono essere di tanto come è il precio del salario di cinquanta bisanti in giu comperato; cioe da intendere che se haueua cento lire di salario,non paghera delle cinquanta:& del le cinquanta in su paghera:& se hauessi quarāta:ò trenta:ò ven/ ti ducati:& hauessi tanto come debba hauere di salario:delle cin quanta in giu nō paga lo gietto ne spese:& puolle mettere quel le canterate in qual si vuole loco,& se si bagnano ò si guastano,il patrone della naue non gli è tenuto: & il marinaro è tenuto di metterle che lo scriuano lo sappia:& che sia scritto, & se non è scritto,debbale tutte perdere: & nō debba dire se nō quello che fusse:& se dira altro:& fussi trouato che non fussi quello che ha ra detto:tutto debbe essere perso: & debbe essere della corte do ue fussino:& il patrone della naue ne debbe hauere il terzo.

¶ Dechiaratione del sopradetto capitolo. Cap. cxxix.

COme che al capitolo disopra detto dice che canterate di marinari non paghino ne debbino pagare in gietto. Impe roche niente nō dimonstra ne dichiara in che modo debba esse re inteso:o in che no:& per ragione di sopra detta li buoni huo/ mini, quali primi andorno per il mondo, volsono in questo mo

do chiarire & dichiarrarono in questo. Che se alcuno marinaro comperasse cãterate dello suo proprio: cioe da cõprendere che lui nõ hauessi anchora riceuuto il suo salario, se caso di ventura interuerra alla naue ò al nauilio, nella quale lui andra, & ci hara messe le cãterate come disopra è detto, & fussino comperate come disopra è detto: li detti marinari sono tenuti di metter nel getto che fatto sara per soldo & per lira come le cãterate valerãno ò harãno costato: cioe in quello modo che il getto sara stato fatto. Imperoche se il patrõ della naue ò nauilio hauessi fatto gratia: cioe che hauessi imprestato ò pagato à detti marinari auanti che nel viaggio intrassino lo salario, che loro hauessino hauer ĩ quello viaggio, nel quale fussino accordati & douessino andare, li detti marinari nõ sono tenuti di mettere nel getto che fatto sara: per tanto come la meta di quello salario fussi. Impero se le dette cãterate costerãno piu che la meta del salario nõ fussi, gli marinari sono tenuti pagare in quello getto che fatto sara p tãto come quello di piu sara che le portate costassino ò valessino piu della meta del salario che loro hauuto harãno: & se per ventura il patrone della naue ò del nauilio nõ fara la gratia che disopra è detta, & li marinari compreranno le cãterate di sopra dette: loro sono tenuti di mettere nel gietto che fatto sara tutto, & in tanto come è disopra detto. Impero qual si vuole hora che patrõ della naue ò nauilio dara ò paghera il salario à detti marinari, nõ sono tenuti delle canterate se non come la meta del salario bastera, che fussino state comperate. Et per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di canterate di marinari. Cap. cxxx.

PAtrone di naue debba portare al marinaro le cãterate che li hara promesso portare, & il marinaro le debba mettere innãzi che la naue habbi tutto suo pieno: & se la naue hara tutto il charico, & lui ce le vora mettere, il patrone non è tenuto di portarle. Impero se il marinaro ce le vora mettere innazi che la naue habbia suo pieno, & il patrone non vorra: il patrone è tenuto di dare al marinaro tanto come hauessi di nolo di tanta ro

ba,come il marinaro doueua mettere,per le canterate:& per tãto il marinaro non ce le debba mettere.

¶Di canterate noleggiate. Cap. cxxxi.

MArinaro non puo ne debbe noleggiare le ſue canterate à mercante ò marinaro,che fuſſi della naue obligato ne noleggiato : & ſe lo fara , il patrone della naue puo hauere il nolo, che il mercante haueua promeſſo al marinaro, p conto di quelle canterate.

¶Di marchare roba nella naue. Cap. cxxxii.

MArinaro ne mercãte ne altra perſona nõ debba fare marcha in balla ne in altra robba , dipoi che ſara carichata in naue:& ſe lo faceſſino, lo patrone della naue la puo tutta pigliare,& debba perdere tutto quello che haueſſi marchato.

¶Compartimento di marinari. Cap. cxxxiii.

IL patrone della naue è tenuto à marinari quando haranno ſtiuata la naue di quello che li debba pagare:& ſie nauilio la meta:& debba dare a loro termine per comperare le loro canterate ſei giorni,& debbino venire alla marina vno giorno il terzo delli marinari,& laltro giorno lo terzo:& li altri debbano fare il ſeruitio che ſi fa innella naue.

¶Del caricare la roba de marinari. Cap. cxxxiiii.

MArinaro puo caricare & ſcaricare le ſue canterate con la barcha della naue,& debonli aiutare li altri marinari.

¶Come ſi debbe pagare il ſalario à marinari. Cap. cxxxv.

PAtrone di naue è tenuto à marinari che del nolo che li ſara pagato, lui debba pagare à detti marinari , & ſe il nolo non baſta , lui ſe ne debba fare impreſtare , & ſe non trouera chi negli preſti , la naue ſi debba vendere , & che ſi paghino li marinari innanzi che perſona che vi ſia ne preſtatore ne altra perſona . Perche il marinaro ſe non ci fuſſi ſe non vno chiodo di che ſi poteſſi pagare,ſi debba pagare. Saluo impero che la detta naue non fuſſi andata à trauerſo in terra quello viaggio che hara incominciato , & ſe il Patrone della Naue haueſsi con amore fattoſi impreſtare in alchuno viaggio li ſalari de marinari , fuſſi

che li salarii multiplicassino al guadagno, & dipoi che altro viaggio hauessi incominciato, la naue si rompessi, il salario del primo viaggio si debba pagare in fora al guadagno di tãto come la Naue si restaurera, & se non si restaurassi se nõ vno solo chiodo, debba esser per pagare li salari alli marinari, che prestatore ne altro non ci puo niẽte dire, perche gli marinari debbono essere pagati di quello, che ci sara dipoi che hãno cosi fatto.

¶ Doue & come & di qual moneta debbono essere pagati li marinari. Cap. cxxxvi.

OGni Patrone di Naue ò di Nauilio è tenuto pagare gli salari alli marinari in quello loco, doue lui riceuera il nolo come è al capitolo disopra detto. Impero è da intendere che nõ ci fussi alchuno accordo ò patto, che il marinaro hauessi con il patrone della Naue ò del Nauilio, che nõ fussi tenuto pagare p insino che nõ fussino tornati in quello loco, doue incominciorono à fare il viaggio: & se questo accordo o patto fussi infra loro li marinari non possono ne debbeno dimãdare gli salari, per insino che loro non siano tornati in quel loco, doue loro feciono lo accordo con il Patrone della Naue ò del Nauilio. Se impero il Patrone della Naue nõ gli volessi fare alchuna gratia, & il patrone della Naue o del nauilio debba pagare li marinari incõtinẽte che loro sarãno tornati in quel loco che loro feciono lo accordo & questo debbe fare sanza dilatione & sanza cõtrasto: & se alchuni di quelli marinari patirãno alchuno dãno ò alchuna spesa p causa de loro salario recuperare. Il patrõ della Naue è tenuto di tutto quello dãno & quelle spese, che quello marinaro hauessi hauuta p colpa, che il patrõ della Naue nõ li hauessi voluto pagare il salario: & se infra il patrõ della naue & li marinari nõ fussi accordo ò patto di aspettare, lo patrone della Naue è tenuto pagare li loro salarii, liquali infra loro haueuano accordati incõtinẽte che il patrone della Naue riceuera il nolo: & di quella moneta medesima, che il patrone della Naue riceuera da mercãti: & se p ventura li mercãti fussino ingãnatori. O la roba che loro harãno portata nõ valera il nolo, che gli mercãti deb-

bano dare al patrone della Naue:& li detti merchāti lascierāno la robba per il nolo. Vaglia la robba il nolo ò nō vaglia, dibiso-gno è che gli detti marinari habbino li loro salari se la detta Na ue si douesse vēdere. Anchora che si douessi dare per quello pre cio che gli detti marinari debbano hauere p gli loro salari, ne prestatori ne alchuna altra psona, nō puo niente dire ne contra-stare p nessuna ragione, che necessario è che gli marinari siano pagati de loro salari in quello loco, doue il patrone della Naue hara promesso di pagarli, se gia gli detti marinari nō vorāno fa-re gratia al patrone della naue di volerlo aspettare p insino che sia al loco, doue troui adiuto di moneta che loro fussino pagati de salari: & fu fatto per cio questo capitolo, che ogni patrone di Naue si debba guardare come noleggiera, & come no: à chi, & à chi no: quale roba, & quale no. Per cio che habia il nolo ò nō lo habbia, necessario è che li marinari siano pagati de loro salarii.

¶ Di salario di marinari in caso che la Naue si vendessi sotto mano. Capitolo. cxxxvii.

IL Patrō della Naue è tenuto che se lui fussi pigliato per ra-presalio di Signoria ò di altri huomini, & li mercāti & il pa-trone faranno vendere la Naue sotto mano, & dipoi la riterran-no à loro bisogni, & farannola comperare ad altri, perche la Si-gnoria non lo conosca, ò per altra causa: il marinaro non deb-ba perdere il suo salario, dipoi che al patrone rimanga la Naue: & il nolo ò il noleggiato che il patrone non puo cauare il mari-naro se nō lo paga. Imperoche il marinaro ha di mettere lo ter-tio del suo salario per le spese che saranno fatte, & di quello che hara hauuto di salario debba mettere come faranno li merchā-ti, per soldo & per lira. Saluo impero che se il patrone della Na ue volesse stare tutto lo inuerno in porto, lo puo fare, che mer-chāte non ci puo niente dire, & se lo patrone rimanera elquale se ne potria tornate, ò aspettassi il nolo, & infra tanto al patro-ne della Naue venisse impedimento di rapresaglia, che hara à vēdere la Naue come disopra è detto: il patrone deue pagare li marinari di tutto, & li marinari non ci hanno niente à mettere

del salario alle spese: & per cio fu fatto questo capitolo che il marinaro nõ puo niente fare se non tanto come il Patrone della Naue vuole: perche lui perde ogni giorno lo suo tempo stãdo lui quello inuerno, & nõ gli debbe lhuomo niente crescere suo salario, che lui mette la sua persona, & gli suoi vestimenti à consumare: & il Patrone stara à speranza & hara fermato il suo viaggio, & stara à sperãza di guadagnare, per cio tutto il salario debba essere pagato à marinari senza contrasto & sanza spesa. Saluo impo che il Patrone non hauessi detto & accordato per patto ò p accordo, che si douessino crescere gli salari, & che douessino essere pagati per lo aspettare che li marinari faranno: & se ci fusse alcuno accordo, che li marinari hauessino concesso di loro volonta, il patrone non è tenuto se non tanto come se loro fussino communali, la naue & li salarii risa luno à laltro, tutte cose multiplicãdo la Naue cõ li salarii. Impero se nõ ci fusse alcuno accordo, si debba pagare come disopra è detto: anchora è tenuto il patrone della Naue al marinaro di pagare per lui come che per molte parti hãno spese, che à chi tocca vno quatrino ò vno picciolo p lo communale, che il patrone della Naue lo debba tutto pagare.

¶ Come il Patrone debba fare la securta per marinari. Capitolo. cxxxviii.

IL patrone della Naue è tenuto di fare securta per lui p tanto come lo suo salario valera, se nõ lo hauesse hauto, & di tãto come faccia conto che vaglia la robba che hauesse nella Naue, & debbali aiutare di suo potere: saluo che per lui non si metta in rumore ne in perditione del suo ne de li antichi che nella Naue fussino.

¶ Salario di marinaro come si debbe inuestire. Cap. cxxxix.

IL patrone del nauilio è tenuto al marinaro di inuestire suoi danari quãdo lo hauessi pagato, doue cognoscera il patrone della naue che faccia fare. Saluo, che il patrone nõ ne hauessi dãno & se il patrone della Naue fussi in alchuno luoco dapresso ò di longi, che lo marinaro andassi p inuestire il suo salario, il

patrone li è tenuto di dare mãgiare della Naue per dui giorni, & non piu se non vora.

¶ Di marinaro che piatira con il patrone. Cap. cxl.

PAtrone di Naue ò di Nauilio è tenuto dare mãgiare à marinari stando nel viaggio, se con lui piatiranno.

¶ Dechiaratione del sopra detto capitolo. Cap. cxli.

COme che nello capitolo disopra è detto che marinari che piatirãno cõ il patrone della naue ò del Nauilio, che il patrone di quella naue ò di quello Nauilio è tenuto dare ad mãgiare tãto, come che con lui piatirãno. Impero nõ dimõstra come & come no, ne per qual ragione: & per cio che nel capitolo disopra detto non dichiara, potria essere tornassi à dãno del patrone della naue ò del nauilio: & per la ragione disopra detta li buoni huomini, li quali questi costumi & ordinatione feciono veggono cognoschano che grande dãno potria seguire, & p cio che dãno ne faticha non possa seguire sopra il capitolo disopra detto dichano & dichiarãno, che li patroni delle naue & de nauili sono tenuti dare a mãgiare à marinari, che cõ loro patirãno: cioe sapere p certi casi. Il primo caso è se il patrone della naue ò del nauilio nõ dara vettouaglia à suoi marinari sufficiẽte, & come è accostumato & ad vno capitolo disopra detto chiarito & certificato. Il secõdo caso se lui nõ attẽdera li patti, che cõ loro fece il giorno che con lui si accordorono. Il tertio caso si è se lui si voltassi in alcuno loco doue saglia di suo viaggio, se cõ loro non si accordasse ò nõ lo hauessi fatto intẽdere quãdo cõ lui si accordoro. Il quarto caso è, se lui volessi cambiare viaggio sanza loro licẽtia. Et p ogni caso che giusto fussi, che nõ hauessi atteso tutto quello che promesso hauea quãdo cõ lui si accordorono, p tali cose come disopra sono dette il patrone della naue con chi loro sarãno gli è tenuto dare da mãgiare, se con lui harãno à piatire. Impero il mutare viaggio è da intendere che il patrone della naue ò del nauilio fussi in loco doue trouasse marinari, se quelli li quali con lui fussino nõ volessino andare. Se lui gli voleua forzare. Impero se lui haueua mutato viaggio p alcuna conditione, ò

per impaccio di Signorie, che lui non vi osassi andare scharica re in quello loco, doue doueua discharicare, & promesso haueua con quelli mercanti, li quali caricorono la naue, li marinari sono tenuti di andarci. Impero è da intendere secondo che il patrone della naue si migliorassi del nolo per quello mutamento di viaggio, che in quello modo sia tenuto lui migliorare li marinari de loro salari: & per le ragioni disopra dette feciono questa menda, li antichi che in prima andorono per il mondo: per cio che assai dãno & male saria che qualunche tempo ò qualũche hora ò in qual si vuole loco che la naue o nauilio prendessi terra, per qualũche ragione che la pigliasse, che li marinari potessino mettere in piato il patrone della naue o dello nauilio, con el quale loro fussino sanza giusta causa: per cio che alle volte ci sono marinari, che solo che loro potessino satiare lo appetito loro, & compire la loro volonta, non si cureriano se il patrone della Naue ò del Nauilio, con il quale loro fussino, consumasse la Naue ò Nauilio, questo piacera loro: perche assai cattiui huomini vãno per il mondo, liquali sono tristi & disperati, che quãdo vedono alchuno fare bene, & attendere à bene, per cio come lui è sciagurato & tristo, voria che in tal modo fussino tutti gli altri: & quello modo tale è modo di cattiuo huomo. Anchora piu che chi è cattiuo huomo non voria per nessuno tempo trouare chi fussi meglio di lui, per nessuna via del mondo: & per questo modo gli nostri antichi antecessori, volsono & dichiarirono gli casi & la ragione, perche gli patroni di Naue o di nauilio fussino tenuti dare da mangiare, à detti marinari, che con gli detti patroni piatissino: per cio che di qua innanzi nessuno cattiuo huomo non possa fare consumare nessuno altro di cio che hauesse, & p la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo. Et se marinaro mettera il patrone della Naue ò del Nauilio in alchuno piato sanza giusta causa ò giusta ragione, lui è tenuto à quello patrone di quella Naue ò di quel Nauilio cõ chi lui si sara accordato, & che lui hauessi messo in alcuno piato restituire & di dare tutti gli dãni & sconci, che lui ne portasse ò ne hauessi

hauuto:

hauuto:per cio che lui ingiustamente hara fatto piatire il detto patrone della naue o del nauilio & fatto consumare il suo, & se lui nō hauessi di che il possa pagare restituire & dare, lui debbe esser pigliato, & essere portato & messo in potere della giustitia, & stare per infino che habbia satisfatto quelli dāni, li quali quel patrone di quella naue o di quel nauilio con il quale lui sara accordato, hauessi hauuto per colpa di lui, poi che come non doueua, l'hara messo in piato & in danno: perche ogniuno si debba guardare di fare alcuno danno ad altri sanza ragione, per cio che sopra se medesimo non li possa tornare quel danno, che lui pensaua fare ad altri sanza giusta ragione: per cio è giusta cosa che sopra di se medesimo torni.

¶ Delle vettuaglie, che debba dar il patrō à marinari. C. cxlii.

IL patrone della naue ò del nauilio che fussi coperto, debba dare mangiare à tutti li marinari tre giorni della settimana carne, cioe sapere, la domenica, lo martedi, & il giouedi: & nelli altri giorni della settimana minestra, & ogni notte di ogni giorno lo companaggio. Anchora tre volte per ogni mattina, & tre volte per ogni sera li debba fare dare vino: & il companaggio debba essere tale come seguita, cioe formaggio ò cipolle ò sarde salate, ò altro pescie secho. Anchora il patrone è tenuto dare vino per infino che il vino vaglia quattro ducati d'oro la botte: & anchora se si troua fichore, lui ne debba fare vino, & se non troua fichore, che costassino à piu precio, il patrone della naue ò dello nauilio non è tenuto di dare vino: anchora piu è tenuto il patrone della naue ò del nauilio di radoppiare la ratione alli marinari ogni festa principale: anchora debba hauere seruitori che acconcino da mangiare à marinari.

¶ Patrone non è tenuto dare mangiare à marinaro, che non dorma in naue. Cap. cxliii.

PAtrone di naue ò di nauilio non è tenuto di dare magiare alli marinari, poi che non dormono nella naue ò nauilio.

¶ Marinaro non è tenuto di andare in loco pericoloso. Cap. cxliiii.

PAtrone di naue non debbe mandare marinaro in loco pericoloso, se lo marinaro non ci vuole andare, patrone nõ lo puo forzare.

¶ De prestare marinaro ad altra naue. Cap. cxlv.

PAtrone di naue non puo prestare marinari ad altra naue ò nauilio sanza volõta dello marinaro. Saluo impero che lo patron della naue hauessi dibisogno d'un mastro o d'un marinaro, che sapessi far cosa che fussi dibisogno alla naue: se quelli non il sapessino fare, liquali in quella naue ò in quello nauilio saranno, quello marinaro ci debba andare. Impero non in terra, se nõ fussi al seruitio di quella naue nellaqual lui fusse, dice saluo che quello marinaro non fachinasse ne che portasse fascio nessuno, ne alcuno carico al suo collo, ne niente che lui fare non douesse.

¶ Di quello che hara il patrone delli merchanti per scaricare. Capitolo. cxlvi.

PAtron di naue è tenuto al marinaro che quello patto che fara con il mercante si debba scharicare in alcuno loco, in quel modo che hara da mercanti, debba dare alli marinari.

¶ Fatto il viaggio marinaro e libero. Cap. cxlvii.

SE patrone di naue piglia altro viaggio doue la naue hara scaricato, & il marinaro non ci vora andare: il patrone non lo puo forzare, saluo che fussi in loco che trouassi marinari: & se non trouassi marinari, è tenuto cresciere allo viaggio in quel modo che sara cognosciuto per il nochiere & per lo scriuano di cresciere, come che la persona guadagnera piu in quello che in altro. Imperoche il patrone non puo disminuire à nessuno del suo salario, & se vno huomo valesse piu, che il patrone non credeua al principio: lo debbe migliorare: perche molti huomini da bene si vogliono vscire di vna terra, per cio che non ci sara cognosciuto: & à fine che possa, vscire fara grande mercato di sua persona.

¶ Qando la naue si vendera in terra di chistiani. Cap. cxlviii.

SE patrone di naue vendera la naue ò altro, che la potessi vẽdere ad alcuno, che nõ ci hauesse parte, tutto il salario si deb

ba pagare à marinari,& sono liberi:& se li marinari sono in loco, che non volessino nauicare,lo patrone o quello che la naue hara venduta è tenuto di fare le spese à marinari, insino che sieno tornati in quello loco di oue che si partirono.

¶ Quando la naue si vendera in terra d'infideli. Cap. cxlix.

SE naue ò nauilio si vẽdera in terra d'infideli,il patron del nauilio debba dar nauilio & uettuaglia à marinari insino che siano in terra de christiani,doue possino habere ricapito.

¶ De marinaro che hauessi paura. Cap. cl.

SE per ventura sara accordato marinaro in forma di cartolario,che dicese nello accordo che ci fussi fatto alcuno patto secundo che il patrone della naue ò hauessi fatto scriuere cõ volonta del marinaro, che se lui fusse timidioso in alcuno loco & che il detto marinaro dubitasse d'andarci,il patrone della naue deba dare la meta del suo salario & li debba dare vertuaglia insino che sia in loco sicuro.Impero se sara accordato senza tal patto,il marinaro è tenuto d'andare in quello loco,doue lo patrone della naue ò del nauilio è tenuto d'andare con li mercanti.

¶ Il marinaro di poi che se accordato col patrone,à che è vbligato. Capitolo .cli.

DIpoi chel se accordato,è vbligato à ogni segno,come si gli hauesse fatto carta per man di notaio, & da quel di che sa cordo col patrone, è tenuto in ogni loco che vora andare chieder licentia à quello,è si gliandara fuora della terra doue stara il terzo giorno,debba hauere raunata la sua roba,e la naue è ĩ strano paese, & è vbligato anche di giurare, esser fidele al patrone & leale si come è scritto nel capitolo, che i mercanti al patrone domandano.

¶ A che è vbligato il marinaro. Cap. clii.

E Vbligato in questo, che non si puo partire della naue per nissuna cosa, si non per tre vna delle quali, per essere patron di naue,ò piloto,ò per conuentione, & si muore il patrone, ò cõ chi lui hara fatto patto, i beni quali sarãno sopra la naue,ò altro legno,i patroni di quelli son vbligati à pagare i marinari al

tempo conueneuole la loro mercede,& di piu e vbligato il mari
naro à tutte le cose,che son necessarie ala naue,verbi gratia anda
re al bosco assegar legne,à fare sarte,aitare à barchiare,à riporre
& leuare la robba,andare sempre per acqua,quando lo coman-
dara il nochiero:& menare da naue tutte le compagnie de mer-
canti:à dare iaia alla naue;& finalmente à tutti gli exercitii in vti
lita della naue son vbligati.

¶Per che causa il marinaro si puo partir della naue dopo chel
se accordato col patrone. Capitolo. cliii.

IL marinaro che hara fatto patto col patrone della naue,ò al
tro legno & sara scritto & hara dato palmata al patrone ò à
lo scriuano, non si puo scusare di non andare in viaggio, se non
per queste cause,per pigliar moglie,per andare in pellegrinagio
ò se ha fatto il voto auãti che lui sacordasse, se è marinar di prua:
per essere penese,ò pilotto,se è pilotto, per esser patron di naue;
con questo,che niente si facci per fraudi, ò inganno veruno; ma
lealmente.

¶Del marinaro che fugira. Cap. cliiii.

SI acasca che il marinaro si fugha dopo lacordo,& hara giu-
rato di seruire, è vbligato à pagare vnaltro marinaro simile
à lui anchora che quello s'acordi con àmaggior soldo.

¶Della emendatione del precedente, Cap. clv.

SI come e, ditto nel sopra ditto, quel marinaro che fuggira;
dapo fatto lacordo,è vbligato,se sara preso satisfare quello
che sara in suo luogo stato preso:per il danno che hara riceuuto
il patrone,intendesi quando chel marinaro si fuggira nel medesi
mo luogo doue s'accordo:ma non parla il sopradito,che quan-
do vn marinaro, si fuggie à quel che glie vbligato pero gli anti-
chi che furno per il mondo l'han voluto dichiarare, & agiugne
re perche non ne naschi questione,in prima qualunche marina-
ro che fuggira,in qualche paese incognito,si glie trouato, lo pos
sa pigliare,& vbligarlo à tutti,i danni che per la sua partita ha-
ra riceuuto la naue,& sia il patrone creduto per sua semplice pa
rola, & se quel marinaro non hauesse il modo della satisfatione,

sia dato

fia dato in mano della giuſtitia & iui tanto ſtia, che interamente habbia ſatisfatto.

Di rimolchiare altra naue. Cap. clvi.

MArinaro è tenuto che vadi à traere naue ò nauilio per entrare in porto, ſe il nochiere lo comanda: ſaluo che non fuſſino loro inimici.

Di roba trouata in mare & di marinaro che uadi à miglia. Cap. clvii.

MArinaro è tenuto che ſe trouaſſe alchuna coſa poi che ſia obligato nella naue, che la naue ne habbia tre parte: & li marinari vna ſiano aſſai marinari ò pochi: & ſe ſono nel mare & vedendo alchuna coſa che fuſſi mercãtia ò altra coſa ſanza merchantia loro, ci debbono andare, ſe il patrone della naue lo comanda: & debbano hauere la parte come diſopra è detto: il patrone piglia le tre parti, pche loro mangiano & ſtanno à ſuo ſalario: & ſe alcuno patrone di nauilio appigionaſſi il ſuo nauilio ad altri, quello che ha appigionato il nauilio & fa la ſpeſa, debba hauere le tre parti: & ſe quello morira auãti al termine che fuſſi in lo nauilio, le coſe ſi debbono pagare à quello. Anchora è tenuto il marinaro alla naue ſe andera à ragione di miglio, che la debba ſeguitare per inſino in capo del mondo: & ſe per ventura la naue fuſſi tornata in quello luoco, doue ſi parti fatto viaggio, & che non ci tornera con quelle merchantie, & che habbia ſcaricato in altra parte, non è tenuto. Imperoche ſe la naue non haueſſi ſcharicato, il marinaro è tenuto andare p miglio: & percio fu fatto queſto capitolo, che molti patroni di naue ò di naui li ſono in debiti & hanno vergogna di tornare nella patria, & p cio che haranno paura che non incantino la naue, in queſto modo teneriano ſempre li marinari.

Coſtumi de patrone à marinaro. Cap. clviii.

IL marinaro è tenuto che ſe andra in viaggio che non debba andare ſe nõ in quello loco, doue il patrone li hara fatto intendere al principio del viaggio: & ſe il patrone vendeſſi la naue, è tenuto dare naue al marinaro, con che ſi poſſa tornare à fa-

re li ſuoi biſogni: & ſe pigliera viaggio come ſara andato in quel lo loco, doue doueua andare, & lui hara ſcaricato ò deſorrato & il patrone della naue hara pigliato viaggio ò partito, & ſara in loco che potra hauere marinari, il marinaro non li è tenuto & il patrone della naue non lo puo forzare, & ſe la naue non ſara in loco, che poſſa hauere marinari, lo debbono ſeguire, & che ſiano pagati come laltro viaggio: & per ragione dell'altro multiplicando quanto puo portare & quanto fu l'altro. Queſto capitolo fu fatto, per che la naue perderia ſuo viaggio: & per cio naue nō puo perdere ſuo viaggio per marinari. Imperoche ſe il patrone della naue ò del nauilio mettera altro huomo ſopra di ſe, lo accordo non è tenuto da marinaro à patrone di naue, poi che lui ſi ſara vſcito della ſignoria.

¶ Marinaro come è tenuto fare lo comandamento dello ſignore & dello nochiero. Caitolo. clix.

IL marinaro è tenuto fare tutto commandamēto di patrone di naue ò di nauilio ò del nochiero, con che non fuſſi in ſeruitio d'altra naue ne d'altro nauilio. Impero tutto ſeruitio che partenga alla naue è tenuto di fare.

¶ Di marinaro che fara riſſa contro à ſuo patrone. Cap. clx.

IL marinaro che fara riſſa cōtro à ſuo patrone di naue ò nauilio, debba ꝑdere la mita del ſuo ſalario, & la roba che haueſſi nella naue, & debba eſſere cauato della naue, & ſe pigliera arme contro a ſuo patrone, tutti li marinari lo debbano pigliare, & ligare & mettere in carcere & portarlo alla giuſtitia, & quelli che pigliare non lo voranno debbano, perdere la robba & il ſalario, che haranno, ò hauere doueranno per quello viaggio.

¶ Di marinaro che tochera iratamente el ſuo patrone. Capitolo. clxi.

IL marinaro che tochera per ira el ſuo patrone, è pergiuro, & diſleale, & debba eſſere pigliato in perſona & perdere quanto haueſſi.

¶ Di Marinaro come debbe comportare lo ſuo patrone. Capitolo. clxii.

IL marinaro è tenuto comportare il suo patrone di naue, se li dice vilania, & se gli correra di sopra, lo marinaro lo debba fuggire insino à prua: & debbasi mettere dallato della catena, & se il patrone vi passa, lui lo debba fuggire dallaltra parte, & se il patrone lo seguita dallaltra parte, lo marinaro si puo deffendere, pigliãdo testimoni come il patrone lo ha seguito, pche il patrone non puo passare la cathena.

¶ Del marinaro che scendera in terra. Cap. clxiii.

SEnza espressa licentia del Pilotto, ò del Scriuano quando che nõ ci è il patrone, il marinaro nõ puo discẽdere in terra.

¶ Di marinari che rubera. Cap. clxiiii.

MArinaro che rubera robba, ò exarcia, ò mercãtia che fussi nella naue, debba perdere el suo salario, & la roba che hauesse nella naue, & il patrone lo puo pigliare, & mettere in vno cieppo, & tenerlo tutto quello viaggio impregionato, & dapoi se lo vora mettere in potere della corte, lo puo fare.

¶ Marinaro che gettera vettuaglia accordatamente. Capitolo. clxv.

SE il marinaro gettera vettuaglia, ò vino accordatamente, debbe perdere il salario: & la robba che hauesse nella naue, & stare à merecde del Patrone della Naue..

¶ Della pena del marinaro che scendera in terra senza licentia. Capitolo clxvi.

SI come è stato ditto il marinaro nõ puo scẽdere in terra senza licentia; ma accio non ne naschi contentioni, scendendo ne, i nostri antecessori hanno voluto dichiarare il sopra ditto: & porgli la pena, qual sara, che lui habbia à satisfare tutto il danno, che per la sua scesa, la Naue hara patito, & non hauendo il modo, sia preso, & posto nelle mani della giustitia: per infino che non hara satisfatto il tutto à di chi è il legno, & si per sorte il marinaro sara sceso quiui doue che è il patrone, per riceuere il suo nolo, ò per nolegiar la sua Naue, ò altra causa: che sia il patron essendo in terra, & si per quella scesa che hara fatto, senza licentia del patrone, ò del suo luoco tenente, hara riceuuto danno, il

ditto patrone; colui è vbligato à pagare il tutto, & non hauendo il modo, come è ditto haranno da essere puniti & chastigati. Questo fu fatto, per che sono alcuni marinari liquali troppo si presumeno, & pare loro d'essere da piu del patrone, ò daltro primato: quello che fanno, si pensano sia ben fatto, & accio tutti si guardino fu ordinato questo, & chi fara fallo, sara sopra di lui si che tutti cercaranno sempre d'hauere buona licentia: per che possi ogn'uno viuere in pace & in carita.

¶ Di marinaro che si spogliera. Cap. clxvii.

ANchora marinaro non si debba spogliare, se nõ in porto sopra stãdo lo inuerno: & se lo fara per ciascuna volta debba essere surto in mare con vna fune per tre volte, & da tre volte in su debba perdere il salatio & la roba, che hauessi nella naue.

¶ Come il marinaro nõ si debba partire, quando la naue comincia à caricare. Cap. clxviii.

ANchora è vbligato il marinaro, che quãdo il legno comiciara à caricare, à stare quiui & nõ si partire, è stando in luoco pericoloso il legno: senza licentia del patrone, ò del pilotto, non si puo partire, & partendosi, tutti i dãni che patira la naue, è vbligato à satisfare.

¶ Del marinaro che vende le sue armi. Cap. clxix.

EL non puo vendere le sue armi il marinaro per in fin tanto, che la naue non hara fornito il suo viaggio, & vendendole, la pena sta in arbitrio del patrone.

¶ Come il Marinaro non debba trare niente di Naue senza licentia. Capitolo. cixx.

ANchora marinaro non puo niente trare di naue se non lo monstra al guardiano ò à lo scriuano ò al nochiere: & se lo fa, debbali essere dimandato per furto.

¶ Come il Marinaro non debba dormire in terra. Capitolo. clxxi.

MArinaro non debba dormire in terra sanza licentia del patrone della Naue: & se lo fa è spergiuro.

¶ Del Marinaro che debba dare exarcia dinnanzi naue & ormeggiare. Capitolo. clxxii.

E Tenuto il marinaro de dare exarcia dinãzi naue, & ormeggiare, ò ci sia nochiere ò non ci sia. Impero nõ la puo cauare se non li fusse comandato.

¶ Del barchiere. Capitolo. clxxiii.

ANchora è tenuto marinaro se fussi barchiere di mettere tutti li huomini in terra, & che vada scalzo: & se non lo fa ò non lo vuole fare, debba pagare tutte le spese, che l'huomo ne faccia.

¶ Come che il Marinaro è vbligato andare al mulino. Capitolo. clxxiiii.

QVando che il patrõ del legno, ò lo scriuano vora mãdare il marinaro al molino, quello senza fare parola, è vbligato, & à tutti i seruitii, quali si conuengano alla naue.

¶ Delle arme de marinaro. Capitolo. clxxv.

MArinaro è tenuto di mettere tutte le arme, che hara promesso al patrone della naue: & se nõ lo fa, il patrone della naue le puo comperare sopra del suo salario: sanza volonta del marinaro: & lo scriuano ci debba essere presente: & non puo vendere le sue arme insino che habbia fatto il viaggio: & se lo fa, debbe stare à mercede del patrone di naue.

¶ Come il marinaro non debbia lassare la naue. Capitolo. clxxvi.

I Marinari non debano lassare la naue, stando in viaggio: & si come il legno, guadagnera nel nolo, cosi i marinari nelle loro paghe.

¶ Come li marinari sono vbligati à porre le lastre, & dislatrare della naue, & caricare, & discaricare. Capitolo. clxxvii.

SOn vbligati, i marinari alastrare e dislastrare la naue, & forare, & disforare in quel luoco: donde si partira la naue, & ogni altra cosa oportuna, & necessaria, & dipoi in quel luogo

ella pigliara porto, scaricare le robbe de merchanti tutte, forare & disforare la naue: & caricare & riporre tutte le mercantie, che sono noleggiate, & discaricare la naue in quel luoco, doue che loro debbano essere scapoli, non siano vbligati a discaricare ne dislatrare la naue ad armegiare, per il comandamento del patrone, leuare lantenne, el Timone in terra, & in mare: di poi che sieno liberi fatto tutti questi seruitii.

¶ Come gli marinari debbano aiutare à tirar fuora la naue, ò altro legno. Capitolo. clxxviii.

ET piu il marinaro è vbligato, che se il patron della naue vora mettere in terra il legno, à non se partire per in fino che non è in terra, è se nõ vorra aiutare a porlo in secco, debba aiutare à ormegiare, & nõ facendolo, debba pagare tutta la spesa che per colpa sua sara fatta.

¶ Marinaro mandato per il patrone se fussi pigliato. Capitolo. clxxix.

SE alcuno marinaro che il patrone della naue lo mandi in alcuno loco, lui ci debba andare: & se sara pigliato, ò ne hauessi alcuno danno, il patrone li è tenuto: & se fussi pigliato, il patrone lo debba riscattare. Impero saluo che non lo mandi lontano piu di mezzo miglio dalla naue, & che fussi in loco mancho pericoloso, & sara pigliato da corsari per forza. Il marinaro debba hauere il salario, come se hauessi fatto suo viaggio, anchora è tenuto fare il marinaro tutto il comãdamento d'ogni huomo che il patrone della naue, ò del nauilio habbia messo in suo loco, fin che dura quel viaggio.

¶ Di nauilio appigionato à pretio certo, à che sono tenuti li marinari. Capitolo. clxxx.

SE patrone di naue ò di nauilio appigionera la sua naue ò nauilio à pretio certo, quello che lui hara monstrato al pigionante, quello gli hara da dare per accordo, & se il pigionante è ingannatore, & li marinari si accorderanno con lui, è nõ li potra pagare, il patrone è tenuto. Guardisi il patrone del nauilio à chi

hara appigionato: & se il patrone del nauilio noleggiera il naui lio à scarso à pretio certo ad alcuno merchante, & il patrone si sara vscito della spesa, & quello che l'hara noleggiata, la sara: tanto è tenuto il marinaro à quello che lo Nauilio hara noleggiato propriamente, come se fussi patrone: poi che lui paga il salario al patrone, & à marinari, & fa le spese: & se il marinaro haueua alcuno accordo con il patrone del nauilio, di altro viaggio per andare & per tornare, il marinaro non li è tenuto. Et per cio fu fatto questo capitolo, che molti buoni huomini vanno per marinari, & sono mercanti & honoreuoli persone: & verra alcuno huomo, il quale sara villano, & hara danari, & lo buono huomo non vora nauicare con lui, & per questa ragione il Patrone del nauilio è vscito del marinaro, & il marinaro di lui: poi hauera noleggiato il nauilio quando sara noleggiato à scarso, tutti li huomini che doueuano seruire il patrone, debbono seruire il noleggiatore per quello capo medesimo, & se niẽte perde per tempo, che non potranno recuperare, il noleggiatore che il nauilio hauera noleggiato non li è tenuto di niente. Impero che si adiutera di quello che nel nauilio sara, se puo: & se comprera alcuna cosa che bisogno fusse al nauilio, al capo del viaggio lo puo recuperare, sia exarcia ò vettouaglia che li auanzi, perche il patrone del nauilio nõ li è tenuto nessuna cosa comperare, se non quello che monstrato li hauera.

¶ Di Patrone che promette di portare cio che non puo. Capitolo. clxxxi.

Patrone di naue ò di nauilio che promettera à mercanti de portare quantita di roba ò canterate, & non potra: il patrone della naue è tenuto di dare à mercanti nauilio, che vaglia tanto & piu che il suo: & se costassi piu del nolo, debbalo pagare: & quest[illegible] è à liberta delli mercanti, se lo piglieranno ò no: & il patrone [illegible]la naue si debba accordare con li mercanti di quello che promesso hara. Et fu fatto questo capitolo, perche molti patroni di naue fanno di parola la sua naue ò lo suo nauilio maggiore vno tertio ò vno quarto che non sara.

¶ Del patrone che promette di portare quello, che non puo. Capitolo. clxxxii.

IL patrone della naue che promettara di potare piu robba à i mercanti, & non puo; è vbligato alli mercanti, cosi come nel capitolo di sopra è ditto, i mercanti debbano tor del prezzo, che si sarano conuenuti col patrone: multiplicando quella robba che non potran portare, il presente fu fatto per la medesima ragione di sopra.

¶ Di roba che si guastera sopra coperta. Cap. clxxxiii.

PAtrone di naue che noleggiera la sua naue à merchanti à scarso, ò à canterate: se il patrone della naue mettera ò portera robba sopra coperta sanza volonta & licentia de merchanti, se quella robba che sara messa & portata sanza volonta, & licentia de merchanti, se si perdera ò si guastera. Anchora che fussi scritta nel cartolario, gli detti merchanti non sono tennuti nella roba che sopra coperta sara de fare menda à quella robba, che per tale ragione fusse persa ò guasta. Impero il patrone della naue è tenuto de restituire, & di dare tutta quella robba che per la ragione di sopra detta fussi persa ò gusta, ò il valore di quella al merchante di chi sara, & se il patrone della naue non hara di che pagare, debbasi vendere la naue, che compagno ne prestatore ne nessuno altro non ci possono contrastare, ne debbano per nessuna ragione: saluo gli marinari per loro salario, & se la naue non bastassi, & il patrone della naue hauessi beni in altro loco, debbansi vendere tanti, che il merchante sia satisfatto. Pero gli compagni non sieno tenuti se non di quello che valera la parte, che hauessino nella naue: & se il merchante di chi la robba sara, hara detto ò accordato con il patrone della naue, che solamente che lui gli porti quella roba da stima, se la meta in qual si vuole loco, si contentara: & questo fussi scritto in libro, ò per testimonii, pur che gli testimonii non fussino tenuti, ne hauessino salario nella naue. Pero il cartolario debba esser creduto tutta volta. & se il patrone della naue portera la roba sotto quella conditione ò patto, & quella roba si perdera ò si guastera, debba essere

persa à quello di chi sara, che il patrone della naue ne gli mercanti che dentro la naue saranno non sono tenuti fare alchnna emenda à quello mercãte, che la sua roba hauera messa nella naue, sopra la conditione di sopra detta. Impero quello mercante è tenuto al patrone della naue pagare il nolo che con lui hara accordato & tutte le spese che per quella roba fussino fatte, & questo capitolo fu fatto per cio che patrone di naue ò di nauilio non debba mettere niente sopra coperta se non solamente la exarcia & la sua compagnia, che habbia bisogno & necessario à seruitio della naue.

¶ Di roba messa in fraude, che debba essere di essa in caso di getto. Capitolo. clxxxiiii.

MErcante ò mercanti che noleggieranno quantita di roba ad alcuno patrone di naue o di nauilio: & quella quãtita di robba fussi noleggiata con carta ò con testimonii ò in forma di cartolario. Il Patrone della Naue è tenuto portare quella quantita di roba che noleggiata hara, & se portare non la puo, è tenuto & obgligato à quelli mercanti che noleggiata la haranno come al capitolo cento è ottanta è chiarito & se il mercãte, ò li mercanti hauessino noleggiato il pattrone della naue ò del nauilio mille cãtarate, & loro ne metterãno mille cinquecẽto ò piu ò manco, & se con il patrone della naue ò del nauilio non hauessino accordato ne nella carta sara contenuto nello cartolario della Naue ò del nauilio fussi scritto, & li testimonii non hauessino vdito se nõ di mille cãtarate, se quella naue ò nauilio gettasse ò interuenisse altro caso di ventura, se il patrone della naue potra prouare ò monstrare che quelli mercanti habbino messa piu roba nella naue ò nel nauilio, che non haueano noleggiata, ne nello cartolario fussi scritta, se la naue gettera ò patira alcuno danno per conto di quella roba, che con ingãno ò fraude sara messa nella naue o nel nauilio, quello mercãte o mercãti che con inganno ci hauessino messa quella roba, come di sopra è detto, sono tenuti restituire à quelli altri mercãti di che la roba gettata fusse, o il pretio di quella: & al patrone della naue o del na-

uilio,che per colpa di loro hauesſi hauuto:& ſe quella robba di quelli mercanti che tale coſa come diſopra è detto fata haranno,non baſtasſi à emenda fare à quelli mercanti, di chi la robba gettata fuſſe:& anchora al danno reſtituire,che lo patrone della naue ne hauesſi hauuto:& que mercanti hauesſino alcuni beni in alcuno loco,que beni debbono eſſere venduti,p fare emenda à que merchanti di chi quella robba che gettata ſara fuſſe: & per emenda fare al patrone della naue o del nauilio che per colpa di loro hauesſi hauuto, & ſe li beni di quelli mercanti che tale coſa hauesſino fatto come diſopra è detto,non baſtasſino a rifare quelli merchanti di quella robba, che gettata fusſi: & anchora per reſtituire il danno,che il patrone della naue o del nauilio ne haueſſi hauuto, ſe loro ſono gionti, debbono eſſere pigliati & mesſi in potere della giuſtitia, & ſtarci tanto per inſino che loro habbino ſatisfattò à quelli mercanti & al patrone della naue o del nauilio tutto il danno, che per colpa di loro haues ſino hauuto & ſoſtenuto, & ſia à liberta di que merchanti & del patrone,li quali quello danno hauesſino ſoſtenuto per conto di quelli,che tale coſa,come diſopra è detto, hauesſino fatto, di fare dimanda contra di loro tutto & in tanto, come quelli liquali ſotto colore di amicitia portano alcuno à giuditio di morte:& ſe per ventura la Naue o Nauilio non gettaſſe ne haueſſe alcuno danno, & il patrone della naue o del nauilio trouera quella robba che noleggiata non harãno,ſia in ſua liberta che la poſſa mettere in potere della giuſtitia doue fuſſe,& ſe la mettera in potere della giuſtitia,debba eſſere in queſto modo partita, che il tertio di quella robba debbe eſſere del patrone della naue o del nauilio, & gli compagni debbano hauer in quel tertio la parte loro in quel modo,che hauesſino parte nella naue o nel nauilio,& lo altro tertio debba eſſere della giuſtitia, & lo altro tertio debba eſſer dato per lamor di Dio à huomini pregioni, che ſiano in mano di infideli, & ſe il patrone della naue o del nauilio vora fare gratia à que mercãti di chi la robba ſara che non la metta in potere della giuſtitia,ſia in liberta del patrone della naue o del na

uilio pigliare quello nolo, che vora, come in vno capitolo è di sopra detto, pche ogni mercãte si debba guardare che nõ metta roba ĩ naue ne ĩ nauilio, se gia nõ lhaueua noleggiata pcio che p la cõditione che è di sopra detta non si possa di sopra esser posta.

¶Di acconcio & de exarcia necessaria à naue noleggiata à precio certo. Capitolo. clxxxv.

NAue ò nauilio che sia noleggiata à scarso à pretio certo p mercanti, debba seguire il viaggio come che in nella scritta sara contenuto: & se per ventura la naue ò nauilio stessi tanto nel viaggio, che gli sia bisogno dare acconcio, ò che habbia bisogno piu exarcia, ò che la sua fussi cõsumata del tutto ò in parte, il patrone della naue non è tenuto di dare acconcio ne di rifrescare exarcia, poi che à sufficientia haueua fatto compimento di exarcia ò di acconcio: & lo detto patrone della naue stando nel viaggio nõ debba niente fare: di poi che non hauessi mancato di quello che hauessi promesso à merchanti, come di exarcia ò di accõcio, pche gia ne haueua fatto cõpiméto il detto patrone: & se alcũe cose come sono exarcie & altre cose necessarie nelle naue ci fussino di bisogno: & li mercanti le volessino comperare, loro lo possino fare: & dipoi fatto lo viagio li mercanti possono recupare qlle cose, le quali sarãno nella naue ò nel nauilio p loro cõperate: & il patrõ della naue ò del nauilio nõ le puo ritenere.

¶Dello tempo che stessi la naue noleggiata à pretio certo. Capitolo. clxxxvi.

SE naue ò nauilio sara noleggiata à scarso & à tempo deputato, se li detti mercanti la terrãno, stando in quello viaggio passato il tempo, li mercanti debbano dare per quello conto alla naue ò nauilio del tempo che il terranno piu: & se voranno incominciare altro viaggio, gli mercanti si debbano accordare col patrone della naue.

¶Di naue noleggiata à canterate se li manchera no exarcie. Capitolo. clxxxvii.

NAue ò nauilio che sia noleggiato à canterate, se li manchera exarcia, come sono Arbori, ò Anchore, ò Timoni: il pa-

trone ne debba comperare, se sara in loco doue ne possa comperare à precio cōmunale: cioe sapere che è tenuto di dare il detto patrone della naue insino a dui pretii, che nella terra doue lui si patti costauano: & se p il dette pretio non si potessi hauere: cioe sapere per dui tanti, che nella sua terra valeua non è tenuto di comperare: & se la comperera, & costassi piu delli detti pretii, li detti mercanti debbono pagare del loro lo sopra piu per soldo & per lira di tutta la roba: & se caso fusse che innanzi che hauessino comperate le dette exarcie hauessino tagliata l'antena per fare timone o timoniera ò altro legname necessario alla naue per mancamento di exarcie, li mercanti sono tenuti di pagare la detta antenna: & il patrone della naue debba comperare altra antenna per emenda di quella.

¶ Di naue che non potra fare il viaggio promesso per impedimento di signoria. Cap. c lxxxviii.

SE naue ò nauilio di alcuna conditione fussi impedito da Signorie, & non potra andare in quello loco, doue il viaggio fussi fatto: se il patrone della naue con li mercanti trouara altro loco per fare porto, se il detto loco fusse piu lontano, che il loco doue lo impedimento sara, nel quale voleuano andare di cento cinquanta miglia, li marinari debano seguire detto viaggio senza gionta à loro salario. Impero se la naue crescera del nolo per le dette cento cinquanta miglia, che li marinari sieno cresciuti di loro salario in quel modo, che la naue crescera di nolo: & se la naue non crescie del nolo, ne li detti marinari di loro salario. Anchora piu se la naue per lo detto impedimento hauessi à rimanere in vno loco & scaricare, in quel modo che la naue guadagnera il nolo, li marinari guadagneranno di loro salario in quella forma medesima.

¶ Se la naue per impedimento di signoria non cariche ra & andera in altra parte. Cap. clxxxix.

SE mercanti noleggiaranno naue ò nauilio per andare à carichare in alcuno loco, & quando loro saranno giunti con la naue ò nauilio doue doueuano caricare, ci sara impedimento

di signoria, che nessuno non puo caricare ne niente trare della terra, se gli mercāti con il patrone della naue saperanno altro loco, doue non ci fussi impedimento di signoria che loro potessino charicare, se il patrone della naue & gli merchanti si accordano il patrone ci puo andare, che marinaro non gli puo contrastare come nel capitolo di sopra detto è contenuto: & se gli mercanti non faranno auantaggio per il nolo al patrone della naue: il patrone della Naue non è tenuto fare vantaggio à marinari del loro salario: & quando loro saranno gionti in quel loco, doue loro crederanno poter caricare: & innanzi che gli mercanti siano spacciati, o la naue fussi carichata tutta ò parte, venisse lo detto impedimento come disopra è detto, & li mercanti non potranno fare che loro potessino trare di quel loco quelle mercantie, che loro comperate hauesino: & anchora delle altre che volessino comperare: il patrone della naue stimulera li merchanti che loro lo spaccino: & il patrone della Naue vedra & cognoscera che loro non lo possono spacciare per causa dello impedimento, che ci sara, & il patrone della naue dimandera à quelli merchanti il nolo & la spesa che lui ci fara, ò che lo spaccino gli mercanti non sono tenuti al patrone della naue pagare il nolo in tutto, ne in parte: per cio che non è colpa di loro, che impedimento è di signorie: perche à impedimento di Dio & di Signoria non puo nessuno niente dire ne contrastare: & se li marinari dimandaranno lo salario al patrone della naue: non è tenuto dare: pche lui nō guadagna il nolo. Anchora che li marinari ci habbino assai faticha hauta: pche il patrone ci ne ha messa piu di loro, che non consumano che loro medesimi: & la naue si consuma: per le spese grande che fa. Impero li mercanti sono tenuti al patrone della naue de pagare la meta di tutte le spese che lui ha uessi fatte: & sia creduto per suo giuramento: & li mercanti sono tenuti pagare sanza contrasto: & niente altro non sono tenuti di dare: se non come disopra è detto: se gia loro non gli volessino fare alchuna gratia, per rispetto della faticha che il patrone hauessi sostenuta. Saluo impero se quando li merchāti noleggiaro

no la detta naue il patrone della naue: & gli mercanti sapeuano quello impedimēto: auāte che la naue si nolegiasse: & ꝑ cio che loro saranno volenterosi d'andare à guadagnare: & crederanno fare tāto, che loro ci potrano caricare con alcuno presente che loro faranno alla Signoria: & quādo sarāno in quello loco: che infra loro sara accordato: doue loro douerāno carichare: & per nessuna ragione potrāno fare che ci possono carichare: ne nien te trare: di quello loco, li mercanti non sono tenuti niēte dare al patrone della naue ꝑ le spese che fatte hauessi: ne di emenda à fa re de danni ne delli sconci: che ne hauessi sostenuti: ꝑ cio che il patrone della naue sapeua quello impedimēto: come li mercan ti: & ꝑ questa ragione li mercanti nō sono tenuti pagare nolo ne spesa ne danno, che il patrone ne hauesi fatto ò sostenuto. Ma se li mercanti sapeuano quello impedimento innāzi che loro no leggiasino la naue, & il patrone della naue nō lo sapesse, se il pa trone puo prouare & mettere in verò che li mercanti sapeuano quello impedimento innanzi che loro noleggiasino la naue, li mercanti sono tenuti dare & pagare al patrone della naue tut to il nolo, & tutta la spesa, che infra loro fusi accordato, & che il patrone della naue ne hauesi fatto, & il patrone è tenuto à marinari di dare tutto il salario, che lui ꝓmisso hauea come se hauesino fatto il seruitio di tutto il viaggio: & che il patrone ne hauesi tutto il suo nolo. Impero qualunche patto che il patro ne della naue facesi con gli mercanti, in quello patto debbano essere gli marinari. Anchora piu, se il patrone della naue sapeua quello impedimento innanzi che lui noleggiasi la naue à quel li mercanti, & li mercanti non lo sapessino, se gli mercanti lo po tranno prouare: & in vero mettere, il patrone della naue è te nuto à mercanti restituire & dare tutto il danno: & tutta la spe sa & interesi che li mercanti ne hauesino sostenuto: per colpa del patrone della naue, che sapeua lo impedimēto, & nō lo haue ua detto ne dimonstrato. Anchora è tenuto il patrone della na ue alli marinari pagare il salario, che lui promesso hauea. Se im pero li detti marinari non sapesino quello impedimēto: innāzi

che col patrone saccordassino, & se li marinari sapeuano quello impedimento, il patrone della naue non è tenuto niente dare ne pagare di loro salario: & tutto questo che disopra è detto debba esser fatto sanza fraude & sanza inganno.

¶ Di Patrone che noleggiera, à pretio certo come è tenuto à marinari. Capitolo. cxc.

PAtrone di naue ò di nauilio che hara noleggiato il nauilio à pretio certo ad alcuno huomo, il patrone della naue debba guardare à chi lo noleggiera, che se quello non puo pagare: li marinari perderiano li loro salari: che vno barattiere ò ingannatore si troua piu tosto con vno altro: che non fa con vno huomo da bene: perche il patrone del nauilio ci potria trouare barattiere, che noleggiera il suo nauilio ad alcuno huomo: & di poi ci metteria vno ingannatore, che quando il marinaro hauessi seruito il suo tempo poco ò assai, faria quello nascondere ò fuggire: & lo marinaro perderia il suo tempo per il patrone della Naue, che saria in debito del Nauilio: & per ciò per quello che fuggira ò morira lo Nauilio sia tenuto pagare li marinari per quello che loro hauessino seruito: & lo Nauilio è in quel modo delli marinari: & se lhuomo non trouassi beni del sopradetto noleggiatore, ilquale sara fuggito ò morto ò nascosto, & se caso sara che il patrone della naue ò del nauilio ò hauessi fatto fare per inganno à quello che si hauessi prestato ò che non fussi in debito, ò che morisse il patrone della naue, ò quello che la naue comandera, debba pagare li marinari, per che il marinaro non puo perdere il suo salario: per fuggitore ne ingannatore, ne per prestatore, ne per morte di patrone.

¶ Come patrone debba andare innello viaggio, se non per certi casi. Capitolo. cxci.

PAtrone di naue ò di nauilio che hauesse noleggiato la sua naue ò nauilio à mercãti ò ad altri, nõ si po estrahere di andare al viaggio in persona: se gia non fussi accordato nel cominciamento quando noleggio la naue alli mercanti: & se rimarra del viaggio sanza volonta de mercanti, lui è tenuto di emenda-

re & restituire tutto il danno che gli detti merchanti ne sosterã-
no in quello viaggio, il quale loro hauessino sostenuto per col-
pa del patrone, che rimasto sara: & se il patrone della naue rimar
ra del viaggio con volonta de merchanti, il patrone è tenuto di
tutto danno che loro ne hauessino. Impero lui è tenuto mete-
re nella naue vno huomo in luoco di lui, che sia tenuto à detti
merchanti à tutti gli patti che lui fussi obligato, & quello huo-
mo che lui ci mettera, sia à volonta del nochiere, & il nochie-
re è tenuto à mercanti per giuramento che fatto ha, di dire ve-
rita gia se quello huomo sara sufficiente di tener loco di patro-
ne, & se sufficiente non fusse: il patrone della naue è tenuto met-
terci altro, che sia sufficiente in loco di lui. Imperoche il patro-
ne di naue puo stare d'andare in viaggio per quattro cose: cioe
per infirmita: per pigliare moglie: per andare in peregrinaggio:
ma che ne hauesse fatto voto innanzi che noleggiassi il nauilio:
ò per impedimento di signoria. Et ogn'una di queste cose diso-
pra dette siano fatte sanza fraude, & niente dimeno p tutte que-
ste cose disopra dette non debba restare, che non habbia à met-
tere vno huomo, come disopra è detto. Et questo capitolo fu fat
to per cio che molti mercanti noleggiano la sua robba à quello
patrone di naue, per amicitia che haranno con lui: ò per grande
bonta che l'homo glie ne hara detta: & se il mercãte sapeua che
patrone della naue douessi rimanere del viaggio, lui non li ha-
ueria noleggiata la sua roba, ne messa nella naue: se lui li sapesse
tornargli piu che non gli doueua dare di nolo.

Di Naue che per fortuna o per altro caso ha da da-
re attrauerso in terra. Cap. cxcii.

NAue ò nauilio che habbia a dare a trauerso in terra p for-
tuna di male tempo, ò per qual si vole altro caso si sia, il pa
trone della naue ò del nauilio debba dire & manifestare in quel
ponto & in quella hora à mercanti in presentia dello scriuano,
dello nocchiere, & de marinari. Signori non ci potiamo nascon
dere che noi non habbiamo à dare in terra: & io diria in questo
modo che la naue andassi sapra la roba: & la roba sopra la naue

se gli mercanti lo concederanno tutti, ò la maggiore parte: & la naue andera a trauerrso in terra & si rompa ò pigli alcuno danno, quella naue ò nauilio, al quale questo caso ò questa ventura sara interuenuta, debba essere stimato & posto in pretio di quanto valea nanzi che detta naue ò nauilio andassi in terra, infra gli mercãti di chi la roba sara che si fussi saluata, & il patrone della naue ò nauilio: si infra loro si potranno accordare, se non debba essere messo quello contrasto, che infra loro fussi per conto della stima ò valore della naue o nauilio, al quale tale caso come di sopra è detto fussi interuenuto ĩ potere di doi boni huomini, che sappino & siano dellarte del mare: & qual si vuole cosa che quelli ne dirannno o farãno: quello ne debba essere fatto & detto: & se la naue o nauilio si rompera, debba la robba che ristorata sara dare al patrone del nauilio tutto quello pretio che infra loro sera accordato, o quello che quelli doi boni huomini in potere de quali fussi messo ne hauessino detto ò ne dirãno ò dechiareranno. Impero tutta la exarcia & tutto quello che restaurera della naue ò nauilio, al quale tale caso fussi interuenuto: debba essere stimato & messo in pretio: & quello pretio debba essere cauato di quello pretio di quella naue ò nauilio, che rotto si sara: cioe del pretio che infra li mercanti di chi la robba ristorata sara, & il patrone della naue, ò nauilio fussi accordato, ò tutto & in tanto: come quelli duoi buoni huomini hauessino detto, & il patrone della naue debbalo riceuere per quel pretio, che della naue debba hauere: & se lui pigliare non la vora, sia messa ad incanto chi piu ci dara quello l'habbia. Imperoche tutta via debba hauere il patrone della naue quello pretio che messo sara alla naue: & se per ventura la naue non si rompera, ma che patira ò pigliera alcuno danno, il patrone della naue è tenuto di mettere parte in quello soportamento ò in quello dãno, che la naue ò nauilio ne hauessi hauuto p tutto quello pretio, che la naue ò nauilio fussi stimato per soldo ò per lira come la roba che ristorata sara: & in tutta la spesa che costassi quello consumamento ò quello dãno che la naue ò nauilio hauessi hauuto, Impero se il patrone della

naue dira che la naue vadi sopra la roba che si restaurera: & gli mercanti lo concederanno: & il patrone della naue non agerma nera o vnira la Naue con la roba: se la Naue andera in terra & pi gliera alcuno danno: tutto il danno che la naue pigliera debba mendare quella roba che si saluera: che il patrone della naue nō è tenuto metterci niente, per cio che la naue nō si sara germina- ta: con la roba: & per cio che li mercanti lo harāno concesso: & se la naue si rompera questo, non bisogna dire ne capitolare, per cio che nel capitolo di sopra detto è chiarito & certificato. Impe ro se li mercanti diranno & manifesterāno allo patrone della na ue ò del nauilio, che le robe perse rifaccino à quelle che si risto- reranno, & al patrone della naue lo concederanno tutti o la maggior parte, la roba persa debba essere contata sopra la risto rata, per soldo & per lira: & il patrone della naue è tenuto met- terci tutto il pretio che hauessi hauuto in emenda della naue al la roba persa, come fa la roba ristorata per soldo & per lira & se per ventura nella naue nō fussi mercāte alcuno, il patrone deb- ba & puo essere mercante in quello caso & in quello punto & tutto quello che fara: che lo faccia con consiglio del nochiere: dello scriuano & de marinari: & se il patrone della naue fara co me è detto, debba essere tenuto per fermo, come se tutti li mer- canti ci fussino, o come se tutte le robe fussino le sue.

¶ Di naue caricata, che dara à trauerso in terra. Capitolo. cxciii.

SE alcun patrone di naue o di nauilio hauessi caricata la sua naue o il suo nauilio di roba di mercanti, per andare a scari care in alcuno loco, il quale loco sara gia accordato infra lui, & li mercanti di chi quella roba fussi: & andando in quel viaggio li interuerra caso di ventura, che ne andera in terra & se la naue o nauilio si rompera o pigliera alcuno dāno, debbali essere fatta emenda come infra lui & li mercanti fussi accordato innāzi che naue o nauilio andassi in terra: & se il patrone della naue o naui lio domandera il nolo, debbali essere dato se quantita di roba si fussi ristorata, & se non si sara niēte ristorato, nessuno non è tenu

to niente pagare,poi che tutta la robba si sara persa:& se quãtita di roba si ristorera, & lui dimandera il nolo tanto della roba ri-storata come della persa, debbali essere pagato in quel modo che la robba hauessi portata;& lui è tenuto adiutare di emenda re quella robba che sara persa: per tanto come hauessi riceuuto di nolo,per soldo & per lira,come sara quella robba che sara ri-storata: & se il patrone della Naue non dimandera nolo se non della robba che sara ristorata, ne lui ne pigliera: lui non è tenu-to adiutare di emendare quella roba,che sara persa, poi che no-lo alcuno non hara hauuto:cioe da intendere p il nolo: & se per ventura infra il patrone della naue ò nauilio & li mercanti non fussi accordo ne patto alcuno,quando,la naue ò nauilio dara in terra:se la naue ò nauilio si rompe ò pigli danno: li mercanti nõ gli sono tenuti di emenda fare, poi che nessuno patto ne accor-do non fussi fatto infra loro:se gia gli mercanti non gli volessino fare alcuna gratia. Imperoche sono tenuti di pagare il nolo del la roba che si sara ristorata: per tãto come lui portata l'haue sse: & se per ventura infra il patrone della naue ò nauilio & li mer-canti hauessi accordo ò patto alcuno: gli merchanti sono tenu-ti di emenda fare in quel modo che lo accordo ò patto fussi fatto infra loro: & il patrone della naue ò nauilio puo, & debba ritenere di quella roba di quelli merchanti tanta,insino che li sia bastante à quella emenda, che li mercanti li fussino tenuti fare: & anchora di piu, per cio che lui non habbia andare dirieto lo-ro per il suo medesimo: & questo non gli puo nessuno ne debba contrastare, & il patrone della naue ò nauilio non è tenuto pi-gliare sicurta ò pegno di altra roba:saluo di quello proprio,che lui hara portato:se lui non vuole, ne Signoria, ne nessuno altro non lo debbe forzare ne puo:se lui non se ne contentassi.

¶Di scaricare parte con bonaccia & parte con fortuna. Capitolo. cxciiii.

SE alcuna naue venisse à scaricare in alcuno loco & verra cõ bonaccia ò con fortuna,se la naue ò nauilio venisse con bo-naccia & scharichera quello giorno vna quantita di roba à buo

na derata: & la notte & il giorno si mettera fortuna: & lo altro
giorno costerãno di scaricare la meta piu ò le due parte, che nõ
faceua lo giorno che lui incomincio à scaricare, que mercanti di
chi fusse quella roba, che sara scaricata à buona derata, nõ sono
tenuti di niente mẽdare ad quelli mercãti, di chi sara la roba che
se scarichera piu cara: se gia infra loro nõ fussi fatto accordo quã
do cominciorno à scaricare che luna roba aiutasse à laltra se piu
costassi di scaricare: ꝑ cio che interuiene à ogn'uno di hauer mer
cato ò carestia. Ancora piu si come la naue ò nauilio hauessi sca
ricato vna quãtita di roba che haueua portata, se metesse fortu-
na di mare tãto grãde, che la roba che sara rimasta ꝑ scaricare si
ꝑdera, quella roba che sara scaricata non è tenuta di niẽte emẽ-
dare à quella, che è persa: se gia gli mercanti di chi quella robba
fussi non fussino accordati che luna roba adiutassi allaltra: & se
nella naue mercãte alcuno nõ ci fussi: & il patrone della naue ò
del nauilio à germinera ò vnira l'una roba con laltra, debba esse
re tenuto per fermo come se tutti li mercanti ci fussino ò, come
se tutta la robba fusse la sua, che sua è, poi che la tiene in coman-
da, & se la naue ò nauilio si perdera ò pigliera alcuno danno: &
il patrone della naue ò nauilio, & li mercanti la germineranno
ò vniranno, la roba con la naue ò nauilio, & la naue ò uauilio cõ
la roba si perdera, quella roba che si restaurera debba adiutare à
emendare la naue ò nauilio, in quel modo che li patti i saranno
infra loro accordati: & se patto ne accordo alcuno non ci fusse
chi perso se hara, perso si habbia, se nella naue ò nauilio non fus-
se mercanti nessuno, il patrone della naue la germinera ò vnira
la naue ò nauilio & la roba, con consiglio di tutto il communa-
le della naue ò della maggior parte, debba esser tenuto ꝑ fermo
come si tutti ci fusseno, come disopra e detto. Impero se il patro-
ne della naue ò nauilio non lo fara con cõsiglio di tutto lo com-
munale della naue, ò la maggior parte, non debba hauere valo-
re: perche ogni patrone di naue ò di nauilio si debbe guardare
come fara sue faccende, e come no, percio che quello che lui fa
ra, che lo facci in forma che sia tenuto per fermo.

¶ De roba

¶ De roba bagnata per colpa de barchieri. Cap. cxcv.

BArcheri o giouani o huomini di marina, che caricherãno o ſcaricheranno naue o nauili, loro debbono carichare & di ſcarichare bene & diligentemente, percio che la roba nõ ſi poſ-ſa bagnare, ne guaſtare, ne perdere per colpa di loro, & ſe la ro-ba ſi bagnasſi, ò guaſtasſi, ò ſi perdeſſe ſanza colpa di loro, non ſo-no tenuti à neſſuna emenda à fare ad quelli mercãti, di chi quel-la robba bagnata, guaſta, ò perſa fusſi: poi che per colpa di loro non ſi ſara bagnata, ò guaſta, ò pſa. Anchora piu ſe loro cariche-ranno roba ò ſcaricheranno, & le manile, cioe le corde di quello faſcio, ò balla, ò fardello, che loro caricheranno ò ſcaricherãno li rimanera nelle mane, & loro monſtrare ò prouare lo potran-no, ſe quello faſcio, ò balla, ò fardello, ò quale ſi voglia roba che fusſi, à chi le corde ſeranno manchate, ſi bagnera, ò guaſtera, ò ſi perdera, loro non ſono tenuti di alchuna emenda fare à quello di chi quella roba fuſſe, alla quale le corde fusſino mãchate. Im pero ſe allo carichare, ò allo ſcarichare ſi bagnera alcuna roba, o ſi guaſtera, ò ſi perdera p colpa di loro, ſono tenuti de tutta qul-la robba emendare à quello, di chi fusſi, & ſe loro non hanno di che la poſſino emendare, il barchiere di chi la barcha ſara ne è te nuto, ſe haueſſi alcuni beni di chi lo poſſa fare, ſe, nõ debba eſſere pigliato & meſſo in prigione & ſtare inſio che habbia ſatisfatto à quelli mercanti di chi quella roba fuſſi che per colpa ſua o de huomini, che gli hara meſſo nella ſua barcha, ò che per lui ci ſa-ranno, ſe ſara bagnata, ò guaſta, ò perſa per cio che lui piglia tan ta buona parte dello guadagno che quelli huomini fanno con la ſua barcha, come loro medeſimi: & anchora aſſai piu & è ra-gione che chi parte vuole dello guadagno, parte debba hauere della perdita. Perche ogni barchiere ſi guardi & ſi debba guar-dare che huomini mettera nella ſua barcha, & quali nò, che ſe quelli huomini faranno bene lui ne hauera la ſua parte, & ſe gli detti huomini ſaranno male, tutto tornera ſopra di ſe, che ſara ſi-gnore. Per cio che neſſuno non fida niente à quelli huomini, ſe non ſolamente à lui che è Signore: per cio come neſſuno non ſa

quelli huomini chi sono, ne chi no: cosi ogni barchere si guardi come è di sopra detto.

¶De barchiere che pigliera à pretio certo carichare ò scarichare. Capitolo. cxcvi.

SE alcuno barchiere ò giouane di marina pigliera à caricha re ò scarichare à precio certo, loro sono tenuti carichare & scarichare bene & diligentemente, come piu presto potrãno, & se loro farãno bene & diligentemente, come disopra è detto, gli mercanti ò il patrone della naue per li mercanti: sono tenuti pa- gare tutto quello che promesso haranno, che in niente non deb- bono contrastare, & se loro contrasto alcuno ci metteranno, & li barchieri & giouani sopradetti ne hauessino à fare spesa ò so- sterãno alcuno dãno, li mercãti ò il patron della naue per li mer canti sono tenuti restituire & dare tutta quella spesa ò danno ò sconcio, che per colpa di loro hauessino hauuto, & questo sono tenuti di fare li sopra detti mercãti, ò il patrone della naue ò na uilio per loro sanza contrasto, se tutti loro haranno fatto il serui tio, come disopra e detto. Impero se li detti mercanti, o il patro- ne della naue ò del nauilio ne patira alcuno danno, ò ne haran- no à fare alcune spese per colpa delli sopra detti barchieri. Per cio che loro non haranno carichato come promesso haueano: tutto quello danno & quello sconcio & quelle spese, che quelli mercanti ò il patrone della naue ò del nauilio per loro hauessi- no hauuto, & per colpa delli detti barchieri fussi stato: sono tenu ti dare & restituire à quelli mercanti, ò al Patrone della naue ò nauilio tutto il dãno & spese, che p colpa di loro hauessino fatto sanza cõtrasto, è se loro nõ hãno di che possino restituire ne emẽ dare & sono giunti, debbono esser pigliati & messi in potere della Signoria, & stare tanto in prigione, insino che habbino satisfatto à quelli mercãti ò al patrone della naue ò nauilio: tutto qllo dã no, che hauessino patito p colpa di loro, ò che se accordino con detti mercãti, ò cõ el detto patrone della naue ò nauilio p loro.

¶Di naue ormeggiate prime ò vltime. Cap. cxcvii.

NAue o nauilio che primo fussi ormeggiato in porto ĩ piag

gia o in costa o in altro loco,ogni naue,ò ogni nauilio che di poi di quelli verra: quella anchora si debba ormeggiare per modo & forma, che non faccia alcuno danno à quello, che in prima fussi ormeggito:& se danno li fara è tenuto mendare & restitui re sanza nessuno contrasto. Saluo impero che se lo nauilio o la naue che di poi di quelle entrasse, venisse cõ fortuna di mal tem po,che non si potessi ormeggiare, & facessi alchuno danno alla detta naue,che in prima ci sara,non è tenuto di mendare lo dan no,che in quella hora o per tal caso li hauessi fatto: per cio che non è colpa di lui,& per cio questo tale danno che per simil cau sa fussi fatto, debba esser messo in mano di dui buoni huomini, che siano & sappino dellarte del mare.

¶Dele naui ormegiate prime & vltime. Cap. cxcviii.

QVel legno,che prima sara ormegiato, o ĩ porto o in spiag gia,o in costa,o in golfo,o in altro luoco: se la fara danno, à laltra che doppo glie venuta non sia tenuta di rifare il danno per questa ragione che si la naue, qual prima sara orme giata gli mancara le sarte,o non habbi altra cosa,con la quale gli possi nuocere, se non quel che glia dinnanzi, è che habbi fatto tutto il suo potere, o che la sia in parte, che non possi trouare in prestito sarte, ne manco à nolo è venghi tanto presto il mal tem porale,che la non si sia potuta ormegiare per la simigliante occa sione,di sopra & faragli il danno,non è vbligata di nulla,ma se la trouara sarte,o catar in prestito,o da nolo o che la fusse in luoco doue che il patrone la trouasse da cõprare o gli fusse stato auisa to da gli altri marinari la fortuna il tristo tempo,che loro anche si vogliano ormegiare, & che la prima Naue ricusi: & in questo mezo venghi la fortuna & facci qualche danno alaltra, di tutto il danno, è vbligata satisfare per la ragione ditta: ma si la naue, che prima sara giunta hara dato tutta sua forza:& hara fatto tut to il suo potere:non è, vbligata niente à satisfare facendogli dan no: ma se il danno sara come ditto di sopra, o per altra causa ne per volunta del patrone,à tutto è vbligato questo se dechiarato per il sopra ditto capitolo.

¶ Naue ò nauilio ormeggiato. Cap. cxcix.

NAue ò nauilio che prima fussi ormeggiato in alcuno loco & quella naue ò nauilio, che di poi verra ò entrera, si debbe ormeggiare p modo è forma, che nõ li faccia dãno, & se dãno li fara è tenuto del tutto à restituire. Impero è da intendere che quella naue ò nauilio che in prima si sara ormegiata, nõ mutassi anchora, ò pisso, che hauessi di dẽtro ne di fuora, poi che la naue ò nauilio che di poi di lei fussi entrata, se fussi ormeggiata: & se lui la mutera ò la cãbiera di poi, che quella naue vltima sara ormeggiata & quella naue che prima sara ormeggiata pigliera alcuno dãno, quella naue che di poi di lei sara entrata, non li è tenuta di tutto lo dãno emẽdare, se non di parte: per cio che lei hara mutato anchore & proisse di dẽtro & di fuora, & quello dãno che quella naue che vltima si sara ormeggiata hauesse fatto à ql la, che prima si fussi ormeggiata, debba essere messo in potere de sauii huomini, che siano & sappino bene & diligentemẽte dellarte del mare, & loro giusta loro conscientia & giusto cõsiglio, che hauerãno dalli antichi del mare loro sono tenuti che lo debbono partire bene & diligentemente. Per cio che danno ne faticha non possa essere, ne crescere infra li Signori delle naue ò de nauili. Impero se la naue che prima si sara ormeggiata, nõ mutera ne cambiera dentro ne di fuora anchora ò proisso, quella naue che vltima sara entrata, li è tenuta di tutto lo danno che gli hauessi fatto. Impero se quella naue, che vltima entrata & ormeggiata sara: & poi che quella ormeggiata sara, mutera anchora o proisso: se per colpa di quelle anchore o proisso che mutati o cambiati saranno: quella naue che prima è entrata & ormeggiata sara sostenira alcuno danno, la naue che di poi sara entrata & ormeggiata li è tenuta di tutto quanto il danno, che fatto li hauessi per cio che hara mutato & cambiato le anchore & proisso. Impero se nõ cambiera anchora ne poisso, & quella naue o nauilio che prima sara ormeggiata la cambiera o la muttera piu entro o piu in fuora: & quella Naue che vltimo entrata & ormeggiata sara non si mutera, non li è tenuta di emenda fare, Impero se quella

naue che prima ſara entrata & ormeggiata pigliera alcuno dan no ſanza colpa di quella, che di poi ſara entrata & ormeggiata non gli è tenuta di neſſuna emenda fare per danno che lei ne ha ueſsi, poi che ſanza colpa di quella naue, che di poi di lei fusſi en trata & ormeggiata l'haueſsi hauuto. Et fu fatto per cio queſto capitolo, che ognuno ſi guardi quel che fa, & come ſi ormeggie ra che come lui fara, & ſi ormeggiera quello merito che ſopra è detto nelli toccara, perche ognuno aduerta, che faccia quel che ha à fare bene & ſauiamente, per cio che infra loro & altri non poſſa hauere alcuno contraſto per loro colpa.

¶ Di ormeggiare. Capitolo. cc.

SE vna naue o due o quantita di naue o di nauili entreranno in porto o in piaggia o in altro loco & entrerãno inſieme & ſi ormeggiaranno, ogn'uno di loro ſi debbe tanto di longo or meggiare da laltro, che per niente non posſino fare alcuno dan no l'uno à laltro. Impero ſe per ventura ſtando loro in alchuni lochi ſopra detti ſi metta cattiuo tempo, ogn'uno di loro ſi deb ba ormeggiare bene & forte & fare tutto il ſuo potere, per cio che neſſuno di loro non poſſa pigliare alcuno danno: & per cio neſſuno di loro poſſa fare danno all'altro: & ſe pet ventura ſtan te quel cattiuo tempo ad alchuna delle naue o nauili manche ra exarcie, & andera ſopra laltre, & fara alcuno danno, ſe quello nauilio a chi la exarcia ſara mancata, hara fatto tutto il ſuo po tere di ormeggiarſe, & la exarcia che lui haueua fuſsi buona & ſufficiente à quella naue o nauilio: & anchora à maggiore di quello: quello dãno che fusſi fatto non debba eſſere emendato à quello, che hauuto lo haueſſe: poi che per colpa di quello di chi la uaue o nauilio fuſſe, al quale la exarcia era mancata, nõ ſa ra fatto. Anchora piu per altra ragione, percio che lui, hara fat to tutte le ſue forze, & tutto il ſuo potere di ormeggiarſe Ancho ra piu che quella exarcia che mancata li ſara, era buona & ſuffi ciente à quella naue o nauilio & à maggiore di quello: & per la ragione diſopra detta non è tenuto emenda fare di quello dã no, che fatto haueſſi ad alcuno. Imperoche ſe quello patrone di

quella naue o nauilio, alquale la exarcia fussi mancata: non hauessi fatto le sue forze come fare doueua & poteua: & la exarcia che lui hara, non era sufficiente à quella Naue o Nauilio: ne anchora à minore di quella: se per queste ragioni di sopra dette quella sua naue o nauilio fara danno à nessuno: lui è tenuto tutto quello danno restituire & mendare à quello, che sostenuto lo hara per colpa di mancamento o negligentia di mala exarcia, che con lui portassi: per che ogni patrone di naue o nauilio si guardi & si debba guardare che non manchi per negligentia à ormeggiarsi: & che non porti con se exarcie, che non sia sufficiente, per cio che la pena & conditione che di sopra è detta nō gli possa essere di sopra posta.

¶ Di stiua di botte. Capitolo. cci.

Patrone di naue o nauilio che apigionera stiua di botte à viaggio certo o à tempo deputato, & il pigionante dice al patrone della naue, che lui nō porti ne facci portare ne pigli ne facci pigliare quella stiua, se gia non gli paga salario, & se la piglia che vadi a risico & a ventura del patrone della naue, & se sopra questa cōditione che il pigionāte li hara detta se la portera: & la stiua si perdera, il patrone della naue è tenuto pagare la stiua o il pretio di quella & lo salario che haueua accordato col pigionāte. Anchora piu se lo patrone della naue terra piu tempo la stiua, che nō haueua accordato col pigionāte, o la portera in altro viaggio, ilquale non sara accordato infra il pigionāte & il patrone della naue, se la stiua si perde in quel tempo o in quello viaggio il quale infra loro accordato, non sara il patrone della naue tenuto pagare la stiua delle botte al sopra detto pigionante, o il pretio di quelle, & tutta la pigione di quelle multiplicando di viaggio certo o del tempo accordato al viaggio, o al tempo che infra loro non fussi stato accordato. Anchora piu se il patrone della naue la giucaua o barattaua o la vendeua o si perdesse per colpa sua, per quella ragione che di sopra è detta. Impero se il pigionante nō mettera questa conditione, che di sopra è detta al patrone della naue quando la pigionera o pigliera la stiua:

& la stiua si perdesse, debba esser psa al detto pigionante e paghi la pigione, o nolo al detto patrone della naue, cō che nō si perda per colpa sua come disopra è detto li hauessi posta lo pigionante. Saluo impero la pigione, perdasi la stiua o non si perda, tutta via sia saluo la pigione al apigionante: & se la stiua si perdera per le conditioni sopradette: il patrone della naue è tenuto di mendare la detta stiua: & se il patrone della naue, & il pigionante nō si posso accordare, debba essere messo in potere di dui buoni huomini maestri di botte: & che hauessino visto quella stiua, & che fussino bene nello officio pratichi: & qual si vuole cosa che loro ne diranno per loro giuramento, quello sia tenuto di mendare il signore della naue al detto pigionante. Saluo imperoche la pigione delle stiue debba tuttauia esser pagata.

¶ Di caricho di vino. Capitolo. ccii.

SE alcuno patrone hauessi noleggiato la sua naue o nauilio ad alcuni mercāti, se quella naue o nauilio doueua o haueua à caricare di vino, & se il patrone della naue ò nauilio fussi tenuto dare la stiua à mercanti p tutto lo carico della naue o del nauilio, debba fare in questo modo che debba fare nettare le stiue, & debbele fare empire alli suoi marinari o à chi vora innanzi che la metta in nella sua naue o nello suo nauilio, & cosi piena di acqua la debba monstrare à mercanti o à huomo per loro & dire o far dire à quelli merchanti che ci sono o seranno, gia se alloro appare quella stiua esser buona & se sara sincera, & se vogliono che lui la metta nella naue & se li mercanti o huomo per loro diranno che la tengono per buona, & che non faccia danno: & che la metta o la faccia metter nella naue o nel nauilio: se li mercanti la empieranno o la faranno empire di vino poi che stiuata sara nella naue, se di quelle stiue si vscira o versera alcuna quantita di vino, che loro messo ci haranno o fatto mettere il patrone della naue o nauilio non è tenuto nessuna menda fare per cio che non è colpa sua. Et anchora piu per cio che lui la monstro piena de acqua & con volonta di loro o di huomo per loro la misse nella naue, & loro o huomo per loro la tēnono per buo

na: & ben conditionata. Imperoche li mercanti sono tenuti pa-
gare tutto il nolo che promesso gli haranno tanto del vino che
versato si sara, come di quello che si sara ristorato, poi che per col
pa di lui non si sara versato ne perso. Impero se lo patrone della
naue doueua dare à mercanti la stiua come disopra e detto, se lui
ne huomo per lui non la mosterera à mercanti ne à huomo per
loro, & sanza volontate di loro ò di huomo per loro lui la mette
ra ne la naue ò nello nauilio, o la fara mettere, se li mercanti soste
neranno danno alcuno per conto di quella stiua, che lui mon-
strata non hauera, il patrone della Naue o del nauilio è tenuto
emenda fare, & li mercanti non sono tenuti pagare nolo di quel
lo vino, che versato sara, per cio che lui non monstro la stiua se
era buona ò no. Impero se il patrone della naue ò nauilio non
dara ne sara di stiua tenuto dare à quelli mercanti che noleggia
to lo hanno, & gli mercanti haranno hauere la stiua sia buona ò
non sia buona che versi il vino tutto ò in parte, gli mercanti sono
tenuti lo nolo pagare di tanto come nella naue sua ò suo nauilio
hauessi messo di quello che si saranno accordati sanza cotrasto.
Et per quello che disopra è detto fu fatto questo capitolo.

¶ Di exercia apiggionata. Cap. cciii.

PAtrone di naue ò di nauilio che apigionera exercia per an
dare in viaggio, & quelle exarcie che apiggionate hara si
perderanno sanza colpa di lui, non è tenuto niente emendare
à quello, che appigionata ne l'hauera, se non solamente la pigio
ne che infra loro accordata sara. Imperoche se la exarcia si per-
dera per colpa del patrone della Naue, è tenuto di fare menda
à quello à chi apigionata l'hauera tanto, come la exarcia valea
in quel tempo che lui la apigiono, ò di dare tanta exarcia come
quella era in quel tempo che la piglio. Anchora piu se quella
exarcia si rompera ò guastera per colpa del patrone della Na-
ue, è tenuto di menda fare come di sopra è detto. Imperoche se
si rompera o si guastera senza colpa di lui, non è tenuto niente
mendare se non come disoprà è detto. Saluo impero se quello
che la exarcia apigionera, mettera pretio ò conditione alchu-

na,& il patrone della naue riceuera quella exarcia sotto la conditione, che quello gli mettera, lo patrone della naue è tenuto dare tutto quello pretio, che lo pigionante detto gli hauera ò di restituire tanta exarcia come quella, & che vaglia tanto come quella. Impero che sia in liberta de l'apigionante pigliar denari o exarcie. Pero se il patrone della naue portera quelle exarcie in altro viaggio & non solamente in quello, che intra loro sara acordato, & la exarcia si perdera in quel viaggio, che fra loro non saranno accordati: per qual si vuol modo che la exarcia si perda o si guasti, il patrone della naue è tenuto di dare & restituire tāta exarcia, come quella à lo pretio che quella valea nel tempo che l'hebbe, o che messa ci fusse: & la pigione sia pagata per lo viaggio accordato multiplicando à quello che non sara acordato, o in quale si vuole modo che fussi della exarcia, tutta via debba esser pagata la pigione.

¶De exarcia mprestata. Cap. cciiii.

PAtrone di naue o nauilio che si fa prestare exarcia & si pdera o si guastera il patrone della naue che tolta la hara, è tenuto restituire tanta di exarcia come quella che tolta hauera in pstito o lo pretio che quella valeua nel tempo che lui la hebbe & sia in volonta di quello che prestata l'hara di pigliare exarcia o denari. Impero in qual si vuole modo che la exarcia si pdessi o si guastasse, debba essere restituita à quello, che prestata l'hara, & il patrone della naue che hauuta l'ha, non ci puo mettere nessuno contrasto. Et fu fatto per cio questo capitolo, che molti patroni di naue, o di nauilio si fanno prestare exarcia, che si perde o si guasta: & quando quello che prestata l'hara la dimandera, lui mettera contrasto: & per queste ragioni disopra dette: patrone di naue non debbe ne puo contrastare à quello, che la exarcia gli hauessi prestata.

¶Come exarcia trouata in marina per necessita puo essere pigliata. Capitolo. ccv.

PAtron di naue o nauilio po pigliare exarcia, che troua nel

la marina,con che l'habbia dibisogno per ormeggiare la sua na-
ue ò di nauilio,che hauesi paura di cattiuo tempo,ò che fussi in
loco pericoloso, con che quella, exarcia, che nella marina sara
non fusse dibisogno à quelli di chi fusse,che anchora lui ne ha-
uesi necessario à ormeggiare il suo nauilio:& se il patrone della
exarcia ci fusi, debbagli essere dimandata: & se il patrone della
exarcia non cie,si puo pigliare:con questo che hauuta l'hara, lo
facci sapere à quello di chi sera ò à huomo per lui, & se lui ne
vora hauer salario,che gli debbe esser dato, per cio che hara pi-
gliata la sua exarcia sanza volonta sua,che per altro no. Impero
il patrone della naue,che la exarcia hara hauuta,la debba torna
re in quello loco che l'hara tolta incontinente che lo cattiuo
tempo fussi passato: & se quello di chi la exarcia sara,ne sostene
ra danno ò spesa,il patrone della naue che hauuta l'hara,debba
tutto pagare. Anchora piu se la exarcia si perdesi ò si guastasi
per qual si vuole cōto,lo patrone della naue debba restituire, &
dare tanta di exarcia,come quella che tolta hara ò il pretio che
quella valeua nel tempo che lui lhebbe à quello di chi la exar-
cia sara:& questo debba fare sanza contrasto: & se quello di chi
la exarcia sara non volesse recuperare la exarcia per quella,che
persa sara, & vora hauere danari, se tutti dui si potranno accor-
dare,se nō debba esser messo in potere di duoi buoni huomini di
mare che hauessino visto quelle exarcie, & quello che fussi det-
to p quelli duoi buoni huomini, si debbe seguire che luna parte
ne l'altra non ci puo contrastare:& fu fatto questo capitolo per
cio che il patrone della naue ò del nauilio si puo pigliare exar-
cie sanza licentia di quello di chi sara per ormeggiare la sua na-
ue ò lo suo nauilio, che se il patrone della naue hauesi à cercha
re il signore della exarcia,per ventura si saria messo tanto cattiuo
tempo,che tutto quello che dentro fussi saria arisicho di perder
si innanzi che lui hauesi trouato il signore.Et per questa ragio-
ne di sopra detta,patrone di naue si puo seruire di exarcie che in
marina fusse sanza licentia, con che ne habbi dibisogno per le
conditioni che disopra sono dette.

¶ Di exarcia pigliata ò prestata. Cap. ccvi.

PAtrone di naue ò nauilio che si fara pstare ò pigliare exarcia di marina per ormeggiare la sua naue ò lo suo nauilio, se lui la portera in viaggio o in viaggi senza licentia & volonta di quello di chi sara, se quello di chi la exarcia sara, ne sostenera alcuno danno, o che hauessi da apigionare altra exarcia per bisogno della sua naue o suo nauilio: per cio che se ne harãno portata la sua, quello che portata l'hara, debba pagare tutto lo danno & tutta la spesa & ĩgiuria, che quello ne hauesse & debba pagare il salario di quella exarcia à quello di chi sara & sia à suo piacere pigliare quello salario o pigione che vorra, & quello li debba dare sanza contrasto: & se volessi rihauere la exarcia o lo pretio che quella valeua, sia à suo piacere, & sia creduto per suo giuramento, che quello el quale quella exarcia hauessi portata nõ ci puo cõtrastare, ne huomo p lui: & anchora piu sia à volonta di q̃llo di chi la exarcia sara, che lo puo mettere ĩ potere della giustitia & dimãdare p furto. Et fu fatto p cio q̃sto capitolo, che molti patroni di naue si porteriano exarcie d'altri se q̃ste cõditioni, che disopra sono dette, nõ ci fussino messe p giustitia delle pti.

¶ Di comandita à viaggio certo. Cap ccvii.

MErcãte ne marinaro ne nessuno altro che pigliera comandita à viaggio certo o à loco deputato, se ĩ quello viaggio o in quello loco deputato si pdera tutta la comãdita, cõ che non fussi colpa dello comandatario, non è tenuto niẽte restituire ne di emendare à quello, che la comandita li hara fatta. Impero se lo detto comãdatario la portera in altro loco fuora quello che accordato hauessi con quello, che la comandita li hara fatta, se si perdera la comandita, lo comandatario è tenuto tutto restituire ad quello che la comandita li hara fatta, poi che lui l'hara portata ĩ altro loco ò ĩ altro viaggio, il quale nõ haueua rimasto cõ lui. Anchora piu se lo detto comãdatario portera la detta comãdita ĩ viaggio, o in loco doue nõ hauessi acordato cõ quello, che la comãdita li haueua fatta, & se guadagnera tutto lo guadagno che con la detta comãdita fara, debba dare à quello che la detta

comãdita li hauesſi fatta,& nõ ſi debba niẽte ritener,ſe nõ quello che promeſſo li haueua con il ſopradetto che glie le racomãdo p la fatica:&ſe altro ne ritenira,è tenuto come ſe lo rubaſſe della caſſa,& ſe la comãdita o lo guadagno fatto cõ quella ſi pdesſi in quelli lochi ne q̃li lo comãdatario è tenuto reſtituire & dare ad quello,che la comandita li hauesſi fatta,tanto è tenuto del guadagno, come della comandita che pigliata. hauesſi ſe ſi perdesſi.

¶ De impedimento à comandita. Cap. ccviii.

COmandatarii che porteranno comãdita in viaggio, o in loco deputato,& ſarãno partiti di quello loco,doue la comãdita haranno riceuuta, & ſaranno in quello loco,doue erano rimaſti con quelli, che le comandite haranno fatte: & ſtando in quello loco, veniſſe occaſione di repreſaglia, o impedimento di Signorie, o ci venisſino nauili armati di inimici, & ſe per quale ſi vuole di queſte conditioni che di ſopra ſono dette, ſi perdeſſe la comandita,lo comandatario non è tenuto di niente à quelli che la comandita gli hauesſino fatta. Imperoche ſe ſtando nel viaggio innanzi che in quello loco fusſino, nel quale andare doueano,hauesſino notitia di quelle coſe,che diſopra ſono dette, & loro ne fusſino certi che vero fusſi,& loro ci entrasſino, & la comãdita ſi perdeſſe,li comandatarii ſono tenuti di reſtituire & di emẽdare tutta la comandita, che quelli gli hãuesſino fatta, & ſe per ventura ſtando nel detto viaggio innanzi che loro fuſſino nel ſopradetto loco,haueuano certezza de caſi ſopradetti,& li comandatarii ſi potesſino accordare con lo patrone della naue o del nauilio, nel quale loro ſariano per andare in altro loco, doue non hauesſino paura de caſi diſopra detti,perche comandatarii ſono detti mercanti infra gli patroni delle naui o nauili, & patrone della naue ſi accordera con li detti mercanti: anchora che quello loco, del quale ſi accorderanno infra il patrone della naue & li comandatarii,non fusſi accordato con quelli,liquali haueano fatta la comandita: per cio per le tre ragione diſopra dette ogni comandatario puo portare la comandita in altro loco, poi che fuſſe per ſaluare le c o mãdite,che con ſe portaſſe,& non per nesſuna altra

ſuna altra ragione:& queſto debba eſſer fatto ſanza fraude:& in continéte che loro harãno fatto porto in quello loco, nel quale haueſſino accordato ſtando nel viaggio con el patrone della naue:li detti comãdatarii debbano vẽder & ſmaltire tutte le dette comandite, che loro haueranno: & tornare & reſtituire à quelli di chi ſaranno,& ſe in quello loco doue per tale ragione come diſopra è detto fusſi che ſi perdeſſe la detta comandita: anchora che in quello loco non fusſi accordato con quelli,che la comandita haranno fatta,li comandatarii non ſono tenuti reſtituire ne emendare le comandite. Impero ſe loro le porteranno in altro loco ò in altro viaggio,di poi che loro hauesſino fatto porto come di ſopra è detto, innanzi che hauesſino contato con quelli, che la comandita hauesſino fatta, & la comandita ſi perdeſſe,gli comandatarii ſeriano tenuti reſtituire tutta la comandita & lo guadagno ſe ce ne fusſi, cõe nello capitolo di ſopra è cõtenuto.

¶Dichiaratione del ſopradetto capitolo. Cap. ccix.

COme che il capitolo di ſopra detto,dimonſtra & dichiara che ogni comandatario, el quale portera comãdite a viaggio ò à loco certo e diputato, ſe in quello loco doue loro doueuano portare quelle comandite ci fusino quelle conditioni, che nel capitolo ſopra detto ſono achiarite, & che lui dubitaſſe di entrarci, & ſe lui ſi potra accordare con il patrone della naue ò del nauilio,con el quale lui ſera per andare in altro luoco,doue quelle conditioni che diſopra ſono dette nõ ci fusſino, che lui ci puo andare: anchora che quello loco, il quale lui ſi accordera con el patrone della Naue o Nauilio non fusſi accordato, con quello,che le comandite gli hauesſi fatte. Impero nel capitolo diſopra detto non dice ne chiariſce ſe il patrone della naue o del nauilio portaſſe mercantie ſue,& hauesſi riceuute comãdite d'altri ò d'altro,ſe potra fare come li comandatarii voranno:o ſe fusſi di peggio conditione,che altro comandatario, & per cio li noſtri antichi anteceſſori vederono, & cognoſcerono che li patroni delle naue ò nauili,liquali portano mercantie loro, & pigliano comandita d'altro o d'altri, ò che portino mercantie loro,ò

no solamente che portino comandite d'altri,non debbono esser di peggio conditione,che vnaltro comādatario:per qual ragio-ne:per cio che molti comandatarii ò fattori vanno per lo mon-do, li quali à tutto quello che portino, non hanno nessuna co-sa.Anchora piu se quelle comandite si perdessino,loro non per-deriano niente,per cio che non costo niente alloro.Impero il pa trone della naue ò nauilio sia che porti mercantie sua ò no:tut-tauia val piu cio che lui ha nella Naue ò nel Nauilio che non fa quasi parte della comandita che lui porta, o che lui hara piglia-ta à se: & per cio lo patrone della naue ò nauilio non puo ne debbe essere di peggio conditione, che vn'altro comandatario. Impero è da intendere che se nella sua Naue ò nel Nauilio ha-ueua alcuni altri comandatarii, se le conditioni che sono dette seranno in quello loco, doue loro doueano scaricare & andare, il patrone della naue si debba consigliare & hauere cōsiglio con loro,& quella cosa che lui con loro tegniranno per bene,loro lo possano fare,che nessuno ci puo niente dire. Impero se ne la na-ue ò nauilio ci fussi roba di mercanti,& sopra quella roba non ci fussi nessuno,ne lo patrone della naue ò nauilio la hauessi in co-mandita, solamente che lui l'hauessi ad consignare ad alcuno in alcuno loco, doue hauessi à scarichare:se le conditioni disopra dette ci saranno che lui non ardisca intrare il patrone della naue non le debba portare per niente in altro loco, poi che à lui non saranno accomandate, che lui le potessi perdere innanzi le deb-ba tornare ad quelli mercanti di chi saranno: se il patrone del-la naue le portera in altro loco,& quella roba si perdera,il patro ne della Naue è tenuto restituire & emendare. Anchora piu se lui le portera in altro luoco,& le vendera,& in quella roba gua-dagnera il patrone della naue o nauilio è tenuto di dare & resti-tuire à quelli mercanti di chi la robba sara il capitale, & tutto il guadagno, che in quella hauessi fatto,& li detti mercanti non so no tenuti dare & restituire ad quelli patroni di naue ò di nauili danno ne spesa,che lui ne hauessi fatta,se li detti mercanti nō vor ranno.Impero se il patrone della naue o nauilio hauessi mercan

tia sua, & hauesſi tutta la roba che nella naue ò nel nauilio fusſi in comādira, che lui la potesſi vēdere: anchora che lui nō ci habbia roba sua, ſolamente che tenga tutta la roba ò mercantia, che nella ſua naue ò nauilio fusſi incomandita, che lui la potesſi vendere, & che ne fusſi mercante, ſe il detto patrone della naue ò nauilio dubitaſſe intrare in quello loco, doue le comādite doueua vendere, che lui ſe ne hara à reſtare per le conditioni che nello capitolo ſopradetto ſono gia chiarite & certifichate, lui puo mutare viaggio per andare in altro loco, doue nō ci fusſi riſguardo de le conditioni che diſopra ſono dette in queſto. Impero che cio che lui fara lo facci con conſiglio di tutto lo commune della naue ò della maggior parte: & ſe tutto lo commune della naue ò del nauilio ſi accordera di andare in quel loco, doue lui dira & fara certo & dara ad intendere, o la maggior parte, lui ci puo andare, & in queſto modo puo cambiare il viaggio. Impero ſe tutto lo communale ò la piu parte de la naue ò nauilio ſi accorderanno piu preſto del ritornare in quello loco, del quale faranno partiti, che mutare viaggio per andare in altro loco, il patrone della Naue ſe ne debba ritornare, & ſe non ſi vora ritornare, & lui per ſua autorita mutera el viaggio: & le comandite ſi perderanno in tutto ò in parte, lui è tenuto reſtituire à quelli, che le comandite li haranno fatte tutto quello, che le comandite coſtasſino: & il guadagno che loro diranno per loro giuramento che poteuano hauer fatto: ſe lui ſe ne fusſi ritornato come lo cōmunale della naue ò la maggior parte lo conſigliaua. Impero ſe il patrone della naue ci andera con conſiglio di tutto il communale della naue ò della maggior parte, ſe le comandite ſi perderanno in tutto ò in parte, lo patrone della naue non è tenuto di mendare à quelli, che la comandita gli hauesſino fatta poi che cōſiglio di tutto lo communale della naue ci ſara andato, che ragione è che il Patrone della naue poſſa cambiare viaggio, ſe lui ſera mercāte di tutta la robba che lui portera: per che lui la puo gittare in mare, ſe mercante non ci fuſſi con conſiglio di tutti gli marinari per certi caſi, & per le ragioni diſopra dette li noſtri an

teceſſori hanno fatta queſta emenda per li contraſti,che ci poſ-ſano interuenire:& ogni coſa che diſopra è detta debba eſſer fat ta ſanza fraude, & ſe fraude alcuna prouar ſi potra,la parte con tra laquale prouato ſara debba ſatisfare tutto il danno alla par-te,che hauuto lo haueſſe ſanza malitia & ſanza refugio.

¶Di comandita riceuuta come coſa propria. Cap. ccx.

SE alcuni fattori quali porteranno comandite à viaggio ò à loco deputato:& loro accorderãno con quelli che le comã dite faranno,che loro poſsino fare delle comandite come di ſua coſa propria,& quelli che le comandite farãno lo concicderan no:in qual ſi vuole loco andando in quel viaggio che loro laſcie ranno la comandita:per cio che non lharanno poſſuta vendere, & loro giurerãno che ſe loro propria fuſſe non ci haueriano fat to altro, quelli che in tale forma hanno fatto comandita, non poſſono di niente altro conſtringere quelli tali fattori, ſe nõ che quando li ſopra detti fattori la riſcuoteranno, che l'habbiano à reſtituire,& dare à quelli che la comandita haueſsino fatta: ſal-uo la faticha loro,di quello che haueſsino accordato con quelli che le comandite haueſsino fatte.Impero li predetti fattori deb bano ricuperare quella robba,che laſciato haueſsino,& reſtitui re & dare à quelli che comandata la haranno:& queſto ſia fatto ſanza fraude:& debbano riſcuotere quello,che della comandi-ta ſi fusſi hauuto come piu preſto potranno.

¶Item de comandita. Capitolo. ccxi.

MErcante ò altro che fara comãdita ad alcuno ĩ queſta for ma che quello che la comãdita receuera,che la poſſa por tare tuttauia con ſe in ogni loco doue la ſua perſona andra, & ſe la comandita ſi perdera,debba eſſer perſa à quello che fatta lha ra. Impero ſe quello che la comandita portera, la giucaſſe, ò la barattaſſe,o la perdeſſe per ſua colpa,o ſe lui l'accomandaua ad altri,& ſi perdeſſi,lui è tenuto reſtituire à quello, che la coman-dita gli hauera fatto ſanza contraſto,

¶De comandita promeſſa. Cap. ccxii.

MEercãte che promettera di fare comãdita ad alcuno con

carta

carta ò testimonii, non si puo extrahere:che non habbi à fare la comandita à quello che promessa lhara:& se lui vorra extrahe re di non fare la comandita à quello,alquale promessa l'hara, se quello ne hauessi fatta spesa alcuna, ò ne hauessi noleggiata naue ò nauilio per rispetto della comandita, che li haueua promessa è tenuto del tutto emendare. Et fu fatto per cio questo capitolo:che se quello non li hauessi promessa quella comandita,lui non haueria noleggiato tanta grande naue: se non per cio che quello gli haueua promesso, & haueria fatto gli suoi fatti & il suo viaggiita.

¶ Di comando. Capitolo. ccxiii.

SE alcuno fattore riceuera comādita se quello detto fattore hauessi alcuni denari, & in quello loco doue riceuera la comandita,lui smaltira la comandita,& li suoi denari, & quando sara in quel loco doue andare doueua,con la comandita: lui smaltira li denari suoi & non smaltira la comandita, se lui guadagnera con li suoi denari, è tenuto di dare à quello che la comandita gli hara fatto andando al viaggio tanto quanto lui guadagnera con li suoi denari per soldo & per lira,& se lui perdessi con suoi denari tutta la perdita debba esser sua, se gia quello che la comandita li hara fatta non li hauea detto che non li smaltissi se nō in cose certe,& se quello detto non lo hauea,& lui smaltira la comandita con gli suoi denari insieme, lo guadagno & la perdita si debba partire,per soldo & per lira.

¶ Comandita in denari. Capitolo. ccxiiii.

SE alcuno comandera à nessuno denari, se quello che la comandita fara accordera con quello che la comādita riceuera,che non li smaltischa quelli suoi denari, se non in cosa certa & nominata:se quello che la comandita hara riceuuta, non trouera di quello che lui gli hara detto: lui ne debba hauere testimonii,come lui non troua di quella cosa che lui li hauea detto comperasse,p cio che se ci fussi in quello loco medesimo alcuni mercanti,che hauessino comperato di quella mercantia,nella quale lui doueua smaltire quelli denari, che lui haueua riceuuti in co

mandita:se quelli ci guadagnasſino alcuna coſa: & quello elqua le li haueua li denari comandati li facesſi dimāda,lui poſſa monſtrare & mettere in vero per quelli teſtimonii che lui non hauea trouata di quella mercātia, della quale li haueua detto inueſtiſſi li ſuoi denari,ſe per ventura prouare non potra che lui di quello che doueua & haueua caricho ſmaltire quelli denari, che in comandita haueua riceuuti,che lui non hauesſi trouato,lui è tenuto reſtituire & di dare à quello che li denari gli hara comendati tanto come quelli merchanti ci haranno guadagnato per ſoldo & per lira, & ſe per vētura lui ſmaltisſi quelli denari in altre coſe ſanza volonta di quello, che li denari li haueua comandati, ſe in quella mercantia ſi guadagnera, lui è tenuto à quello, il quale gli denari li comando reſtituire & di dare tutto lo guadagno, & ſe in quelle mercantie che lui hauesſi comperate ſanza volonta di quello che li denari li comando ſi perdera in tutto ò in parte, tutta la perdita debba eſſer la ſua,per cio che lui li ſmalti in quello,che lui nō haueua caricho ſmaltirgli. Et anchora piu, per che neſſuno non ha potere in quello daltri, ſe non tanto come quello di chi è ne gli da,& ſe per ventura lui fusſi in luoco, che potesſi reſtituire quelli denari à quello che comandati ne gli haueua, & lui non gli reſtituira,anzi gli portera con ſe: ſe in quelli denari interueniſſe caſo di ventura che ſi perdesſino del tutto ò in parte,tutta la perdita debba eſſere la ſua. Impero che ſe lui non fusſi in loco che lui poſſa reſtituire quelli denari à quello, che comandati gli haueua,lui gli puo portare con ſe,& ſe à quelli denari interueniſſe alcuno caſo di ventura che ſi perdesſino in tutto ò in parte,debbano eſſere perſi ad quello che li comando, perche non è colpa del comandatario.Impero che ſe lo detto comandatario li giucasſi ò ſi perdesſino per alcuna cauſa che fusſi ſua colpa, lui è tenuto del tutto reſtituire & tutto in quella forma che diſopra è detto della comandita in denari,in tal modo debba esſere fatto della robba ò mercantia, che alcuno comandasſi ad altri ſotto certe conditioni,& per le ragione diſopra dette fu fatto queſto capitolo.

¶Di comandita di naue Capitolo. ccxv.

PAtrone di naue ò di nauilio che comandera la sua naue ad alcuno per andare in viaggio saputo, se andando ò stãdo ò tornãdo in quello viaggio la naue si rompesse ò pigliasse alcuno danno,quello che la naue o nauilio hauesfi riceuuto in comandita,non è tenuto di niente mendare al patrone della naue che comandata lhara.Impero se lui la portera in altro luoco ò in altro viaggio fuora di quello loco,che con lo patrone della naue haueua accordato ò con quello che comandata ne gli hauesfi,se la naue perdesfi ò hauesfi alcuno danno, quello al quale il nauilio fussi comandato, è tenuto di mendare la naue ò nauilio a quello che comandato lhara,ò il pretio di quella,& il danno, che hauuto ne hauessi,& se nõ hauessi di che pagare,debba stare in pregione,insino che habbi satisfatto à quello, che comandato ne li haueua,& habbi di che pagare ò no,& il patrone della naue che comandata ne li haueua,è tenuto di dare à compagni la parte, che haueuano nella naue,& il guadagno di quello.Impero se lo patrone della naue la comandera con volonta di tutti li compagni ò della maggior parte, & se la naue si perdesfi come è detto il patrone della naue non è tenuto di far menda à compagni,perche ogni patrone di naue debbe dimandare à compagni quando vora comandare la sua naue ad altri,se in luoco fussi che li compagni ci fussino tutti ò in parte, & se lui fussi in loco doue nõ ci fussi alchuno compagno, lui non la debba comandare à nessuno se non per conditione certa,cioe à sapere, per infirmita ò che la naue fussi noleggiata per andare in loco doue lui hauesfi paura di Signoria,o che hauessi promesso pigliar moglie innãzi che la naue noleggiasfi & che li amici lo forzasfino la pigliasfi innãzi che andasfi nel viaggio ò per andare in peregrinaggio,& che ne hauesfi fatto voto innanzi che la Naue noleggiasfi & tutte queste conditione disopra dette che siano sanza fraude.

¶Di comandita di naue sanza licẽtia delli cõpagni. Ca. ccxvi.

SE alcuno patrone di naue hara comandata la sua naue ad alcuno sanza licentia de compagni: se quello al quale la naue

fussi comandata venisse alcuno viaggio ò viaggi & donassi conto ad quello che la naue li hauessi comandata,& quello il quale patrone fussi. Anchora se hauessi comandata la naue ad alcuno, se lui dara conto & parte à ciascuno de suoi compagni tutto, & tanto come à ciascuno appartēga per cōto della parte,che nella naue harāno del guadagno,che quello al quale lui hauessi comā data la naue hara fatto cō q̄lla naue, che lui comādata li hara: se li detti compagni piglieranno la loro parte del guadagno, che à ciascuno per la parte che nella naue hara si appartēga, se li detti compagni tutti ò parte diranno à quello il quale loro di quella naue haranno fatto patrone, che loro non vogliono che lui la comandi à nessuno sanza loro volonta:& se lui lo fara, & la naue pigliassi alcuno danno ò fara alcuna perdita ò consumamento, che tutto sia & stia sopra di lui: & se sopra le dette conditioni disopra dette per gli compagni à quello, il quale loro di quella naue nella quale hanno la loro parte, haranno messo ò fatto patron, se lui sanza volonta di tutti li cōpagni ò della maggior parte ad alcuno la comandassi, se quello el quale la comandera guadaguera, lui è tenuto dare à ciascun compagno la parte del guadagno, che per la sua parte li tocassi, & se per ventura quello el quale lui hara comandata la naue, sotto le conditioni sopra dette perdera la naue ò pigliera alcuno danno, ò fara alcuno consumamento, il patrone della naue è tenuto del tutto restituire & emendare alle compagni sanza cōtrasto. Impero se li detti compagni vederanno & saperanno che quello che loro hanno fatto patrone,non va,ne andera nella naue,innanzi sanno loro & sono certi che la comandera ad altro,se li compagni piglieranno parte del guadagno,che quello con quella naue che comandata gli sara,fatto hauessi, & li cōpagni non diranno niente à quello che loro haranno fatto patrone: anzi li piace & satisfa il guadagno che lui li da: & se sopra queste ragiōi disopra dette la naue si perdesse ò pigliasse alcuno dāno,il patrone della naue non è di niente tenuto,per cio che li compagni sapeuano che lui non andaua nella naue, anzi la comandaua ad altro che conduceua per lui.

Et anchora per cio che li compagni riceuerono ciascuno viaggio che la naue faceua la parte, che à ciascuno toccaua per conto della sua parte che nella naue haueano, & è ragione che poi loro riceueno parte del guadagno, & erono certi che quello che haueano fatto patrone, non ci andaua, anzi la faceua conducere ad altro, & li compagni non diceuano niente à quello, che loro haueano fatto patrone anzi li piaceua lo guadagno che lui li daua. Per cio è ragione che come li piaceua lo guadagno tutto, & in tanto è ragione che debbino patire il danno & la perdita & il consumamento, che quando quello che loro haueuano fatto patrone li daua. Et per le ragioni dette fu fatto questo capitolo. Impero è da intendere che il patrone della naue fussi in loco cō li compagni insieme con tutti ò con parte: perche altrimenti nō la puo ne debbe comandare, se non per le conditioni, che sono gia in vno capitolo disopra detto chiarite & certificate.

Di comandita che alcuno pigliera in commune, ò à parte. Capitolo. ccxvii.

SE il patrone di naue ò nauilio ò altro, porta in commune, & lui pigliera da alcuno mercante comādita à parte di roba, ò di denari, & se quello che la comandita riceuera, non fara intendere che quella comandita che lui riceue, che lui la mescolera al commune, ne nella scritta che infra loro sara fatta non si cōprendera, che quella comandita che lui riceue la debba mescolare cō quello commune, che portera con se, lui è tenuto di dare conto à quello, che la comandita li hara fatta: & se li fara comandita di robba, li debba dar conto di quello, che della roba hauessi hauuto. Anchora piu q̄lli denari che hara hauuto, debba smaltire in qual si vuole cosa, che al detto comandatario parra, se gia quello che la comandita li haueua fatta non hauessi accordato con lui che non li smaltisse quelli denari di quella robba, che lui comādata li hauessi, ò che non comperassi, se non cosa certa come infra loro fusse accordato: & se li comādasse denari, & lui comperassi roba, lui è tenuto di dare conto di quello, che hara hauuto della roba, che con li denari che lui li comando haueua com-

perata & venduta, & di quello che ſmaltira di quella roba, che con li ſuoi denari hara comperata, & mettere in ordine gli conti per quella hora, che lui fusſi tornato del viaggio, & dare in ſuo potere il capitale, & il guadagno che cõ la detta comandita fusſi fatto: Saluo ſua faticha, come infra loro fusſi accordato, & ſe il commune perde, ò guadagna quello, che la comandita gli hara fatto, non cie in niente, ne quello che la comandita hara riceuuta non è tenuto ſe non della comandita à reſtituire: & ſe guadagna ò perde con la detta comãdita, tutto ne li debbe dare & mettere in ſuo potere tanto il guadagno come la perdita: perche lui nõ è tenuto à quelli, di chi il commune fusſi, per cauſa di quella comandita, che lui da alcuno riceuuta hara. Se impero lui non haueua fatto intendere che al commune andaua quella comandita, che haueua riceuuta. Impero quello che la comandita hara fatta, non è tenuto di niente à quelli di chi lo commune fusſi, ſia che perdesſino ò guadagnasſino, ne quelli di chi il commue ſara à quello che la comandita hara fatta, che ſe perde ò guadagna debba eſſere ſuo il guadagno come la perdita: & ſe per ventura quello, il quale porta il commune, & hara riceuuta la comandita, meſcolera quella con il cõmune ſanza licentia di quelle, che la comandita li haueua fatta, & il detto comandatario cõto dare non gli potra: per cio che l'hara meſcolata con lo commune, ſia in liberta di quello, che la comandita li hara fatta di hauere lo maggior pretio della roba, che hara hauuto, in quello loco, doue la comandita hara venduta. Et lo maggior pretio della robba che lui hara portata, ò il maggior guadagno che nella roba ſi ſara fatto, li è tenuto di dare quello, che la comandita hara riceuuto à quello che fatta gli hara: per cio che lui lhara meſcolata con lo commune ſanza volonta ſua: & queſto li è tenuto dare & reſtituire ſanza contraſto.

¶ Di comandita che ſi perdera, & lo comandatario fallira. Capitolo. ccxviii.

OGni comandatario che portera ò riceuera comãdite, ſe le comandite ſi riceuerãno per le ragioni, che nelli Capitoli

disopra dette sono,lui non è tenuto della comandita à restituire. Impero se le comandite si perderanno per altra ragione, & non per quelle che nelli capitoli disopra sono dette,, lui è tenuto di restituire & di dare tutte le comandite, & lo guadagno con quelle fatto ad quelli,che le comandite li haranno fatte. Se impero lui non puo monstrare giuste ragioni, perche quelle comandite si sieno perse, & se lui monstrare ne prouare non puo, nelle comandite restituire non potra à quelli di chi saranno, & lo detto comandatario fallira,se lui fallira,& fussi giunto debba esser pigliato & messo in ferri, & stare per insino che quelli di chi le comandite sarāno si siano accordati cō el detto comādatario. Et fu fatto per cio questo capitolo che molti comandatarii falliriano,se sapessino che nessuno male ne nessuno danno ne ingiuria li potessi interuenire,& sonci messe per cio le conditioni, che disopra sono dette.

Di patrone che lasciera la naue per facende sue proprie. Capitolo. ccxix.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio portera mercātie sue o comādite,& lui sara ī quello loco, doue la naue hara fatto porto,& la naue sara spedita,che nō resta se non per lui,che nō è spedito,& nō puo vendere le sue mercantie, se la naue ne fara spesa,lui la debba pagare del suo proprio, & se lui rimane per la sua mercantia à vendere,& lui ne mandera la naue,se la naue piglie ra alcuno danno,lui è tenuto di fare menda alli compagni:se gia lui non haueua accordato con li compagni quādo lui si parti di quello loco, doue la naue haueua carichato: & se lui lo haueua accordato cō li cōpagni cō tutti o con parte, & loro lo haueano concesso che lui potessi rimanere,& rimaneua & mandaua la naue,se la naue pigliasse alcuno danno, lui nō è tenuto di emēda à compagni.Impero se il patrone della naue rimarra,p cio che nō potra hauere lo nolo,& non rimaria per niente che lui ci habbia à fare,se non per lo nolo riscuotere,& lui ne mādera la naue, per cio che non faccia spesa,& la naue pigliera alcuno danno: il patrone della naue non è tenuto di far menda à compagni,poi che

per proffitto della naue sara rimasto, & nõ per niente che haues si a fare:& per questo debba esser sanza fraude.

¶De testimoni de marinari in contrasto di patrone con mercanti. Capitolo. ccxx.

PAtrone di naue ò di nauilio, che hara contrasto con mercãti,li marinari della naue non possono fare testimonio al patron della naue, ne alli mercanti à loro vtile ne à loro danno de luno ne de laltro stando nel viaggio. Impero il cartolario debbe far testimonio, & esser mezano infra loro. Ma quando la naue hara fatto viaggio & li marinari saranno liberi,che non saranno obligati al patrone della naue,alhora possono far testimonio infra el patron della naue, & li mercanti con che loro non habbino interessò ne contrasto, nel quale saranno adomandati per testimoni, ne che ne aspestasino hauere danno ne vtile, che se aspettasino hauere danno ò vtile,niente che diriano non haueria valore,& sariano tenuti per falsarii.

¶Di testimonio di mercante in contrasto di patrone & marinaro. Capitolo. ccxxi.

MArinari che haranno contrasti con il Patrone della naue di alcune cose che non fussino scritte nel cartolario,li mercanti che saranno nella naue, possono fare testimonio nel viaggio stando ò che ne fussino vsciti tanto al patrone della naue come à marinari,con che loro non fussino interessati nel contrasto che infra loro fusse, ne che ne aspettasino hauere danno ne vtile,& se li marinari hauessino contrasto con li mercanti: il patrone della Naue puo fare testimonio, poi siano vsciti del viaggio. Impero stando nel viaggio , & non sia interessato nel contrasto che fussi infra loro. Anchora piu vno marinaro puo fare testimonio all'altro,poi siano vsciti del viaggio, con che non fussi interessati nel cõtrasto,nel quale sara dato per testimonio, ne che ne spettasino danno ne vtile.Impero li marinari possono fare testimonio stante nel viaggio al patrone della naue & a mercanti, per questa ragione: cioe sapere per fatto di gietto,se per cattiuo tempo ò p altro caso la naue hauesi à dare trauerso in terra, che

in quello

in quello caſo o in quello punto lo ſcriuano non poteſſi mettere gli accordi nel cartolario. Et p cio fu fatto queſto capitolo:per che ſe in quello caſo li marinari non poteſſino fare teſtimonii,ne lo ſcriuano non haueſsi poſſuto ſcriuere nel cartolario,il patro ne della naue potria negare tutti li patti,che hara accordati con li mercãti,che à lui doueſsi tornare à danno, & diria tutto quel lo che à ſe medeſimo tornasſi a profitto,& li mercãti fariano el ſi mile al patrone della naue, per queſta raggione poſſono fare te ſtimonio gli marinari in tale caſo ſtante nel viaggio,per cio che fraude alchuna non poſſa eſſere. Impero per altra ragione non poſſono fare teſtimonio ſtando nel viaggio à vtile ne à dãno del patrone ne delli mercanti per contraſto che infra loro fusſi.

¶Teſtimonii de marinari. Cap. ccxxii.

SE mercanti che ſarãno in naue haueſsino alcuno contraſto infra loro,& daranno li marinari per teſtimoni:gli marinari poſſono fare quel teſtimonio, nel quale ſaranno dimandati ſia che loro fusſino nel viaggio ò che fusſino vſciti: cõ che nõ aſpet tasſino danno,ne vtile hauere,ne voleſſino lo vtile piu di vna par te che dell'altra, ne ne haueſsino hauuto neſſuna coſa,che ſe lo ro ſtimasſino piu il profitto di vna parte che dell'alra:ò ſe ne ha ueſsino riceuuto ſeruitio,ſe prouato poteua eſſere: loro ſeriano tenuti reſtituire tutto il dãno & tutta la ingiuria & tutto lo inte reſſo,che quella parte ne haueſſi ſoſtenuto per colpa di quello teſtimonio, che quelli haueſsino fatto. Anchora piu che li po tria mettere & conſtringere in potere della giuſtitia. Et piu che non ſariano per neſſuno tempo creduti di coſa che loro diceſſi no:& ſe alcuni li chiamasſi falſari o pergiuri,neſſuna giuſtitia nõ li daria alcuna pena p teſtimoni che loro ne deſſino,che anzi ca ſcheriano loro in pena doppia chi tale teſtimonio falſo haria fat to.Et fu fatto per cio queſto capitolo,che ſpeſſe volte li mercan ti ſono in alcuni lochi, & non hanno con loro ſe non ſolamẽte li marinari:& in preſentia de marinari fanno alcuni patti o accor di infra loro mercanti:& per ventura luno ò l'altro ſi pentiria di quello che hara fatto, & come quell'altro mercante li domãda

ria la promessa che infra loro fu fatta, quello ne potria negare & se quello ne la negasse, & quell'altro mercante ne sosteria grā de danno & per quella ragione debbano fare testimonio di marinari delli contrasti che serāno infra li mercanti, per cio che nō sia fraude fra loro.

¶ Di salario di nochiere ò marinaro che andranno à discretione. Capitolo. ccxxiii.

PAtrone di naue ò nauilio che portera cō se in viaggio o in viaggi il nochiere a discretione lo Patrone della naue debba dare di salario al nochiere tanto quāto hara lo miglior pruere della naue o altro delli cōmunali. Anchora piu giusta la bonta & valore che lo nochiere hara: & se per ventura li marinari anderanno a discretione del patrone della naue: il patrone della naue è tenuto di dar salario giusta che loro si affaticheranno, & haranno affaticato, & giusta la bonta che loro haranno nel seruitio che faranno, & questo debba esser à discretione del nochiere & dello scriuano, che lo debbino dir per lo giuramento che loro fatto hāno al patrone della naue bene & fidelmēte: cerca quelli marinari, che vanno a discretione che salario meritano, & qualno, & che loro non dicano per volonta, ne per maliuolentia, ne per seruitio che loro li hauessino promesso, ne per male che loro volessino ad alcuno di quelli marinari, che nella naue anderiano a discretione: & questo debbono loro dire sotto pena del giuramento bene & fidelmente, il patrone della naue è tenuto di dare quel salario, che il nochiere & lo scriuano li haranno detto per loro giuramento & non ci debba niente contrastare.

¶ Di danno riceuuto per manchamento d'ormeggiare. Capitolo. ccxxiiii.

PAtrone di naue o nauilio che sara in piaggia o ī porto o in altro loco con la sua naue, & li mercanti che condurāno, li diranno & nuntieranno che lui si ormeggi, & il patrone della naue non si ormeggiera, o per ventura nō hara tutte le exarcie, che promesse hara: & per queste ragioni disopra dette li mercanti ne sosteranno danno, lo patrone della naue è tenuto restituire quel

danno, che li mercanti haranno sostenuto per tale causa: & se il patrone della naue non ha di che pagare, debbasi vendere la naue, & se la naue non basta, & il patrone della naue hauessi alcuni beni, quelli si debbono vendere per fare compimento à quelli mercanti. Saluo li marinari, che non perdano li loro salarii, ma li compagni non sono tenuti de niente mendare, se non la parte che haranno nella naue, ma altri beni no. Et fu fatto questo capitolo perche molti patroni di naue piangeno la exarcia, & non si possono ormeggiare, & per questo la naue o nauilio si perde & la roba delli mercanti.

¶ Di naue che si perdera in terra di infideli. Cap. ccxxv.

PAtrone di naue o di nauilio che sara o nauichera ĩ terra de infideli, & li interuerra caso di ventura che per cattiuo tempo o p nauili armati di inimci pdera la naue o nauilio, se lui pde la naue o nauilio p la ragione disopra detta, nõ è tenuto di dare niente à marinari, se gia lui non la pdessi in loco, doue lui hauessi tutto lo suo nolo che se lui hara tutto lo suo nolo, è tenuto di dare tutto lo salario a marinari. Impero qual si vuole patto che il patrone della naue ò nauilio fara cõ li mercãti, in quel patto medesimo debbano esser li marinari. Impero se lo patrone della naue o nauilio douea dare salario à marinari per altri viaggi, lui è tenuto pagare come nel capitolo disopra si contiene. Impero patrone di naue o nauilio che per tale ragione come di sopra è detto si perdera la sua naue o nauilio, non è tenuto dare naue o vettuaglia à marinari per ritornare in terra di christiani: per cio che lui ha perso cio che lui haueua, & per ventura piu che lui non haueua. Fu fatto per cio questo capitolo, che poi lo patrone della naue ha persa la sua naue, non è tenuto di dare nauilio ne vettuaglia à marinari per ritornare in terra di Christiani, poi che non ha per lui.

¶ Casi perche lo patrone debba domandare li compagni per lo noleggiare. Capitolo. ccxxvi.

SE patrone di naue o nauilio noleggiera la sua naue p andare in terra d'infideli o ĩ loco pericoloso, se lui fussi in loco do

ue ci fusſino compagni lui nelli debbe domandare innanzi che fermi il viaggio, & ſe lui ne dimandera, & li compagni voranno, lui puo noleggiare, che compagno alcuno non puo contraſta-re: & ſe lui noleggiera che non ne dimandi gli compagni li poſ-ſono contraſtare, & poſſono incãtare cõ lui, per cio che nõ li ha-uera dimandati: & ſe dimandati li haueſsi, li compagni non po-triano incantare inſino che fusſi ritornato del viaggio: & ſe gli compagni incanteranno con el patron della naue ò nauilio, che noleggiato hara ſanza loro licentia, & lui vſcira della naue ò del nauilio per incanto, ò per qual ſi vuole conto: & li cõpagni rite-rãno la naue ò nauilio, quella naue ò nauilio debba ſeguir quel viaggio à quello mercãte che noleggiato l'hara per quello pre-tio ò nolo, che il mercante hauea accordato con quello, che in quel tempo era patrone quãdo lui noleggio: perche ognuno ſi guardi che quando ſara parte in naue ò nauilio, qual ſi vuole co ſa che quello ſara ò accordera con mercanti, quello ſi douera ſe guire. Impero ſe lo patrone della naue ſera in loco, che non ci ſe ra compagno neſſuno, lui puo noleggiare & andar in ogni loco doue lui vora: & ſe la naue ò nauilio pigliera alcuno danno, cõ-pagno neſſuno non li puo far domanda per quella ragione. Im-pero ſe lui giucasſi, ò baratasſi, ò perdesſi per alcuna ragione, che fuſſe colpa ſua, li compagni li poſſano fare domãda. Impero pa trone di naue che noleggiera per andare in terra de Chriſtiani, non è tenuto dimandare à compagni ſe non vuole, ne compa-gno non la puo incantare, poi che lui non l'hara noleggiata inſi no al ritorno del viaggio. Impero patrone di naue ò nauilio deb ba dare ſicurta al cõpagno ſe la domanda, che lui non muti viag gio inſino lui habbia tornata la naue ò nauilio in potere de com pagni: & la ſicurta che dara, non ſia tenuto ſe non a vſo & coſtu-me di mare, & ſe per ventura lo Patrone della Naue noleggiera per andare ne lochi diſopra detti, & li compagni ſarãno nel det-to loco, & ſapranno che hara noleggiato ò non lo ſapranno: & il patrone della naue nõ lo hara detto ne loro allui niente contra ſtato & in q̃llo viaggio la naue ò nauilio ſi perdera ò pigliera al

cuno

euno danno,li compagni non possono fare nessuna dimanda, & lo patrone della naue non è tenuto rispondere alloro,

¶Di riscatto ò acordo con naue armata. Capitolo. ccxxvii

IL patrone di naue o nauilio elquale in mare libero o in porto ò in piaggia ò in altro loco si riscontrera ī nauili armati di inimici, il patrone della naue puo parlare & fare accordo con li comiti & con lo amiraglio per quātita di moneta: per cio che loro non faccino male à lui, ne à niente della sua naue: & se in quel la naue ò nauilio fussi mercanti, lui debba dire il patto che fara ò hara fatto con quelli, cioe con li Comiti & Amiraglio di quella armata, & tutti insieme si debbono accordare pagare quello riscatto, lo quale lo patrone della naue ò nauilio hara accordato con li Comiti ò Amiraglio di quella armata, & debbasi pagare dello communale per soldo & per lira, & lo patrone della naue debbaci mettere per la meta di quello che valera la naue ò nauilio, & se nella naue ò nauilio non ci saranno mercanti, il patrone della Naue si debba consigliare con li marinari di poppa & con lo Nochiere & con li marinari di prua, & se lo patrone della naue paga quello riscatto, che disopra hauemo detto cō consiglio & volonta di quelli che disopra sono detti, li mercanti non debbono ne possono niente contrastare, con che il patrone della naue paghi la meta di quello, che valera la naue. Impero se il patrone della naue ò nauilio se riscontrera con nauilii armati, che non siano de inimici, & lui li vora dare mancia o beueraggio, se nella naue hara mercanti, lui lo debbe dire & dimandare alli mercāti se sono contenti, il patrone della naue lo debbe dire & fare con consiglio di tutti quelli, che disopra sono detti, & se lo patron del la naue fa questo, debbasi pagare come di sopra è detto. Impero se lo patrone della naue non lo fara con volonta de mercanti ò con cōsiglio di quelli che disopra sono detti, & lui per sua volonta fara patto & dara beueraggio sanza licētia de mercanti, & sanza consiglio di quelli che disopra sono detti, il patrone della naue lo debba pagare del suo proprio, che gli mercanti non li sono

tenuti niente dare ne restituire delle spese ò del patto del beueraggio, che lui hara dato ad quelli nauili armati.

¶ Di riscatto ò accordo cõ nauili armati de inimici. C. ccxxviii.

SE alcuna naue ò alcuno nauilio sara in terra de inimici & in loco sospettoso stante carichato del tutto ò in parte, venissino nauilii armati de inimici, & lo patrone della naue o del nauilio parlera patto ò fara parlare ad quelli nauilii armati, per cio che loro non faccino danno à nessuna cosa, che nella naue ò nauilio fusse, & q̃llo patto che lui parlera ò fara parlare, lui lo debbe dire se li mercanti saranno nella naue o nel nauilio tutti ò la maggior parte quel patto che lui ha fatto con quelli Comiti di quelli nauili armati, & con consiglio & volonta de mercanti lui lo debbe dare, & li mercanti sono tenuti pagare per soldo & per lira per quello, che haranno roba nella naue o nauilio, & se per ventura li mercanti non fussino nella naue ò nauilio tutti ne parte, & fussino in loco che il patrone della naue ò nauilio hauessi tẽpo, che lui potessi fare à sapere quello patto, che lui haria fatto fare con quelli nauilii armati per saluare se, & tutta la robba, lui è tenuto farlo sapere, & se lui non haueua tempo di poterlo fare à sapere à mercanti, il patrone della naue debba fare in questo modo: che tutto quello che fara lo faccia con consiglio di tutto il communale della naue: & se lui lo fa in questo modo, gli mercanti sono tenuti di mettere & pagare tutto & in tanto come se tutti loro ci fussino stati, che in niente non debbono ne possono contrastare. Impero se il patrone della naue fara alcuno patto con quelli nauilii armati, & gli mercãti saranno nella naue tutti o la maggior parte, ò saranno in loco che lui potra fare sapere, & non lo facesse, quel patto che hara fatto fare, & non lo hara fatto à sapere à mercanti, poi che loro fussino in quel loco che lui fare lo potea, à quello patto tale che lui hara fatto gli mercanti non sono tenuti niente a mettere. Posto che la roba fussi nella Naue ò Nauilio tutta ò parte: per cio che non gli ha dimandati. Impero se loro saranno in loco, che non li possa dimandare, & il patrone della naue fara quello patto con consiglio di

tutti quelli, che disopra sono detti li mercanti si sono tenuti paga re come disopra è detto: & se per ventura il patrone della naue fara quello patto sanza licentia de mercanti, & sanza consiglio di quelli che disopra sono detti, quello patto che hara fatto di sua volonta & sanza licentia di nessuno: il patrone della naue lo debba pagare del suo proprio, che nessuno non ci è tenuto nien te mettere: per cio che lui lo hara fatto sanza licentia di tutti quelli che disopra sono detti. Impero se la naue ò nauilio fussi in alcuno de sopra detti lochi, & hauessi scarichato, & infra li mer- canti & lo patrone della naue fussi accordato che il patrone della naue debba aspettare li mercanti, & li mercanti che debbi no hauere spedito il patrone della naue: se in quel tempo venissi no nauilii armati & il patrone della naue fara patto con loro, per cio che non gli faccino danno, ò anchora se glinterueniraca so di ventura che perdessi la Naue ò Nauilio, in quel patto ò in quella perdita che infra quel tempo che il patrone della naue li debba aspettare fussi fatta, li mercanti non ci sono tenuti, nien- te mettere, poi che loro haranno scarichato se gia non li volessi- no fare alcuna gratia, & se per caso gli detti mercanti non haran no spedita quella naue ò nauilio in quel tempo, che promesso haueano, & se passato quello tempo, venissino nauilii armati, & il patrone della naue hauessi à far patto ò perdessi la naue: li det ti mercanti sono tenuti pagare quel patto ò quella perdita che il patrone della Naue ò Nauilio hauessi fatto per colpa di loro che non haranno spedito in quello tempo che infra lui & li mer canti era accordato.

¶ Di robe pigliate. Capitolo. ccxxix.

SI alcuno patrone di naue o di nauilio hara caricato in alcu- no loco di robe di mercanti, o che tutta fussi di vno mercãte particulare per andare a scarichare in alcuno altro loco, ilqua- le loco doue lui scarichare douera se fussi accordato infra lui, & li detti mercanti o mercante, se fussi caso di ventura, che quella naue ò nauilio se riscontrassi con alcuni nauilii armati o non ar- mati di inimici, se quelle catiue gente, che quelli nauilii arma-

ti o non armati saranno li toranno, ò ci porteranno la terza parte della roba o le due parte, ò le tre, & non li lascieranno se non la quarta ò piu ò mancho, se quando il patrone della naue ò nauilio sara gionto in quello loco, doue doueua scarichare quella robba che rimasta sara, & anchora quella che tolta gli fu: se il patrone della naue si ritegnira quella robba, che rimasta li sara, & non la voglia dare à quelli merchanti ò merchante, che riceuere la douera, se lui ò loro non gli pagano lo nolo di quella robba che tolta gli fu, come di quella che sera rimasta, & che lui hara portata: lo Patrone della Naue non lo puo ne lo debba fare cō giusta ragione. Per qual ragione? per cio che nessuno mercante non e tenuto pagare nolo se non di tanta roba, come il patrone della naue ò nauili o li consegnera nel caso disopra detto. Saluo impero che se li mercanti come disopra è detto haranno messo quella roba in quella detta Naue ò Nauilio: se loro la germineranno: & se li detti mercāti erano in quella Naue ò Nauilio quando vederono quelli Nauilii armati, la germinarono che se alcuno caso interuenisse, la vna robba facesse laltra se lo germinamento disopra detto sara fatto come di sopra si cōtiene, quella roba che ristorata sara debba esser cōtata con quella che persa sara, per soldo & per lira, & se lo detto patrone della naue ò nauilio & li detti mercanti o mercante di chi sara quella robba disopra detta fussino, in guerra o di guerra cō quella cattiua gente, che quelle robbe haranno tolte, lo corpo di quella naue o di quello nauilio che ristorato o rimasto sara, debba esser contato per soldo & per lira con quella robba, che persa sara, & con quella che sara ristorata, & il patrone della naue o nauilio debba hauere tanto di nolo come per soldo & per lira gli toccherа, & di niente altro li detti mercanti o mercante non gli sono tenuti. Impero se la robba nō fussi agerminata come disopra è detto, la roba che ristorata sara, non è tenuta à giutare a mendare à quella, che persa sara, ne anchora li mercanti che la robba haranno persa non sono tenuti niente dare à quello patrone di quella Naue o di quello Nauilio, al quale loro quella roba che persa sara haueano

ueano noleggiata, ne il patrone della naue à loro. Impero se gli detti mercanti prouare ne monstrare non potranno che per col pa ò con intentione o cō volonta di lui fussi fatta quella tolta ò quella ruberia, & se li detti mercanti prouare ò monstrare lo po tranno, il detto patrone della naue è tenuto restituire & menda re sanza contrasto, & se gli detti mercanti prouare ne monstrare giustamente non potranno, il patrone della naue ò nauilio non è di niente tenuto. Impero gli detti mercanti ò mercante di chi fussi quella roba che ristorata sara sono tenuti dare & pagare tut to il nolo di quella robba che ristorata sara, & niente altro Im pero se gli detti merchanti saranno in guerra con quella cattiua gente, che la robba haranno tolta, & il patrone della Naue ò di Nauilio con le dette gente in guerra non sara, il corpo della Na ue ò di Nauilio non debba essere contato per soldo ne per lira con quella robba che persa sara. Se impero come disopra è det to agerminata non fussi, che la vna robba aiutassi allaltra se caso di ventura ci interuenisse: & li detti mercanti non siano tenuti di pagare nolo se non della robba, che rimasta sara, come disopra è detto. Impero se il patrone della Naue ò di Nauilio sara con quelle genti in guerra: & gli detti merchanti con loro in guerra non saranno, il corpo della Naue ò di Nauilio sia tenuto di met terci per soldo & per lira emenda in quella roba, che persa sara, & il nolo sia contato per soldo & per lira, come il corpo della na ue ò del nauilio tanto alla robba ristorata come alla persa, se al cuno germinamento ci fussi fatto come disopra è detto: & se in fra loro germinamento fatto non sera, la vna robba non debba essere tenuta allaltra di emenda fare, se non chi male hara, male rimarra, & il Patrone della Naue non debba hauere nolo se non della robba che ristorata sara: & se il Patrone della Naue ò del nauilio portera gli marinari à viaggio, non è tenuto niente dare delli loro salari se non in quel modo, che lui guadagnera di nolo & se per ventura gli marinari andaranno à mesi: il patrone della naue non è tenuto pagare se non in quella forma che lui guada gnera di nolo, per quale ragione? per cio che à impedimento di

cattiue genti non ci sta nissuno sicuro. Impero se li detti marina-
ri, che à mesi saranno accordati, haranno accordato con il detto
patrone della Naue ò di Nauilio che li debba pagare ogni mese
quello che lui li promesse lo giorno che lui li accordo, il patro-
ne della Naue o nauilio è tenuto pagare per tanti mesi, come lo
ro haueano seruito innanzi che quella ruberia fussi fatta habbia
lui lo nolo ò non lo habbia: per quale ragioni: per cio che accor
do legge vince: & se per ventura alcuno patrone di naue ò di na-
uilio sara ditenuto per signoria ò per cattiua gente in alcuno lo-
co, se quello loco doue lui detenuto sera, fussi loco, che lui possa
dare licentia à marinari, sia che gli detti marinari vadino à viag-
gio, ò che siano accordati à mesi: lo patrone della naue lo deb-
ba fare: & non è tenuto niente dare di tutto quel tempo che lui
sara stato per causa di quello detenimento che fatto li sara. Per
cio che per colpa di lui non rimane, che lui non andassi à guada-
gnare, se vietato non gli fussi. Anchora piu che il patrone della
naue ò nauilio assai ci perde la vettouaglia, & consuma la sua na
ue ò lo suo nauilio. Impero se il patrone della naue ò nauilio
fussi detenuto per impedimento di signoria ò di cattiue gente: se
lui sara in loco, doue possa dare licentia à marinari, & lui non lo
fara, innanzi gli ritegnera con se: lui è tenuto pagare per tanto
come con lui staranno. Per che? per cio che se lui voleua, gli po-
teua hauere dato licentia: & poi che lui fare non lo volse, è ragio
ne che gli debba pagare per tanto, come con lui staranno. Sal-
uo impero tutti patti, ò accordi che lui hauessino fatto con loro
quando con lui si accordorono: & loro con lui, & per la ragione
di sopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ De palanche vasi argani pigliati ò apiggionati. Cap. ccxxx.

PAtrone di naue o di nauilio, che piglier à ò appigioner à pa
lanche, vasi, ò argani per bisogno della sua naue ò suo Na-
uilio à trahere, ò à varare, se le palanche ò gli vasi si romperan-
no, se lui li hara appigionati non è tenuto di emenda fare se non
solamente la pigione che con lui hara accordato, quando gli ap
pigiono al patrone della naue ò dello nauilio, Impero è tenuto

di emenda à quelli vasi,o à quelle palāche, ò à quelli argani,che à seruitio suo si saranno rotte à quello di chi sarāno senza contrasto:se lui li hara pigliati sanza volonta di quelli di chi sono, & rōpinsi ò non si rompino , tutta via debba essere pagata la pigione, che accordata sara infra loro sanza contrasto ò refugio.

Di Patrone che promettera aspettare li mercāti à giorno certo. Capitolo. ccxxxi.

PAtrone di naue o nauilio che noleggiera la sua naue ò lo suo nauilio à mercanti:& lo patrone della naue promettera à mercāti di aspettare certo tempo in quello loco doue la naue ò nauilio fara porto:lui è tenuto di aspettare lo detto tempo, che alli mercanti hara promesso : & se lui si partisse con la Naue ò nauilio innanzi di quello tempo , che infra il patrone & li mercanti sera accordato:se gli detti mercanti sosterranno alcuno dāno : lo patrone della Naue ò Nauilio è tenuto emenda fare alli mercanti di tutto quello danno,che per colpa di lui hanno sostenuto: & se li mercanti non spaccieranno lo patrone della naue ò del Nauilio , nel tempo che loro harāno accordato con lui:se lo patron della naue alcuno dāno riceuera,o fara piu spesa:gli mercanti sono tenuti restituire tutto il dāno & tutta la spesa, che per colpa di loro hauessi fatta. Saluo impero che se il patrone della Naue dubitasse dimpedimento di Signoria , o de nauilii armati di inimici , o fusse in loco , che gli fusse forza partirsi per cattiuo tempo . Se per queste conditioni che di sopra sono dette si partira innanzi del tempo,che infra loro sara accordato:il patron della Naue o nauilio non è tenuto à mercanti de danni che loro ne hauessino: percio che non fu colpa sua, ne li merchanti à lui:per quella medesima ragione.

De speditione di naue ꝓmessa à giorno certo. Ca. ccxxxii.

MErcanti che noleggiaranno naue & prometteranno allo patrone della naue o nauilio,che loro lo harāno spedito à tale giorno,& quella promessa sara fatta con quatro buoni testimonii,o sara scritta nel cartolario della naue o nauilio , o data la fede infra il patrone della naue & gli mercanti, o sara messa alcu

na pena:se gli detti mercanti in quello tempo non haranno spe-
dito la Naue ò nauilio:se il Patrone della naue vuole,gli puo di-
mandare quella pena,che infra loro messa sara : & se infra il pa-
trone della naue & li mercanti pena alcuna posta non sara:il pa:
trone della naue puo dimandare à mercanti tutta la spesa, che
per colpa di loro hauessi fatta . Saluo impero che se à mercanti
fusse interuenuto impedimento di Dio,o di mare: & che p colpa
di loro non fusse rimasto, loro nō sono tenuti pagare al patrone
della naue quella pena, che disopra è detta,& che ífra loro fusse
messa: ne anchora spesa, che il Patrone della Naue hauessi fatta
in quella medesima forma . Se gia in quello tempo che sara ac-
cordato infra il patrone della naue & li mercanti, venisse impe-
dimento di Signoria , che loro non potessino carichare,ne anda
re in alcuno loco,ne trahere nessuna cosa della terra: li mercan-
ti non sono tenuti al patrone della naue di cosa alcuna , poi che
non è colpa loro. Impero se finito il detto tempo che li mercan-
ti, haranno accordato con il patrone della naue,venisse impedi-
mento di Signoria & li mercanti per loro colpa non hauessino
spedito il patrone della naue, gli mercanti sono tenuti pagare la
pena,che infra loro fussi messa:& se infra loro pena alcuna messa
ne posta non sara , li mercanti sono tenuti restituire & dare tut-
ta la spesa,che il patrone della naue hauessi fatto per colpa di lo
ro.Et anchora piu tutto il dāno & tutto lo interesso, che il patro
della naue hauessi sopportato & sopportassi. Saluo impero che
quello danno,& quello interesso debba essere messo à discretio-
ne & cognoscētia di dui buoni huomini,che siano & sappino del
larte del mare, & quelli dui buoni huomini debbano moderare
per modo che quello danno & quello interesso che il patrone
della naue hara sostenuto per colpa de mercanti: in modo & for
ma che il patrone della naue & li mercanti rimanghino in ami-
citia & beniuolentia, & se il patrone della naue guadagnasse niē
te di nolo,lui è tenuto di dare à marinari p li loro salarii in quel-
la forma , che guadagnera di nolo . Impero qual si vuole patto
che il patrone della naue fara con gli mercanti , in quello patto

debbano essere li marinari: & in quel modo medesimo che di so-
pra è detto il patrone della naue è tenuto & obligato à mercan
ti, che gli promettera essere spedito à giorno certo: & per col-
pa di lui rimarra: & se li marinari vanno à salario, il patrone del-
la Naue non è tenuto niente dare: per cio che il patrone della
Naue non hara accordato con loro quando fusse spedito, ne
quando no. Impero se gli marinari saranno accordati à mesi, il
Patrone della Naue è tenuto tutto, & in tanto come che infra
lui, & gli marinari fussi accordato lo giorno che lui gli accordo,
& gli nostri antecessori che in prima cominciorono andare per
lo mondo, vedono & conobbono, che quello danno che infra
il Patrone della Naue & gli mercanti potria essere che sia mes-
so à discretione & moderatione per li buoni huomini del mare,
per cio che nessuno sa ne puo sapere gia quello danno o quello
sconcio o quello impedimento, se sara per suo vtile o per suo dã-
no, perche è buona la moderatione è temperamento de buoni
huomini. Et fu fatto per cio questo capitolo, per che se mercan-
ti non fussino, non bisogneria far naue ne nauilio, ne se le naui nõ
fussino non sariano tanti buoni huomini mercanti, come sono,
per che li mercanti debbano sofferire & comportare li patroni
della naue, & li patroni delle naue sono anchora piu tenuti sof-
ferire & comportare li mercanti: che gli mercanti non sono alli
patroni delle naui, per molte ragioni, le quali non bisogna à noi
hora dire ne recapitulare, per cio che ognuno è tanto certo &
tanto sauio, che le vede & cognosce, & se per ventura ci fussi alcu
no che fusse tanto negligente, che nõ le sappia, dimandine à quel
li, che li parra che le sappino miglio di lui.

¶ Di naue che stiuera di vettine. Capitolo. ccxxxiii.

NAue o nauilio che stiuera di vettine, o altri vasi di terra so-
no tenuti dare huomini che stiuino la Naue o nauilio con
che fussino in loco, ne potessino hauer per denari: & se sarãno in
loco, che non possino trouare per danari, li mercanti si debbano
accordare con li marinari, & gli marinari lo debbano fare, & gli
mercanti gli debbano pagare à discretione del nochiere, & il no

chiere debbe fare in modo & forma, che gli marinari sieno bene pagati di loro faticha per tale modo, che li mercanti non ne fussi no male contenti: & questo debba essere messo in fede del nochiere: che il nochiere è messo come vna bilancia di dire verita & fare diritto tanto alli mercanti, come al patrone della naue, & ad ognuno che nella naue vadi, che non debba tenere piu da l'u no che da l'altro, & se lo fa è pergiuro, & se prouato li fussi, lui, nō saria creduto per nessuno tempo di giuramento che facessi. Impero il patrone della naue promettera o accordera con gli mercanti che fara stiuare la naue, li mercanti non sono tenuti di appigionare stiuatori. Ma il patrone della naue si debba accordare con li marinari & pagarli come disopra è detto.

¶ Si vettine si rompera in naue. Capitolo. ccxxxiiii.

SE alcuno patrone di naue o nauilio hara noleggiato la sua Naue o Nauilio ad alcuni mercanti: & gli detti mercanti caricheranno quella Naue o Nauilio che loro noleggiato haranno, se loro caricheranno di vettine, o altri vasi di terra: & gli detti mercanti haranno, li stiuatori che per loro stiuano quella Naue o Nauilio, che hanno noleggiata, sia che quelli stiuatori, che per loro stiueranno, & loro ci haranno posti per le loro vettine & vasi di terra à stiuare, posito che quelli tali stiuino bene o no: se nessuna vettina o altro vaso si romperanno o si consentiranno il patrone della naue nō è tenuto di nessuna menda fare: poi che per colpa di lui non sara fatto. Impero li mercanti di chi quelle vettine saranno, sono tenuti di dare ad quello patrone di naue o nauilio tutto quello nolo, che promesso li harāno per ciascuna vettina. Impero è da intendere che il patrone della naue possa restituire o monstrare gli pezzi in testimonio di quella vettina o vettine, che rotte si saranno sanza contrasto. Ma se il patrone della naue o nauilio fara stiuare quelle vettine, & li stiuatori che ci mettera stiueranno bene sufficientemente: & sanza colpa dello stiuare che loro haranno fatto: vettina o vettine si romperanno il Patrone della Naue non è tenuto fare menda à quello mercante di chi saranno, se non che non debba hauere nolo. Et per

quale ragione non li è tenuto che li mendi lo danno:che il mercante ne sosterra? Per questa che nessuno non debba credere,ne in vero potria mettere che nessuno patrone di naue o di nauilio fussi pagato che niuno mercante perda,ne facci il suo danno nella sua Naue o Nauilio,che per colpa di lui, ne per niente che lui far ci possa interuenisse.Impero se gli detti merchanti prouare o monstrare lo potranno che per colpa del patrone della Naue, o delli stiuatori: che lui ci hara messi lui è tenuto di emenda fare ad quelli mercanti, di chi saranno per che patrone di Naue o di nauilio non debbe stiuare,ne fare stiuare la naue o nauilio di vettine o altri vasi di creta:se gli merchāti o huomo per loro non ci fussino presenti allo stiuare: per cio che dāno non gli possa tornare. Impero se allo stiuare delle vettine ci saranno merchāti o huomo per loro, che guardi allo stiuare: se vettina o vettine si rōperāno,il patrone della Naue non è tenuto nessuna menda fare: ne anchora gli mercanti nō possono ne debbono il nolo ritenere per nessuna ragione,poi che loro o huomo per loro ci furono al lo stiuare.Impero se al carichare o stiuare si rompera vettina nessuna,gli mercāti nō sono tenuti di dare nolo al patrone della Naue. Ma se si romperāno allo scarichare gli detti mercāti sono tenuti di dare nolo al patrone della Naue o Nauilio. Et per quello che è disopra detto fu fatto questo capitolo.

¶ Se marinari se ne porteranno la Naue sanza volonta del patrone. Capitolo. ccxxxv.

PAtrone di Naue ò Nauilio che hara noleggiata la sua naue per andare à scarichare ī alcuno loco,& quādo il patrone della naue sara ī detto loco,doue lui doueua scaricare:lui debbe scaricare la sua naue:& quādo la naue sara scaricata, lui si debba spedire & cercare lo vtile della naue come meglio potra: accio che lui possa dar guadagno à se medesimo, & alli compagni: gli marinari lo debbano aspettare,che nō lo debbano stimulare, lui pagando à loro quello salario, che con loro hara accordato, per insino che sia spedito. Et se gli marinari per dispregio che hauessino del patrone della naue, si partirāno di quello loco,doue

haranno scaricato, & porteransi la Naue ò nauilio sanza volon-
ta & licentia del patrone, che in terra sara rimasto, gli marinari
che questo cōmetteranno ò farāno, non debbano hauere diritto
in beni ne in psona ne in nessuna cosa che loro habbino, & il pa-
trone della Naue gli puo mettere in ferri, & dare in potere della
giustitia, & fare dimanda contra loro tutto & in tāto come quel
li che disubediscano il signore: & lo cauano di signoria: è da in-
tendere che la naue fussi in terra di amici ò in loco fuora di peri
colo. Anchora sono tenuti li marinari, che questo farāno ò con
sentiranno, di restituire tutto il danno & la ingiuria & tutti glin-
teressi, che il patrone della naue hauessi sostenuto & il patrone
della naue sia creduto per sua semplice parola, & li marinari che
questo harāno fatto ò consentito, debbeno tanto stare nella pri
gione, insino che habbino satisfatto lo patrone della naue, ò che
li siano accordati con lui alla sua volonta. Et fu fatto per cio que
sto capitolo che marinari non si debbano portare naue ne naui-
lio: anchora che il patrone della naue li faccia alcuno torto, deb
bano andare alla giustitia, doue saranno, & dimandare giustitia
della sua ragione: che non saria ben fatto che qualunche hora
che fussi simigliāte à li marinari, che lo patrone della naue facessi
loro alcuna ingiustitia, che loro se ne potessino la naue ò nauilio
portare, & per questa ragione ci è messa la pena disopra detta.

¶ Del comperare delle vettouaglie & cose necessarie alla naue. Capitolo. ccxxxvi.

Patrone di naue ò nauilio, che hara noleggiata la sua naue
ò il suo nauilio, per andar à guadagnare in alcune parti, lui
debba far cōperare allo scriuano vettouaglie & altre cose, che sie
no necessarie alla naue ò nauilio. Saluo impero che se la naue o
nauilio hauessi bisogno di exarcia, il patrone della naue la deba
comperare con il detto scriuano & quando hara comperato &
fatto compimento di vettouaglia, & di tutte cose che siano ne-
cessarie nella naue: & il patrone hauessi comperata quella exar-
cia, che necessaria fussi nella naue. Impero se il patrone della na
ue sara in loco che vi siano compagni, li debba dimādare di quel

la exarcia

la exarcia innanzi che la comperi, & se gli compagni non la vorranno, & il patrone della naue cognoscera, che quella exarcia è dibisogno alla naue, lui la puo comperare, che non debba stare per li compagni: per cio che li compagni rimangano per ventura sicuri in terra: & poi che loro hauessino danari, vadi chi si vuole à ventura del mare: & per questa ragione li compagni o participi non debbano contrastare à quella exarcia, che nõ si comperi, poi che il patrone della naue vede che alla naue è di necessita & bisogno, che se la naue fusse sanza di quella exarcia, nauicheria à grande pericolo: il patrone della naue potria essere accusato da mercanti: & per questa ragione non possono contrastare: & se il patrone della naue terra alcuni danari del cõmune della naue: lui debba pagare la gente & la exarcia che lui hara comperata: & se lo patrone della naue non tiene nessuni denari del commune della naue: lui debbe contare & summare con lo scriuano tutto quãto monta il salario o soldo della gẽte: & tutto quello che lo scriuano hara comperato, & quello costassi la exarcia, che il patrone della naue hara comperata, & quando il patrone della naue & lo scriuano harãno summato, lo scriuano debba andare à ciascuno compagno: & dire che gli paghi tutto quello che a ciascuno tocchera per la sua parte: & se li compagni volessino vedere il conto: lo scriuano è tenuto monstrarlo. Et quando li compagni haranno visto il conto dallo scriuano: loro sono tenuti di dare allo scriuano tutto quello, che à ciascuno tocchera per la parte, che haranno nella naue, & se ci fusse alcuno compagno che non volessi pagare quello, che à lui tocchasse per la parte sua è contrastassi, lo patrone della naue gli pigliera à interesso: per cio che quello compagno non haueua voluto pagare della parte, che quello compagno haueua nella naue, si debba pagare quello debito: & tutto il guadagno che il patrone ha promesso à quello che prestato li ha, se tutta quella parte si sapea consumarse che quello compagno haueua nella naue: per cio che per colpa di lui si sara fatto quello credito: & se interuenisse che la naue si perdesse, & che il credito non fusse

pagato, li beni di quello compagno haueranno à pagare quel lo debito: per cio che con licentia & per colpa di lui si saria fatto tal debbito. Impero se il patrone della naue fussi in loco, che non hauessi compagni, ne il patrone della Naue tenessi danari del cōmune della naue: & lui pigliassi à interesso per le ragioni che disopra sono dette: tutto il communale: cioe participi della naue lo debbano pagare: che compagno nessuno puo cōtrastare. Impero se innanzi che quello credito disopra detto fussi pagato, la naue si perdessi, compagno nessuno non è tenuto à restituire à quello, che prestato li hauessi, poi che la naue si sara rotta & persa guardisi quello gia come prestaua, & come no: che il compagno assai ci perde, & per la ragione di sopra detta il prestatore non puo dimandare niente ad quelli che haueano parte nella naue, & che lui si guardi cōe lui prestera la sua moneta, & come no: che quando la naue fussi rotta li compagni non sono tenuti nessuna cosa mettere in quella Naue. Impero se la Naue fussi in alcuno loco, & quello prestatore si volesse pagare di quel lo credito che lui fatto hauesse: se il patrone della naue o del nauilio hara danari suoi, o d'altri, o lui terra alcuni danari del commune della naue o del nauilio, lui è tenuto à dare ad quello prestatore (è) incontinente tornare la naue à compagni, & contare loro del guadagno & della perdita che lui fatta hara: & se guadagna, lui è tenuto dare parte di quello guadagno à ciascuno compagno come che sara la sua parte: & debba essere partito il guadagno per il cōmunale de compagni: & se guadagno nō ci sara & ci fussi perdita: ciascuno compagno è tenuto restitui re: & di dare al patrone della naue tanto come li tocchera per la sua parte, che ragione è chi parte vuole hauere del guadagno parte debba hauere della perdita: & se il pattrone della naue nō hauessi danari suoi ne di alchuni altri: ne la naue non ne hauessi guadagnato: ne lui: nō ne portassi nessuni danari del cōmune del la naue ò nauilio: se sara caso che il prestatore, o altri che per alcuna giusta causa faranno vendere la naue: quando la naue o nauilio sara venduto: & quelli tali creditori seranno pagati del tut

to:se della vendita della naue ò nauilio auanzasſi alcuna coſa: il patrone della naue ò di nauilio è tenuto, & obligato andare in quello loco doue ſaranno gli compagni, & di dare la loro parte di tutto quello che della naue o nauilio hara auanzato; & ſe il patrone della naue hara hauuto ad vendere la naue per leragioni che diſopra ſono dette, compagno neſſuno non li puo fare dimanda. Se impero gli compagni non gli poteſſino prouare il contrario che quello debito, per il quale la naue fuſſi venduta: che lui lo haueſſi fatto per giuoco ò per altre baratterie che lui portaſſi o faceſſi: & ſe li compagni queſto prouare li potranno, il patrone della naue è tenuto reſtituire: & di dare à compagni tutte le parti, che nella naue haueuano, o il pretio di quelle: & ſe il patrone della naue non haueſſi di che pagare, debba eſſer pigliato & meſſo in ferri, & ſtare tanto inſino che lui ſia accordato con gli compagni, o che li habbia ſatisfatto il danno, che fatto li haueſſi: & ſe quando il patrone della naue hara venduta la Naue, come diſopra è detto: ſe con quello che della Naue gli ſara auanzato, non ritornera alli compagni per dare conto, & la parte che alloro toccherà di tutto quello, che della naue li ſara auãzato: & lui ſe ne andera in altra parte: ſe quello che della vendita della naue li ſara auanzato, ſi perdera, lui è tenuto di emenda fare a compagni come diſopra è detto: & ſe lui ſe ne andera in altra parte con quello, che della naue li ſara rimaſto: & lui ne guadagnaſſi, tutto il guadagno che lui ne fara, è tenuto di dare à cõpagni à ciaſcuno per quel modo, che haueuano parte nella naue ſanza fraude & contraſto.

¶ Come patrone debba dare conto à compagni di ciaſcuno viaggio. Capitolo. ccxxxvii.

OGni patrone di Naue o di nauilio è tenuto dare conto à li ſuoi cõpagni di ciaſcuno viaggio, che lui fara: & ſe il patrone della naue non dara conto à ſuoi compagni di ciaſcuno viaggio, che lui fara: ſe la naue o il nauilio ſi perdera o pigliera alcuno danno: il patrone della naue o del nauilio è tenuto reſtituire, & di dare tutto il guadagno, che lui fatto hara à compagni

che per causa della naue che persa hara o del nauilio, esso patro ne di naue o di nauilio non si debba scusare, ne puo, che non habbia à restituire & dare tutto il guadagno, che lui con quella naue o quello nauilio hara fatto: & se il patrone della Naue o nauilio non hara di che possa restituire: se lui fussi giunto, debba essere pigliato, & messo in ferri, tutto, & in tãto facendo, come nello capitolo sopra detto si contiene. Et fu fatto per cio questo capitolo che molti patroni di naue o di nauili ritardano, che non vogliono fare conti, ne contare con gli suoi compagni: perche quando interuenisse che lui perdessi la naue o il nauilio: lui dira & fara intendere à gli suoi compagni, che ogni cosa li è perso, sia che si perdessi o che non si perdessi: il patrone della naue è tenuto come disopra è detto. Perche ogni patrone di naue o di nauilio douera & debba cõtare ciascuno viaggio che fara con li suoi compagni di quello guadagno, & di quella perdita che fatta hara: per cio che la pena disopra detta non li possa venire disopra. Anchora è di piu tenuto il patrone del nauilio à li compagni, che se il patrone della naue o del nauilio guadagnera con quelli danari del cõmune, che delli compagni hara o terra, lui è tenuto di dare la loro parte di tutto quello guadagno, che fatto ne hara: & se lui per ventura ci hara perso, compagno nessuno non gli è tenuto di perdita, che lui fatta ne habbia: per cio che lui terra quelli danari de participi à dispetto de compagni disopra detti: perche ogni patrone di naue o di nauilio si debba guardare & fare per modo, che quando loro hanno danari di cõmune, che non tardino di contare, à fine che non gli interuenisse danno ne spesa come di sopra è detto.

Come patrone debba dare conto, & se si muore sanza contare. Capitolo. ccxxxviii.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio nauichera vno viaggio, o molti: se lui nauichera o tornera alcuna volta o volte in quello loco, doue saranno con tutti gli suoi compagni ò la maggiore parte: lui è tenuto di dare conto ciascuno viaggio che lui fara: & se non lo fa, lui è tenuto tutto & in tãto come nel

capitolo

capitolo disopra detto si contiene. Impero se il patrone della na
ue o Nauilio nauichera come disopra detto: & lui non rendera
conto à compagni: ne anchora non li dara nessuna cosa, che gua
dagnera li detti compagni, ne gli debbono dimandare: & se per
ventura lui semplicemente & sanza malitia fare non lo vorra: gli
sopradetti compagni lo possano forzare: & se gli detti compagni
ne lo dimandano, ò no: & forza nessuna, se lui fare non lo vora:
non li faranno: se al patrone della naue ò del nauilio interuenira
caso di ventura, che si morra: se gli detti compagni, poi la morte
sua lo dimanderanno à gli heredi di quello che morto sara, o à li
tutori delli suoi beni cōto, ò parte del guadagno, che quello che
morto sara haueua fatto con quella naue ò nauilio, gli detti here
redi ò li tutori di quelli suoi beni, non sono tenuti di rendere con
to, ne di niente à dare di guadagno, che quello hauessi fatto. Se
impero gli detti compagni prouare non potranno, ò quello che
morto sara nō lo haueua detto nel suo testamento: & se per ven-
tura quello che morto è, fussi morto intestato, gli heredi di quel
lo, ò li tutori delli suoi beni, non sono di niēte altro tenuti à quel
li sopradetti compagni, se non solamente di quello, che nel carto
lario di quello che morto sara si trouera scritto: & se loro troue-
rāno nel sopra detto cartolario alcuno guadagno, gli detti here-
di ò tutori de beni di quello che morto sara, sono tenuti restitui-
re à ciascuno de ditti compagni la parte, che gli tochera di quel
lo guadagno, che loro haranno trouato scritto: se tutti li beni di
quello che morto sara ne sapeano esser venduti. Et se per ventu-
ra nel cartolario di q̄llo che morto sara, nessuno guadagno scrit-
to nō sara trouato: se alcuno consumamento scritto trouato sara
che alla naue ò nauilio hauessi à tornare di quello che morto sa
ra, ò ad alcuni da chi lui lo hauessi riceuuto p causa di cōsumamē
to, che la naue ò il nauilio hauessi fatto: li detti compagni ci sono
tenuti di pagare loro parte. Impero è da intendere che quello
consumamento non fussi fatto per colpa di quello che morto sa
ra, che allhora in tempo della vita sua era patrone di quella na-
ue ò nauilio, che quello consumamento disopra detto hara fat-

to:& se il detto consumamento potranno prouare gli detti com pagni,che per colpa di quello che morto sara, che in quello tem po della vita sua era signore fusse fatto, loro nõ sono tenuti nien te mettere, poi che loro prouerãno che per colpa di quello che morto sara, fussi fatto il consumamento sopra detto: altrimenti li detti compagni sono tenuti di dare & pagare à quello consu mamento per soldo & per lira, per la parte che hara ciascuno. Et è ragione che come loro riceueriano parte del guadagno si glie ne fosse, cosi è di douere che paghino parte del detto con sumamento. Anchora per altra ragione: per cio che quello che morto sara, che in tempo della vita sua era signore di quella na ue ò di quello nauilio, andaua & nauichaua & staua infra loro: per che loro non lo forzauano che contassi con loro, o che gli dessi parte di quello che guadagnaua: & se per caso quello che morto sara intestato, cartolario nessuno non haueua fatto, ne scritto: gli sopra detti compagni non possano addimandare alli heredi di quello che morto sara nessuna cosa, ne li heredi, o tuto ri di quello morto nõ possono addimandare niente à compagni di consumamento, che la naue ò nauilio hauessi fatto, per testi monii che loro ne dessino: poi che nel cartolario non sara scrit to: per che ciascuno: si guardi quello che fa, come lo fa & come no: per cio che danno non gli possa tornare: & per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo. Saluo impero tutti patti & accordi, che il patrone della naue o del nauilio hauessi fatto alli sopra detti compagni per alcuna causa, & gli compagni a lui: & saluo anchora se il patrone della naue o del nauilio hauessi con tato con gli compagni, con tutti, ò con la piu parte: se in quello conto li hauessi à dare alcuno guadagno: se lui per caso dare nõ lo potra: & li detti compagni gli faranno gratia che aspetterãno se lui anzi che pagati gli habbia morra, li detti compagni debba no essere pagati de suoi beni, se tutti ne sapeano essere venduti.

¶ Dechiaratione del sopra detto. Capitolo ccxxxix.

COme nel capitolo di sopra detto si dichiara & dimonstra ogni Patrone di Naue ò di Nauilio, è tenuto rendere con

to a suoi compagni, ciascuno viaggio che lui fara: & se non lo fa è tenuto & obligato tutto & in tanto come nel capitolo disopra detto si contiene. Impero è da intendere se il patrone della naue ò del nauilio fusse ò venisse ciascuno viaggio ò alcuni viaggi, che lui fara, in quello loco, doue fussino tutti li compagni ò la maggiore parte: & se il patrone della naue ò del nauilio fara porto in alcuno loco, doue non ci fussi compagno nessuno. Anchora che lui nauicasse ò facessi viaggio, ò viaggi in molte parte, doue compagno nessuno non ci fussi, se al patrone della naue o del nauilio interuerra alcuno caso di ventura, che lui perdera tutto ò in parte di quello, che con la naue ò il nauilio hara guadagnato, se per colpa di lui non si perdera, non è tenuto di niente mendare alli sopra detti compagni, poi che per colpa di lui non sara perso. Impero se gli detti compagni accorderãno con il patrone della naue o nauilio, quando lui si parte da loro, ò li diranno che se lui per caso si fermasse in alcuna parte per nauicare, che lui li debbe mendare ciascuno viaggio che fara tutto quello che appartenera à loro del guadagno, che lui fatto hara, lo detto patrone della Naue o Nauilio lo debba fare, & se non lo fa: & se gli riterra appresso di se, & lui lo perdera, in qual si vuol modo che lui lo perdesse, è tenuto del tutto restituire: & se lui non hara di che è tenuto tutto, & in tanto come nello capitolo di sopra detto si contiene. Impero se gli detti compagni in acconcio nessuno non faranno con il patrone della Naue ò del Nauilio, quando lui si parti da loro, non è tenuto di emendare niente alloro, & se gli mandassi & si perdesse, saria molto bene perso al Patrone della Naue ò del Nauilio, che sanza loro volonta gli haueria mandato. Impero quale si vuole patto ò accordo che il Patrone della Naue ò del Nauilio fara con gli compagni, quando da loro si partira, quello è di bisogno che gli obserui: & se per caso lui non lo obseruassi, & per sua colpa remarranno, è tenuto tutto il danno restituire che gli detti compagni sosteneranno ò haueranno sostenuto. Impero se al patrone della Naue ò del Nauilio ò tollera, ò impedira impedimento di Dio, ò di Mare, o di Signoria, ò

di cattiua gente:che lui nõ obferua quello,che à compagni promeffo hara,& per colpa di lui non rimanera, non è di niente tenuto à fuoi participi. Per cio come à impedimento di Dio,ò di Mare ò di cattiua gente non puo neffuno niente dire ne contraftare.Impero tutto quello che difopra detto che fuffe, & debba effere fanza fraude:& fe fraude alcuna fi potra prouare, la parte contra laquale prouato fara,è tenuta di dare & reftituire tutto il danno à quella parte, che foftenuto lo hara fanza contrafto & fanza malitia. Et per la ragione difopra detta fu fatto quefto capitolo.

¶Del Patrone che vora crefciere la fua Naue. Ca. ccxl.

SI glie in loco doue fiano tutti i compagni, ò la maggior parte:il Patrron del legno glielo debba dire, & fe tutti ò la maggior parte fe ne contentano, la puo crefciere: & tutti fon vbligati pagare la lor parte, & fi alcuno compagno voleffe contendere non puo, hauendo il patrone hauto il confentimento dalla maggior parte,& fe il patrone pigliara i danari in prefto per qualche compagno, è vbligato,à fatisfare: & fi gli compagni non venga-no,& che la naue fi crefca,il patrone non gli puo sforzare:ma gli puo sforzare in tutto quello che nel fopra ditto capitolo s'è ditto, è fe fa il crefcimento fenza la volunta de fuoi compagni, non fono tenuti à niente, fi come è ditto di fopra: fe il patrone fara in qualche loco doue non habbia compagni, puo crefcier la naue, fi come è ditto di fopra. El Patron della naue è vbligato alli fuoi compagni; come nel capitolo del concio è ditto.

¶Di Patrone che vora crefcere la
Naue Capitolo. ccxil.

COme che dice & dimonftra in vno capitolo difopra detto che fe patrone di naue vuole crefcere ò fare alcuno accrefcimento nella fua Naue ò nauilio: fe il patrone della Naue è in loco doue fi fiano tutti li compagni o la maggiore parte: il patrone della naue o del nauilio ne gli debba dimandare del detto accrefcmento, che lui vuole fare nella detta naue ò nauilio: & fe li detti compagni tutti ò la maggiore parte non voranno che il

detto

detto accrefcimento fi faccia, il detto patrone della naue non lo debba fare, ne non gli puo forzare. Impero il detto patrone del la naue puo forzare li detti compagni di quello che è detto nel capitolo detto: cioe d'incantare: & li detti compagni al patrone della naue ò del nauilio per quella ragione medefima, & è vero: & in quefto modo è coftumato fare. Impero fecōdo che in quan to debba effere fatto. Et in quello loco doue dice, & dimonftra che fe il patrone della naue ò del nauilio fusfi in loco, doue non fusfino tutti li detti compagni infieme o la maggiore parte, che fe il detto patrone della naue o del nauilio vora crefcere la det ta naue ò nauilio, lo potra fare, che compagno neffuno non gli puo contraftare, fe non come nel capitolo difopra detto fi con tiene. Et è vero. Impero è da intendere che il patrone della na ue ò del nauilio, non la crefcha fe non per dua ragioni: cioe fape re per grande nolo ò grande viaggio che lui trouaffe, o per gran de paffaggio: & che vi fusfi mancamento d'altre Naui ò d'altri nauilii, che alcuni mercanti non trouasfino: & fe il detto patrone della naue ò nauilio fara crefcimento per le due ragioni difopra dette, li detti compagni gli fono tenuti pigliare in conto tutte le fpefe, che il detto patrone della naue ò del nauilio hauesfi fatto per lo detto crefcimento. Se impero li detti compagni lo con trario prouare non potranno. Et fe il contrario prouare non gli potranno: fia che il detto patrone della naue o del nauilio li por tasfi guadagno ò confumamento, tutto gli debba effere riceuu to in conto: & fe il patrone della Naue gli portera alcuno gua dagno gli detti compagni ne debbano hauere & riceuere loro parte: & fe il Patrone della Naue ò del Nauilio portasfi alcuno confumamento: detti compagni fono tenuti pagare ciafcuno di loro per la parte, che nella Naue haranno: & e ragione che co me ciafcuno receuera parte del detto guadagno fe il patrone del la Naue o del Nauilio ne hauesfi portato, che ciafcuno de detti compagni paghi la fua parte del detto confumamento fe inter uenifse per alcuno cafo, poi che il detto Patrone della Naue o del Nauilio hauesfi fatto detto accrefcimento à buono fine. Im

pero se li detti cōpagni potrāno prouare il contrario à detto pa trone, & il detto patrone nō hara fatto il detto accrescimēto per la detta ragione: anzi lo hara fatto per sua auttorita o p pompa: accio che le persone dicano che il tale è patrone di grande naue ò di grande Nauilio, quella spesa tale che per quelle ragioni co me disopra è detto sara fatta gli detti compagni non sono tenuti riceuerla in conto. Ma debba essere messa in potere di dui buoni huomini, & quello che loro ne diranno & cognosceran no, sono tenuti gli detti compagni riceuere in conto al detto pa trone della Naue ò del Nauilio: per modo che luna parte ne lal tra non possa in niente contrastare al detto & cognoscientia di quelli sopra detti huomini. In questa forma impero che se li det ti compagni non incanterāno la detta Naue ò Nauilio: & il det to Patrone della Naue ò del Nauilio: rimanera nella sua signo ria, tutto & in tanto come se fussi cō li sopradetti compagni, non sono tenuti niente dare al detto Patrone della Naue ò del Naui lio delle dette spese, che come disopra è detto fussi fatto, ne an chora per gli detti buoni huomini fussi giudicato ò sententiato. Se non in questo modo: che quando il detto Patrone della Na ue ò del Nauilio guadagnera con la detta Naue ò Nauilio, che se ne paghi della detta spesa. Et anchora gli fanno assai gratia che lui rimane in signoria della detta Naue ò Nauilio: & che del tutto la detta spesa non lo cauino del conto, che come disopra è detto hara fatto contra ragione. Impero si è fatto & facci per questa ragione, che in tutte cose & in tutti casi è buono lo accor do de buoni huomini. Adunche se gli detti cōpagni incanteran no la detta naue ò nauilio al detto patrone, & lo cauerāno al tut to della signoria, gli detti compagni sono tenuti dare, & pagare al detto Patrone tutte le spese, che per li detti buoni huomini fus si stato giudicato & sentētiato, incōtinēte che li detti cōpagni ha ranno la detta naue ò nauilio incantata, & che il patrone ne ha ranno cauato. Impero se quello che era patrone della detta na ue ò Nauilio si hauessi fatto imprestare alcuni denari per causa del detto accrescimento, che lui come disopra è d etto hauea fat

to non,ragioneuolmẽte se lui ne desſi intereſſo,ò ne hauesſi dato gli detti compagni non ſono tenuti mettere, ne pagare parte nel detto intereſſo:ſe gia li detti compagni fare non lo voranno.Impero ſe il patrone della naue ò del nauilio hauesſi fatto detto accreſcimento per la ragione diſopra detta, ſe il Patrone della naue o del Nauilio hara tolti denari in preſtito per cauſa del detto creſcimento:ſe il detto patrone ne pagasſi intereſſo, ò ne hauesſi pagato:gli compagni ſono tenuti di mettere & pagare per quello, che à ciaſcuno di loro tocchera, per la parte che nella detta naue ò nauilio haranno ſanza contraſto. Impero poſto che nel capitolo diſopra detto dica & dimõſtra che creſcimẽto che lhuomo faccia ad alcuna naue ò nauilio, che ſe giudichi per acconcio,vero è.Ma per tal modo ſi puo l'huomo reſtare di creſcimento,che non ſi debbe ne ſi puo ſtare di acconcio che hara biſogno la detta naue ò nauilio. Et per queſto gli detti patroni di naue ò nauilii ſi debbano guardare quando ſaranno in alcuno loco: ò,ſe lor voranno fare alcuna opera ò alcuno accreſcimento nella loro naue ò nauilio,che loro lo faccino con giuſta ragione:per cio che quelli caſi diſopra detti non gli posſino eſſere diſopra. Saluo impero tutti i patti ò accordi fatti infra di loro:in tutte,è per tutte coſe: per queſto & per la ragione detta fu fatto queſto capitolo.

¶De acconcio di Naue. Capitolo. ccxlii.

PAtron di naue o di nauilio che la ſua naue hara biſogno di acconcio, ſe il patrone della naue è in loco doue ſiano ſuoi compagni tutti ò parte il Patrone della Naue debba dire & dimonſtrare à compagni quello accõcio, che la naue ò nauilio hara biſogno: & ſe gli compagni lo vogliano lui la debba acconcia & gli compagni ſono tenuti mettere nel acconcio ciaſcuno tanto,come gli tocchera alla ſua parte: & ſe ci fusſi alcuno di quelli compagni che non volcſſe pagare quello, che allui toccaſſe,& il patrone della naue ſe lo fara impreſtare, il compagno è tenuto & obligato come nel capitolo diſopra è detto: & ſe gli compagni non voranno che la Naue ò Nauilio ſi acconci: per cio che

per ventura costeria piu da conciare, che non valera: & anchora piu che quando la Naue ò il Nauilio fussi acconciato, & loro la volessino vendere forse non trouериano tanto, come costassi di acconciare: & per cio il patron della naue ò del nauilio non deb be acconciare la sua naue ò nauilio sanza volonta de compagni, poi che loro non vogliono che la naue ò nauilio si acconci: se fus si in vno loco con loro, ne gli puo forzare. Impero il patrone del la naue puo forzare di vendere & d'incantare à compagni, & gli compagni possano forzare il patrone della naue o nauilio: che à incãto non ve nessuno Signore, che tutti sono & debbano essere compagni semplici. Se impero alcuni patti non fussi infra loro, che alcuni de compagni douessi hauere alcuna signoria: & se il patrone acconciera la naue ò nauilio sanza volonta de cõpagni: compagno nessuno non gli è tenuto di niente dare di quello che costassi quello acconcio, il quale sanza licentia di loro fussi fatto. Impero il patron della naue se ne puo pagare del guadagno, che la Naue ò Nauilio fara, che in questo compagno nessuno non ci puo niente contrastare. Et se la naue ò nauilio si perdessi innanzi che il patrone fussi pagato di quello, che hauera presta to in quello acconcio, compagno nessuno non gli è tenuto di fa re menda. Impero quando la Naue ò Nauilio si perdera, è exarcia alcuna si ristoralle: lo Patrone della Naue si debba reintegra re, che compagno nessuno non gli puo contrastare: & se ci auanzassi alcuna cosa, il patron della naue lo debba restituire à ciascu non compagno, per quello che gli toccassi per la sua parte: & se alcuni de compagni voranno vendere quella parte, che haueranno nella naue che fussi acconcia, si debba dare in prima la liberta à quello che signore ne sara: perche il signore ci hara hauuta di molta faticha, & hara sborsato tutto quello acconcio: & se quello compagno non si puo accordare con il signore, debba essere messo in potere di dui buoni huomini di Mare, che ve dino quello acconcio quanto puo costare: per cio che se quello compagno vendessi la sua parte ad altro, che infra il Patrone della naue, & quello che quella parte cõperasse, non possa es

sere contrasto: & tutto quello che q̃lli dui buoni huomini ne di-
ranno, ò faranno, quello ne debba essere seguito: accio che il pa-
tron della naue ne quello cōpagno per chi lo cōtrasto fussi, non
ci possino cōtrastare. Impero tutto quello che quelli ne diranno
con cōsiglio di huomini di mare, quello ne debba essere seguito.
Saluo impero se il patrone della naue fusse in loco, doue nō ha-
uessi nessuno cōpagno, & la naue ò nauilio hauessi grande biso-
gno di accōcio, che sanza di acconcio non potesse nauicare, il pa
tron della naue debba guardare il profitto di se & de compagni:
& per cio debbe stimare piu il profitto de compagni quando lo-
ro non ci sarãno. Anchora per cio che loro lo haranno fatto Si-
gnore, perche lui debba guardare se medesimo di biasimo & di
dãno, & quelli che in lui si fidano: & se il patrone della naue vede
& cognosce che quello accōcio che la naue ha di bisogno fussi, ò
debbi esser piu à profitto de cōpagni, che dãno secōdo sua cono-
scētia & cōscientia quello che à loro ne pare, quello debba fare
per sua intētione: & qual si vuole cosa che lui ne faccia fussi che
lacconci ò che la venda, tutto gli debba essere riceuuto per be-
ne: poi che lui l'hara fatto per bona intentione: & gli compagni
non possano niente contrastare di quello che lui ne faccia: per-
che ognuno si guardino chi fara parte. Se gia non fussi, accorda-
to infra el patrone della naue & li compagni, che lui non douessi
acconciare o vendere la naue o nauilio se non lo faceua con vo-
lonta di tutti li compagni o della maggior parte. Impero se quel
lo accordo non fussi infra loro, quella cosa che il patrone della
naue ne fara, quella ne haranno à seguire li compagni, saluo che
se lui la giucassi o la perdessi per sua colpa, quello gli è tenuto di
emendare come nel capitolo disopra è detto. Et questo capitolo
fu fatto che guardassi ognuno cō chi fara parte, & à chi coman
dera il suo, & à chi no: & come lo accomandera, che gli patti che
infra loro saranno fatti, quelli si haranno à seguire.

¶ De orbare anchore. Capitolo. ccxliii.

PAtrone di naue che pigliera o fara pigliare segnali gaiatel
li o rase de anchore de alcuna naue o nauilio che app̃sso di

lui sara ormeggiato, se quelle anchore si perderanno, quel patrone di quella naue che hara orbate quelle anchore, ò fatte orbare è tenuto emendare à quello Patrone di quella Naue di chi quelle anchore seranno tutto quello che lui dira per suo giuramento che valessino, anchora gli è tenuto fare menda di tutto lo sconcio che lui ne habbia. Anchora piu se il patrone di cui quelle anchore saranno, si vuole quello patrone di quella naue ò nauilio che tale cosa hara fatta, o fatta fare, puo domandarglielo per giustitia, & causarla per furto. Anchora se marinaro alcuno orbera anchore sanza volonta & licẽtia di quello patrone di naue con chi lui stara, se il marinaro lo fara di sua volonta, & senza ordine: lui è in quella pena che il patrone della naue doueria essere, se comandamento ne li hauessi fatto: & se loro non possono integrare il danno & spese, che il patrone di quelle naue ne haue ra sostenuto, quelli marinari debbano essere pigliati & messi in carcere, & starci tanto insino che habbino satisfatto à quello patrone di quelle naui di tutto il dãno & interesso, che lui per suo giuramento dira che per colpa di loro hara sostenuto. Se impero quello patrone di quella naue non li volessi fare gratia di espettarli alcuno tempo, ò che volessi che loro guadagnassino con lui tutto quelle che li haueriano à dare in emenda del dãno, che per colpa di loro hauessi sostenuto: & questo debba essere in volonta di quello Patrone di Naue che tale danno hara sostenuto cioe di espettargli ò mettergli in carcere, ò che lui gli volessi fare gratia che lo guadagnasino con lui. Et fu fatto questo capitolo, che se quella pena disopra detta non ci fussi messa assai danno & fatiche ne seguiteria. Anchora se alcuna naue terà proisso, & per cio che lo proisso non raschi ne sincosta ci hara messi segnali, che lo sospendano, chi q̃lli segnali ne cauera ò fara cauare, in quella pena medesima debba esser messo che disopra è detto.

¶ Di naue che andra à parte. Capitolo. ccxliiii.

PAtrone di naue o nauilio che portera la sua naue à parte, lui è tenuto di fare scriuer tutti li accordi & patti che lui fara ò hara fatti con tutti quelli marinari, che con lui haranno an-

dare à parte:& farli scriuere in presentia di tutti li marinari ò del la maggior parte:& per quante parte pigliera le naue:& quante parte farāno per tutte : & à chi debba far miglior parte, & à chi no:& quanto, & quāto no:per cio che alla partitione infra li ma rinari & il patrone della naue non possa essere alcuno contra sto. Et anchora piu è tenuto lo patrone della naue che lui deb ba monstrare tutte le exarcie, che la naue hauera à tutti gli ma rinari insieme,o alla piu parte, se tutti non ci possono essere : per cio che se li marinari cognoscano con il patrone della naue insie me,che ci fussi exarcia che hauessi bisogno o di accōcio o in for timēto,che il patron della naue lo douessi far fare allo scriuano: & accio non ci possa essere infra loro alcuno contrasto, che se al cuna exarcia si perdessi, li marinari non vi posfino mettere alcu no contrasto, ne che potesfino dire che loro non haueano vista quella exarcia, che persa fusse : per cio che di commune si ha da emendare : & se il patrone della naue fara questo, che disopra è detto,gli marinari sono tenuti à seruire tutto,& in tanto come se andaslino à salario : & per nessuna ragione non possano contra stare:saluo per quelle conditioni, che ne li capitoli disopra detti sono gia certificate & chiarite : & per cio il patrone della naue o nauilio quando Idio gli hara dato guadagno, lui debba dare le parti bene & leali,che à ciascuno tocchino tutto & in tanto, co me infra il patrone della naue fussi accordato,& tanto come nel cartholario della naue sara scritto : & il nochiere è tenuto sotto pena del giuramento, che lui fatto ha di guardare tutto il pro fitto di quelli marinari. Et loro bene & integramente habbino tutto quello che il patrone della naue li haueua promesso quel giorno che loro si accordorono con lui : & lo scriuano è tenuto guardare il ꝓfitto della naue sotto quella medesima pena,che al nochiere è posta, che lui non ci facci niente dinganno per la na ue ne per gli marinari,se non che dia bene & fidelmente la parte che nella naue tocchera,& alli marinari altretanto: & lo nochie re & lo scriuano ne debbono hauer auātaggio,per quello che in fra loro fussi accordato quando la naue comincio accordare gli

marinari:& se per caso infra loro nõ fussi accordato:loro ne debbano hauere ciascuno vna parte d'auantaggio,per causa della faticha,che loro ne haranno per tutto lo communale della Naue & quelle due parti si debbano cauare di tutto lo commune insieme. Mo parliamo della conditione se per caso di ventura ci venissino. Se naue o nauilio andera con vele, & andando con le vele,perdera arboro:o antenne:o vela alcuna,li marinari non sono tenuti di mẽda fare. Se impero il patrone della naue o lo nochiere non hauea detto alloro innanzi che l'arboro; o l'antenna, o le vele si perdessino che mainassino : & se il patrone della naue haueua detto loro che mainassino : & loro nõ haueano voluto mainare. Se quella exarcia,che disopra detta si perdessi, gli marinari sono tenuti di tutta quella exarcia mẽdare. E da intẽdere che tutto lo cõmunale della naue lo debbe pagare:& se il patrone della naue o nauilio:o il nochiere fara surgere anchore in qualunche loco,che loro fussino & li marinari dirãno che quella exarcia cõ laquale loro vãno à surgere quelle anchore nõ è sufficiente:& se le anchora si perderãno sopra quello che gli marinari hãno detto al patrone della naue o al nochiere,& loro non farãno mutare la exarcia,ne le anchore che haranno fatto surgere, li detti marinari non sono tenuti alcuna menda fare: poi che loro lo haranno detto al patrone della naue, & dimonstrato al nochiere: & se gli marinari non lo diranno ne lo dimostreranno al patrone della naue o al nochiere,& quelle anchore:si perderanno,loro sono tenuti di menda fare: per cio che loro surgerono quelle anchore,& non hanno detto ne denuntiato che quella exarcia non fussi buona. Anchora piu se alla naue interuerra caso di vẽtura che vadi à trauerso in terra & si rompa,se il guadagno che la naue haueua fatto fussi tanto,che bastassi quella naue à rifare,lo patrone della naue la puo rifare:& se lui refare non la volesse, quella naue debba essere messa in pretio infra lo patrone della naue & gli marinari,già quanto valeua quella naue quando dette à trauerso in terra:& se infra loro non si potranno accordare,debba essere messo quello cõtrasto che infra loro fusse in potere di dui boni huomini,

ni huomini,che siano & sappino bene dellarte del mare, & qual si vuole cosa che quelli ne diranno, quello ne debba essere fatto & seguito:& se exarcie si ristaurasse, tutto quello che restaurato sara,debba esser messo in pretio à il patrone della naue:& quando il patrone della naue si sara pagato : se alcuna cosa di quello guadagno che loro fatto haranno rimanessi, debba essere partito per tutti communalmente come infra loro fussi accordato,& se per caso il guadagno che loro fatto harano,non bastasi à emẽ da fare à quella naue,che del tutto rotta si sara ò in parte, gli marinari non li sono tenuti di alcuna emenda fare:per cio che il marinaro assai ci perde,poi che ci perde il suo tempo & haracci consumata la persona. Impero li marinari sono tenuti al patrone de la naue aiutare ristorare tutto quello, che loro potrãno bene & fidelmente, & restituire & dare tutto quello, che loro potranno ristorare al patrone della naue. Anchora piu se per vẽtura la naue non hauesſi guadagnato niente: li marinari sono tenuti, restituire & dare al patrone della naue tutto quello che hauesſi speso in vettouaglia da quello giorno, che loro si accordorono,per insino che loro si partirono della naue:& questo debbano li marinari pagare sanza contrasto, che il patrone de la naue assai ci ꝑde,poi ci cõsuma la naue & se medesimo:& il patrone della naue puo à quello marinaro che contrasto ci mettera per quello che li toccasſi pagare per la sua parte domãdare gli come se gli fusſi obligato con carta,& puolo mettere in potere della giustitia: & quello marinaro debba stare tãto in carcere,per insino che habbia satisfato di tutto quello, che douesſi dare à quello patrone della naue,ò che si fusſi accordato cõ lui:Impero se il patrone de la naue vedra & cognoscera che quello marinaro che gli contrasta non lo fa per nessuna malitia, se non che non ha di che pagare ne integrare il patrone della naue, è tenuto aspettarlo alcuno tempo,per insino che lui lo possa hauer guadagnato. Impero il marinaro è tenuto al patrone della naue asſicurare con sicurita, ò obligarse in potere di notario accioche il patrone della Naue non posſi ꝑdere ne li suoi heredi,Anchora piu se alcuno de li ma

rinari perdesſi alcuna roba a ſeruitio della naue,ſe la naue guada
gua,quella roba debba eſſer ſatisfata à quello marinaro,che ql
la roba hauera perſa ſe lui prouare lo puo: & ſe lui ꝓuare non lo
puo,nõ gli è tenuto di menda fare & ſe la naue non guadagnaſſe
non gli è tenuto di quella roba,che lui perſa hara,di mẽda fare ꝑ
teſtimonii che lui ne deſſi,che aſſai ci ꝑde ciaſcuno poi che ci per
de il tempo & conſuma la perſona.Et fu fatto per cio queſto ca
pitolo che molti patroni di naue o nauili haranno la loro naue
vecchia & fracida:& ſe ſapesſino che li marinari che con loro an
deranno à parte, che ſe lui rompeſſe la naue,gli fusſino tenuti ql
la mendare,per pocha di fortuna che faceſſi loro fariano per for
ma & modo che perderiano la naue: per cio che loro ne potesſi
no hauere di menda piu che non valesſino dui naue tali come ql
la:& per queſta ragione li marinari che vanno à parte non ſono
tenuti di menda fare alla naue che rotta ſi ſara,ſe nõ ſolamente il
guadagno,che con la naue haranno fatto,tutto & in tanto come
nel capitolo di ſopra detto è chiarito & certificato.

¶Di exarcia tolta per nauili armati. Capitolo. ccxlv.

SE alcuna naue ò alcun nauilio andera à parte,& ſera caſo di
vẽtura che quella naue ò nauilio che à parte andera ſi riſcõ
trera con nauili armati:ſe quelli nauili armati gli torrano ò por
teranno vela,ò vele,gumina, ò gumine anchora,ò anchore,ò al
cuna altra exarcia: quella exarcia debba eſſere mendata per tut
to il cõmunale della naue: è da intendere che ciaſcuno è tenuto
di mettere nella menda: che per quella exarcia che tolta gli ſa
ra ſe hauesſi à fare,per tante parti come riceuer deue. Impero è
da intendere che la naue o nauilio hauesſi guadagnato, & quel
lo guadagno che quella Naue o Nauilio hauesſi fatto, che foſſi
emendata quella exarcia che quelli nauilii armati ſe ne hauesſi
no portata:& ſe per caſo il guadagno che quella naue o nauilio
hauera fatto,nõ baſtasſi à quella exarcia mẽdare, li marinari che
anderanno à parte non ſiano tenuti di alcuna altra menda fare:
per cio che il ſopradetto marinaro ne neſſuno altro quãdo ſi par
te di ſua caſa & andra con alcuno à guadagnare, non lo fa con in

tentione che se alcuno caso di ventura interuenisse alla naue, nel la quale lui debbe andar à guadagnare, che la roba che lascia in casa hauessi à mendare lo danno, che se lo hauessi à fare, saria me glior rimanessi. Anchora per altra ragione che il marinaro assai ci perde, poi che ci perde lo tempo, & consuma le veste & la per sona. Impero se il guadagno che la naue o nauilio hara fatto ba stassi à quella exarcia mendare, che tolta gli fu: lo patrone della naue ò nauilio che quella menda hara riceuuta, debba giurare in presentia di tutto lo cõmunale della naue o nauilio, che lui la debba ricuperare quanto piu presto possa, & che ci faccia tutto el suo potere: & se lui ricuperare la puo, è tenuto restituire tutto quello che hauessi riceuuto da li sopradetti marinari per menda di quella exarcia, che quelli nauilii armati gli haueano tolta san za contrasto: & se per ventura nella naue o nauilio fussino alcu ni delli marinari, che contrasteranno di quella exarcia, che quel li nauilii armati haranno tolta, che non debbi essere mẽdata del guadagno che il nauilio fatto hara: per cio che è caso di ventu ra, non lo debbano fare, ne possano: perche se alli sopradetti ma rinari, ò ad altri stando loro in nella naue ò nauilio interuenissi caso di ventura, che riscontrassino alcuna cassa doue fussi mone ta: ò altra roba che valessi assai denari, o trouassino alcuna bal la o altra roba che alloro tornassi à profitto, non ci saria nessuno che non volessi hauere bene & integramente la sua parte, che gli spettasi. Et anchora assai piu che non gli toccassi, se lui fare lo po tessi: & per cio è giusta ragione come ciascuno vuole & dimanda bene & integramente la parte del guadagno: che per caso di ven tura sara interuenuto, tutto & in tanto è ragion che ciascuno sia tenuto di fare menda à quella perdita, che per caso di vẽtura fus si interuenuta del guadagno che loro fatto haranno: per la ra gione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ De roba che si bagnera in nauilio scoperto. Cap. ccxlvi.

Mercanti che noleggiaranno o metteranno roba in alcuno nauilio scoperto, se quella roba che in quello nauilio sco perto sera messa, si bagnassi o guastassi per acqua di mare, che

nel nauilio entra, ò per acqua di pioggia, il patrone di quello nauilio non è tenuto di menda fare à quelli mercanti di chi quella robba sara: per cio che non è colpa sua che gia sanno li mercanti che quello nauilio doue loro mettano la loro, robba, è scoperto. Impero se il patrone del nauilio scoperto fussi in loco, che lui ci potessi fare tenda, & che non fussi tanto cattiuo tempo, che lui la potessi tenere fatta: & non lo fara: se li mercanti prouare lo potranno, lui è tenuto di menda fare à quelli mercanti per quella robba, che bagnata ò guasta si sara per colpa di lui che non volse tenere la tenda fatta. Impero se quello patrone del nauilio ò barcha scoperta fussi in alcuno loco, & facessi tãto di vento che non la potessi tenere, & piouessi tanto che la tenda non hauessi faculta di tenere: & la robba si bagnassi ò guastassi, per queste ragioni che disopra sono dette: lo patrone del nauilio o barcha nõ è tenuto di menda fare. Ancora piu se quello nauilio fara acqua per murata & per colpa di quella acqua che fara per le murate quella robba si bagnasse o guastasse, il patrone di quello nauilio è tenuto di menda fare à quelli mercanti di chi la robba fussi, & se il nauilio non facessi acqua per murate & faralla per lo piano, se quello fussi buono, & sufficiente bene impostato, se per quella acqua che per lo piano fara, si bagnassi roba ò guastassi poi, che il nauilio fussi bene & sufficiente impostato, il patone del nauilio non è tenuto fare menda à quelli mercanti di chi quella roba fussi, che per acqua di piano si fussi bagnata, poi che il nauilio fussi bene & sufficiente impostato. Impero se il patrone del nauilio promettera ad alcuno mercante che li mettera & portera la sua roba sotto buono talamo, & il patrone del nauilio non ce la mettera, innanci la mettera in altro loco: se quella roba che il patron del nauilio hara promesso de portare sotto lo talamo & nõ lhara messa ne portata, & quella roba si bagnera & guastara: il patrone del nauilio è tenuto di fare menda ad quelli mercanti di chi quella roba sara: per cio che non l'hara messa sotto il talamo, come lui haueua promesso à quello merchante, che quella robba gli haueua consegnata per quella promessa che fatta gli haueua.

hauea, & se roba si bagnasse ò si guastasse sotto lo talamo:il pa-
trone del nauilio non è tenuto fare menda,poi che non fusse col
pa sua:perche ogni patrone di nauilio si guardi che cosa promet
tera à mercanti,che necessario è gli obserui.Et per questa ragio-
ne fu fatto questo capitolo.

¶Di piloto. Capitolo. ccxlvii.

PAtron di naue ò di nauilio che noleggiera ò sara noleggia
to per andare ad alcune parte,nelle quale lui ne homo che
nella naue sia non si risoluera che lui ci sappia andare,& il patro-
ne della naue ò nauilio hara appigionare piloto,che li sappia an
dare,& quello piloto promettera & dira al patron della naue ò
nauilio che lui sa & è pratico in quelle parte,doue il patrone del
la naue vuole andare : & se quello piloto dira che non cie luoco
inuerso di quelle parte, doue il patrone della naue vole andare,
ò sera noleggiato che lui tutti non gli sappi, & se quello piloto
obseruera al patrone della naue ò nauilio tutto quello,che pro-
messo gli hara bene & diligentemente, il patrone della naue ò
nauilio gli è tenuto di dare tutto lo salario,che infra loro sera ac
cordato sanza contrasto, è piu che promesso non gli hauera, vi-
sto la bonta & valore che in quello piloto sara:per cio che quel
lo piloto hara obseruato al patrone della naue tutto quello,che
promesso gli haueua.Impero tutti li patti che infra il patron del
la naue ò nauilio: & quello piloto saranno fatti, debbano essere
tutti messi & scritti nel cartolario della Naue ò Nauilio: per cio
che infra il Patrone della Naue ò del Nauilio & quello piloto
non possa essere alcuno contrasto : & se per ventura quello che
per piloto si sara accordato, non sapera in quelle parti, doue lui
detto & promesso & accordato hauea,quello piloto che questo
al patrone della naue ò nauilio hauera promesso, & nessuna co-
sa nō gli potra obseruare di quelle che promesse haueua, quello
tale piloto debba perdere la testa incontinente sanza remedio &
sanza mercede: & il patrone della naue o nauilio la puo fare ta-
gliare,ò far fare,che non è tenuto dimādarne alla giustitia se nō
vuole : per cio che quello l'hara ingannato, & messo à giudicio

di perdere se & tutti quanti quelli che con lui sono: & anchora la naue & la roba. Impero nō sia solamente à volōta del patrone della naue o nauilio, gia se quello piloto debba perdere lo capo o no: anzi debba essere in volonta del nocchiere: & de mercanti & di tutto il communale della Naue: & se tutti quelli, che di sopra sono detti, ò la maggiore parte vedranno & conosceranno che quello debbe perdere il capo, lui lo debba perdere: & se à loro non pare che lo perdi, che non lo perda. Impero che ne sia fatto tutto quello, che loro ne cognosceranno che quello ne debba essere fatto, & altro no: per cio che se per ventura alle volte lhuomo andassi alla volonta di alcuni patroni di naue o nauilii, loro voriano bene che alcuni che loro hauessino in disgratia che perdessi il capo: & per cio che gli rimanessi il salario che gli promesse & à dare gli hauea: che anchora si sono patroni di naue ò di nauilii, che tengano puoco ceruello come altri huomini. Et anchora molti patroni di naue ò di nauilii sono, che non sanno che debba andare dinanzi & che dirieto ne sanno, che si vuole dire mare, ne che no, & per cio saria male fatto che l'huomo facessi morte per volonta solamente del patrone della naue ò del nauilio: pche ogni huomo che si accorda per piloto, si debba guardare innanzi si accordi che possa & sappia obseruare tutto quello, che promettera: per cio che la pena che disopra è detta nō gli possa interuenire ne altro danno.

¶ Di guardie di naue. Capitolo. cclxviii.

Ogni patrone di naue ò nauilio è tenuto che incontinēte che si parte di quello loco, doue hara incominciato viaggio, & hara fatta vela: lui debba compartire le sue guardie, che guardino nella Naue o Nauilio, tanto andando alle vele come stando in porto ò in piaggia, ò in altro loco, & tanto in terra di amici, come di inimici: in questo modo che quelli che guardano andando ad vele, se si adormano nella guardia, di tutto quello giorno non debbano beuere vino: & se quelli che guardano in piaggia, ò in porto, ò in altro loco che fussi in terra de inimici se nella guardia si adormenteranno, di tutto quello giorno nō deb-

bano beuere vino, ne hauere altro che biſcotto: & ſe per ventu-
ra fusſi in terra de nemici, quelli che nella guardia ſi adormente-
ranno ſe ſara marinaro di prua debba perdere il vino & non mã
giare altro che biſcotto di tutto quello giorno: & anchora deb-
ba eſſere fruſtato tutto nudo per tutta la Naue, o debba eſſere
ſurto in mare tre volte con vna corda: & queſto ſia in volonta
del patrone della naue & del nochiere di dargli qual ſi vuole de
quelle dui pene, che di ſopra ſono dette: & ſe fuſſe di popa deb-
ba perdere il vino & non mangiare ſe non biſcotto di tutto quel
lo giorno & debbagli eſſere gitato vno caldaro d'acqua per lo
capo in giu: & ſe alcuni di queſti che di ſopra ſono detti ſaranno
trouati dormendo alla guardia da tre volte in ſu, debba perdere
tutto il ſalario che hauere douea di tutto quello viaggio doue ſa
ranno: & ſe lo hauesſi hauuto debbalo reſtituire & debbano eſſe
re gittati in mare, & ſia in liberta del Patrone della Naue & del
communale o la maggior parte di dare di queſte due pene quel
la che voranno, per cio che loro mettono a giudicio & ventura
di perdere ſe medeſimi: & tutti quelli che nella naue o nauilio ſo
no: & fu fatto per cio queſto capitolo.

¶ Di roba trouata. Capitolo. ccxlix.

ROBBA che fusſi trouata in piaggia, o in porto, o in marina che vada ſopra acqua, o che il mare la hauesſi tratta in ter
ra: quello che trouera quella roba in piaggia, o in porto, o in ma
rina, o che el mare non la hauesſi meſſa in terra, ne debba haue-
re la meta: in queſto modo che lui la debba preſentare alla giu-
ſtitia: & la giuſtitia la debba tenere manifeſta ad ognuno vno an
no & vno giorno: & ſe fuſſe robba che guaſtare ſi poteſſe, debba
eſſere venduta, & il pretio che di quella robba ſi hauera hauuto
debba eſſere manifeſtato come di ſopra è detto: & ſe finito quel-
lo tempo de roba che per tal modo ſi ſera trouata, o dello pretio
che di quella ſi hara hauuto: & ſignor neſſuno non ſi monſtrera,
alhora la giuſtitia debba dare à quello che trouata la hauera la
meta per ſuo beueraggio. & della metta che remarra debba fare
la giuſtitia dui parte: & puo pigliarne lui vna parte: & laltra che

rimane debbela dare per amore di Dio,doue allui gli piace: per anima di quello di chi sera stata: & se per ventura quella robba che trouata sara,il mare la hauera messa in terra: quello che trouata la hara, ne debba hauere parte ragioneuole: come quelli buoni huomini di quello loco,doue fussi trouata diranno. Impero debba essere tāto fatto di questa,che sara in q̄sto modo trouuata,come è gia detto disopra di quell'altra,& farne pte di quello che alla giustitia rimarra. Impero se alcuna robba fusse trouata in golfo o in mare de libera:quella debba essere partita, come nel capitolo altro è gia detto,o se per ventura robba fussi trouata che giacia à fondo, quella tale che sopra acqua non andera ne potra andare quella non debba essere vēduta ne spartita: per cio che giacia al fondo, & sempre aspetta suo signore, & debbano dare beueraggio ragioneuol ad quello che trouata lhauessi à discrettione della giustitia, & di dui buoni huomini del mare che siano di fede,& la giustitia debba tener tutta quella roba manifestata:o il pretio di quella se fussi roba che si potesse guastare & se nel tempo della praticha o costumi che lo signore hauera concesso in quello loco,doue quella roba sera trouata:dimandatore, il signore non ci sara venuto, la detta giustitia debbe fare bando publico per trenta di: & se signore alcuno sera venuto in quella robba, li debba essere consignata:se nō debba essere partita come disopra è detto in quello capitolo medesimo de roba che andera sopra acqua:tanto debbano esser fatto di questa, come di quella: puoi che lo tempo sara finito, che la giustitia ci hauera messo. Impero è da intendere che quello o quelli che la sopradetta roba trouceranno,& lharanno trouata, che la debbino hauere manifestata alla signoria di quello loco, doue la detta robba sara trouata infra tre giorni: se in tal loco ne saranno & se infra tre giorni non l'haranno presentata debbanolo fare infra sei giorni: & se infra sei giorni non la potranno hauere presentata alla signoria debba fare in questo modo per captiuita vincere,& per danni,& per ingiuria,& per spese fuggire ad quello o ad quelli che la detta robba haranno trouata che lhabbino

manifestata

manifestata & presentata infra dieci di:& se infra gli dieci di non la haranno presentata, ne ci sara venuto quello di chi la roba sara: la signoria per lui dimandi & possa dimandare la detta robba, che come di sopra è detto sera trouata, à quelli che trouata la haranno per furto,& stare à mercede della signoria:& anchora debbano perdere tutto il diritto che della detta robba doueuono hauere per loro beueraggio. Saluo impero che se quello ò quelli che la detta robba haranno trouata, come di sopra è detto, & infra dieci giorni non la haranno presentata alla detta Signoria come disopra è detto, se loro giusti casi ò giusta ragione monstrare potranno perche loro la detta robba non hauessino possuta presentare, ò manifestare alla detta Signoria infra li dieci giorni,deueno essergli riceputi. Impero se gli casi & le ragioni di sopra dette & posto loro in vero mettere le potranno: se non che la Signoria possa procedere contra di loro nella forma detta di sopra. Impero se la detta robba che sara stata trouata, fussi stata persa vno anno & vno giorno: & finito lo anno & il giorno la detta robba sara stata trouata,quella di chi era detta robba non puo niente dimandare anzi debba essere di quello ò di quelli che l'haranno trouata & è ragione che non è robba al mondo che habbia stato vno anno sotto lacqua,ò presso de acqua,ò sopra acqua per lo detto tempo che quello di chi stata fussi,possa giustamente cognoscere alcuno segno,per che possi dire che la detta robba fusse la sua, se gia lo non faceua per arbitrio. Saluo ferro,acciaro, ò altro metallo: & in tanto la detta robba come di sopra è detto fussi trouata,debba esser di quello che trouata l'hauessi. Impero se quello che la detta robba essere la sua dira,fara fede che sua è, & sua fu, debbagli essere consignata.Lui impero facendo satisfatione à quello che trouata l'hauera à sua volonta:se quello che trouata l'hara fare lo volesse: che in altro modo signoria non lo debba forzare. Se impero quello che la detta robba domandera prouare, o in vero mettere non potra per testimonii degni di fede che la detta robba fusse la sua: & se come di sopra è detto in vero mettere potra la detta robba esse

re la sua: & di tutto in tutto la detta robba lui rihauere vora, e te nuto di dare & pagare a quello che trouata lhauera tutti danni & sconci & interessi che in vero mettere potra, che per colpa del la robba disopra detta gli fussino interuenuti, & ne hauessi hauu to a sostenere a discretione della detta signoria, & di dui buoni huomini che siano degni di fede: & se della detta roba che troua ta sara quello o quelli che trouata la haueranno, se ne seruiran no o faranno alcuno guadagno, se li detti che la detta roba ha ranno trouata si saranno seruiti o ne haranno fatto alcuno gua dagno, se loro dimãderãno lo beueraggio, debbali essere dato co me è costumato: & il detto guadagno o seruitio che la detta ro ba hauessi fatto gli debba essere riceuuto in conto del detto be ueraggio. E p ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ De accordo fatto in golfo o in mare deli bera. Capitolo. ccl.

SE alcuno accordo o, promessione o obligatione fussi fatta de vno ad altro in golfo, o in mare de libera, o in altro loco di mare. Saluo che la naue o nauilio non fussi in loco che hauessi proisso in terra, per qual si vuole conto che fussi fatto lo accor do o promessione, nõ debba hauere valore, per che alcuna volta vanno nelle Naue o Nauilii mercanti & huomini di conditione & assai di altri, alli quali fa male il mare, o hãno alcuno difetto in se medesimi: & se loro potessino vscire in terra, o potessino esser li beri di quelli difetti, o di quello fastidio, che loro hãno in se me desimi: se loro hauessino mille marchi dargento, tutti mille li pro metteriano ad alcuno che gli mettessi in terra: & per questa ra gione non debba hauere valore, anchora piu se per caso si riscon trassino con alcuni nauili armati: se per promessione: o per ac cordo o per vbligatione che loro gli facessino, se potessino torre di quelli nauili, loro fariano accordo o promessa: per cio che lo ro nõ gli facessino danno di piu, che per ventura non li potriano obseruare: & per questa ragione promessa, ne accordo fatto per paura, o per forza non vale ne debba valere per nessuna ragio ne. Impero se naue o nauilio terra proisso in terra, tutto accordo

che fusſi fatto di vno ad altro, in quale ſi vuole modo che ſia fatto vale & debba valere. Impero ſe la Naue o lo nauilio fusſi in golfo, o in qualche altro luoco di mare: & che haueſſe proiſſo in terra, o no: & quelli che nella naue ſaranno faranno alcuno accordo, o promeſſa, debba hauere valore: per queſti quatro caſi: cioe da ſapere, per fatto di gietto, ò ſe per fortuna di cattiuo tempo, ò per altro caſo ò ventura foſſi che la naue ò il nauilio desſi à trauerſo in terra, o per qualunche promeſſa che li mercanti faranno: di fare menda a naue o nauilio per alcuna ragione ò per viaggio mutare. & che lo ſcriuano fuſſi preſente incontinẽte che la naue o il nauilio haueſſi proiſſo in terra. & incontinente lo debba ſcriuere nel cartolario. Et ſe naue o nauilio fusſi in foſſo, ò in fiumara, tutta promeſſa che quelli faranno che ſaranno nella naue ò nel nauilio debba eſſere tenuta per ferma habbino proiſſo in terra, o no: per cio che chi è in foſſo: ò in ſtagnio, ò in fiumara tanto vale come ſe fuſſi in terra, che aſſai è in terra, poi che cattiuo tempo non gli puo fare alcuno danno.

¶De accordo infra patrone mercanti & marinari. Cap. ccli.

QValunche accordo che patrone di naue ò di nauilio faccia ò haueſsi fatto à mercanti, ò alli ſuoi marinari, ò alcuni che ſiano ò fusſino tenuti della ſua naue ò nauilio, quello è neceſſerio che lo obſerui ſanza contraſto: & ſe per ventura lo detto patrone della naue ò del nauilio, lo detto accordo obſeruare non vora, lui è tenuto reſtituire tutto il danno, che li ſopradetti ne haueranno ò haueſsino hauuto, o aſpettasſino hauere ſanza contraſto: ſe la detta naue o nauilio ne ſapeſſi eſſere venduta. Saluo impero tutto impedimento, che per giuſta cauſa interuenire ci poteſſe, o ci fuſſe interuenuto, per loquale il detto patron della naue o del nauilio non haueſsi obſeruato, o non haueſſi poſſuto obſeruare il detto accordo, o promeſſa à tutti li ſopradetti: & ſimilmente li detti mercãti, & marinari, & tutti quelli che nella detta Naue o Nauilio ſaranno, ſono tenuti & vbligati obſeruare à detto patrone della naue o del nauilio, tutto accordo, o romeſſa che con loro haueſsino fatto ſanza contraſto: & ſe per

ventura lo detto accordo o promeſſa obſeruare non voranno: ſe hanno alcuni beni debbano eſſere venduti per reſtituire il danno, che per il detto accordo o promeſſa hauuto o hauere potesſino ſanza contraſto: & ſe gli detti beni al detto danno, che per il detto accordo o promeſſa hauuto o hauere haueſsino reſtituire, non baſtasſino: ſe gli detti ſono giunti, debbano eſſere pigliati, & meſsi in potere della giuſtitia, & ſtarci tanto nel detto carcere, per inſino che habbino reintegrato il detto patrone della naue del danno diſopradetto, o che ſi ſianno accordati con il detto patrone della naue o nauilio. Saluo impero che il ſopradetto giuſto impedimento, per loquale loro non haueſsino poſſuto obſeruare il detto accordo o promeſſa al detto patrone della naue: che per colpa di loro non fuſſe rimaſto. Et per le ragione diſopra dette fu fatto queſto capitolo.

¶Di comandita fatta ad vſo di mare. Capitolo. cclii.

SE alcuno comandera ad altro roba amicheuolmente, ò mercantia con inſtrumento, ò ſanza ſcritta, ò ſanza accordo neſſuno, che non ſara infra loro fatto: ſe non che quello che la comādita riceue: che la receua ad uſo & coſtumi di mare & ariſico di mare & di cattiue gēti: & lui debba vēdere in qualunche loco che fara porto: cō la detta mercātia in quello preſente viaggio nel quale lui hara riceuuta la comandita & vendere quella come meglio potra, & come infra loro ſara accordato. Impero ſe infra loro non fuſsi accordato quello che la comandita portera quanto debba hauere per la ſua fatica, & quanto no: quello che la comandita hara riceuuta, non ſe ne debba niente ritenere poi che infra loro accordato nō ſara: anzi è tenuto di dare, & reſtituire tutto quello, che della roba haueſſi hauuto incōtinēte che tornato fuſſi di quello viaggio. Impero quello di chi la comandita ſara, è tenuto di dare al comādatario che la ſua comandita hara portata, & venduta, ꝑ la ſua fatica come che haueſſi guadagnato, & come la fatica che lui ci haueſsi hauuto: & queſto debba eſſere a ſua diſcretione: & il comandatario nō lo puo d'altro forzare: perche ogni comandatario ſi guardi & ſi debba guardare

quando riceue comãdita da alcuno,come la riceua & come no, per cio che non habbia a venire à discretione di quelli, che la comandita gli faranno per conto della sua fatica:& quelli che riceueno comandita di dinari,debbano essere in quel conto.

¶De patrone che vendera la naue senza licentia de compagni. Capitolo. ccliii.

SE alcuno patrone di Naue ò Nauilio vendera la sua naue ò nauilio:senza volonta & senza licentia de compagni lui è tenuto incontinente che venduta la hara,di dare & rendere conto alli suoi compagni,di restituire & dare tutto quello che à ciascuno toccassi per la sua parte, se loro riceuere lo voranno: & se gli compagni riceuere non lo voranno : lui è tenuto restituire, & rendere in loro potere quello nauilio,che lui venduto hara sanza volonta,& sanza licentia di loro:& se quella naue ò quello nauilio non gli potesse restituire : lui è tenuto rendere, & dare vna Naue ò Nauilio tanto buono, come era quello, & il guadagno che fatto potessi hauere con quello nauilio:ò che si accordi con loro il meglio che possa:& se infra loro nõ si potranno accordare,debbano mettere dui buoni huomini che siano degni di fede: & quale si vuole cosa che quelli diranno,ò cognosceranno,quello debba esser seguito.Impero se quando il patrone della naue ò del nauilio hauessi fatto la vendita come disopra è detto : & alla maggior parte de compagni piacessi quella vendita: il patrone della naue o del nauilio non è di niente altro tenuto, se non di dare quello che à ciascuno toccassi: poi che la piu parte de compagni si accorderanno:& se per ventura il patrone della naue o del nauilio non rendera conto à suoi compagni, ne anchora dara la parte à ciascuno di quello, che della vendita delle naue o del nauilio gli toccassi : & lui se ne andera in altre parte:se lui è gionto, è tenuto restituire & dare à quelli compagni tutto quello, che della vendita della naue ò del nauilio gli toccassi : & anchora & & tanto come gli compagni diranno per loro giuramento che quella naue o quello nauilio potessi hauere guadagnato:& se lui non ha di che possa satisfare, ne integrare:debba essere pigliato,

& messo in potere della giustitia, & stare tanto in carcere per infino che habbia satisfatto quelli suoi compagni di quelle domãdite che loro gli fanno, ò che si fussi accordato con loro: & se per ventura quello che la naue hara venduta non fussi trouato: & gli compagni troueranno quella naue ò quello nauilio, che alloro sara stato tolto: loro lo possano pigliare & domandare per giustitia: & la giustitia ce la debba consegnare & dare. Impero mõstrando loro che quella loro fussi per testimonii, ò per scritture. Se impero quello che comperata l'hauera, non possa monstrare instrumento che quello che la detta Naue ò nauilio gli hauera venduta, hauessi di compagni potere & luoco, che la potessi vendere & farne ad sua volonta: per che ciascuno si guardi & debba guardare come comperera naue, o come no: per cio che danno alcuno non gli possa interuenire. Impero se lui la vendessi per vechiezza, che la naue ò il nauilio hauessi, ò imprestatori la faranno vendere per prestito, che quelli ci hauessino fatto per necessita di cose, che fussino necessarie alla Naue ò Nauilio: quello che patrone fussi non è tenuto se non in tanto, come nello capitolo gia detto disopra.

¶ Di robba di nascosto messa nella Naue. Capitolo. ccliiii.

SE alcuno merchante o mercanti noleggieranno ad alcuno patrone di naue o di nauilio, balle, ò fardelli, ò quale si vuole altra cosa: & gli merchanti metteranno, o faranno mettere in quelli fasci, balle, fardelli, o casse, o altra robba che fussi in nel mezzo di vno di quelli, o di tutti alchuna cosa di nascosto, come è, oro, argento, moneta, perle, seta, ò altra robbà nobile, ò mercantie quale si vuole cosa che loro voranno: & quello che drento quello fascio, balla, ò fardello, cassa, ò qual si vuole altra robba si sia, che loro di nascosto drento quelli fasci harãno messa, che nõ lo diranno ne haranno dimonstrato quando noleggiorono al patrone della Naue, o al nochiere, o al scriuano di quella Naue, nella quale loro la metterãno, sia che la naue o il nauilio hauessi à gittare o gli interuenisse caso di ventura, che dessi à trauerso in

terra & si rompesse, se quello fascio, ò balla, o fardello, o altra roba, nella quale quello che disopra è detto fussi, si gietassi in quello gietto che fatto sara non ci debba essere contata se non quella roba che lui hara noleggiata per testimonii che ne dessi. Anchora che dicessino li testimonii che la hauessino vista mettere: poi che al patrone o al nochiere o al scriuano o allo guardiano non la haranno monstrata ne detto, ne nel cartolario sara scritto: & se la naue o nauilio dessi à trauerso in terra, & quella robba si perdessi, non li debba essere fatta menda se non per quello che lui haueua fatto intendere quando lui la noleggio gia che roba era & che no: & se per ventura quella balla o fascio doue alcune cose saranno messe di nascosto come disopra è detto, non si perdessi ne si gietassi, & in quella balla o fascio fussi trouato quel che disopra è detto che di nascosto ci fussi messo, debba mettere per tutto quello che valera in quel gietto o naufragio, che si sara fatto. Anchora piu se quella roba o mercantia che di sopra è detta si perdessi per colpa del patrone della naue o del scriuano, non siano tenuti di menda fare à quello di chi sara, se non di quello che lui gli haueua fatto intendere quando la noleggio: per cio che spesse volte ci sono alcuni mercanti che se lhuomo li credessi di tutto quello che loro diranno o giureranno, se perdessino alcuno fascio per alcune delle ragioni disopra dette, diriano che in quel fascio haueuano loro piu di mille marche doro, o dargento di valore: & per questa ragione non gli è nessuno tenuto, se non di quello che al noleggiar sara intendere ad alcuni di quelli che disopra sono detti: perche ogni mercante si guardi & si debba guardare quando noleggiera la sua roba ad alcuno, che dichiari, & facci intendere quello che sara: per cio che non gli possa tornare danno come disopra è dettto.

¶ Se lo Patrone dara il suo luoco ad altri per noleggiare. Capitolo. cclv.

SE alcuno patrone di naue o nauilio dara il suo loco ad alcuno, che lui possa noleggiare quella sua Naue o Nauilio del tutto o in parte: & intra il patrone della Naue o nauilio & quel-

lo,al quale hara dato il suo loco per noleggiare, fussi accordato giorno certo, & tempo deputato se infra quello tempo quello noleggiera come che infra lui & il patrone della naue sara accordato, vale quello nolo che quello, il quale il Patrone della Naue ci hara messo per noleggiare hauesse fatto con alcuno mercante o merchanti & debba hauere valore tutto, & in tanto come se lui fussi patrone della Naue o del Nauilio che patrone, ne poi che quello gli hara dato il suo loco quanto ad quello noleggiamento che quello che hauera loco di noleggiare infra quello tempo certo che con il patrone della naue hara accordato, interuenga ne habbia tristo nolo o buono, debba hauere valore: & se il patrone della naue o del nauilio noleggiera infra quello tempo che lui haueua dato il suo loco ad alcuno che potessi noleggiare di tutto, o di quantita determinata tanta di roba che lui non potra portare quella, che quello huomo hauera noleggiata à fede di lui, & per sua volonta: il Patrone della Naue è tenuto lasciare quella che lui hauera noleggiata infra quello tempo accordato con quello, el quale lui haueua messo in suo loco per noleggiare, o che si accordi con gli mercanti, di chi la robba fussi, che necessario è, che quello il quale lui hara messo per noleggiare sia fuora di danno, se la naue ne sapessi essere venduta. Anchora piu se il patrone della naue o del nauilio dara el luoco suo ad alcuno per noleggiare: & il detto Patrone della Naue o del Nauilio non gli dara giorno certo, o tempo deputato: se il Patrone della naue o nauilio lo noleggiera innanzi che nõ habbia hauuto auiso, o nuoua certa di quello che lui hara lasciato per noleggiare, tutto: & in tãto è tenuto come disopra è detto. Impero se il Patrone della Naue o del nauilio mandera dire ad quello, il quale lui haueua lasciato in alcuno loco per noleggiare, che lui nõ noleggi nessuna cosa, se quello nõ haueua niente noleggiato, quando il patrone della naue ce lo mando à dire, lui non debbe piu noleggiare: & se il fa, lo patrone della naue o del nauilio, non gli è tenuto di danno che gli interuenissi: ne anchora nõ è tenuto à quelli merchanti che con lui noleggiorono: puoi che lui gli

haueua

haueua mandato à dire che non noleggiasse: per cio che nessuno non ha potere in quello d'altri, se non quanto quello di chi è, gli vuole dare. Impero se quello hauessi noleggiato innanzi che sapessi lo auiso del patrone della naue, debba hauere valore come disopra è detto. Ma il patrone della naue non debba del tutto fermamente noleggiare, poi che hara dato il suo luoco ad altri per noleggiare: p insino che sappia la certezza di quello che hara noleggiato, ò no: per cio che il danno che disopra è detto non gli possa interuenire.

¶De Patrone che tirera ragio trouato sanza volonta delli mercanti. Capitolo. cclvi.

SE alcuno patrone di naue ò nauilio hauessi caricato in alcuno luoco di robba di mercanti, & andando à vela, o che fussi surto in alcuno loco, & si riscontrassi con alcuno ragio di fusta: come sono, Arbori, Antenne, o Vele, o di qual si vogli altro legname: se il patrone della naue o del nauilio gli dara capo o gli fara dare: per cio che lui lo tiri: se gli mercanti che nella naue o nauilio saranno, diranno al patrone della naue o nauilio che lo lasci andare, & che non lo tiri: se il Patrone della Naue non lo vuole lasciare per detto de merchanti: se gli mercanti diranno & gli dichiareranno che se lui non lo lascia andare, che tutto danno che à loro interuenga ne alla loro roba, che tutto vadi sopra di lui: & se il patrone della naue o nauilio non lo lasciera andare sopra di quello, che gli mercanti gli haranno detto, se à mercanti o alla loro roba interuerra alcuna danno, il patrone della Naue o del Nauilio è tenuto di tutto quello danno, che loro per colpa di lui haranno sostenuto: & se lui nõ hauessi di che possa mendare debbasi vendere la naue o nauilio che niuno puo per niente contrastare: saluo gli marinari per li loro salarii: & se la Naue o Nauilio non bastassi, & il patrone della naue o nauilio hauessi alchuni beni, debbano essere venduti per fare menda à quelli mercanti di tutto il danno, che per colpa di lui haranno sostenuto: & se quelli beni non bastassino, se lui è gionto, debba essere pigliato, & messo in carcere, & starci tanto per insino che

quelli mercanti siano reintegrati, ò che lui si accordi con loro: & se per ventura il patrone della naue ò del nauilio ne vora portare alcuni di quelli fusti, che in quello ragio saranno, lui lo puo fare, se li mercanti, lo voranno: & se lui lo portera à dispetto de mercanti, lui ne è tenuto come di sopra è detto: & se per ventura nella naue ò nauilio non fussi mercante nessuno: & il patrone della naue o nauilio si riscontrera con alcuno ragio: & se lui pigliasi, ò portasi alcuno fusto: se li mercanti ò la roba di loro riceuera dãno, se loro in vero mettere lo potranno, che per colpa del ragio che il patrone della naue ò nauilio tiraua, ò per colpa di quello fusto ò fusti che lui hara pigliati, gli fussi interuenuto quello danno: il patrone della naue ò nauilio ne è tenuto & obligato come di sopra è detto: per che ogni patrone di naue ò nauilio debba fare per tale modo quello che ha da fare, che non gli possa tornare à danno quello che lui fara.

¶ Di naue noleggiata per andare à carichare in alcuno luoco. Capitolo. cclvii.

SE mercante ò mercanti andranno in alcuno luoco forestiero per noleggiare naue o nauilio, & che quella naue ò nauilio debba andare à carichare in quello luoco, che infra el patrone della naue o nauilio & gli mercanti fussi accordato à giorno certo, & ad tempo deputato: & quella naue o nauilio che noleggiata sara, non fussi venuta in quello loco, doue doueua carichare quel giorno ò in quello tempo, che il detto patrone della naue ò nauilio haueua accordato con gli mercanti, che noleggiato lo haueano: se gli mercanti ne sosterranno danno, o spesa: il patrone della naue ò nauilio è tenuto del tutto restituire: & se per ventura gli detti mercanti noleggieranno altra Naue o Nauilio per mancamento di quello, che loro haueano noleggiato che non sara venuto in quel giorno o in quel tempo, che infra il patrone della naue o nauilio fussi accordato: se quella detta naue o quello detto nauilio che loro haranno noleggiato per colpa di quello che loro gia haueano noleggiato, che non sara venuto come infra loro era accordato, se costasi piu di nolo, che

non dauano à quello che loro gia haueano noleggiato: il patro ne di quella Naue ò di quello Nauilio, che in prima sara stato noleggiato, è tenuto restituire quello piu che costassi: per cio che non sara venuto in quello tempo, che lui gli haueua promes so à gli mercanti quando loro lo noleggiorono: & se per ventura fornito lo detto tempo infra loro accordato, quella naue ò quel lo nauilio venisse in quel loco, doue caricare doueua: se gli detti mercanti ne haranno altro noleggiato, non gli sono di niente te nuti: poi che non sara venuto in quello tempo, che infra lui & li mercanti fu accordato quando loro lo noleggiorno. Impero se quella naue ò quel nauilio, che loro haueuano noleggiato venis se oltra il detto tempo, che infra loro accordato fu, & quelli mer canti non hauesfino noleggiato anchora altra Naue ò altro Na uilio: & gli detti mercanti sono tenuti dare à quello, quello cari co che noleggiato gli haueano. Impero è da intendere che il pa trone della naue o nauilio è tenuto dare à quelli mercanti tutto il danno & lo sconcio & la spesa, che per colpa di lui hauesfino fatta & sostenuta per hauere tanto tardato: & se gli mercanti di mandare ne gli vorranno, & siano creduti per loro semplice sa cramento. Impero è da intendere che se il patrone di quella na ue ò di quello nauilio, che loro in prima haueano noleggiato, ci fussi interuenuto impedimento di Dio, ò di mare, ò di vento, ò di Signoria, & per colpa di lui non sara rimasto che non fussi venu to in quello tempo, che lui promesso, & accordato haueua con li sopradetti mercanti, in tale caso il patrone della naue o del na uilio che loro noleggiato haueano, non è tenuto alli mercanti di danno ne sconcio che loro ne hauesfino fatto, poi che per colpa di lui non sara rimasto: & se gli mercanti hauesfino noleggiato al tra Naue ò altro Nauilio, loro sono tenuti à questo patrone di questa naue o di questo nauilio, che loro in prima haueuano no leggiato di dare & consegnare il carico che loro noleggiato gli haueano, & debbanlo hauere spedito in quello tempo, che infra loro fu accordato quando lo noleggiorno: & se gli detti mercan ti carico dare non gli potranno, loro sono tenuti pagare quello

nolo, che infra loro fu accordato quando loro noleggiorno, &
che se ne accordino con lui:se il patrone della naue ò nauilio ne
vuole fare accordo, se non nessuno non lo puo forzare: ancho-
ra piu che se il patrone della Naue ò nauilio hauessi à sostenere
danno, ò spesa per colpa delli mercanti, che non haranno spedi-
to, o non lo voranno spedire in quel tempo, che loro promesso
li haueano, li detti mercanti sono tenuti del tutto mendare & re-
stituire: & il patrone della naue sia creduto per suo giuramento.
Et fu fatto per cio questo capitolo, che à impedimento di Dio,
ne di mare, ne di vento, ne di signoria nessuno puo niente dire, ne
contrastare, ne è ragione che lo possa fare: p che ciascuno si guar
di & si debba guardare che faccia in tale modo tutto quello che
fara, che non gli possa tornare alcuno danno se lui fare lo puo.

¶Se mercante noleggiera naue in luoco forestiero & morra Capitolo. cclviii.

SE alcuno mercante hauesse noleggiato naue o nauilio in al
cuno loco forestiero: & che quella Naue ò quello Nauilio
debba andare a carichare in quello loco, nel quale il detto mer-
cante hauessi accordato con il detto patrone della naue o na-
uilio à giorno certo: se quello mercante morra stante in quello
loco, doue la Naue ò Nauilio hauea noleggiato: se quello mer-
cante morra intestato, ò che il detto mercante habbi fatto testa
mento: il patrone della naue ò del nauilio che noleggiato sara
innanzi che lui parti di quel spradetto luoco, doue sara noleg-
giato, & doue quello mercante si sara morto che noleggiato lo
hauea innanzi che lui faccia spesa, lui debba mandare al compa
gno che quello sopradetto mercante, che morto sara hauea in
quello loco doue praticaua & era vicino, & che ci mandi vno
huomo aposta con vna littera sua, & domandargli se vora che
quella naue ò nauilio che lo suo detto compagno hauea noleg-
giata in tempo che era viuo, che faccia lo viaggio; & se quello
sopra detto compagno vuole che il sopra detto nolo & accor-
do che il morto hauea fatto vaglia, & habbia valore, & che quel
la naue o quel nauilio venga, che lui è presto & in ordine di com
plire

plir tutto quello, che quel morto hauea promesso à quello pa trone di quella naue ò di quello nauilio lo giorno che lui noleg gio: & se per auentura il patrone della naue ò nauilio che noleg giato sara verra in quello luoco, doue douea caricare innanzi che risposta non hauesfi hauuta dal compagno di quello mer cante che morto sara, quello compagno che viuo rimasto sara, non li è di niente tenuto, se non vuole: per cio che quando lhuo mo è morto, non ha compagno, che il giorno, che lhuomo muo re è partita ogni compagnia. Saluo impero che se quello sopra detto mercante che morto sara, hauesfi obligato quello suo com pagno in nella sua vita con carta che lui hauesfi fatta à quello patrone della naue ò del nauilio per conto dello nolo, & di tut to lo accordo che lui attendere gli hauea, quello compagno è te nuto che ne li attenda. In questo modo è da intendere che quel lo compagno che morto sara, hauesse loco & potere di suo com pagno che potesse noleggiare per lui: cioe à intendere che lui ne hauesfi procura ò che ne hauesfi testimonii, che qual si vuole co sa che lui ne facesfi che lui l'haueria per fermo: se questi testimo nii ò procura lo patrone della naue ò nauilio che noleggiato se ra potra monstrare, quello compagno che viuo sera gli è tenuto in tutto & in tanto come quello che noleggio era & fuora: & se lui viuo fusse: & se il patrone della naue o del nauilio monstrare procura ne testimonii non potra, quello compagno che viuo sa ra rimasto, non gli è di niente tenuto. Anchora che quello mor to lo hauesse messo nella scritta delloblígo del nolo, che lui fatto haueua con quello patrone della naue ò del nauilio, che hauea noleggiato, poi che con volonta di quello non fu fatto: che dura cosa seria che se alcuno huomo obligasfi l'altro per sua auttori ta: & sanza licentia di quello, il quale lui obligasse valea ò haues si valore, saria mala cosa che ognuno potria disfare l'altro: per che non è diritto ne ragione che nessuno possa obligare altro per nessuna cagione. Se impero giuste ragioni non ci fussino, co me gia di sopra sono dette: & se per ventura quello Mercante che morto sara, che la naue ò nauilio haueua noleggiato: haues

si fatto testamento, & nel suo testamento hauera partiti gli suoi beni alli suoi figli, ò alli suoi propinqui, ò à quale si vuole & l'uno di quello hara fatto herede: & il patrone della naue che noleggiato sara, sapra che quello mercante che noleggiato lo haueà, è infermo, & hauera fatto tutti gli suoi ordini: se il patrone della naue sapera certo che lui è infermo, se lo patrone dell a naue ci hauea tempo innanzi che lui mora: lui gli debbe dire in presentia di boni huomini, che se Dio facessi la sua volõta di lui, che cosa si debba fare di quello nolo, che lui gli haueua promesso, & che lui faccia per modo che se Dio facesse la sua volõta, che lui nõ hauessi hauere danno, & se quello mercante che noleggiato lo hauera, & che infermo sara gli dira che lui pensi di spedirsi presto che cõ lo aiuto di Dio, lui lo cauera di ogni danno: & che per la sua infirmita nõ debba stare che lui nõ gli attenda quello che gli haueua promesso, che lui è in ordine di obseruare tutto quello, che ha promesso: & se il Patrone della Naue ò Nauilio si partira da lui cõ la sua volõta: & lo infermo gli fara vna littera sigilata col suo sigillo al suo cõpagno se l'hauesse, ò à huomo che lui fusse in quello luoco, che lui debba spedire quella naue ò nauilio, che gli debbino cõsignare quello caricho, perche lui noleggiato hauea la naue: se quella Naue ò quello Nauilio fussi venuta in quello luoco, doue doueua carichare: & stando la Naue ò Nauilio in quello luoco, quello mercãte che l'hauea noleggiata, sara morto, & alla morte sua verra à sapere allo suo cõpagno se lo hauessi, ò ad quello che in luoco di lui sara se, quelli si extraheranno che nõ lo voranno carichare ne spedire, gli beni di quello che morto sara, ci sono tenuti: poi che il patrone della Naue ò del Nauilio innanzi che volessi partire di quello luoco, doue fu noleggiato cõ volõta & licentia di quello che noleggiato lo haueà, & cõ lettere sue si parti, in la quale lettera diceua al suo cõpagno se lo hauea ò ad altri che nel suo luoco fussi, che loro lo douessino spedire tutto, & in tanto come lui gli haueua promesso: & se per ventura il Patrone della naue ò del nauilio nõ se fussi partito di quello luoco, doue lui fu noleggiato innanzi che fus

ſi morto quello mercante che lui noleggiato hauea : nō ſi debba partire inſino che habbia mandato le lettere ò huomo ſuo al detto cōpapno, ò à quello che hauea fatto herede: à quello mercante che morto ſera & hauea noleggiato che vadi per portar quel caricho che lui noleggiato gli hauea: & ſe loro, ò l'uno di loro li obſerueranno tutti quelli patti, che quello gli hauea promeſſo quando lo noleggio : & ſe loro manderanno à dire per litera loro ſigillata cō loro ſigillo, ò per huomo à poſta che la naue ò nauilio ſi metta in ordine per venire, che loro ò vno di loro ſono in ordine di obſeruare tutto quello, che quello noleggiato lo hauea li hauea promeſſo, & innella ſcritta del nolo che infra lor ſera fatto, è cōtenuto: allhora ſi puo partire con la naue: & ſe lui ne haueſſi danno ò ſpeſe per colpa di quelli, che la lettera, ò huomo à poſta gli haueranno mandato, loro gli ſono tenuti reſtituire integramente : & anchora quello caricho à dare : poi che per comandamento di loro ci ſara venuto & con loro licentia. Impero ſe il patrone della naue o del nauilio veniſſe in quello luoco, doue douea carichare, ò ſi partiſſe di quello luoco doue fuſſi noleggiato, di poi che quello mercante fuſſi morto. E da intendere che quello mercante che morto ſara, hauea fatto teſtamento: & nel teſtamento haueſſi fatto alcuno ſuo herede: ſe il patrone della Naue ò Nauilio veniſſi in quel luoco, doue doueua carichare à quello giorno ò tempo, nel quale lui haueua promeſſo à quello che lo noleggio, & nella ſcritta del nolo fuſſi cōtenuto: ſe quello elquale lo noleggio che morto ſara, haueſſi fatta alcuna mentione che quello ſuo herede debba dare quello caricho, che lui hauea noleggiato & promeſſo à quella Naue ò Nauilio, quello che herede ſara rimaſto, nō gli è tenuto di dare: & ſe nō lo voleſſi fare, la giuſtitia lo debba forzare che biſogno è che il comandamento del defunto ſia compito. Impero ſe il defunto nō haueua fatto mentione, ne detto haueua in quella ſua vltima volōta : quello il quale lui hara laſſato per ſuo herede nel ſuo teſtamento, ſe non vuole non è tenuto. Impero è da intendere che quello herede, non voleſſe portarlo in alcuna parte ſe non che

lo volesse vendere egli proprio per seguir l'ordine di quello che morto sara:come lui ne hauessi fatta mentione nella sua vltima volonta. Anchora piu per cio che quello patrone di quella naue ò di quello nauilio ci sara venuto sanza licentia & volonta di quello,che herede sara rimasto.Impero se quello che herede sara rimasto, non la vora in quello loco vendere: anzi vora mandare, ò portare detta robba, ò caricho à quella parte, nella quale quello che morto sara hauea intentione di portare se viuo fusse, & haueua noleggiata, se quello herede non la vora mettere in quella naue,che quello che morto sara hauea noleggiata: & per fede de quello che morto sara ci sara venduto: se lui la mettera in altra naue & nō in quella: li beni di quello defunto saranno obligati à quello patrone della naue che lui hauea noleggiato nella sua vita: se il patrone di quella naue hauea obseruato tutto quel lo,che promesso hauea à quello che lo noleggio. Impero se lui obseruato non lo hauessi, quello herede ne gli beni del defunto che noleggiato lo hauea,non li sono di niente tenuti ne obligati. Se impero lo patrone della naue non potessi monstrare ò proua re giusta scusa, o giusto impedimento che per colpa di lui non è rimasto,che non obseruasse: & se lui prouare ne dimonstrare nō lo potra: quello herede ne gli beni dello defunto non li sono di niente tenuti, poi che lui non hara obseruato quello che hauea promesso.Impero se il patrone della naue prouare, o monstrare lo potra:quello che herede sara & anchora li beni dello defunto,gli sono obligati come è detto.

¶Se à mercāte che noleggiera naue venissi infirmita. C. cclix.

SE alcuno mercante noleggiera naue o nauilio: & quādo lui hara quella naue o quello nauilio noleggiato,interuerra caso di ventura che li venissi infirmita,& se lui hauea promesso al patrone della naue o di quello nauilio che lui hauea noleggiato di hauerlo spedito à giorno certo: & se quello mercāte che infermo sera, dira ò fara dire à quello Patrone di quella Naue ò di quello Nauilio che lui hauera noleggiato, che cerchi di fare gli fatti suoi doue, far gli possa: per cio che quello merchante

non

non gli puo attendere quello, che promesso gli hauea: per cio che è amalato, che se lui fussi sano, volentieri ne gli obserueria & se lo patrone della naue gli dimandassi la spesa che fece per lui: il mercante non gli è tenuto, poi che non è colpa sua: & per cio che nelli hauera fatto sapere infra il termine, che lui doueua hauere spedito. Et anchora è in quella medesima volonta de obseruagli tutto quello, che gli promisse: se quello patrone di quella naue o di quello nauilio vuole aspettare che lui fusse guarito. Et anchora per altra ragione non gli è tenuto: per cio che à impedimento di Dio nessuno non puo niente dire, ne contrastare. Impero se il detto mercante caschera in infirmita: di poi che la naue ò nauilio hauea noleggiata: & lui nō lo fara à sapere à quello patrone della naue ò nauilio infra quel tempo, che lui lo douea aspettare: & dapoi che quello tempo sera passato, il detto mercante lo fara à sapere, & gli dara licentia ò nelli fara dare che lui cerchi di fare i suoi fatti, doue gli possa fare: se quello patrone della naue ò nauilio ne hauera fatto spesa. Per cio come quello mercante nō lo hara fatto à sapere, come douea fare infra quello tempo, che lo douea hauere speditto: quello mercante è tenuto di restituire. Impero se il patrone della naue ò del nauilio ne hauesse sostenuto alcuno danno, quello mercante non gli è tenuto: poi che lui non rimane del viaggio per sua volonta, ne per fraude alcuna che lui volessi far: ma solo per la infirmita che lui hebbe. Impero se il detto mercante fussi gia infermo quando la naue ò nauilio noleggio, se lui si vora extrahere di andare in q̄llo viaggio, che lui hauea accordato, che douesse hauere spedita quella naue ò quello nauilio. E da intendere che quella infirmita che lui hauea gli fussi cresciuta: poi che per altra fraude non lo facessi, lui è tenuto di dare & restituire à quello patrone di quella naue ò quello nauilio, che lui hauea noleggiaro, tutte le spese che hara fatte per colpa di lui: & sia creduto per suo iuramento che la colpa è del mercante, poi che infermo era per che noleggiaua naue ò nauilio, ne si impacciaua con alcuno per fatto di noleggiare. Anchora piu se il detto mercante non lo fara a sapere à

quello patrone di quella naue ò di quello nauilio, che lui si vuo-
le extrahere di andare in quello viaggio infra quello tempo, che
lui lo douea hauere ſpedito: & dipoi finito quello tempo che in-
fra loro fu accordato, che lo douea hauere ſpedito ne gli faceſsi
à ſapere, è tenuto di dare & reſtituire à quello patrone di quella
naue o nauilio, di tutto il danno & intereſſo che ne habbia hauu
to. Impero quello danno & quello intereſſo debba eſſere meſſo
in potere di dui buoni huomini di mare, che acconcino quello in
tereſſo & danno, & per cauſa del creſcimento della infirmita che
lui hauea che per altra cauſa no: & per che à quello mercante
non fusſi creſciuta la infirmita, ſe non che ſi ſteſſi in quello modo,
che era quando la naue ò nauilio noleggio: non debba eſſer meſ
ſo in potere di neſſuno, ſe non che è tenuto di dare & reſtituire à
quello patron di naue o nauilio che lui hauea noleggiato, tutto
lo intereſſo che lui haueſſi ſoſtenuto ſanza contraſto: per cio che
per colpa di lui lo hauera ſoſtenuto: & in quello modo che di ſo
pra è detto, è tenuto & vbligato lo patron della naue ò nauilio à
mercanti, à li quali lui noleggio la ſua Naue ò Nauilio, come nel
capitolo diſopra detto ſi contiene.

¶ Di mercante che noleggiera naue & morira innanzi
che ſia caricato. Capitolo. cclx

SE alcuno mercante hauera noleggiato alcuna naue o naui-
lio: ſe quello mercante che quella naue ò nauilio hara no-
leggiata, morra înãzi che fusſi caricata la naue del tutto ò in par
te, lui ne li beni ſuoi non ſono tenuti di niente à quello patrone, di
chi quella naue ò nauilio fuſſi che lui hauea noleggiata: per che
à huomo che morto è, accordo che habbia fatto non gli nuoce.
Saluo impero credito ò torto che lui habbia, debbano eſſere pa
gati delli ſuoi beni, ſe alcuni ne haueſsi in quale ſi vuole loco fus
ſino trouati. Impero dipoi che quello mercante hara caricata
quella naue ò quello nauilio, che lui noleggiato hauea del tutto
ò in parte: ſe lui morra, & lui lhaueſſi caricata infra il tempo, che
lui la douea hauere ſpedita, nõ è tenuto al patrone della naue di
ſpeſa che lui habbia fatto per tale conto: per cio che è da crede-

re che se lui fussi viuo, haueria intentione di obseruare tutto quel lo che promesso hauea: & poi che la morte cela tolto, non è colpa sua, che à morte non ci puo contrastare nessuno. Impero se oltre lo detto tempo lhauessi del tutto caricata, se il detto mercante morira, gli beni di quello sono tenuti satisfar la spesa, che quel lo patrone di quella naue hauessi fatta per sua colpa, che non lo hauera spedito in quello tempo che doueua: & non gli hauera dato licentia che cercassi fare li fatti suoi in altre parti, che lui nõ era in caso ne in modo che gli possa attendere quello, che promesso gli ha. Impero se il mercante hauessi caricato la naue o nauilio: & la naue ò nauilio hauera fatto vela, & il mercante dapoi morra, in qual si vuole loco che mora: il patrone della naue se ne debba tornare in quello luoco, doue haueua caricata quella roba: & rendere & dare alli suoi propinqui, se in quello loco doue haueano caricato saranno: & se in quello loco doue haueano caricato propinqui o fattori non ci saranno: lo patrone della naue o nauilio debbe fare scaricare quella robba di quello mercante che morto sera, & farla mettere in terra in loco sicuro: & quando la roba sara in terra in loco sicuro: lo patrone della naue o nauilio debba mandare vna lettera con vno huomo à posta in quello loco, doue sappia che siano & debbino essere gli suoi propinqui, ò à quelli per chi lui teneua la comandita. Impero tutte le spese che fara per conto di quella roba à discaricare, debba pagare la roba. Anchora piu che quando alcuno propinquo, ò alcuno di quelli che le comande haueuano fatte, à quello che morto sara, saranno gionti in quello luoco, doue il patrone della naue o nauilio hauea fatto scaricare quella roba di quel mercãte che morto sara: loro sono tenuti satisfare tutto il danno & spesa, che il patrone della naue o nauilio hauessi sostenuto per causa di quella tornata, che hara hauuta à fare: & se il patrone della naue ò nauilio & quelli propinqui ò quelli che la comandita haueano fatta à quello mercante che morto sara, non si potranno accordare, debba esser messo quello contrasto in dui buoni huomini degni di fede, che siano & sappino dellarte del mare, quale si vuole cosa

che quelli buoni huomini ne diranno: quello ne debba essere seguito: & se il patrone della naue o del nauilio hauesse alcuna cosa del nolo, è tenuto di dare à marinari per li loro salarii in quella forma che lui guadagnera di nolo. Imperò se gli propinqui & quelli che le comandite haueano fatte fussino in quel loco, doue quel patron della naue o nauilio hauea carichato: & anchora ritornato à discaricare: se que propinqui & quelli che le comandite haueuano fatte, si accorderanno che quella Naue ò Nauilio che quello mercante che morto sara hauea caricato, che vadi & che faccia quello viaggio nel quale douea andare cō quelo mercante se viuo fusse: il patrone della naue è tenuto de andarci loro pagādo ogni scōcio & ogni spesa, che lui hauessi fatta per causa di quella tornata, che lui hara hauta à far per causa della morte di detto mercante: & anchora che gli faccino scritta che loro, ò vno di loro gli obserueranno tutto quello, che quello mercante che morto sara gli era tenuto obseruare se viuo fusse: & se loro ò vno di lor gli obserueranno tutto quello che di sopra è detto, il patrone della naue ò del nauilio è tenuto di andare, & in altra maniera no. Impero se quello mercante che morto sara hauessi caricata quella naue o quello nauilio in terra de infideli, o in loco periculoso per andare à scaricare in terra di amici: il patrone della naue non è tenuto di ritornare in quel luoco doue haueua caricato, anzi debba andare à discaricare in quello loco doue haueua accordato con quello mercante quando viueua: & in quello loco discaricare: & innanzi che lui discarichi lui lo debbe fare à sapere alla iustitia, & con testimonii di mercanti e della iustitia lui debba fare mettere le robbe ne fondachi: & in loco che fussi sicuro à quelli di chi essere debbe: & la iustitia con consiglio di mercanti debba far vendere di quella roba tanta, insino che habbia integrato il patrone della naue o del nauilio di tutto quello nolo, che lui hauere debbe: & ancora piu per insino che siano tutte le spese pagate che per causa di quella robba si saranno fatte. Impero è da intendere se in quello luoco non fussino gli propinqui, o quelli che la comandita haueano fatta ad quello mercāte

che morto sara:se in quello luoco nō saranno:la giustitia cō il pa trone della naue o nauilio debba mandare vna lettera in quello loco,doue posfino sapere che siano, & la iustitia con cōsentimen to delli buoni huomini di quello loco,doue la roba si sara discari cata debalo tener in sequestro per insino che li propinqui, o q̄lli che la comandita haueano fatta à quello mercante che morto sara,siano venuti in quello loco,o huomo per loro.Impero se fus si roba di che lhuomo hauesfi dubito che si potesfi guastare, deb ba esser venduta:& la moneta che lhuomo ne hauera, debba es sere messa in loco, che ogni hora che venisfino quelli, che hauer la debbano:la possino hauere loro o huomo per loro sanza con trasto alcuno:pero sia certo che quelli che hauere le debbano, o huomo per loro fosseno loro venuti, che la dimandino. Et per questa ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶Di naue noleggiata & lo patrone morra innanzi che sia carichata. Capitolo. cclxi.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio hauera noleggiata la sua Naue o Nauilio ad alcuno mercante:se il patrone della naue o nauilio morra: innanzi che la naue o nauilio sia caricha to del tutto o in parte,che quella naue ala quale al patrone fusfi interuenuto tale caso come disopra è detto non è tenuta di anda re al viaggio,se gia gli compagni con li propinqui di quello che morto sara non si accordasfino,che la detta naue o nauilio ci an dasfi,o se tutti li compagni o la magior parte non furno al noleg giare: & che tutti o vno di quelli fusfi vbligato à quello mercan te,che quella Naue o quello Nauilio hauea noleggiato:per che huomo morto non ha ne puo hauere signoria in mente di que sto mondo: saluo in tanto che tutti gli suoi torti & le sue ingiu rie,che debbano essere pagate:se lhuomo troua beni suoi:di che si posfino pagare. Impero se la naue o il nauilio fusfi carichata del tutto o la maggior parte:innanzi che il patrone della Naue morisse, è tenuto di andare & seguire il viaggio à quello mer cante che noleggiata lhauera: per cioche li compagni che nella naue o nauilio tengono parte,ne anchora li propinqui di quello

patrone che morto ſara, non ci haranno meſſo alcuno contraſto quando carichaua: & per queſta ragione che diſopra è detta la naue o il nauilio è tenuto di ſeguire il viaggio: & anchora li com pagni ſono tenuti di mettere cō li propinqui di quello che mor to ſara, vno huomo, che ſia ò habbia loco di patrone & ſia vbliga to à quello mercante di tutti gli accordi & patti, che quello che morto è, fora & era, ſe viuo fuſſe: per cio che loro vedeano che quello che era patron della detta naue era infirmo & periculoſo, & loro non contraſtorono in niente quādo la naue ò nauilio ca ricaua. Impero ſe li propinqui di quello che morto ſara ò li com pagni di quello che era patrone di quella naue o nauilio, dicono & cōtraſtarano à quello mercante che la naue o nauilio hauea noleggiato: che lui non caricaſſe ne faceſſe niente caricare: per cio che loro haueano dubio che quello patron che amalato era, moriſſe, & ſe lui moriua che quella naue ò nauilio andaſſi in quel lo viaggio: ſe quello mercante non ſi vora ſtare di caricare per lo detto di loro: ſe il patrone di quella naue ò nauilio morra, quella naue ò nauilio non è tenuta, ne debba andare in quello viaggio, ne anchora li compagni, ne li propinqui ò heredi di quello pa tron che morto ſara, non ſono di niente tenuti di menda fare ad quello mercante, che la naue o nauilio haueua noleggiato & ca ricato per danno che lui ne haueſsi: poi che per detto, ne per re nuntiamento che loro gli haueano fatto, non ſe n'era voluto ſta re. Impero ſe la naue o nauilio hauea caricato, & haueſsi fatta ve la, & partita fuſsi di quello loco, doue hauea caricato. E da inten dere che il patron della naue fuſſi con loro, ſia che fuſsi ſano ò in firmo: ſe il patron della naue o del nauilio morra: per la ſua mor te non debba reſtare che la naue o il nauilio non debba ſeguire il viaggio. In queſto modo impero che ſe in nella naue o nauilio ci fuſsi compagno alcuno: ò alcuno che fuſsi propinquo di quel lo patron che morto ſara, quello debba eſſere fatto patrone: ſe li mercanti & il nochiere & lo ſcriuano vedranno & cognoſceran no con tutto lo communale della naue che ſufficiente fuſsi alcu no di quelli per patrone: & ſe vederanno che neſſuno di quelli

non fusſi ſufficiente, & nella naue haueſſe alcuno marinaro di poppa,o di proa che ſufficiente fuſſe: lo vno di quelli debba eſſe re meſſo per luoco tenente del patron. Impero per quello viaggio ſolo: lo quale quello che morto ſara hauea fermato à quello mercante, & non per piu: & incontinente fatto quello viaggio, debbano tornare quella naue ò quello nauilio in potere de com pagni & de propinqui di quello che morto ſara: & lo ſcriuano è tenuto di render cõto loro tãto dello guadagno, come della per dita tutto in tanto come ſe fusſi viuo quello patron, quando la naue ò nauilio parti di quello loco, doue hauea caricato: & erano ſuoi propinqui & partecipi. Impero ſe la naue hauea caricato in alcuno loco doue propinquo ne compagno non ci fusſi, lo ro la debbano tornare fatto il viaggio in quello loco, doue inco minciorono: ſe quello luoco ſicuro fuſſe, & ſe il luoco ſicuro non fuſſe, loro la debbano mettere & tornare in loco ſicuro: & lo ſcri uano con il nochiere inſieme debbano fare vna lettera, & manda re in quello loco doue ſappino che ſiano ò debbino eſſere li ſuoi propinqui: & li ſuoi compagni di quello che morto ſera, per ho mo à poſta che loro venghino à receuere quella naue ò quello nauilio, per cio che quello che era patron è morto, & lo ſcriuano & il nochiere non la debbano laſciare ne abandonare, per inſino recapito nõ habbino hauuto da cõpagni & da ꝓpinqui. Et anco ra piu che q̃lli ſiano ſatisfatti & integrati di tutte le loro fatiche che loro hauute haueſſino per conto di quella naue ò nauilio à riſtorare: per la ragione diſopra detta fu fatto queſto capitolo.

¶ Di naue noleggiata ſenza tempo determinato. Capitolo. cclxii.

SE alcuno mercante ò mercanti noleggieranno naue o nauilio con ſcritta ò con teſtimonii, & nõ harãno inteſo che quelli mercanti debbino hauere ſpedito quella naue o nauilio che lo ro haranno noleggiato a giorno certo, ò à tempo deputato, ſe li mercanti prolongheranno che loro non ſpediranno quella naue ò nauilio che noleggiata hanno, in quel modo che il patrone della naue vorria, con che per colpa delli detti mercanti non ri-

manessi:li marcanti non sono tenuti al patrone della naue o na-
uilio, che loro in quel modo haranno noleggiato di spesa che
lui ne faccia di nessuna menda fare:per che ogni patrone di na-
ue o nauillo debba guardare in che modo noleggia la sua naue
o il suo nauilio: per cio che a danno non gli possa tornare. Im-
pero se gli detti mercanti noleggieranno alcuna naue o nauilio
come di sopra è detto, & loro non spediranno il meglio che po-
tranno, & per colpa di loro rimarra: se il Patrone della Naue ò
nauilio puotra monstrare che per colpa di loro hara sostenuto
alcuno danno:gli mercanti gli sono tenuti di mendare & restitui
re:poi che per colpa di loro lhara sostenuto. Et anchora piu se
fussi che quella naue ò quello nauilio che sara noleggiato deb-
ba carichare in quello loco, doue il cõtratto fu fatto: ò fussi che
douessi andare à carichare in altro luoco:se gli mercãti si potran
no scusare per giusta causa:ò per giusto impedimento: che loro
non possono dar ne cõsegnare quello caricho in quello viaggio,
che promesso gli haueano dare,poi che per colpa di loro nõ fus-
se,nõ gli sono di niente tenuti. Impero se gli detti mercanti truo-
ueranno migliore mercato di nolo, che non haueuano di quella
naue ò nauilio che loro noleggiata haueuano,& loro noleggie-
ranno altra Naue ò Nauilio per causa di megliore mercato che
truoueranno: loro sono tenuti restituire tutto danno & tutte le
spese, che per colpa di loro hauessi fatte & sostenute il Patrone
della Naue ò del Nauilio,che loro in prima haueanc noleggia-
to:anchora di dare quello caricho che gli haueano promesso,&
se dare nõ lo voranno, sono tenuti di dare & pagare tutto quel-
lo nolo, che loro gli prometterono quando lo noleggiorno, poi
che per colpa di loro sara rimasto, & per causa del migliore mer
cato,che haranno trouato con altro, che per altro no,& per cio
è ragione che chi con inganno & fraude va,che tutto gli torni di
sopra: & in quello medesimo modo che è di sopra detto è tenu-
to il Patrone della naue ò del nauilio, che hauessi noleggiato la
sua naue ò nauilio à mercãte,se lui la noleggiassi ad altri mercan
ti per causa di migliore nolo, che loro gli dessino piu che quelli

che in

che in prima lo haueano noleggiato: se ne hauessino à fare alcu na spesa, o ne hauessino alcuno danno per colpa di quello patro ne di quella naue o nauilio, che loro noleggiata haueano, & lui è tenuto del tutto restituire: poi che per colpa di lui lo haueranno sostenuto: & anchora debbe portare quello charico, che hauea da loro noleggiato se la naue o nauilio ne sapessi essere venduta: per cio che è ragione che li patroni delle naue o nauili siano & debbano essere tenuti & vbligati à mercanti in tutte cose, & per tutte come li detti mercãti sono tenuti à loro. Et per quello che disopra è detto fu fatto questo capitolo.

¶ Di naue noleggiata, che per impedimento non puo fare lo viaggio. Capitolo. cclxiii.

SE alcuno mercante o mercanti noleggieranno naue o nauilio in alcuno loco, sia che la naue o nauilio che loro noleggiato haranno debba carichare in quello luoco medesimo, doue il contratto del nolo sara stato fatto, o fussi che douessi andare à carichare in alcuno altro loco, se stando in quello luoco doue sara stato noleggiato, venisse impedimento di Signoria. Poniamo che quella naue o nauilio che noleggiato sara debba carichare in quello luoco, doue il contratto sara stato fatto: se il patone di quella naue o nauilio che que mercanti haranno noleggiato, gli dira & dimonstrera che loro scancellino & rompino quella scritta, che infra loro per causa di quello nolo sara stata fatta: & che lo absoluino che lui possa andare ad fare gli suoi fatti in alcuno altro loco, con altri mercanti: se que mercanti che nolleggiato lo haranno non voranno che quella scritta che infra loro fu fatta per causa di quello nolo si scancielli, ne si disfaccia, ne anchora loro non lo voranno absoluere: anzi gli diranno che lui non si dia fastidio che loro creda finire, & sono certi che loro gli daranno il caricho che noleggiato gli hanno: se loro finire potranno di dare quello caricho che noleggiato hanno, li detti mercanti nõ sono tenuti à quello Patrone di quella Naue o nauilio, che loro noleggiata haueano di niente altro, se non di mendare tutta la spesa che lui hauessi fatta da quel giorno che lui li domãdo

che lo absoluesſino: & queſto ſono tenuti fare ſenza cōtraſto, per
cio che non è colpa loro che impedimento è di ſignoria: & an-
chora, percioche loro gli cōſignorono il charico che noleggiato
gli haueuano, impero ſe loro quello charico: ò altro in luoco di
quello dare non gli puotranno loro gli ſono tenuti di fare tutte
le ſpeſe & tutto il danno, & tutto lo ſcōcio che lui ne ſosteneſſe
& ſoſtenuto ne haueſſe. Impero quello danno & quello ſcōcio
debba eſſere meſſo in potere di buoni huomini, che ſappino de
larte del mare, per cio che gli detti mercanti ſono ſtati volōtero
ſi di dare quello carico, che loro noleggiato gli haueano: & per
niente che loro ei habbino poſſuto fare nō ſera rimaſto: & qua-
le ſi vuole patto che lo patrone della Naue ò del nauilio fara cō
gli mercanti, in quello patto medeſimo debbano eſſere gli mari-
nari. Impero ſe la naue ò nauilio douesſi andare à caricare in al-
cuno luoco, innanzi che il patrone della Naue ò nauilio ſi parti
di quello luoco, doue il contratto del nolo ſara ſtato fatto: & in
nanzi che lui ſi parti di quello luoco, lo impedimento ci ſara ve-
nuto ſe gli mercanti diranno à quello patrone della naue ò naui
lio che loro noleggiata harāno, che lui nō ſtia per paura di quel
lo impedimento di andare in quello luoco, doue debbe caricare
che loro ſono certi, & nō hanno paura ne dubito che per quello
impedimento lui ne niente di loro fusſi ritenuto ne ritardato: ſe
ſopra queſte ragioni diſopra dette lo patrone della naue ò naui
lio, che loro noleggiata hanno, andera cō quella ſua naue ò naui
lio in quello loco doue il patrone è cō loro accordato, & à tem-
po debito, ſe i detti mercanti quello carico dare nō gli potranno,
loro ſono tenuti mendar tutte le ſpeſe, che per colpa di loro heb
be per lo impedimento: & pagare tutto quello nolo, il quale gli
erano tenuti di dare, ſe il carico haueſſi portato, che nō è colpa
di lui, ſe portato nō lo ha: & queſto non debba eſſere meſſo in po
tere di buoni huomini: ſe il patrone della naue ò nauilio nō vuo
le: per cio che in vno capitolo è cōtenuto che tutta naue ò naui
lio, da poi che hara fatta vela, debba hauere tutto el ſuo nolito
ſenza contraſto. Impero ſe il patrone della naue ò nauilio ne vo

tesſi fare alcuno accordo:lui lo puo fare, & debbano eſſerci i marinari. Impero ſe quando i detti mercanti noleggiorono quella naue ò nauilio fusſi gia impedimento in quello luoco:& il patrone della Naue ò nauilio hauea detto ad quelli mercanti per che noleggiauano,poi che impedimento ci hauea: & loro gli reſpoſono che attendesſi à noleggiare:& che nõ ſtesſi per paura dello impedimento,che lor lo caueriano di danno, ſe ſopra le dette parole loro noleggiorono, ſono tenuti à quello patrone di quella naue ò nauilio di dare & reſtituire ogni danno & ogni ſconcio, che lui hauesſi fatto & ſoſtenuto per colpa di loro, che in quel modo che diſopra è detto lo noleggiorono: & il patrone della naue ò nauilio è tenuto à detti mercanti in tutti & in tanti modi come i mercanti ſono à patroni delle naui ò de nauili: & ancora piu che i mercanti nõ ſono à patroni delle naui. Et per la ragione diſopra detta fu fatto queſto capitolo.

¶Come il marinaro non debba vſcire di naue per parola del Patrone. Capitolo. cclxiiii.

SE alcuno patrone di naue o nauilio dara licentia ad alcuno marinaro per alcuna cauſa, nõ ſe ne debba vſcire ſolamente per lo detto del patrone della Naue o Nauilio, per inſino che il patrone della Naue o del nauilio gli habbi tolto o fatto torre il pane o le vettouaglie dinanzi: & ſe il marinaro ſi parte della naue o nauilio, ſolamente per la parola che il patrone della Naue ò nauilio gli hauea detta,ſenza che non gli hauera tolta la vettouaglia:il patrone della naue non gli è tenuto di niente à riſpondere per dimanda che gli faccia. Impero ſe il patrone della naue ò nauilio dara licentia ad alcuno marinaro: la licentia ſi intende che li toglia la vettouaglia,o la faccia torre innãzi che il viaggio fusſi finito,ma eſſendo fatto ſenza giuſta cauſa:lui gli è tenuto di pagare tutto il ſalario,che promiſſò gli fu al tempo che lui ſi accordo:& ſe il marinaro andasſi à diſcretione:il patrone della naue ò nauilio li è tenuto di dar & pagar tuttto quello ſalario, che il nochiere & lo ſcriuano diranno per loro giuramẽto, che quello marinaro haria meritato,ſe quello viaggio compiſſe:anchora

piu se il patron della naue lo lasciera in loco forestiere: se il mari naro rimanere non ci vora: il patrone della naue o nauilio e' te- nuto di darli naue o nauilio & vettouaglia, per insino che quello marinaro sia ritornato in quello loco, doue il patrone della naue lo cauo: o' che se ne fusse accordato con lui se lo marinaro ne vo- lesse fare accordo. Impero se il patrone della naue o nauilio gli desse licentia come disopra e' detto, per alcuna giusta causa, o per le conditioni che a' vno capitolo sono gia dette, il patrone della naue o nauilio non gli e' tenuto pagare il salario, ne dare naue, ne vettouaglia: & per le ragioni che disopra sono dette: ogni patro ne di Naue debba guardare in che modo da licentia ad alcuno marinaro, che nelli dia con giusta ragione: per cio che a' danno non gli possa tornare: & li marinari debbano fare altre tanto co- me pigliano licentia, & come no: per cio che alcuna giusta causa non li possa essere messa disopra, che gli potesse tornare danno. Et per cio fu fatto questo capitolo.

¶ Del marinaro che fuggira Capitolo. cclxv.

SE nissun marinaro si fuggira della naue, di poi che gli hara hauuto la sua paga, & non habbi fatto quello che haueua promesso al patrone, quando s'accordo': & se ne fuggie auante che la naue habbia fornito il viaggio, in tutti i modi e' vbligato a' rendere la paga al patrone, ne manco deue hauere soldo di nes- sun seruitio essendosi fuggito, anzi doue sara trouato, puo essere preso, & stare tanto in prigione, per fino che gli hara satisfatto il tutto de danni, che il patrone per il suo fuggire hara riceuuto: & sia il detto patrone creduto per sue semplice parole: senza altri testimonii, & p̄ le ragioni sopradette. fu fatto questo capitolo.

¶ Di caricho di grano riceuuto sanza misura. Cap. cclxvi.

SE alcuni mercanti noleggieranno alcuna naue o nauilio ad alcuno: & li detti mercanti caricherãno quella naue o quel- lo Nauilio che loro noleggiato haranno di grano: & se il patro- ne della naue o del nauilio che loro noleggiato haranno come disopra e' detto, nō riceuera ad misura lui ne huomo per lui, quel lo grano, che quelli mercanti metteranno in quella sua naue o nauilio,

nauilio, se nõ che lui se ne fidera nella parola che gli mercanti ò huomo per loro gli diranno: se quello Patrone della naue ò nauilio vora misurare, ò fare misurare quello grano, che in nella naue ò nauilio sara stato messo: & lui hara portato in quello luoco doue haueua à scarichare, lui lo puo fare che mercante nessuno non gli puo contrastare: & quando lo detto patrone della naue ò del nauilio hauera misurato, ò fatto misurare, ò per che gli detti merchanti gli volessino fraudare lo nolo che lui ne doueua hauere, ò fussi che il grano hauessi fatto alcun crescimento per alcuna causa per quale si vuole delle ragioni disopra dette, che il crescimento fussi fatto il patrone della naue ò del nauilio debba hauere lo suo nolo tanto del crescimento come di quello, che li mercanti li haueano manifestato, ò huomo per loro, che il crescimento che in quello grano sara trouato si debba partire per equale parte infra tutti gli mercanti, & debbine hauere ciascuno la sua parte, secondo la quantita del grano che nella naue o nauilio haueranno messo: & ciascuno de detti mercanti è tenuto di pagare nolo al patrone della Naue ò del Nauilio tanto del crescimento, come di quello che noleggiato haueua: per cio che è ragione, che poi li mercanti fanno li loro fatti, che il patrone della Naue ò del Nauilio non facci il suo danno. Et per cio come il patrone della naue ò del nauilio, ò huomo per lui non ne riceue ua conto. Impero se il patrone della Naue ò del Nauilio, ò huomo per lui lo hauessi misurato, ò fatto misurare, & hauera riceuuto conto: se alcuno crescimento ci sara trouato, di quello crescimento non sono tenuti li mercanti pagare niente di nolo: per cio che il patrone della naue ò del nauilio non se ne volse fidare nel detto, ne nella fede de mercanti: & se Dio gli fa alcuna gratia, ò alcuno bene che sia loro, tutto & in tanto come se il patrone della Naue o del Nauilio se ne fussi fidato nella fede de mercanti haueria parte nel profitto, che Dio ci hauesse dato. In tanto iusta ragione è, che quello guadagno che Dio ci ha dato che debba essere de merchanti, poi che il Patrone della naue non se ne volse in loro fidare. Impero se il Patrone della Naue lo fara

misurare,& ne riceuera conto: se li mercanti alcuno fallo ci tro-
ueranno:lo patrone della naue ò del nauilio, è tenuto di menda
fare. Impero è da intendere che debba essere guardata la natura
di quello grano: per cio come cie natura di grano che mai non
torna alla misura che lhuomo lo riceue. Impero se detto patro-
ne della naue ò del nauilio, ò huomo per lui non sara al misura-
re; ne lo misureranno à conto, anzi si fideranno in fede dei detti
merchanti, in quello crescimento tale debbe hauere il detto pa-
trone della naue ò del nauilio tutto il suo nolo. Anchora piu se
mancamento ci fussi, non possa ne debba essere tenuto, poi che
lui, ne huomo per lui non lo hauera misurato ne fatto misurare,
ne lo haueua riceuuto à conto. Et per la ragione disopra detta
fu fatto quest o capitolo.

Condi tione di nolo. Capitolo. cclxvii.

SE alcuno patrone di naue ò di nauilio noleggiera la sua na-
ue ò il suo nauilio ad alcuno mercãte, ò mercanti, & quando
lo patrone della naue ò del nauilio sara gionto in quello looco,
doue loro debbono discaricare, se infra lui & i mercanti non ha-
ra accordato à giorno certo & tempo deputato, che li detti mer
canti gli debbano hauere pagato il nolo che con lui haueranno
accordato, il patrone della Naue ò dello Nauilio si puo ritenere
tutta quanta la roba: & che non facci discaricare, per insino che
gli mer canti gli habbino rasicurato di pagare quello nolo, che
lui haranno accordato lo giorno che loro noleggiorono. An-
chora à giorno certo, ò à tempo deputato. Impero se infra il pa-
trone della naue ò del nauilio, & gli mercanti haueua accordato
giorno certo & tempo deputato, che loro douessino hauere di-
scaricato & pagato quello nolo, che loro gli promissono di da-
re: il patrone della naue ò del nauilio non debba ne puo contra-
stare che loro non scarichino la loro robba. Saluo Impero che
il patrone della naue o del nauilio dubitassi, o hauessi dubio che
que mercanti fussino ingannatori ò piatitori, & che dubitassi che
non gli metessino il suo nolo in piato, che lui lo potessi perdere.
Impero se gli detti mercanti daranno vna sicurta che lui sia sicu-

ro per lo suo nolo:lui gli debba lasciare discaricare tutta la roba: & se per ventura gli detti mercanti diranno al patrone della naue ò nauilio, lui se vuole pigliare di quella robba medesima che lui hara portato à quello pretio che loro la potriano vendere, ò che vale in quello loco doue lui la debba discaricare tanto debbe discaricare, per insino che lui habbia compimento di paga al nolo che loro gli promisseno di dare, se il patrone della naue ò del nauilio si vuole:ma li detti mercanti non lo possono forzare: & se il patrone della naue ò del nauilio la pigliassi per sua auttorita lui lo puo far:& se lui ci guadagna, tutto il guadagno debba essere suo:& se ci perde,tutta la perdita debba esser sua, che compagno non li è di niente tenuto : ma il patrone della naue è tenuto di dare parte à gli suoi compagni di tanto come lui hauea di nolo. Impero se gli mercanti lascieranno quella robba al patrone della naue ò del nauilio, che lui haueua portata per lo nolo che loro gli doueuano dare : il patrone della naue ò del nauilio la ha à riceuere & di niente altro non gli puo forzare : & se per tale ragione come disopra è detto il patrone della naue ò del nauilio ha à riceuere quella robba disopra detta, compagno alcuno non puo niente dire ne contrastare che lui habbia à riceuere parte della perdita come del guadagno se lui gli dessi : & se per ventura il patrone della naue ò del nauilio hauera à riceuere di quella robba, che lui hauera portata, quantita per lo nolo che lui ne debba hauere : & questo hara à fare per comandamento & per forza della iustitia di quello loco, doue lui sara:se in quella roba come disopra è detto hara hauto à riceuere, se perdera,ò si guadagnera, compagno alcuno non puo ne si debba è star che lui non habbia à pigliare la parte del guadagno, come della perdita. Anchora piu se gli compagni diranno & accorderanno con il patrone della naue ò del nauilio:che lui in quale si vuole parte che vadi, ò venga che lui tutta volta possa smaltire tutto quello, che li auanzera:& se li compagni tutti, ò la maggior parte diranno & accorderanno con il patrone della naue o del nauilio quello che disopra è detto:se loro guadagnano, ò perdono di quello

che il patrone della naue o del nauilio hauera comperato, quel lo che del nolo li ſara auanzato debbano pigliare loro parte tanto della perdita come del guadagno, ſe Dio ce ne desſi: & in niente gli detti compagni non poſſano contraſtare à il patrone della naue, poi che per volonta di tutti, o della maggior parte lo hara fatto. Anchora piu ſe il patrone della naue ò del nauilio hauesſi ſmaltito alcune volte quello che dello nolo li fusſi auanzato ſanza licentia de ſuoi compagni: ſe lui ci guadagnasſi, & loro piglieranno la loro parte di quello guadagno: ſe li detti compagni nō gli diranno ne faranno comandamento che lui nō ſmaltiſca quello, che del nolo gli auanzera, & ſe lui lo fa che loro pigliano volentieri dello guadagno, ſe Dio ne gli desſi: & ſe perdita ci linteruenisſe che fusſe tutta ſua: & ſe li compagni queſto che diſopra è detto gli diranno, & gli comandaranno: & oltra lo comandamento che loro gli haranno fatto: lui non reſtera che non ſmaltiſcha quello che dello nolo li auanzera: ſe in quello che lui hara ſmaltito Dio guadagno ci dara, lui è tenuto di dare la parte alli compagni di tutto quello guadagno: & ſe lui perde tutta, la perdita debba eſſere ſua: & ſe per vētura il detto patron della naue ò del nauilio ſmaltiſſe alcuni viaggii quello, che del nolo gli auanzasſi: & gli compagni riceuerāno parte di quello che Dio ci desſi: & loro non diranno ne faranno il comandamento diſopra detto: el patrone della naue ò nauilio, ſe lui ſmaltira come diſopra è detto: li detti compagni ſono tenuti di pigliare parte della perdita, come fariano del guadagno ſe Dio ne desſi, per inſino che gli hauesſino detto ò fatto il comandamento come diſopra è detto. Et per la ragione diſopra detta fu fatto queſto capitolo.

¶Di naue ò nauilio che ſtando nel caricare ſopra venga fortuna. Capitolo. cclxviii.

SE alcuno patrone di naue o nauilio caricare doueſſe in alcuno loco: & ſtando nello luoco doue debba caricare: innanzi che lui habbia caricato, ſi mettera ſegno di cattiuo tempo: & lui hara dubio che cattiuo tempo ſi metta: ſe il detto patrone della naue o nauilio fara alcuna ſpeſa: come appigionare exarcia per

mettere

mettere nla naue ò nauilio à ormeggiare, gli mercanti che no leggiata l: haueranno non sono tenuti pagare niente, poi che nõ haueranno niente caricato. Se impero il patrone della Naue ò nauilio non lo hauesfi accordato lo giorno che lo nolleggioro no, che in tutta spesa che lui hauesfi à fare per bisogno della naue ò nauilio: & glinteruenisse per caso di ventura, che loro ci douessino mettere loro parte: & se per ventura il patrone della naue ò nauilio hauesfi caricato alcuna quantita della roba che lui portare doueia, quella quantita che caricata sara, debba pagare in tutto le spese, che il patrone della naue ò nauilio haria à fare per il caso di ventura, che disopra è detto per soldo & per lira con la naue o nauilio insieme. Se impero infra gli mercanti, ò la maggior parte non fusfi accordato, che se il caso di sopra detto interuenisse, quella robba che rimasta in terra aiutasfi à quella che fusfi caricata: & se la naue ò il nauilio fusfi caricato del tutto se interuenisse caso disopra detto, tutto lo corpo della naue ò del nauilio debbe pagare con la robba insieme per soldo: & per lira. Impero è da intendere che quella Naue ò Nauilio fusfi bene & sufficiente exarciato & la exarcia che lei hauesfi che fusfi bastante & sufficiente: & se la exarcia che quella naue ò nauilio portera, ò hauera à e non gli sara sufficiente ne a minore di lui: se il caso disopra detto li interuenisse: li detti mercanti ne la robba di loro non sono tenuti niente mettere à quella spesa, che quello patrone di quella naue ò nauilio hauesfi ad fare per il caso disopra detto: anzi il patrone della naue ò nauilio è tenuto à mercanti che se loro sosteneranno alcuno dãno ò alcuno sconcio per causa di quella exarcia che lui con se portasse, à restituire. Impero debba essere à questo modo inteso che gli detti mercanti non siano creduti per loro semplice parola: anzi debba essere messo in poter de dui boni huomini del mare che loro conoscino se quella exarcia era sufficiente à quella naue ò nauilio, ò no: & quale si vuole cosa che loro ne diranno, quello ne debba essere seguito: per cio che alle volte & tutte le piu volte, se alcuno caso di ventura interuenisse ad alcuna naue ò nauilio, fusse messo in fede di

alcuni mercanti,tutta volta diriano lor che per colpa della exar cia che la naue o nauilio haueua,che non fora sufficiente saria in teruenuto quello caso, che loro haueuano sostenuto & per cio se la conoscentia & discretione delli buoni huomini non fussi,tut ta via seriano condennati gli patroni delle naue ò nauili. Per le ragioni disopra dette fu fatto questo capitolo.

¶ Di maestro di ascia & calafato. Capitolo. cclxix.

Come che in vno capitolo disopra detto,si dichiara & dimo stra delli maestri di ascia,& delli chalafati,che harāno alcu na opera da fare, come sono tenuti & obligati à quello patrone di chi la opera sara:& chi in potere nelli hauera messa & del pa trone che la opera hauera consegnata: di che è tenuto à gli mae stri di ascia, & di che no. Ma niente in vno capitolo di sopra gia detto non chiarisce:se alcuno delli detti maestri prometteranno di lauorare con alcuno patrone di naue o nauilio, se quello che promesso haueranno,non volessinq attendere:di che gli saranno tenuti, & di che no. E per la ragione di sopra detta gli nostri anti chi,che in prima cominciorono andare per lo mondo ferno que sta menda:per cio che infra gli patroni delle naui,& li maestri so pra detti:non possa hauere alcuno contrasto,& disseno,& dichia rarono che ogni maestro di ascia & calafato che promettera di lauorare ad alcuno patrone di nauilio,sia che faccia pretio, o nō con lui,è necessario che gli osserui,poi che promesso li hara:& se lui fare non lo vora, è tenuto restituire & mendare tutto danno & sconcio,che quello patrone di quella naue o nauilio, al quale lui haueua promesso di lauorare,potra mettere in vero che soste nuto ne habbia,& aspettassi sostenere.Saluo impero che alli so pradetti maestri non lo hauessi tolto impedimento di Dio ne di Signoria: & per quella ragione medesima ogni patrone di naue ò di nauilio,che promettera di consegnare alcuno lauoro, ad al cuno ò alcuni delli sopra detti maestri, & non lo osseruasse: lui è tenuto di dare il loro salario,ilquale con loro haueua accordato, & se per ventura infra loro pretio alcuno fatto non sera: il patro ne della naue o nauilio che quello mancamento hauera fatto,è

tenuto di dare utto & in tanto come altri maestri piglieranno
nelli lauori, che oro haranno: anchora è tenuto di piu lo patro-
ne della naue ò nauilio, che quello mancamento hara fatto alli
sopradetti maestri di restituire tutto il danno & tutto lo sconcio
che gli sopra detti maestri potranno in vero monstrare, che loro
ne hauessino sostenuto, è ne aspettassino sostenere. Risguardato
impero quello lauoro che quel patrone haueа promesso di con
segnare sia poco, ò assai, & risguardato anchora che à quello pa-
trone di quella naue ò di quello nauilio non lo hauessi tolto im
pedimento di Dio, ò di Signoria: & risguardato lo valore: & bon
ta delli sopra detti maestri. Et per la ragione disopra detta fu fat-
to questo capitolo.

De seruitore & de patrone. Capitolo. cclxx.

SE alcun patrone di naue ò di nauilio terra alcuno seruitore
per tempo deputato: necessario, è che el detto seruitor osser
ui tutti li patti, che con il patrone della naue hara accordato: &
è ragione che come il seruitore è tenuto osseruare gli patti che
con il patrone della naue hauera accordati, che il detto patrone
sia tenuto oseruare tutto quello, che al detto seruitore hara pro
messo, è se il detto seruitore morisse innanzi del tempo, che lui
haueua accordato seruire: lo detto patrone della naue ò del na-
uilio è tenuto & obligato di dare & pagare à gli propinqui del
detto seruitore, per tutto & in tanto come lui hara seruito sanza
contrasto: & se per ventura il patrone della Naue ò del Nauilio
morisse, il detto seruitore è tenuto di seruire alli heredi & propin
qui del Patrone che morto sara per tanto tempo, come lui pro-
messe il giorno che haccordo sanza contrasto: & li heredi, o pro
pinqui sono tenuti osseruare al detto seruitore tutto quello, che
quello gli haueua promesso in tempo della vita sua. Impero è
da intendere che il detto seruitore non sia tenuto di seruire alli
detti propinqui, ò heredi, se non per tanto come quella naue ò
quello nauilio andassi & stessi per comandamẽto, & per bisogno
delli detti heredi, o propinqui di quello che morto sara: & se gli
detti heredi, ò propinqui venderanno: ò distribuiranno quella

naue ò quello nauilio,innanzi che il detto seruitore habbia fini-
to il detto tempo, che con quello chi morse haueua accordato,
il detto seruitore debba essere libero nel tempeche quella naue
o quello nauilio sara stato venduto,& li detti propinqui,ò here-
di sono tenuti pagare il detto seruitore,per tanto,cone hara ser-
uito à loro, & al morto sanza niuno contrasto, & seper auentu-
ra gli detti propinqui, ò heredi non hauessino di ne pagare, il
detto seruitore deba essere pagato del pretio, chedi quella naue
ò di quello nauilio si sara hauuto: & li detti propinqui, ò heredi
del pretio che della detta naue ò nauilio si sara hauuto nõ lo vo-
rãno pagare:lo detto seruitore se ne puo & se n debba ritornare
à quella naue o quel nauilio che lui seruito haueua: per cio come
è ragione che in qual si vuole cosa che lhuomo facci seruitio,o al
cuno lauoro,che quello lauoro lo deba pagare: per che quello,
il quale comperera tale naue, guardissi & si debba guardare co-
me la comperera:per cio che danno, o fastidio non li possa inter
uenire. Et per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di stiua di vettine,o botte vote. Capitolo. cclxxi.

SE alcun patrone di naue o di nauilio nauichera in Barberia o in Ispagna,o in alcuna altra parte: se alcuni mercãti mette
ranno nella Naue o nello Nauilio stiua di botte o vettine vote
per portare ad alcuna parte,se la stiua andera integra, & se li mer
canti non hauessino fatto pretio di nolo per causa di quella ro-
ba,o stiua,o vettine con el patrone della naue quando il patro-
ne di quella naue ò di quel nauilio sera iunto à quello luoco, do
ue quella stiua o vettine debba discaricare, sia in liberta del pa-
trone della naue o nauilio di riceuere quello nolo che gli piace-
ra, o di hauere la meta di quella stiua che lui portata hara: poi
che pretio alcuno non ci sara fatto di nolo. Impero se il patro-
ne della naue o del nauilio hauessi fatto alcuno patto, o alcuno
accordo per conto del nolo per la detta stiua,o vettine, quello ac
cordo o patto è necessario che lui obserui. Impero se la stiua so-
pra detta non andassi integra, anzi andera disfatta: se disfatta an
dera,il parone della naue o del nauilio non,debba hauere la met

ta:sia che ne habbia fatto pretio di nolo, o no:ma puonne piglia re nolo che sia sufficiente. Per quale ragione non debba hauere la meta delle botte disfatte,come delle integre,se nessuno pretio non ci fusi fatto? per cio che quando il patrone della naue o nauilio era in quel luoco,o ad alcuno altro doue trouasse roba che volesse portare à nolo,lui lo potria fare: & lui per portar la stiua integra non la potria portare: & per cio haria à perdere quello nolo. Et ancora per altra ragione che se lui la disfaceua per ventura,li costaua piu di conciare & dirizare che lui non haria della roba che lui potria portare a nolo: per cio è ragione che habbia & debba hauere la metta della stiua,che andra integra, & non di quella che andra disfatta: & anchora per altra ragione, che per auentura se lui portasse la stiua disfatta: & fusi il loco doue lui trouasi roba:lui la puo portare senza suo danno,& puo mettere quella stiua che disfatra andera postame. Et per la ragione di sopra detta non debba hauere la meta della stiua che portera disfatta come di quella che portera integra.

❡Come la roba puo essere ritenuta, o lassata per lo nolo. Capitolo. cclxxii.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio che hara noleggiata la sua naue o nauilio ad alcuno, o alcuni per andare oltra il mare,o in Alexãdria,o in Armenia,o in alcune altre parti, li mercanti sono tenuti pagare lo nolo al patrone della naue o nauilio in quello modo,che con lui haranno accordato:& se gli detti mercanti pagare non lo voranno, lui si puo ritenere tante di robe,che vaglia il suo nolo,o piu,o lo scriuano per lui, come che in vno capitolo disopra è detto. Impero se i detti mercanti gli voranno lasciare la roba che lui portata hara per lo nolo, che loro promissino di dare:lui la debba riceuere, che in altro modo non puo contrastare. Saluo impero tutti i patti & accordi di lui à loro fussino fatti. Impero è da intendere che se Naue o Nauilio fusi noleggiata à pretio certo: cio è à scarso, & la robba non fusi tutta vna:cio chè quelli mercanti che haranno noleggiato

la naue ò nauilio à pretio certo, haranno alcuno fascio ò fasci di seta, ò zafferano, ò di grana, ò di alcuna altra cosa, che fussi nobi-le merchantia, & tutta laltra robba chē loro per lo nolo lasciare voranno, non valessi il nolo: il patrone della naue non è tenuto pigliarla, se non vuole, che bisogno è, che il patrone della naue sia pagato del nolo, poi chē robba ci sara che gli basti. Saluo im-pero tutto accordo, che di lui à loro fussi stato fatto. Impero se gli detti mercanti fussino in luoco, doue non potessino vendere quella detta robba, ne hauere moneta: & loro la haranno con al cuna altra robba à barattare, gli detti mercanti sono tenuti di da re tanto di robba al patrone della naue, che sia bastante al suo nō lo se lui riceuere la vora: & se lo detto patrone della naue ò na-uilio riceuere non la vora, gli detti mercanti sono tenuti pagare lo nolo, se tutta la mercantia loro se ne sapessi consumare, che bi sogno è, che il patrone della naue sia pagato: saluo che debba es-sere inteso à buono vso & à buona intentione: & se il patrone del la naue volessi fare gratia à detti mercanti di aspettarli per il no lo, che ha de hauere per insino che loro siano ritornati in quello loco, doue si partirono, o in altro, doue loro possino fare vendita di quella robba, che loro haueranno riceuuta ad baratto, lui lo puo fare, che marinaro, ò altri non gli puo contrastare ne lo deb ba fare. Saluo impero alli marinari ogni promessa, che il patro-ne della naue ò nauilio gli hauessi fatto: & se il patrone della na-ue ò nauilio fara la gratia disopra detta, gli detti mercanti sono tenuti di dare à il patrone della naue guadagno per soldo & per lira in quello modo, che lor guadagneranno di tutto quello che loro dar doueranno di nolo, & se loro per ventura non guadagnas sino: loro sono tenuti di dare al patrone della naue tutto el suo nolo, che nō è dibisogno che per fare seruitio loro, lui ne habbia danno: & per cio come nō rimane per lui, se loro non guadagna-no, ne per colpa sua: & il patrone della naue è tenuto di dare à marinari guadagno per li loro salarii in quello modo, che lui lo riceuera da mercanti. Saluo impero tutti patti & accordi che fus sino fatti intra el patrone della naue & il mercante: & anchora li

marinari. Impero se la naue o nauilio fussi noleggiata, à cäterata, se li mercanti non obligeranno la vna roba per laltra al patrone della naue: lo detto patrone della naue non puo ne debba ritenere la vna roba per laltra, poi che al noleggiar non si accordo: perche ogni patrone di naue o nauilio si guardi & si debba guardare gia come noleggiera, & come no: per cio che danno non li possa interuenire, & guardissi il patrone della naue à chi noleggiera, & à chi no: che bisogno è che il marinaro sia pagato del suo salario: habbia il patrone della naue: il suo nolo o nò: poi che il marinaro hara fatto il suo seruitio nel viaggio. Per la ragion disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di naue di mercantia pigliata per naue armata. C. cclxxiii.

SE alcuna naue ò nauilio armato, o altra fusta che entrera in corso, o ne vscira o ci sara, se riscontrera con alcuna altra naue o nauilio di mercantia, se quella naue o nauilio di mercantia sara de inimici, & il carico fussi de inimici, in questo non bisogna altro dire: per cio che ciascuno è tanto sauio, che gia sa quello che se ne ha da fare: per cio non bisogna mettere alcuna ragione in tal caso. Impero se la naue o nauilio che pigliato sara fussi di amici: & le mercantie che lui portera saranno de inimici: lo admiraglio della naue o del nauilio armato puo forzare & constringere quello patrone di quella naue o di quello nauilio che lui pigliato hauera, che lui con quella sua naue gli debba portare quello, che di suoi inimici sera. Anchora che lo tenga in quella naue o nauilio per insino che lo admiraglio, o huomo per lui la habbia à se, in luoco che non habbia paura che inimici non ne li possono torre: lo admiraglio impero pagando à quello patrone di quella naue o nauilio tutto il nolo, che lui hauere doueua: se la portassi in loco doue scaricare la doueua: come che nel cartolario sera trouato scritto: & se per ventura cartolario alcuno nō si sera trouato: il patrone della naue deba essere creduto per suo iuramento per conto del detto nolo. Ancora piu se per ventura quando lo admiraglio, o huomo per lui sara in luoco doue che quello guadagnato hauera potra saluare: se lui vuole che quella

naue ò nauilio che pigliata hauera li porti quello che guadagna to hara lui ne gli debba portare al detto admiraglio, ò ad quello che per lui ci sara. Impero debbasi accordare con lui & quale si vuole accordo ò patto che infra loro fatto sera: lo detto admiraglio ò quello che per lui ci sara, è bisogno che si osserui: & se per auentura infra loro accordo, ò patto alcuno per conto del nolo fatto non sara: lo detto admiraglio, ò quello che per lui ci sara, è tenuto pagare il nolo à quello patrone della naue o nauilio che quello guadagno portato hara, in quello loco doue che loro haranno voluto tutto & in tanto, come altra naue o altro nauilio ne douessi hauere di nolo per simigliante robba: & anchora piu sanza contrasto: & sia inteso, poi che quella Naue o Nauilio sara gionta in quello loco, doue il detto admiraglio, o quello che per lui ci sara potra ristorare quello, che guadagnato hauera. E da intendere che fussi in loco de amici, per insino in quello loco, doue lui vora la porti: & se per ventura quello patrone di quella naue o nauilio che loro pigliato haueranno, o alcuni delli sopradetti marinari che con lui saranno, diranno che hanno alcuna robba, che è la loro: è in quella naue o nauilio si è mercantia: loro non debbano essere creduti per loro semplice parola: anzi debba essere visto & riguardato il cartolario della naue se ritrouata ci fusse: & se per ventura cartolario nessuno ritrouato nõ ci sara: lo patrone della naue, o li detti marinari debano fare iuramento: & se loro per loro iuramento diranno che quella robba è la loro, lo detto admiraglio, o quello che per lui sera, ne gli debba dare sanza cõtrasto: risguardato impero la fama di quelli, che iuramento faranno: & chi la robba dimanderanno, & se per ventura lo patrone di quella naue o di quello nauilio di mercantia che pigliato sara contrastera: che non vora portare quella mercantia che nella sua naue o suo nauilio sara: & anchora sara de nimici: per insino che quelli che guadagnata l'haueranno la tengino in loco sicuro: per comandamento che il detto admiraglio li faccia: il detto admiraglio lo puo mettere à fondo, o fare mettere, se lui fare lo vora. Saluo che debba ristorare le persone che ci saranno, &

no, &

no, & nessuna signoria non lo puo constringere de dimanda che nelli fussi fatta. Impero è da intendere che tutto lo carico che in quella naue o nauilio sara, ò la maggior parte fussi de inimici, & se per ventura la detta naue ò nauilio fussi de inimici: & il carico che nella detta naue sara fussi di amici, li mercanti che nella detta naue saranno: & delli quali lo detto carico fussi, tutto o in parte, si debbano accordar per conto della detta naue, che di buona guerra è cõ lo detto admiraglio per alcuno pretio ragioneuole, come che loro potranno: & il detto admiraglio debba fare tutto accordo: o patto che ragioneuole fusse: & lui supportare possa alla iusta ragione. Impero se li detti mercanti con il detto admiraglio accordo, o patto fare nõ voranno: il detto admiraglio puo & debba ad marinare la detta naue o nauilio, & mandare in quello loco doue armato fussi: & li detti mercanti sono tenuti pagare il nolo alla detta naue o nauilio del tutto & in tanto, come se hauessi portato lo detto carico in quello loco doue portare lo douea, & altro no, & se per aduentura li detti mercanti sarãno damnificati per causa di quella forza, che il detto admiraglio li haue ra fatta: lo detto admiraglio nõ è di niente tenuto, per cio che gli detti mercanti nõ volsono fare il detto accordo, o patto cõ il detto admiraglio: per cõto della naue o nauilio, che di buona guerra sara. Et ancora per altra ragione: per cio che alle volte valera piu la naue o nauilio, che nõ valeran le mercantie che porta. Impero se li detti mercanti saranno volõterosi di fare lo detto accordo, o patto cõ il detto admiraglio, come che disopra è gia detto: & il detto admiraglio, patto o accordo fare non vorra per superbia che hauera: & come disopra è detto forzeuolmente cõ li detti mercanti se ne portera, lo carico disopra detto nel quale diritto alcuno nõ ci hara: gli detti mercanti nõ sono tenuti pagare lo nolo in tutto o in parte alla detta naue o nauilio, ne ancora il detto admiraglio: anzi il detto admiraglio è tenuto rendere & restituire tutto il danno che li mercanti di sopra detti per la forza sopra detta sosteranno o aspettano sostenere per alcuna ragione. Impero se fusse caso che la detta naue o nauilio armato disopra

detto si riscontrassi con la detta naue ò nauilio di mercantia in ta le loco che li detti mercanti,lo detto accordo ò patto hauer non potessino:se li detti mercanti saranno huomini conosciuti,& tali che il detto accordo ò patto fussi in loro securo sopra di loro, il detto admiraglio non li debba fare la detta forza: & se la fa è tenuto restituire il danno disoprà detto:se li detti mercanti lo sostenneranno, & se per ventura li detti mercanti huomini conosciuti non saranno:ò il patto sopra detto pagare non potranno, il detto ad miraglio li puo fare la forza di sopra detta.

¶Di naue che hara à discaricar p caso fortuito. Ca. cclxxiiii.

SE alcuno patrone di naue ò nauilio hara caricato del tutto, ò in parte:in porto,ò in piaggia,o in altro loco : se stando in quello loco doue hara caricato,ò in altro loco,gli venisse caso di ventura che lui hauera à scarichare tutto o parte:lo caso di ventura è da intendere che li sortisce stoppa,ò alcuna catena, o catene,ò perdesse alcuna exarcia:per la quale fusse in periculo,o per nauilii armati di inimici : se quello luoco doue il caso di ventura glinteruerra, fussino barche da scarichare che lui possa hauere per denari : lui le debba appigionare, & fare discarichare insino che sia à saluamento:il saluamento è da intendere per insino che habbiano trouata tale fallo, o che il dubio sia passato : & se per ventura lui non trouasse barche per denari, se ci fussino alcune naue o nauilii che non hauessino viaggio:il patrone della naue o del nauilio,al quale il caso disopra detto sera interuenuto debba dire & dimonstrare à quelli che saranno patroni, o teniranno in comandita le dette naue o Nauili che allui è interuenuto il caso disopra detto:& che loro li debbino dare soccorso & adiuto: per che lui possa ristorare quella naue o quello nauilio, & quella roba che in quella è:& se gli detti patroni, o quelli che in comandita le teranno gli voranno fare adiuto & soccorso sanza pagamento:lui lo debba receuere, & debbali guardare di tutto danno:& se gli detti signori,o quelli che incomandita teranno le dette naue o nauili voranno hauere paga o salario: lui ne è tenuto di dare in quello modo,che con loro si potra accordare.Impero se gli

detti li haranno dimandato troppo,& lui lo hara cõcesso, & pro messo:loro non ne debano hauere tutto quello,che lui hara pro messo, anzi debbe essere messo in potere de buoni huomini per quale ragione debba essere messo in poter de boni huomini, poi che con loro si sara accordato? per cio che se quelli gli hauessino dimandato la mita della roba, & della naue lui li haria concessa non per ragione che loro ci hauesfino,ne ce la debbano hauere: & per cio, e bono la discretiõ delli boni huomini Impero se quel la naue o nauilio il quale il pagamento hara riceuuto, pigliasse alcuno danno: quello el quale il seruitio hara promesso & dato, non li è tenuto di nessuna menda fare:& se per ventura nella det ta naue o nauilio non ci fussi alcuno, che seruire lo volesse, lui se ne debba andare alla signoria dello loco, doue quello caso li fus se interuenuto:& con consentimento della signoria,lui se ne puo & se ne deba seruire: cauando quella naue o nauilio di chi lui se ne sera seruito di tutto danno: & anchora li debba dar pagamen to, se quello lo vora à discretione & risguardo della detta signo ria:& se per ventura lo caso sopra detto li interuenisse in alcuno loco,doue lui non trouassi tanto presto la signoria: anzi saria piu tosto à conditione di perdersi del tutto,lui se ne puo seruir cauan do impero lui di tutto danno & scõcio colui, del quale sara quel la naue o quello nauilio da chi lui si sara seruito,& anchora dan doli seruitio o salario, si ne dimandera à discretione di boni homi ni di naue. Et p la ragion disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di patrone che sera impedito nella partita per debito. Capitolo. cclxxv.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio douessi dar ad alcuno, o ad alcuni:alcuna quantita di denari: il patrone della naue sara stato in quello loco,doue lo debito hara di pagare:con quel li al quale il debbito douera dare insieme,vno mese,o dui,o quan tita di tempo:se quello o quelli alli quali lui douera dare non gli domanderano,& con la iustitia non lo constringerãno intra tan to che lui stia con loro insieme: per insino che lui si sera spedi to del tutto p andar à guadagnare in alcune parti:& quãdo loro

vedranno che lui è spedito per partirsi della terra,li detti credito ri sene andranno alla iustitia,& lamenteranno si di lui:quelli cre ditori tali nõ li deba ascoltare ne vdire la iustitia,ne à quello che lo credito hara da pagare cõstringere,ne scõciare di suo viaggio: poi che lui sara stato cõ li detti creditori come disopra è detto,se nõ che se lui è homo che possa hauer sicurta,debbe nella fare da re.In questo modo impero che quella sicurta che lui dara nõ fus si cõstretta per la iustitia infino che lui fusse tornato in quel loco, doue il credito debbe dare,& sara stato pregiato: se gia la sicurta per tutto obligare nõ si volesse,& anchora piu che la sicurita che per tale cõto sara data, nõ sia cõstretta per gli detti creditori: ne anchora per la iustitia,per insino che li detti creditori con la iusti tia insieme habbino fatta la executione sopra lo principale,o so pra il bene di quello:& se li beni di quello principale nõ bastassi no à quello credito,o crediti pagare: allhora li detti creditori cõ la iustitia insieme debbano & possano proseguire contro di quel lo,che sicurta sera & contro li suoi beni.Impero se li beni di quel lo principale bastassino,la detta sicurta ne gli beni di quello non debbano essere venduti per nessuna ragione:se gia quella sicurta per lo tutto non si obligassi.Impero se il detto patrone della na ue o del nauilio non trouassi sicurta, la iustitia nõ lo puo sconcia re di suo viaggio, se non in tanto che lo debba fare iurare che lui non ha sicurta,ne la puo trouare:& piu gli debba fare iurare che quando lui sara tornato in quello loco,doue il credito debbe da re,che lui si debba accordare con quelli, alli quali lui lo credito debba dare: per cio che quella iustitia non lo debba sconciare di quello viaggio, se il detto patrone della naue o nauilio sicur ta non hara:per cio che quelli, alli quali lo credito debba dare, non lo haranno constretto per la iustitia quando con loro staua come disopra è detto: anzi lo haranno aspettato insino allo vlti mo giorno,che loro sapeano che lui doueua essere spedito della terra.Anchora per altra ragione che saria male fatto che li mer canti che la loro robba hanno messa,o caricata in quella naue o nauilio,fussino ritenuti, & tenessino la loro robba à pericolo &

conditione

cōditione di perdersi per la pigritia di quelli creditori, che innan
zi che quella naue o nauilio fussi spedita, non lo dimandorono:
per che ciascuno si guardi & si debba guardare che quando ha-
ra à hauere da alcuno, alcuna cosa, che non aspetti lultimo gior
no, che se lo fara, glinteruerra come disopra è detto, per la ragio-
ne di sopra detta fu fatto questo capitolo: & se per ventura quel
patrone di quella naue ò nauilio morisse innanzi che fusse tor-
nato in quel loco, doue la sicurta hauera data: se la sicurta si sara
obligata per lo tutto, che del tutto, ò il certo dello viaggio lui
pagera: ò venga, o no: o muora, o no: che la sicurta è tenuta paga
re se come disopra è detto si sara obligato. Saluo impero tutti ac
cordi & obligationi, che da lui à li altri fussino fatti & accordati
per alcuna iusta ragione.

Di comandita che lo comandatario debba portare à se. Capitolo. cclxxvi.

SE alcuno comandera o hara comandato ad alcuno, alcuna
roba per conto di mercantia, se quello che la comandita fa
ra o hara fatta, accordera o hara accordato con quello, il quale
lui fa o hara fatta la detta comandita, che lui debba portare à se
la detta comādita in quello loco o lochi: o viaggio o viaggii: che
infra lui & quello che la detta comandita gli hara fatta saranno
stati accordati: il detto comandatario è tenuto osseruare tutti
patti fatti infra lui & quello che fa la comandita, o siano fatti
cō scritta, o sanza scritta, vagliano & debbano hauere valore, cō
che in vero posino essere messi se bisogno fussi: & se per ventu-
ra li detti patti saranno fatti come disopra è detto, & sotto le con
ditioni disopra dette: se quello che la comandita hara receuuta
la consegnassi ad altri, o li mandassi la detta comandita sanza li-
cientia di quello che fatta hara: se la detta comandita si perdera
del tutto o in parte, il detto comandatario è tenuto di rendere
& dare tutta la detta comandita & il guadagno, che in quella ro
ba potria essere fatto ad quello che ne gli comando: per cio che
lui non li osseruo gli patti, che infra loro furono ordinati quan-
do lui riceue la detta comandita: & se per ventura la detta co-

mandita non si perdera del tutto ne in parte: anzi andra ad sal/
uamento in quello loco, doue lo detto comandatario lhara mā
data, se la detta comandita stessi in quel loco disopra detto tan
to di tempo, che la detta comādita receuessi alcuno danno o al
cuno mancamento per colpa o per negligentia del detto co/
mandatario, lui è tenuto di restituire tutto il danno e mancamē
to à quello, che la comandita gli hara fatta, o se per uentura
quello, alquale lo detto comandatario lhara mandata, la uen/
dessi a manco pretio per sua negligentia, o per cio che lui sara
tristo mercante, che vuole tanto dire che quello al quale il det/
to comandatario la hara mandata che non se ne impacci, nepro
curi come lo detto comandatario faria: se la detta comandita
portata hauesse à se come che era accordato infra lui & quello
che la comandita li fece: se quello al quale lo detto comadata/
rio lhara mandata, non la uendesse o non lhara uenduta come
che simile roba di quella ualeua in quello loco doue il detto cò
mandatario lo mando: & in quello tempo che la detta coman/
dita ci fu gionta se la detta comandita sara uenduta ad manco
pretio il detto comandatario è tenuto rendere & dare ad quel/
lo che la comandita li fece o li hara fatta tutto & in tanto, come
quello chi la comandita li fece potra prouare & in uero mette
re che simile robe, o mercantie, o pari di quelle ualeua o hara
valuto in quello loco, doue lo detto comandatario lhara man/
data. Impero è da intēdere che quello loco, doue il detto comā
datario hara mandata la detta comandita che fusse stato accor
dato infra lui & quello che la comandita li hara fatta: & se il det
to comandatario hara mandato la detta comandita in altro lo/
co, il quale non sara stato accordato infra il detto comandata/
rio & quello che la detta comandita li hara fatta, sia & debba es
sere in liberta & uolonta di quello che la comandita li hara fat
ta, di riceuere & deputare delli detti lochi nelli quali la detta ro
ba o comandita o simile o pari di quella piu valera o hara ualu
to in quel tempo, che la detta comandita ci fu gionta & uēduta
& quello disopra detto deba essere senza fraude & senza contra

sto,& tutto questo disopra detto è tenuto lo detto lo comanda tario di dare & consignare à quello,che la comandita li hara fat ta senza contrasto: per cio che lui non fece ne osseruo à quel lo che la comandita gli fece,li patti che da lui & lui furono ac cordati quando lui la detta comandita riceue, anzi hara fatto lo contrario: per che è ragione che ogni danno torni sopra il detto comandata rio:perche non è ragione ne debba essere che alcuno habbia ne debba hauere potere in quello d'altri: se non solamente tanto,come quello di chi è nel dara, o nel'hara dato & quello tale non debba essere detto mercante ne comandata rio:anzi debba essere detto publicamente rubatore & di quello tale debba esser fatto come di rubatore:& in quelle pene posto che rubatore debba hauere:che assai debba essere detto rubato re,poi che lui se ne vuole portare la roba daltri sanza volonta& licentia di quello di chi sara. Saluo impero al detto comanda tario ragione iuste se mettere le vora & in vero se mettere le po tra debbano esserli riceuute:& saluo ancora tutti li patti & ac cordi che infra loro fussino stati o accordati:o fatti,che iusta gli detti accordi o patti di qualunche caso che fussi debba essere di chiarato & sententiato. Se impero la vna parte o l'altra iuste escusationi, o iusta ragione, o iusti impedimenti monstrare non potra: perche li patti, o accordi infra loro fatti nocere non li possano.Et per la ragione disopra detta fu fatto questo capito.

¶Come fattore deba essere creduto per suo giuramento. Capitolo. cclxxvii.

SE alcuno o alcuni farãno o harãno fatta comãdita ad alcu no di naueo nauilii:di denari,o di roba,sia che lodetto comã datario porti,o renda conto di guadagno,o cõsumamẽto, lo det to conto li deba essere riceuuto.Saluo impo che se quelli che la comandita li haranno fatta,hanno dubio che il detto conto che lui rende sia iusto.Gli detti che la comandita li harãno fatta: lo possão far iurare &hauere dal detto comãdatario vno iuramẽto gia quello cõto che lui rẽde se è iusto &se è ĩ quello mõ che lui dice.Se il detto coma ndatario dira p lo iuramẽto che lui ha fat

to,che lo detto cōto che lui da & rende è iusto & leale. Gli detti che la detta comandita haranno fatta, non lo possono di niente altro forzare, ne constringere. Se gia il contrario prouare non li potranno. Et loro hanno & debano riceuer il detto cōto: sia che al detto conto si trouassi guadagno, ò consumamento. Et è ragione che altra proua nō ci deba essere, che pare quādo alcuno comanda lo suo ad altri, che fida in lui, che se lui fede nō hauesse in lui, nō li comāderia ò nō li haueria comādato il suo: p che (è) ragione che quelli che fanno le comandite habbino fede ad quelli che riceuono le comandite: sia che loro le rendino con guadagno, ò con consumamento tutto & in tanto, come nello haueano quando le comandite li ferono. Se impero lo contrario come disopra è detto prouare non li potranno. Et se il cōtrario come disopra è detto prouare non gli potranno, ogni comandatario debba essere creduto per suo iuramento sanza nessuna altra proua: & questo è vso di mercantia piana in quale si vuole modo che la comandita sia stata fatta: per che ciscun si guardi à chi comandera lo suo, & à chi no: & come: & come no. Per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di accordo infra patrone & mercanti per roba noleggiata. Capitolo. cclxxviii.

SE mercati noleggierāno alcuna roba ad alcuno patrone di naue ò nauilio con carta cō testimonii, bisogno è, che il detto patrone di naue ò di nauilio osserui à gli detti mercanti tutto quello, che nella detta scritta sara contenuto, o tutto quello che li detti testimonii haranno vdito quando il detto noleggiamento si fece. Saluo impero che se il patrone della naue non hara veduta la detta roba quando lui la noleggio: ne anchora nella detta scritta sara, ò li detti testimonii non lo haueranno vdito se non solamente che se ne fidera, ò se ne sara fidato nella parola del mercante, se il mercante dira al patrone della naue hauere messa vna roba, & lui ne hara messa vn'altra. E da intendere che se il detto mercante noleggiera, à fasci, ò à balle, ò a fardelli: & lui dira, ò fara intendere al patrone della naue, ò nauilio che in quelli

balloni

balloni,ò balle,ò fardelli non de se non tanto, cioe sapere quãti ta certa di canterate:& se al detto patrone della naue ò nauilio sara simile che piu ve ne sono: che detto mercante non li hara fatto intendere quando la detta roba noleggio:& il detto patro ne della naue li fece la detta scritta,ò haranno vdito li detti testi moni:il detto patrone della naue la puo fare pesare: & se lui ci trouassi piu,che il detto mercante non gli fece intendere quan- do la noleggio: il patrone della naue puo dimandare di quello piu che ci trouasse tanto nolo come lui vora. Et anchora se il patrone della naue fara ò hara à fare alcune spese per quella ro ba pesare:se lui ci trouassi piu che il mercante non gli hara fat- to intendere quando la noleggio:la detta spesa la debba paga- re il mercante:è se il patrone della naue non trouasse se non co me il detto mercante gli hara detto quando la detta robba no- leggio:se lui ne fa spesa,la debba pagare del suo proprio: & se il detto mercante haueua fatta la detta spesa:il patrone della na- ue nelli debba rendere sanza contrasto:poi che piu non ci haue ra trouato. Impero il detto patrone della naue, puo fare pesare la robba innanzi che si carichi,ò in quello loco doue fara porto per scarichare. Impero se il detto patrone della naue hara uedu ta la detta robba innanzi che lui la noleggio:& innanzi che lui facessi la detta scritta,una ò due volte in quello noleggiamento tale:il detto patrone della naue non puo mettere contrasto: sal uo in tanto che se à lui è,ò sara simile,che il detto mercante ha- uessi alcuna cosa messa nelli detti balloni,ò balle,ò fardelli: da- poi che lui li hebbe noleggiati:& fatta tale cautela,lo detto pa trone della naue puo far giurare il detto mercante che lui non ci ha niente altro messo nella detta robba, & poi che il patrone della naue la puo fare pesare. In questo modo impero, che se lo detto mercante haueua detto,che non ci hauea se non quantita certa di canterate. Ma se il detto mercante non dira ne hara det to al patrone della naue ò del nauilio:se non per quanto porte- ra il fascio,ò balla ò balloni,ò fardelli:se certa quantita lui non gli dira,ne esso non gli dimandera quante canterate ci sara nel

fascio,ò nella balla,ò balloni,ò fardelli: il detto patrone della naue non lo debba fare pesare per nessuno conto. Impero se hà uessi dubio che il detto mercante non ci hauessi messo alcuna cosa,di poi che lui gli habbi veduti, & noleggiati, lui puo constringere lo detto mercãte del detto giuramẽto,è debbane esse re creduto,se il contrario non gli fussi prouato:& se il contrario prouato gli sara,il detto mercante è tenuto di doppiare lo nolo al detto patrone della naue ò nauilio. Impero è da intendere che lui li debba adoppiare lo nolo di quello piu, che lui messo ci hauesse se prouato li sara, ò di quello piu che delle canterate se trouate ci saranno piu,che il detto mercante non haueua fat to intendere al detto patrone della naue quãdo lui la noleggio. Et anchora stare à mercede della iustitia per causa del falso giuramento,che lui fatto hara.Impero se la detta roba sara noleggiata à canterate:& di ciascuno cantare sara stato fatto pretio:in questo nõ bisogna altro dire,ciascuno è tenuto tanto sper tò che gia sa che ne ha à fare,& che no. Et per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

¶Di impedimento di Signoria sopra venuto ad naue noleggiata. Capitolo. cclxxix.

SE mercanti noleggieranno ò harãno noleggiata naue ò nauilio in alcuno loco,se quando li detti mercãnti harãno noleggiato la detta naue ò nauilio, venissi in quello loco impedimento di signoria:il patrone della naue ò nauilio è tenuto aspettare li detti mercanti per tanto,tempo come infra lui, & li detti mercanti lo douessino hauere spedito: & se à quello giorno che li detti mercanti lo debbano hauere spedito:il detto impedimento sera vscito di quello loco,doue loro doueuano,ò debbano caricare:il detto patrone della naue ò nauilio è tenuto di caricare sanza auantaggio, che li detti mercanti sono tenuti di adiutare è pagare la spesa,che detto patron della naue hara fatta per causa dello aspettare,che il detto patrone della naue hara fatto alli detti mercanti,per modo, & forma che il detto patrone della naue ò nauilio non fussi aggrauato ne li detti mercanti: & se per auentura il detto impedimento non sara vscito

di quello loco,doue loro doueano caricare,anzi sara passato quello giorno,che il detto patrone della naue ò nauilio era tenuto di aspettare: & li detti merchanti lo detto patrone della naue spedire: lo detto patrone della naue non è tenuto di piu aspettare se lui non vora nelli detti mercanti allo detto patrone della naue ò nauilio se loro non voranno.Impero li detti mercanti sono tenuti pagare la spesa,che il patrone della naue hara fatta per aspettare li detti mercanti à cognoscentia di dui buoni huomini:& fatto questo,puo fare ciascuno li fatti suoi. Se impero in fra loro qualche accordo non fussi stato fatto,che lo vno douessino essere tenuto aspettare l'altro: & se accordo nessuno infra loro non sara fatto,che lo vno douesse aspettare l'altro:& lo detto impedimento sara fuora di quello loco,doue loro caricare doueano:se li detti mercanti diranno à quello patrone della naue o nauilio che haranno noleggiato,che lui si metta inordine per caricare:lo detto patrone della naue o nauilio nō è tenuto se non vuole:se gia li detti mercanti con il detto patrone della naue o nauilio non si accordassino:ne le detti mercanti à lui,se non di pagare la spesa:come di sopra e detto,o se gli detti mercanti al detto patron della naue o nauilio promesso nō lo haueano.Se per aduentura gli detti mercanti noleggieranno ò haranno noleggiato naue ò nauilio:& infra il patrone della naue ò nauilio:& li mercanti giorno certo,o tempo deputato accordato non sera: che il detto patron della naue o nauilio deba aspettare li detti mercanti:ne li detti mercanti,debbano hauere spedito il patron della naue:se il detto impedimento in quel loco venira:il detto patrone della naue non è tenuto di aspettar li detti mercanti, se non vuole, ne li detti mercanti al patrone della naue,se infra loro accordato nō sara:saluo delle spese come di sopra è detto:& se quando li detti mercanti haranno finito quel che haranno ad fare per causa del detto impedimento:& il detto impedimento sara fuora della terra: se li detti mercanti diranno al detto patrone della naue o nauilio che si metta in ordine per caricare,nō è tenuto,se lui non vuole:se gia li detti mercanti

con lui non si accorderanno,o alcuno accordo infra loro fatto ò promesso non fusse, tutto & in tanto come gia disopra è detto di naue ò nauilio, che debba aspettare:& loro à lui espedire à giorno certo & tẽpo deputato,che di dritto & di ragione non si debbe fare,per che se naue ò nauilio fusse tenuta di aspettare li mercanti tanto p insino che quello impedimento fusse vscito, non saria bene fatto che tanto potria durare il detto impedimẽto che la naue ò nauilio si potria del tutto consumare: se gia gli detti mercanti con il detto patrone della naue ò nauilio accordati non si saranno. Impero se li detti mercanti diranno al detto patrone della naue ò nauilio,che lui gli aspetti che loro gli sarãno tenuti di tutto danno & spesa & sconcio, che lui ne hauesse: se gli detti mercanti diranno questo come disopra è detto: il patrone della naue li puo & li debba aspettare sopra la parola, & le conditione disopra dette:& se il patrone della naue ò nauilio l'aspettera sopra le parole,& le conditioni disopra dette:se vi fusse quello impedimento:ò no:ò carichino li mercanti la naue ò no: li detti mercanti sono tenuti al detto patrone della naue ò nauilio: di tutto il danno & spese & sconcio che lui ne hauesse hauuto, ò aspettasse hauere del tutto ad restituire sanza contrasto:& se li detti mercanti nelle parole: & conditione disopra dette alcuno con trasto mettere ci voranno,loro sono tenuti restituir tutto il danno & spese & sconcio & interessi, che il detto patron della naue ò nauilio p colpa del cõtrasto che ci metterãno ne hauesse,ò aspettasse hauere:& se il detto patron della naue ò nauilio mettesse alcũ cõtrasto alli detti mercanti p accordo ò p patto che lui li hauessi fatto & nõ li volessi osseruar se li detti mercanti ne sosterãno dãno ò spesa:il patrõ della naue è tenuto restituir, se la naue ò nauilio ne sapesse esser venduta. Et questo capitolo sia inteso per naue o nauilio che ancora non fusse caricata del tutto ò in parte: per che di naue o nauilio che ha caricato gia ce ne sono capitoli,che dichiarano di che sono tenuti li mercanti & il patrone della naue. Impero debba essere inteso che se li mercanti diranno alli patroni di naue che li debbano aspetta

re che li detti mercanti li sono tenuti di tutto quello che diso-
pra e detto ad intendere a compire che infra loro debba haue-
re giorno certo o tempo deputato, che li detti mercanti debba
no hauere spedito il patrone della naue, percio che infra loro
contrasto, ne fatica non possa interuenire ne crescere. Et per la
ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di che sono tenuti gli compagni a patrone che vuo
le fare barcha. Capitolo. cclxxx.

S'Alcuno hauesse in volonta di fare barcha, & hara domãda
ti alcuni buoni huomini che li facino parte: & detti buoni
huomini concederãno, o haranno concesso di fare la detta par
te, e di bisogno che gli detti buoni huomini osseruano la parte
che haueranno promesso fare: & se quello che la detta barca vo
ra fare, al quale gli detti buoni huomini haranno promesso di fa
re la detta parte: se quello che la barca fara, o fara fare non fara
intendere a quelli buoni huomini, che promesso gli haranno di
fare parte, se la barca sara picola o grande, ne quelli che la par-
te gli haranno promessa di fare non gli dimanderanno se sera
grande o picola, ne quanto potra costare, ne quanto no: ne di
qual misura: ne di che porto: se quello disopra detto fara o fara
fare la detta barcha, sia che la faccia grande o picola: gli detti
boni homini che le parte harãno promesso di fare è di bisogno,
che ne gli obseruino, e senza contrasto. Impero se quello che
la detta barcha fara o fara fare, hauera detto o fatto intendere
quello che disopra è detto à quelli, che la detta parte gli haue-
ranno promesso di fare: se lui fara maggiore barcha, che ad loro
non haueua fatto intendere: & di maggior misura: gli detti buo
ni huomini non gli sono tenuti di fare giunta alcuna, se non in
quello modo che lui gli fece intendere: & se la detta barcha fus
se maggiore & che costassi piu che non hauesse fatto intende-
re, gli detti buoni huomini vi debbano hauere la detta parte, tut
to & in tanto come se ci hauessino fatto compimento in tutto
quello crescimento, che lui fatto hauera sanza contrasto, poi

che senza licentia & senza volonta de detti boni homini che la parte li prometteno di fare lo hauera fatto. Impero se lui lo ha ra fatto con consentimento & volonta di tutti li sopra detti, o della maggior parte loro li sono tenuti di fare complimento, co me che ad vno capitolo gia è detto. Impero se alcuno che bar cha vora fare dira, o fara intendere à quelli che parte li promet teranno, che lui fara barca: & doppo lui non fara la detta barca innanzi lui fara o fara fare nauilio: se lui fara fare nauilio sanza licentia & volonta di quelli, che parte prometterono di fare in ella detta barca, loro non gli sono tenuti obseruare alcuna cosa che promessa li habbeno, per cio che lui non li hara obseruato quello, con loro haueua accordato: & è ragione che come lui non obserua niente che promesso hauesse, che loro non li ob seruino niente che promesso li hauessino. Impero se lui fara lo nauilio di sopra detto con licentia & con volonta delli compa gni, o della maggior parte: li detti compagni sono tenuti di fare complimento della detta parte, che promessa gli haueranno di fare, poi che con volonta di tutti, o della maggior parte lo haue ra fatto: & se per ventura lui fara intendere à quelli che glim promissono di fare parte, che lui fara nauilio, & lui non fara na uilio: anzi fara naue: se lui la fara sanza volōta di quelli, loro nō li sono tenuti di obseruare quello, che promesso li haueuano, se non in tale modo & forma, che se lui fara del nauilio naue sanza volonta delli detti compagni: che li detti compagni habbino tā to nella detta naue come doueuano hauere nel detto nauilio & per tanti denari come la parte che loro haueuano promesso di fare nel detto nauilio costassi, o hauessi costato o doueria costa re: se non sera fatto come nello capitolo gia è detto e dichiarato Et ancora che sia obseruata la menda che sopra lo detto capito lo è stato fatto: & quello sia inteso di tutta naue o nauilio, che si faccia di nuouo nello scaro, o innanzi che sia vscito dello leco, doue sera stato fatto di nuouo. Et per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

¶Di naue che gietta Capitolo. cclxxxi.

SE alcuno patrone di naue o nauilio surgera in alcuno loco o hara surto con volonta de mercanti:se in quello loco doue la naue o il nauilio che surto sera,si mettera tanto forte tempesta,che solamente la detta naue o nauilio di quello loco partire non si potra:anzi hara a gittare grande parte de la roba,che nella naue o nel nauilio sara,o quasi tutta,sia che li mercanti gietino o faccino giettare sanza che non lo faranno ad sapere, nello diranno al patrone della naue o nauilio:o fusse che il patrone della naue o del nauilio giettasse o facessi giettare senza che non lo dira a mercanti, che nella detta naue o nauilio saranno di questo gietto che per tale conto come disopra gia è detto sara stato fatto: & per il caso disopra gia detto gli detti merchanti non possono fare dimanda al detto patrone della naue o dello nauilio,ne il detto patrone alli detti mercanti:per cio che gieto,che per tale conto sia stato fatto interuenuto non si debbe ne si puo giudicare per diritto ne per piano gietto, anzi si debbe & si puo giudicare quasi p simile di naufragio,& piu per simile di naufragio che di gietto:& per la ragione disopra detta non possano fare domanda l'uno l'altro per conto del caso & della rane gia di sopra detta:& per cio il gietto di sopra detto debba essere contato per soldo & per lira,secondo che giettato sera:& la Oaue o il Nauilio è tenuta metterci le due parti di quello che valera:per cio che se fusse gietto piano non sarebbe tenuta metterci se non per la meta di quello che valeua:& per cio che non è naufragio interamente ci mette per le due parti: che se fusse naufragio interamente la detta naue o lo detto nauilio pagheria in nel detto naufragio per tutto quello che valeua,per quale ragione pagha le due parti, per ci o che non è naufragio ne gietto piano;anzi è quasi simigliante di naufragio,& è piu naufragio che gietto:& se per ventura la detta naue o il detto nauilio perdessi exarcia come sono , anchore, gumine, o barche, o alcune altre exarcie , nel caso disopra detto debbano essere contate tutte per soldo & per lira : per cio. che non è

gietto piano:anzi è piu simile di naufragio che di gietto: che se gietto piano fusse,& le barche fusslino ormeggiate di poppa, o di lato della naue o dello nauilio,& mācassino li cappi ò impiessino:& se perdessino sariano perse al detto patrone della naue ò dello nauilio guardisi lui che cappo li da,o li fara dare:& se fusse gietto piano,& li manchassino gumine,& le anchore si perdissino doue erono ormeggiate: le dette gumine debbono essere perse alla naue o al nauilio che mercante non è tenuto niente mettere: ne ancora la sua roba che rimasta sara. Impero se alcuno mercante o mercanti gietteranno, o faranno gittare sanza che non lo faranno sapere al patrone della naue o del nauilio, ne con volonta del detto patrone della naue o nauilio & li detti mercanti gietteranno o farranno giettare:& che quella naue o nauilio stia surto o vadi alla vela:& quello che loro giettaranno o faranno gittare,potra essere detto & in uero messo che possa essere gietto piano:lo patrōe della naue o del nauilio in quello gietto talenon è tenuto di mettere part per se, ne per la naue o nauilio,se lui non vuole:& se per ventura mercante o mercanti saranno nella naue o nello nauilio:& il patrone della naue o del nauilio giettasse sanza licentia de detti mercanti o mercante:il detto patrone della naue o del nauilio, è tenuto di rendere à detti mercanti quella roba: o il pretio che lui in quello modo che disopra è gia detto hauera giettata o fatta giettare. Impero è da intendere se quello gietto fusse o potessi essere detto, che fusse gietto piano: che gietto piano vuole tanto dire che non li superchiasse la fortuna o tempesta che non vi potessino hauere consilio de altri,Impero se nella naue o nel nauilio mercante alcuno non ci sara:il patrone della naue o del nauilio puo fare giettare con consilio di tutto il communale della naue o del nauilio:o della maggiore parte,se tempo ne hara.Impero se in un subito fortuna o tempesta li soperchiasse & il patrone della naue o del nauilio giettera o fara giettare,senza che con li sopradetti consilio hauere non potra,sia tenuto per tanto fermo, come se alloro ne hauessi dimandato, & per tanto fermo come

se tutti

ſe tutti gli mercanti ci fusſino: & per tanto fermo come ſe tutta la rob ba fuſſe la ſua, che ſua, è poi che in comandita la tiene. Impero ſe quando il gietto ſara ſtato fatto: & la fortuna diſopra detta ſara mancata del tutto, o in parte, o no: & la naue o il nauilio ſi partira del detto loco, doue il caſo diſopra detto gli ſera interuenuto: ſe la detta naue o nauilio ſi partira cō volōta de detti mercanti, & laſciera in quello luoco alcuna exarcia cō volōta di loro, ſia che nella detta Naue o Nauilio habbi rimaſta exarcia, cō che poſſa andare & nauicare ſicuramente in quello loco, doue doueua ſcaſcricare, o no: la detta exarcia che rimaſta ſara come diſopra è gia detto, ſe ſi perde debba eſſere contata ſopra la roba che rimaſta ſara: & il corpo della naue o dello nauilio debbaci mettere per la meta di quello che valera, ſe per ventura la detta exarcia che rimaſta ſara non ſi perdera, anzi ſi rihara cō alcune ſpeſe che l'huomo ne hauera ad fare, quelle ſpeſe ne debbono eſſere contate come diſopra è detto della exarcia ſe perſa fuſſe. Impero è da intendere che il detto gietto non fuſſe gietto piano: anzi debba eſſere inteſo che fuſſe gietto ſimile à naufragio: & ſe per ventura il gietto ſara piano & non ſara ſimile à naufragio: & la detta exarcia rimanera come diſopra è detto con volonta de detti merchanti, ſia che la detta exarcia ſi perda del tutto o in parte: & che lhuomo ne habbia ad fare ſpeſa per quella exarcia à rihauere, debba eſſere contata per ſoldo & per lira ſopra la roba che riſtorata ſara: & il corpo della Naue o del nauilio non debbe pagare niente: per cio che ſi parte del luoco di ſuopra detto, & ſi mette à riſchio di nauicare con volonta de gli detti merchanti in quello luoco, doue voranno, & al commu nale della Naue o del Nauilio ſara paruto che ſia da fare: & ſe per ventura nella Naue o nello Nauilio non ci ſara ne rimara exarcia, con che la detta naue o detto nauilio poſſa andare ne nauicare in quello luoco, doue ſcaricare doueua: anzi hauera ad ritornare in quel luoco, doue il viaggio incomincio: & la detta naue o nauilio hauera caricato, il detto gietto o cōtraſto che infra il patrone della naue o del nauilio: & gli detti merchanti

ſara per lo caſo diſopra detto & interuenuto ſara, debba eſſere chiarito & determinato in quel loco,doue la detta naue ò detto nauilio carico,& ſara ritornato per il caſo diſopra detto. Impero è da intendere che ſe il detto caſo di ventura fusſi interuenuto fatto mezza via auanti, debba eſſere chiarito & determinato in quel luoco,doue la detta naue o nauilio doueua ſcaricare:anchora che la detta naue ò il detto nauilio ſia ò fuſſe ritornata in quel luoco,doue carichò ò haueua carichato. Impero ſe il detto caſo ſara interuenuto innanzi di meza via di quello luoco doue doueuano ſcaricare, debba eſſere chiarito & determinato in quel luoco doue la detta nauo ò il detto nauilio caricho: ſe con quello che rimaſto ſara,ci ſara tornata: & ſe il detto patrone della Naue ò del Nauilio dimandera nolo tanto della robba perſa come della riſtorata, debbagli eſſere dato: & lui per quello nolo debba adiutare alla robba che perſa & gietata ſara: & ſe lui non lo dimãdera,ne riceuere nõ lo vorra, ꝑ quello nolo lui non è tenuto niente mettere nel detto caſo:& ſe il detto Patrone della Naue o del Nauilio vorra nolo hauere della robba che riſtorata ſera:lui è tenuto di complire il viaggio con quella robba che riſtorata ſara: & della quale lui dimandera nolo alli detti mercanti:& ſe il detto Patrone della Naue o del Nauilio non vorra nolo della robba perſa: ne di quella che riſtorata ſara,lo detto Patrone della Naue non è tenuto di complire il detto viaggio alli detti mercanti: per cio che il Patrone della Naue o del Nauilio aſſai ci perde, poi che cõſumata la ſua ꝑſona hauera perſo il ſuo tempo & la ſua uittouaglia: & la Naue o lo Nauilio in parte conſumato. Saluo impero che ſia in queſto modo inteſo,che gli detti merchanti fuſisino o ſiano in loco fuora di pericolo,& in terra di amici,& che fusſino in luoco, doue trouasſino Naue o Nauilio, che la robba che rimaſta ſara uoleſsi portare per gli loro denari quello patto che il Patrone della Naue o del Nauilio fara con gli mercanti, in quello patto medeſimo debbano eſſere li marinari.Per ragione di ſopra detta fu fatto queſto Capitolo.

¶ Di Naue che per caso fortuito si hara a partire. C. cclxxxii.

SE alcuna Naue o alcuno Nauilio sara noleggiato che debba andare a caricare in alcuno loco:se quando quella naue ò Nauilio sara giunta in quello luoco, doue doueua carichare & stando quella naue o nauilio in quel luoco si mettera fortuna tanto grande,che la naue o il nauilio si hara à partire inanzi che non habbia hauuto carico che hauere doueua: o per uentura ci ueranno nauilii armati de nimici,o vera nuoua certa che ci debbano venire: se quella naue o nauilio si hara à partire per alcune delle ragioni disopra dette innanzi che non habbia riceuuto il caricho,per ilquale ci era venuto & stato noleggiato per aduentura se ne hara a ritornare in quello loco doue si parti:& fu noleggiato: se il detto Patrone della Naue o del Nauili o contrastassi con quelli che lo noleggiorono,che lui non vora ritornare insino che ne habbia buone nuoue o il male tempo passato,anzi dimandera il nolo, che loro gli promessono di dare quando lo noleggiorono, il detto Patrone della Naue o del Nauilio è tenuto di ritornare:& se per ventura tornare non vora la giustitia lo debba forzare che ci torni: & se lui per nulla ragione tornare non vora,gli detti merchanti possono noleggiare alcuna Naue o Nauilio, simile di quello: & se costasse piu che quello non facca quello Patrone di quella Naue o Nauilio,che loro in prima haueano nolleggiato,debba pagare quello piu che alli detti merchanti costassi: & se lui semplicemente pagare non vora:la giustitia lo debba constringere,se la naue o nauilio ne sapessi essere venduto: anchora piu gli detti mercanti non gli sono tenuti dare lo nolo,poi che lui non hara portata quella loro robba che loro haueuano noleggiata ne è rimasto p loro colpa. Saluo impero sia inteso che se quelli che lo haueuano noleggiato,non haueuano obseruato quello, che con lui haueuano accordato quando lo noleggiorono: & per colpa & per pigritia de detti merchanti se ne sara hauuto a ritornar sanza la loro roba: il detto Patrone della naue o del nauilio non è tenuto di ritornare, anzi li sono tenuti di pagare il nolo, poi

che per colpa de detti mercanti se ne sara hauuto à tornare sanza la loro roba: se per auentura non sara colpa detti mercāti: & il patrone della naue ò del nauilio vora ritornare, non lo passano fare ne debbano per alcuna giusta ragione, poi che in colpa non sara stato del patrone della naue ò del nauilio: ne in colpa de mercanti, se non solamente per li casi disopra detti. Saluo im pero che se la naue ò il nauilio hara lasciata exarcia alcuna ò alcuni huomini in terra in quello loco, doue si haueuono à partire per li casi disopra detti, il patrone della naue ò del nauilio è tenuto di mettere exarcia à menda di quella, che lasciata hara: & anchora di mettere huomini per menda di quelli che in quello loco saranno rimasti: & se per ventura il patron della naue ò del nauilio fare non lo vora, gli detti marinari non sono tenuti di ritornare se nō voranno: ne il patron della naue o del nauilio non gli puo constringere per alcuna ragione, poi che lui non vora fa re complimento quello, che disopra è detto. Et per cio fu fatto questo capitolo:

¶ Di conserua. Capitolo. cclxxxiii.

SE patrone di naue ò di nauilio fara ò hara fatto conseruaggio con alcuno ò alcuni patroni di naue ò di nauilii, sia che siano assai ò puochi ò maggiori ò minori ò simile alla sua naue ò nauilio, tutto quello che nel detto accordo fatto sara per causa del detto conseruaggio, debba essere obseruato & complito sia che lo detto accordo fatto per causa del detto conseruaggio fusse scritto ò sia che fusse fatto di parola. Impero sia in questo modo inteso che il detto accordo fatto per causa del detto conseruaggio sia & possa essere in vero messo per testimonii ò per scritto che fussi fatto per mano di scriuano giurato ò per poliza fatta con volonta delle parti, nella quale poliza debba hauere anno & giorno & hora, & specificato il luoco doue la detta poliza sia stata fatta, & nella fine della detta poliza li sigilli delle parte, le quali il detto conseruaggio faranno ò accorderanno ò haranno fatto: se in loco ne saranno. Impero se le parti sopra detre nel lo luoco doue saranno quando faranno ò accorderanno il detto

conseruaggio

cōseruaggio,& tutto quel che disopra e' detto nō potrāno fare se nō solamente per parole,se quelle saranno concesse per tutte le parti che il detto conseruaggio faranno o accordaranno, uagliono & debbano hauere valore tutto & in tanto,come se fussino scritte per mano dello scriuano giurato & misse in polize o in cartolario di naue o nauilio, con che per testimonii possano le dette parole accordate in vero essere messe,se alcuno contrasto ci interuenisse: & se per aduentura alcuna delle dette parti venisse cōtra li detti patti o accordo contra alcuni di quelli per causa del detto conseruaggio fatti o accordati,sia che fussino fatti per scritta o di parola, siano tenuti di restituire ogni danno & ogni interesso,che quella parte alla quale saranno rotti li detti patti ne sostenesse.In questo modo impero che il detto danno & interesso sia & possa essere in vero messo.Saluo impero in tutte cose & per tutte ogni giusto impedimento, per loquale il detto accordo o patto per causa del detto conseruaggio fatto o accordo non potra essere obseruato ne compito, & sotto tale conditione che lo detto impedimento sia & possa essere messo non potra quello o quelli che il detto impedimēto diranno hauere hauuto,& in vero mettere nō lo potrāno,siano tenuti di fare tutto quel,che disopra e' detto sanza contrasto a' quello o quelli,li quali lo detto interesso & dāno harāno sostenuto per colpa de sopra detti.Per la ragion disopra detta fu fatto questo capitolo

¶ Di naue comandata p compagno ad'alcuno. Cap. cclxxxiiii.

SE alcuni boni huomini o alcuni mercāti haranno fatto parte ad alcuno,in alcuna naue o nauilio,&quando la detta parte o parti haranno fatte & compiute,li detti buoni huomini o mercanti comanderāno o faranno comandita a' quello col quale loro hanno fatte le dette parti, che nella detta naue o nauilio lui per loro nauicha: se quello, alquale la detta naue sara stata comandata, ci hara parte o' no: luiè tenuto di nauicare con la detta naue o' nauilio,& di guadagnare doue & in tutte parte,lui guadagnare ne potra. Saluo impero tutto accordo a comandamento che dalli detti buoni huomini o mercanti li sara stato

fatto lo giorno che la detta naue li comandorono o di poi: & se lo detto, alquale la detta naue sara stata comandata, guadagnera, lui è tenuto di rendere & di dare alli detti buoni huomini ò mercanti, tutto il guadagno che la detta naue o nauilio hara fatto. Saluo lo diritto, che lui hauere ne debbe o hauere ne douera per la parte che lui ci hauessi: & se parte alcuna non ci hara, lui ci ne puo ritenere tutto quello, che a lui ne appartenga per la sua persona tutto & in tanto, come tocca a patrone di naue o di nauilio: & se il detto patrone o comandatario non portera guadagno, anzi portera consumamento, li detti buoni huomini che la detta naue li comandorono o li ferono parte: & lo ferono signore del loro, debbano riceuere a conto lo dettto cõsumamento se gia prouare non li potranno che il detto consumamẽtu fussi stato per colpa sua. E da intendere che lui lo hauessi giucato o rubato o male procurato: & se questo prouato li sara, il detto signore comandatario della detta naue onauilio è tenuto di tutto il detto consumamento à restituire sanza contrasto à conoscentia & volonta de detti buoni huomini, che la detta naue comandorono ò li ferono parte: & se la detta colpa prouata non li sara, & lui bene & solicito hara fatto tutto quello, che hara possuto, & per colpa di lui non sara rimasto che non habbia portato guadagno à quelli, che la detta naue o nauilio li comandorono o li ferono parte, & il contrario prouato non li sara: tutto li debba essere riceuuto in conto: & se lo detto patrone ò comandatario portera à se scriuano giurato, se il detto scriuano hara giurato quãdo riceue la scriuania, se non li detti compagni lo possono fare giurare & dimandare sotto pena del giuramento, gia quelle spese ò consumamento che lui mette à conto: se sono in quello modo che lui ha scritto & messo à conto: & sopra di questo lo detto scriuano debba essere creduto, se il contrario prouato non li sara: & se il detto contrario prouato li sara, il detto scriuano debba hauere la pena che è posta nel capitolo gia detto di sopra: & il detto patrone ò comandatario della detta naue o nauilio è tenuto restituire il detto consumamento ai det

ti buoni huomini che la detta naue ò nauilio li comandorono: se il detto scriuano non ha di che possa restituire, sia che fussi fat to il detto consumamẽto per colpa del detto scriuano, ò per col pa del detto patrone ò comandatario: per cio che il detto patro ne hara portato tale scriuano come disopra è detto, & il detto contrario al detto scriuano prouato non sara: il detto scriuano non debba sostenere la pena sopra detta: ne il detto patrone nõ è tenuto niente restituire ai detti compagni del detto consuma mento, se trouato ci sara, poi che per colpa di lor non fara inter uenuto: & se per uentura al detto patrone manchasse lo scriua no, ò non hara portato scriuano giurato: & il detto patrone scri uera o fara scriuere alcune spese, che lui hara fatte: se li detti cõ pagni che la detta naue ò nauilio li haranno comandata, lo te neranno in sospetto: loro ne possono hauere vno giuramento che lui dicha se sono vere quelle spese: & che sia in quel modo come lui ha scritto ò fatto scriuere: & come lui le mete aconto: se lui dira che siano giuste & vere, per lo giuramento che lui fa debba esser creduto, se il contrario non li sera prouato: & se pro uato li è, debba restituire tutto il detto consumamento che tro uato ci sara a conoscentia & volonta de sopra detti: & se il con trario prouato non li potra esser: lui debba essere creduto: & ac cettato il detto conto, sia che porti guadagno ò perdita, poi che per colpa di lui non sara rimasto: & e ragione che come li detti compagni hebbon fede in lui, quando li ferono parte nella det ta naue ò nauilio: ragione è che lhabbino nel rendere de conti se lo contrario non li potranno prouare come è detto: sia che habbi portato scriuano giurato ò no: non li debba nuocere per la ragione disopra detta. Impero tutta via che patrone di naue porti o possa portare scriuano giurato à se: e, assai discarico, che ogni patrone di naue o di nauilio lo debba portar, se fare lo puo Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Se naue di mercantie si riscontrasi con naue de nimici. Capitolo. cclxxxv.

SE alcuna naue o nauilio di mercantia si riscontrera con

alcuna altra naue o altro nauilio de inimici, se nella naue o na-
uilio disopra detto della mercantia hauera mercante o mercan
ti: il detto Patrone della naue o del nauilio li debba dimandare
gia loro se voranno o vogliono che loro afferrino & combatti-
no & piglino quella naue o quello Nauilio de nimici: & se il det
to mercante o mercanti lo concederanno, tutti o la maggior
parte, lo detto Patrone della naue lo puo ben fare, che per dã-
no ne sconcio che li detti mercanti ne sostenhgino: lo detto Pa-
trone della naue o nauilio non è tenuto di alcuna menda fare,
ne di niente restituire del sopra detto danno, se li mercanti lo so
stenessino puoi che loro lo concessono, & con loro volunta se-
ra stato fatto. Impero se lo detto Patrone della naue o del na-
uilio fara questo, che disopra è detto senza licentia & uolonta
de detti mercanti, di tutti o della maggiore parte: se li detti mer
canti ne sostenessino o hauesino ad sostenere danno o interesso
alcuno: il detto Patrone della naue o del nauilio è tenuto di tut
to il detto danno, che li detti merchanti ne sostenesino o aspet-
tasino sostenere à restituire sanza contrasto: se la naue o naui-
lio ne sapesi essere venduta: o li beni tutti del Patrone: se troua
ti saranno in alcune parti: per cioche il detto patrone della na-
ue hara fatto & cominciato quello, che disopra è detto sanza
licentia de gli detti merchanti di tutti o della maggior parte, &
se per aduentura il detto patrone della naue o del nauilio hara
questo cominciato con volonta de detti mercanti o della mag-
giore parte: per causa del detto guadagno che fanno o inten-
derãno della naue o nauilio attenda tutto sanza contrasto: & se
per ventura infra il detto patrone della naue o del nauilio: & li
detti mercanti di tutti o della maggior parte accordo ne patto
alcuno infra loro fatto non sara per causa dello gnadagno, che
loro farãno o aspetterãno fare, & quello guadagno tale che p ta
le ragione come di sopra è detto, sara stato fatto o si fara debba
essere partito in questo modo, che il detto patrone della naue
o dello nauilio con il corpo della naue o del nauilio ne debbba
hauere & riceuere vno tertio: & li detti mercanti con le loro ro

be

be insieme ne debbono riceuere lo altro tertio:& il nochiere: & gli marinari,& tutti quelli che sono obligati & riceuano salario della naue ò dello nauilio lo altro tertio. Impero debba essere cauato de detti tre tertii quello di che debbano essere honorati & migliorati quelli,che della naue o nauilio sono obligati: & lo detto miglioramento debba essere dato à conoscentia de detti mercanti:& dello scriuano della naue ò nauilio,& del nochiere: & di vno marinaro di poppa,& dui di prua. Impero è da intendere che secondo il guadagno assai ò poco si debba essere partito.Impero sia lo detto guadagno assai ò poco, tutta via ne debba hauere il corpo della naue o del nauilio con il detto patrone insieme:il tertio,& il rimanente del detto guadagno debba essere partito per capi ad cognoscentia de sopra detti:& se il patrone della naue ò nauilio fara ò cominciera quello che disopra è detto sanza licentia & sanza volonta de mercanti o della maggior parte,se danno alcuno non sosteranno gli detti mercanti, il detto patrone della Naue ò del Nauilio non è tenuto di dare il tertio: ma è tenuto di dar quello che gli sera simile ad conoscentia del nochiere,& dello scriuano,& di dui prueri:& questi debbano partire quello che il detto patrone douerra dare alli detti mercanti secondo la robba, & secondo il valore, & la bonta che ciascuno de detti mercanti hauera à se, che assai & simile ad ragione che assai ne habbino di quello che il detto patrone della Naue ò del Nauilio dara à detti mercanti ad conoscentia de sopradetti:per cio che il detto patron della naue o del nauilio era tenuto & saria obligato à detti mercanti di tutto danno restituire,che loro sostenessino & aspettassino sostenere,se gli detti mercanti hauuto lo hauessino: & se per ventura nella detta Naue ò nauilio mercante alcuno non ci sara:se il detto patrone della naue ò nauilio vora incomenzare ad fare quello,che disopra è detto: lui non debba fare, ne puo che non ha potere di fare, & di à risichare:in questo non bisogna altro dire,che se il patrone di naue o di nauilio à risichaua se bene gli ne pigliasse, saria bonta & valore suo se ne remunerasse gli detti mercanti che la detta ro-

ba ò mercantia haueranno nella sua naue o nauilio di alcuna co sa. Impero sara à sua volonta di volerlo fare ò nò. Ma se il contrario ce interuenisse in questo, che il detto patrone della Naue hauera arisichato: & cominciato, il detto patrone della naue ò nauilio & ancora gli beni di lui sono obligati alli detti mercanti: se alcuno danno receueranno ò sosteràno, o aspettano sostenere come che disopra è detto: per cio che nella detta naue non erano i detti mercanti. Ancora per altra ragione: per cio che lo patrone della Naue o del Nauilio à tale caso come disopra è detto non ha potere senza licentia de detti mercanti, ne è ragione che ne debbi hauere, che assai ha potere nella roba del mercante ogni patrone di naue o di nauilio, poi che ha potere in caso di gietto & di naufragio: se gia gli detti mercanti non fussino presenti nella naue, se caso di gietto, o di naufragio ci interuenisse. Impero se lo detto patrone della naue o nauilio potra monstra strare & in vero mettere quello che disopra è detto: & per caso di ventura li sara interuenuto, lo caso di ventura è tale che il detto patrone della naue ò del nauilio non lo potesse fuggire: & è da intendere che la detta naue ò nauilio de inimici li venisse di sopra: & che si afferrasse con lui: & se per la ragione disopra detta i mercanti danno alcuno sosteneranno: lo detto patrone della naue ò del nauilio non è tenuto di alcuna mēda fare, poi che il detto danno per colpa di lui non sara interuenuto: sia che gli detti mercanti siano nella naue, o no: & per altra ragione che à caso di ventura non pu o lhuomo niente dire. Et per cio fu fatto questo capitolo.

¶ De accordo fatto per comandatario di naue. Ca. cclxxxvi.

SE alcuno dara in comandita o hara accomandata la sua naue ò nauilio ad alcuno altro: se quello, al quale la detta comandita sara fatta della Naue ò del Nauilio, fara con alcuno ò con alcuni, alcuno accordo ò promessa per causa di alcuna cosa che apartenga alla detta naue o nauilio: se quello alquale la detta Naue ò Nauilio sara stato comandato: & lo detto accordo ò promessa hara fatta: se lui non obseruera quello che accordato

& promesso hara ad alcuno o alcuni: se quelli, alli quali lo detto accordo o promessa fatta sara, ne sostenera danno alcuno: quello che la detta naue o nauilio li hauera comandato, è tenuto di tutto il danno a restituire: se la detta Naue o Nauilio ne sapesse essere venduta; con che per colpa di quello, alquale lui hara la detta naue o nauilio comādata, li fussi interuenuto lo detto danno. In tanto impero che il detto accordo o promessa fussi fatta per causa di conto che appartenga o appartenere debba a la naue o nauilio. Impero se quello che la detta naue o nauilio hauera comandata; ne sostegnera o ne hara ad sostenere alcuo danno per colpa di quello, alquale lui hara comandata la detta naue o nauilio: se quello hauessi alcuni beni, lui è tenuto di tutto quello danno a restituire, che per colpa di lui hara sostenuto: & se quello, alquale la detta naue o nauilio sara stata comandata, non hauessi di che pagare, & fussi aggiunto: & lo danno disopra detto pagare ne restituire non potra: lui debba essere messo in potere della giustitia, & starci tanto tempo in quel loco per insino che habbia satisfatto & pagato tutto il detto danno, o che si sia accordato con quello, che il detto danno hara sostenuto per colpa di lui: & questo disopra detto sia fatto sanza fraude. Impero se quello, alquale alcuno hara comandata la sua naue o nauilio, fara alcuno accordo, o promessa con alcuni, & per colpa di lui nō rimara che lui nō lo obserui: lui ne quello che la detta naue o nauilio li hara comandata, non sono tenuti di alcuna menda fare ad quelli a li quali la detta promessa sara stata fatta, poi che per colpa di lui nō rimara, ne sara rimasto, che lui nō lo habbia obseruato: perche ciascuno si guardi a chi comandera lo suo vascello: & come, & come no: per cio che danno alcuno non gli possa interuenire. Per la ragione disopra detta fu fatto q̄sto cap.

¶ Di naue pigliata & recuperata. Capitolo. cclxxxvii.

NAue o nauilio che sara stato pigliata per suoi inimici: se alcuna altra naue di amici si riscontrera con gli detti inimici, che la detta Naue o Nauilio pigliato haueranno: se la detta naue o nauilio che con li detti inimici si riscontrera torra o po

tra torre per quale si vuole conto la detta naue ò nauilio alli det ti inimici, che come disopra è detto pigliata la haranno:la detta naue ò nauilio & tutto quello che in quella sara debba essere ristorato ad quello,ò quelli di chi sara, & essere debbe se alcuno viuo ci sara.Quello impero dando ad quelli, che ad gli detti ini mici tolta la haueranno à beueraggio conueniente, secondo la fatica,che ne haueranno hauuta,& secondo lo danno che ne haueranno sofferto. Impero sia & debba essere in questo modo in teso,che se li detti amici la haueranno tolta alli detti inimici den tro la signoria & lo mare, di doue la detta naue ò nauilio sara, ò in luoco doue gli detti inimici non le hauessino ad se: cioe da in tendere in loco sicuro, loro ne debbono hauere come disopra è detto.Impero se gli detti amici torranno,ò haranno tolta la detta naue o nauilio alli detti nimici in loco, doue loro la tenessino à se & in luoco sicuro:non ne debba essere dato beueraggio se lo ro voranno: anzi debba essere del tutto di loro sanza contrasto che signoria ne nessuna altra persona non debbe ne puo per nes suna giusta ragione mettere contrasto. Anchora piu se alcuni inimici haueranno tolta alcuna naue o nauilio ad alcuno,è alcu ni:& se per adudentura vedranno,o haranno vista di alcuna naue ò alcuno nauilio di che li detti inimici hauessino dubio,o paura: & per il detto dubbio, o paura gli detti inimici lascieranno la detta Naue o Nauilio, che loro pigliata haueranno come disopra è detto: se la detta naue o nauilio di che gli detti inimici haranno il detto dubio, o paura piglieranno, o amarineranno,o se ne porteranno la detta naue o nauilio che, gli detti inimici haranno lasciata per la detta paura, la detta naue o nauilio debba essere restituita à quello di chi sara,o debba essere se loro viui saranno,o alli propinqui di quelli senza contrasto. Loro impero dando ad quelli che la detta naue o nauilio, o la robba, o mercantia che nella detta naue o nauilio sara haranno pigliata, beueraggio ragioneuole,come che disopra è detto se infra loro accordare si potranno: & se infra loro accordare non si potranno sia messo il contrasto in potere di buoni huomini. Impero se al-

cuno,ò alcuni lasscierano loro naue o nauilii p dubio o per pau-
ra di suoi inimici: & alcuna altra naue o nauilio si riscontrera cõ
la detta naue o nauilio che come disopra è detto haranno lascia
to: & lo amarineranno & porteranno quella in luoco sicuro. E
da intendere che quelli che la detta naue o nauilio se ne porte-
ranno, non la habbino tolta ad inimici: & inimici non la habbi-
no hauuta ad se, ne apresso di se. E da intendere che li detti inimi
ci non lhauessino tolta ad quello di chi è, & di chi debba essere
quella naue o nauilio, & la mercantia che dentro è non debba
essere di quello, o di quelli che come disopra è detto lhaueran-
no trouata: ma secondo vso di mare ne possono dimandare be-
ueraggio ragioneuole: & se infra loro accordare non si potran-
no, sia & debbe essere messo il contrasto in potere di buoni huo
mini: per cio che nessuno nõ debbe fare ne cercare tanto di dan
no ad altri, come per ventura fare potria: per cio che nessuno
non sa ne puo saper ne è certo doue è lo suo danno ne lo suo pe
ricolo: per che ciascuno doueria mettere ogni contrasto che ha
uessi con alcuno ad conoscentia di boni huomini: & maxime so
pra tutto per gli casi disopra detti, o simili di quelli: per cio che
Dio ne li huomini non lo possano riprendere per alcuna ragio-
ne. Impero è da intendere che tutto questo che disopra è detto
che sia & debba essere fatto sanza fraude: per cio che alle volte
tale pensa ingannare & fare danno ad altri, che lo fa ad se mede
simo: per cio che nullo huomo non sa, ne è certo che li ha ad in-
teruenire ad se medesimo, ne alli suoi, ne che no: per che nessuno
non debba andare à danno, ne inganno, ne ad perditione daltri
per alcuna ragione, poi che non sa doue è lo suo. Impero se al-
cuno sapesse che alcuna Naue o Nauilio doueua andare o sara
andata in alcuno luoco doue hara dubio, o paura di suoi inimi-
ci: & quello, o quelli disopra detti armeranno loro naue o naui-
lio per fare danno à detta naue o nauilio, o ad altri: per cio che
possano guadagnare lo detto beueraggio, o p cio che habbino,
o possino hauere la detta naue o nauilio o la roba che in quella
sara, o l'altra per cagione alcuna se quelli che come disopra è

detto haueranno armato,& sara prouato loro, che loro habbi-
no, ò hauesſino armato: per le ragione & conditione diſopra
dette quello, o quelli tali non debbono hauere il detto beuerag
gio, ne la detta naue ò nauilio, del tutto, ne in parte, ne la robba
che in nella detta naue ſara: anchora che quelli di chi è, ò deb-
ba eſſere, la habbino laſciata: & anchora che gli inimici la haueſ
ſino tolta. Se impero i detti che armato haueranno, in vero non
potranno mettere che loro non haueſſino armato, per le cagio-
ne diſopra dette. Impero ſe prouato ſara che loro haueſſino ar-
mato per fare danno ad alcuno, ò ad alcuni, o ad ognuno con
chi loro ſi riſcontreranno in forma, ò maniera di inimici, ò come
inimici fanno, per quale ſi vuole ragione, o cauſa loro alcuna na
ue ò nauilio porteranno: ſia che la portino con robba, o ſenza
di robba, ò ſia che la habbino tolta à inimici, ò trouata: come di
ſopra è detto, non debbano hauere alcuna coſa: anzi debba eſ-
ſere riſtorata à quello, ò quelli di chi è, ò di chi debba eſſere: &
quelli che in quello modo come diſopra è detto haueranno ar-
mato, debbano eſſere pigliati & meſſi in potere della giuſtitia: &
debba eſſere fatto di loro, come di rubatori: ſe quello che diſo-
pra detto prouato ſera. Impero ſe prouato non ſara, che loro ha-
ueſſino armato per la cagione diſopra detta: ſe loro alcuna na-
ue ò nauilio haueranno tolta à inimici, ò la haueranno trouata,
come che diſopra è detto debbagli eſſere dato & ſeruato tutto
il diritto che loro hauere ne debbano, ò hauere ne doueranno
per alcune delle ragione di ſopra dette. Impero ſe dubio ſa-
ra che loro haueſſino armato per la cagione di ſopra detta: ſe
per ventura ſara caſo che gli ſopra detti habbino à riprouare le
ragioni ſopra loro dette & poſte: gli detti ne alcuno che con lo
ro fuſſe, ne anchora alcuna perſona, che danno, o vtile ne aſpe-
taſſi hauere nella ragione & conditione ſopra loro detta & po-
ſta, non poſſa à loro fare teſtimonio per loro vtile per neſſuna
ragione: ne anchora alcuna perſona che fuſſe auara, o che
lhuomo haueſſe dubio che ſi voltaſſe per danari. Impero ſe per
aduentura quādo li detti inimici haranno pigliato alcuna naue,

o nauilio,o alcuna altra roba, se gli detti inimici, la detta naue ò nauilio,o roba che pigliata haueranno, lascieranno, o haueranno lasciata per loro volonta, & non per paura che hauessino ne habbino hauuto di alcuna naue o nauilio,di che loro hauessino hauuta vista,ne hauessino dubio,ne paura che disopra li potessi venire,se alcuno, o alcuni la detta naue o nauilio, o roba che gli detti inimici haueranno lasciata come di sopra è detto trouerranno o haueranno trouata, & in luoco sicuro la metteranno, o la porteranno, non debba essere loro del tutto se signore trouato gli sera:ma debba essergli dato beueraggio raggioneuole,ad conoscentia delli buoni huomini di quello luoco,doue la detta naue o nauilio,o la detta robba sara stata portata: sotto le ragioni & conditioni disopra dette. Impero se alla detta naue o nauilio, o robba infra tempo conueniente signore vscito ne venuto non ci sara:gli detti che la detta naue o nauilio, o la detta robba trouata haueranno, debbano hauere per loro beueraggio la mita di quello che varra: & de laltra mita debba essere fatto come di monstra & dichiara in vno capitolo gia di sopra detto: & se per auentura gli detti inimici se ne porteranno alcuna naue o nauilio o roba: & gli detti inimici non lascieranno la detta naue o nauilio, o robba per loro volonta: anzi la haueranno à lasciare per fortuna di mare: o per alcuna naue o nauilio di che haueranno dubio,o paura,di quella naue o nauilio, o robba che li detti inimici come disopra è detto haueranno hauuto a lasciare,debba essere fatto come di quella, che gli inimici haueranno lasciata andare per loro autorita: & in quella medesima forma.Et tutto questo debba essere fatto sanza fraude: & se per adventura gli detti inimici veranno:o staranno in alcuno loco, nel quale loro redimeranno alcuna naue o nauilio o alcuna robba che loro harãno pigliata: se quello o quelli di chi la detta naue o nauilio o roba stata sara,voranno rihauere detta naue o nauilio o roba quello o quelli che redimira o riscossa la haueranno sono tenuti di renderla ad quello o quelli di chi stata sara. Loro impero dando & pagando la detta redentione o riscatto; & an-

chora dando à loro guadagno se riceuere ne uoranno: & se per aduentura quando gli detti inimici haranno pigliata alcuna naue o nauilio o roba:se loro ne faranno o ne haueranno fatto donatione ad alcuno: quella donatione non vale, ne debba valere per alcuna ragione. Impero se gli detti inimici la daranno o renderanno à quelli, di chi stata sara sanza alcuna redentione, quella donatione tale vale & debba valere:& in quella donatione tale non ha ne puo hauere alcuno contrasto: ma se per aduentura li detti inimici diranno al detto patrone della naue o nauilio al quale faranno la gratia: in questo modo. Noi ti rendiamo la tua naue o nauilio libera & francha di tutte redentione:ma vogliamo hauere redentione della roba che innella detta naue, è. Questa donatione non vale per cio che gli detti inimici non la tengono in loco sicuro che potessino dire & essere certi che innanzi che la hauessino in luoco sicuro, non la potessino hauere persa per alcuna ragione:posto che habbino potere di brusciarla o metterla al fondo se loro voranno. Impero naue o nauilio o roba, poi che brusciata & guasta è: non è buona ad nissuno, ne ad alcuno non puo far bene, ne amici, ne inimici che tanta è per sa à luni, come à gli altri: & sia inteso questo che disopra è detto di naue o nauilio tanto della detta roba o mercantia, come di naue o nauilio:& se per aduentura la detta roba, che nella naue o nauilio sera redimiranno li mercanti o li amici di quelli delli detti inimici: il patrone della naue o gli amici di quello sono tenuti di mettere nella detta redentione per soldo & der lira: per tanto, come la naue o nauilio varra:& questo debba essere fatto sanza altro cõtrasto:& sia, & debba essere tutto questo che disopra è detto inteso tanto della naue o nauilio, come della mercantia: & della mercantia, come della naue o nauilio. Impero se li detti inimici teneranno o haranno tenuta la detta naue o nauilio in loco sicuro, cioe da intendere che la habbino cauata del mare de suoi inimici:& che loro possino hauere ricouero di suoi amici:se quando li detti inimici teranno o haranno ad se o ad suo dominio: la detta naue o nauilio o roba che a suo inimici haueranno tolta

no tolta come disopra è detto daranno o faranno donatione o vendita ad alcuno della detta naue o nauilio o roba, vale & debba valere sanza contrasto, che signoria ne altra persona non ci puo mettere contrasto:se gia quello alquale la detta donatione haueranno fatto, non vora fare alcuna gratia à quello, di chi la detta naue o nauilio stata sara, lui lo puo fare, se fare lo vora: che in altro modo signori ne alcunaltra persona non lo puo forzare ne constringere peralcunaltra giusta ragione:se gia quello di chi la detta naue o nauilio o roba stata sara, fraude alcuna per alcuna giusta ragione monstrare non potra: & se la detta fraude in vero messa essere potra, la detta donatione non debba valere per alcuna ragione:anzi puo & potria essere in tale modo & conditione la detta fraude, che quello, alquale la donatione sara stata fatta, debba essere pigliato per la signoria: & debbali essere data pena in beni, & in persona; secondo la conditione & il caso che nel detto frodo trouato sara sanza mercede: & in tal caso la detta naue o nauilio o roba deba esser restituito à quello o à quelli, di chi stato sara sanza contrasto, & se per aduentura li detti inimici faranno o hanno fatta vendita ad alcuno o ad alcuni di alcuna naue o nauilio o roba, che loro pigliata haueranno, la detta vendita vale & debba valere: in questo modo, che quelli che la detta naue o nauilio o robba haranno comperata possano monstrare che la detta vendita sia stata fatta dalli detti inimici in loco sicuro, cioe che la tenessino in suo dominio: & se per aduentura quelli diranno hauere comperata quella robba per giusto caso o per giusta ragione, & monstrare, ne i vero mettere non potranno: la vendita che diranno ad loro essere fatta non debbe valere:anzi se nella detta roba nella detta naue o nel detto nauilio domandatore o patrone alcuno vscira, che in vero mettere potra la detta naue o nauilio essere sua, debagli essere restituita: in questo modo, che il detto contrasto sia messo in potere di buoni huomini o della signoria in quello loco, doue sera fatto: & che sia sanza fraude: & se la detta fraude prouata sara, la parte contra, laquale prouato sara, sia & debba essere tenu

to ad restituire alla parte, laquale la detta fraude sostenuta ha-
uera tutte le spese & danno & interessi. Anchora la parte che
nella detta fraude consentira debba essere messa in potere della
signoria. Impero se il detto patrone della naue o huomo per
lui rihara la detta naue o nauilio o roba, per quale si vuole con-
to che si ricuperara, loro sono tenuti di ricognoscere à tutti
quelli, che parte ci haranno, la parte che loro in quello tempo
ci haueano, quando li detti inimici la pigliorono. Quelli impe
ro dando ad lui tutto quello, che la loro parte costato hauera
per soldo & per lira secondo che à ciascun'ap partenira. Ma im
pero se il patrone della naue o nauilio rihara alcuna roba, & fa
ra alcuno patto o alcuno accordo: per cio che lui possa rihaue
re la detta naue o nauilio o roba con volonta di tutti li compa-
gni o della maggior parte: il detto patrone della naue li puo for
zare & constringere per la giustitia se lui vora: che in tanto li so
no tenuti & obligati, come se li haueuano promesso di fare par-
te in naue o nauilio che lui volessi fare di nuouo, o che la com-
perasse di nuouo. Impero se il detto patrone della naue o naui-
lio accordo o patto alcuno fara sanza di tutti li cōpagni, o mag
gior parte, non li sono tenuti di niente, se loro non voranno: ne
lo detto patrone della naue o nauilio alloro rispondere ne rico
gnoscere delli patti o diritto che loro ci haueano, quādo li detti
inimici ne li tolseno, saluo di conto: se infra il detto patrone del
la naue o nauilio o roba: & li detti cōpagni ne hauea rimasto p
conto delle dette parti, che loro haueano nella detta naue o na
uilio o roba quando li detti inimici ne li tolseno. Impero se loro
voranno rihauere le dette parti: & il detto patrone alcuno
cōtrasto ci mettera o vora mettere: signoria lo puo & debba cō
stringere, che p alcuna giusta ragiōe: il detto patrone della naue
o nauilio o roba nō se ne puo ne debba scusare ne difendere, poi
che li detti cōpagni pagherāno o pagare vorāno tutto quello,
che à loro tocassi p soldo & p lira secondo le dette loro parti sa
rāno, che nō saria ragione ne equalita, che alcuno debba o hab-
bi potere de spogliare alcuni del loro p alcuna ragiōe. Loro īpe

ro facendo quello che fare debbano nel caso disopra detto. Im
pero deba esser in questo modo inteso: che se il pattrone della
naue o nauilio o roba cōperera o redimera:o huomo p lui la na
ue o nauilio o roba che gia era o fu sua de detti inimici o daltri,
che de detti inimici la hauessino hauuta per giusta ragione: se
quelli che parte ci harāno nō vorāno pagar come di sopra è det
to:il detto patrone che recuperata la hara o huomo p lui, deba
fare intendere a detti compagni:vna & piu volte se pagare vor-
ranno: & se li detti compagni pagare non voranno: lui la deb-
ba dare al sansale,se lui vora, con consenso della signoria:& chi
piu ci dara,quello la debba hauere:& se per ventura delle parte
che li detti cōpagni haueano nella detta naue o nauilio o roba
sua sara trouato piu che costato non hara della detta vendita o
redēptione:quello piu debba essere dato & renduto a ciascuno
de detti cōpagni,secōdo che li tocassi.In questo modo impero
sia & deba essere inteso:se il detto patrone p sua gratia fare lo vo
ra che in altro modo nō è tenuto,se lui nō vora:& il detto patrō
della naue o nauilio o roba o quello che p lui hara cōperato o
recuperato,ne deba hauere auātagio,che se la possa ritener p tā
to come altri dare ci vora o ci dara:se il detto patrō o sensale da
re la vora:& se p vētura nō trouera tanto della detta naue o na-
uilio o roba,come di cōpera o redentione costato hara: se il det
to patron o homo p lui sanza volonta & cōsenso de detti compa
gni la cōperera o la recuperera,li detti cōpagni non li son tenu-
ti del detto mācamēto se ui sara,se gia loro p alcuna gratia fare
nō lo vorāno & p tāto è ragione che il detto patron o quel che
p lui lhauera cōperata o recuperata,ne habbia & debbia haue-
re auātagio di retenerla per lo pretio che altri dare ci vora, tut-
to & in tanto come ha auantaggio del consumamento che è &
debba esser suo: Saluo impero che alcuni di quelli,che parte ci
haranno,retenere la voranno, loro sono tenuti pagare il detto
consumamento secondo che à loro spettasse: & tutte le ragio-
ni che disopra sono dette & tutti li casi & conditione disopra det
te siano intese à buona intentione,che li detti inimici lhauessino

tenuto in loco sicuro eccetto se la detta redentione o compera se sanza fraude sara stata fata. Et pcio fu fatto questo capitolo.

¶Di carico di legname. Capitolo. cclxxxviii.

SAlcuna naue o nauilio carichera o hauera caricato in alcu no loco di legname; per portare in alcuno altro loco: se infra il patrone della naue o nauilio, & li mercanti di chi il legname sara: pretio alcuno di nolo infra loro non hara del detto legname: il detto patrone della naue o nauilio puo pigliare la meta del detto legname, se lui vorra per il suo nolo; che mercante, ne alcuna altra persona, ne anchora signoria non lo, puo vietare per alcuna ragione: per cio che in questo modo è: & fu stabilito & ordinato, & è vso & costume dal cominciamento che li antichi cominciorono andare per lo mondo, & stabilirono & ordinorono come disopra è detto: & in questo modo debba essere seguito, come ab antiquo fu ordinato, & no in altro modo per alcuna ragione. Saluo impero che se li detti merchanti di chi il detto legname sara, diranno o haranno detto al detto patrone della naue o nauilio innanzi che il detto legname carichassino che loro voleano fare pretio del nolo per el detto legname: & se il detto patrone della naue o nauilio dira o hauera detto alli detti mercanti, che non bisogna fare pretio di nolo per el detto legname, che lui ne fara tutto quello che loro voranno: & se li detti mercanti caricheranno sopra le parole & conditione, che il detto patrone della naue hara dette: li detti mercanti non sono tenuti di dare la meta dello legname, puoi che loro sopra le parole & conditione disopra dette carichorono: ne lo patrone de la naue non puo ne debbe niente dimandare per le conditioni disopra dette, che serãno state accordate. Impero li detti mercanti sono tenuti di dare nolo cõueneuole al detto patrone della naue o nauilio del detto legname secondo che noli si daranno in quel loco, doue loro saranno; o secondo che col detto patrone accordare si potranno: & se per ventura li detti mercanti, col detto patrone della naue o nauilio accordare non si potranno del detto nolo, debba essere messo in potere di buoni humini:

& quello

& quello che loro ne diranno, quello ne debba esser seguito: & altro no. Saluo impero che li detti mercanti possino o potessino in vero mettere le dette parole o conditione disopra dette: che con il patrone della naue furono accordate per scritta o per testimonii: & se in vero mettere non potranno: li detti mercanti sono tenuti di dare la mita del legname per il nolo. Et per cio fu fatto questo capitolo.

¶ Di promessa o accordo. Cap. cclxxxix.

SE alcuna promessa sara stata fatta infra alcuni per quale si vuole ragione, che cō la detta promessa sia stata fatta à buona intētione, debba essere obseruata & tenuta infra quelli, li quali sara stata fatta in loco conueneuole: & se la detta promessa sara stata fatta in luoco conueneuole & con giusta ragione, & con buona intentione, debba essere obseruata & tenuta infra quelli li quali fatta sara, se per auentura alcuno di quelli, infra liquali la detta promessa sara stata fatta, non obseruera la detta promessa: & quello ò quelli alli quali la detta promessa obseruata o attesa non sara, ne sosterra alcuno danno, quello che la detta promessa obseruata non ha, è tenuto del tutto restituire sanza contrasto. Saluo impero che quello che detta promessa non hara attenuta ne obseruata, non li hauesfi tolto ò vietato alcuno giusto impedimento, il quale se in vero messo esser potra, quello al quale lo detto impedimento giusto interuenuto sara: per lo quale hauera hauuto ad rompere la detta promessa non sia tenuto di menda fare à quelli, alli quali lui la detta promessa à rompere per causa del detto impedimento hauuta: se per auentura il detto impedimento in vero mettere non potra, è tenuto di restituire come disopra è detto. Ma impero se quello hauera hauuto à rompere & non hara obseruata la detta promessa à quello ò à quelli à li quali fatta lhauera per colpa & pigritia loro, se lui la detta colpa in vero mettere potra: & per la detta colpa alcuno danno sostenuto hara, quello o quelli, contra li quali la detta colpa prouata sara, sono tenuti del tutto restituire sanza contrasto: & tutto questo che disopra è detto debba essere fatto san

za fraude. Saluo impero ogni giusto impedimento à ciascuna delle parti. Et per tale ragione fu fatto questo capitolo.

¶ Di mercantia falsa. Capitolo. ccxc.

SE alcuno mercante vendera o hara venduto ad alcun altro mercante alcuna mercantia: in questo modo che se lo detto mercante che la detta robba ò mercantia comperera non la vedera ne lhauera vista, ò non la vora vedere, anzi se ne fidera nella fede del mercante, che la detta vendita gli fara ò li hara fatta, che dira ò fara intendere al detto mercante, alquale lui vende la sua roba ò mercantia, che nelli vende per buona & per fina, se il detto mercante che la detta roba comperera o hauera comperata, la hara riceuuta sopra la conditione disopra detta: se la detta roba o mercantia non sara tanto buona & fina, come quello che venduta gli hauera li daua intendere: anzi sara trouata cattiua & falsa in qualche loco, doue quello la detta roba ò mercantia portera o fara portare, se sara trouato come disopra è detto il detto mercante, che la detta mercantia hara venduta sotto la conditione disopra detta, è tenuto di rendere & di dare à quello mercante che la detta roba hauera da lui comperata tutto & tanto, come altre robe simile di quella o di simile natura di quella che lui venduta hara, valeua in quello luoco, doue detto mercante la porto: & anchora li è tenuto che se per causa della falsita danno ò spesa ne hara sostenuta alcuna, del tutto restituire & rendere sanza contrasto: anchora li è tenuto che se il detto mercante che la detta roba hara comperata, riceuera, alcuno mancamento, che lui non potra hauere ne riscuotere li suoi denari per causa della falsita disopra detta: il detto mercante che la detta roba hara venduta, sotto la conditione detta li è tenuto di dar per soldo & per lira per causa della detta falsita: per cio che lui non hara potuto rihauere gli denari tutto & in tanto, come lui dira per suo giuramento che haria guadagnato: se gli denari potessi hauere hauuti: secōdo il pretio che lui hara venduta la detta roba, se la detta falsita non ci fussi stata trouata: & tutto questo disopra detto, che sia & deba esser sanza fraude. Impero se quello,

che la detta robba vendera ò hauera venduta, dira à quello che la detta roba comperera: che lui nelli vende per tale come è, & che la veda ò che la faccia vedere: & se gli piace che la pigli, se non che la lasci stare, se quello che la detta robba comperera, sia che la veda o la faccia vedere o no: se lui la riceuera: sia che lui ci guadagni, o ci perda in questo modo non gli è tenuto, se non vo ra, poi che la detta vendita sara fatta come disopra è detto. Impe ro se bisogno sara che la detta conditione in vero possi essere mes sa. Et per la ragione che disopra è detta, fu fatto questocapitolo.

¶ Di errore di conto allegato per compagni contra li heredi del patrone. Capitolo. ccxci.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio hara reso conto ò lo scriuano per lui à tutti li suoi compagni o la maggior parte del guadagno, che lui fatto hara o del consumamento se interue nuto ci sara, o da qualunche cosa che il detto patron della naue ò nauilio sia ò deba essere tenuto di rendere conto à detti cõpa gni o la magiore parte riceueranno o intenderanno il detto con to: & terransi p pagati: se il detto patrone della naue o nauilio vi uera assai tẽpo o poco dipoi, & stando cõ li detti compagni insie me in vn luoco, ò nò: & nauichera & ciascuno viaggio o alcuni lui verra in quel loco, doue saranno li detti compagni o alcuni, ò per aduentura quando il detto conto hauera renduto o à capo di tempo o incontinente, il detto patrone della naue o nauilio andra à viaggio: & per volonta di Dio andando al viaggio, lui morra: & quando la detta naue o nauilio sara venuto del detto viaggio doue il detto patrone sara morto, li detti compagni tut ti o in parte diranno che loro trouano o hanno trouato alcuno errore o fallo nel conto che lui renduto haueua, & li detti com pagni tutti ò parte faranno ò faranno fare domanda del detto errore alli beni del detto defunto o ad suoi heredi o ad quelli che terranno li beni di quello, se lo detto defunto hara fatto te stamento, dipoi che il detto conto hebbe reso alli compagni: se nel detto testamento sara truouato che il detto morto habbia conosciuto il detto errore ò hara riconosciuto alcuno torto, che

lui teneſſi à detti compagni il detto errore & torto debba eſſere reſtituito a detti compagni ſanza cõtraſto: ſe tutti li beni del det to defunto ne ſapesſino eſſere venduti, che herede ne altra per ſona non puo per niente contraſtare. Saluo li marinari, ſe dello loro ſalario non ſeranno ſtati pagati, ſe per aduentura lo detto defunto hara fatto teſtamento, come diſopra è detto, & non ha ra riconoſciuto lo errore: li detti heredi non ſono tenuti di nien te à detti compagni di menda fare: ſaluo che ſe nello cartolario doue il detto defunto reſe conto quãdo viuo era à detti compa gni, ſara trouato lo detto errore: & che il detto cartolario fuſſe quello, per quello & non altro: & anchora lo ſcriuano che il det to cartolario ſcriſſe, che ſia preſente ſe viuo ſara, per vendere il detto errore ſe ſera vero ò nò: & neſſuno altro ſcritto non ſia ne debba eſſere creduto: ſaluo che ſe il detto cartolario doue il det to defunto reſe conto quando viuo era à detti compagni, non fuſſi trouato: ſe li detti compagni potranno monſtrare copia del detto cartolario, che fusſi copiato, quello ſcriuano medeſimo & non altto ſe viuo era o viuo ſara: ſe gli detti compagni queſto di ſopra detto in vero mettere potranno: & ſe nella detta copia: il detto errore trouato ſara: li beni del detto defunto: & gli heredi ſono tenuti di tanto, come li detti beni baſterranno di reſtituire alli detti compagni il detto errore, ſe trouato ci ſara: & ſe per ad uentura il detto defunto non hara fatto teſtamento dipoi che il detto conto reſe, ſe il detto cartolario o copia trouato ſara, & lo detto errore trouato ſera, debba eſſere reſtituito come di ſo- pra è detto: & ſe non haueſsi fatto teſtamento ne cartolario non ſi trouaſſe, ci è aſſai fatica & contraſto. Impero il contraſto deb ba eſſere meſſo in potere di huomini, che tenghino cura di ani- me: & debba eſſere ricercato ſe il detto defunto haueſſi confes- ſore in quello loco, con il quale lui ſi confeſſaſſe o ſi fuſſe confes ſato: & ſe rrouato ſara debbe eſſere meſſo in potere dello detto confeſſore il detto contraſto, & ſe per aduentura confeſſore tro uato non ci ſara: lo contraſto debba eſſere meſſo in potere de huomini che temino Dio, & che ſiano religioſi & huomini hone

ſti &

sti & di buona fama: & quando li detti buoni huomini haranno riceuuto il contrasto in loro potere, loro debbono hauere tutti li detti compagni, & debbano hauere da ciascun di loro vno giu ramento che dichino el vero del detto errore gia come è, & co- me no: & come e interuenuto il detto errore, & li detti boni huo mini debbano guardare la fama & conditione de detti cōpagni. Impero li detti boni homini non debbano creder a li detti com pagni: anzi gli detti compagni debbano dare testimoni sopra il detto contrasto che siano fuora di sospetto, & che non aspettino hauere danno ne vtile del detto contrasto: perche secondo ra- gione nessuno huomo puo fare, ne debbe far testimonio a nessu no contrasto, che n'aspettassi danno ne vtile hauere per nessuna ragione, se gia le parti non si accordassino, & quale si vuole cosa che li detti buoni huomini diranno ò pronuntieranno sopra lo contrasto, quello ne debba essere seguito, & altro no. Et per cio fu fatto questo capitolo.

¶ Di naue che manchera di exarcia da puoi che haue ra caricato. Capitolo. ccxcii.

SE alcuno patrone di naue ò di nauilio, che hara caricato in alcuno loco: & hara caricato alcuna robba di mercanti: se il patrone della detta naue o nauilio in quello loco medesimo do ue hara caricato o in altro loco cauera o fara cauare vele, o an- cora, o alcuna altra exarcia, per quale si vuole ragione innanzi che la detta naue o nauilio sia discaricata, & la detta naue ò na- uilio verra o sosterra alcuno danno ò perdita o consumame- nto: se al detto patrone prouato sara che per colpa di lui ò della exarcia che cauata ne hauera, sara interuenuto il detto danno, il detto patrone è tenuto di tutto lo detto danno mendare & re- stituire sanza contrasto, & se al detto patrone trouati non saran no alcuni beni, ne hara di che possa pagare & restituire il detto danno alli detti mercanti, se è giunto, debba esser pigliato & mes so in potere della giustitia come a comandatario: per che ogni patrone di naue o nauilio è, & debba esser detto & riceuuto per

mercante & per comandatario, & in tutte le facende che lui hauera ad fare con mercanti per conto della sua naue o nauilio: & questo per molte cagione le quale non bisognano dire. Et per cio fu fatto questo capitolo.

¶ Come debbe pagare nolo in caso di gietto. Capitolo. ccxciii.

COme la opinion di molti sia in molti modi del nolo: come debbe pagar in caso di gietto: & come no, opinione è di alcuni di tutto lo nolo che il patrone della naue o nauilio riceuera da mercanti, che se la naue o nauilio hara giettato in quello viaggio, che per tutto quello nolo debba pagare il patrone della naue o nauilio in quel gietto. Anchora è opinione d'altri che se il patrone della naue o nauilio riceue nolo tanto della robba giettata come della ristorata, che debbe pagare nel gietto solamente per quello nolo, che lui riceue della roba giettata. Ancora è opinione di alcuni altri che se il patrone della naue o nauilio non riceue nolo della roba giettata che lui non debba pagare di quello nolo che riceuuto hauera nel gietto: & ciascuno de merchanti o altre persone che le dette opinione hanno ò se le pensano hauere, & dire ad buona intentione: & in quella gli debba essere riceuuta. Et per cio che gli antichi antecessori nostri che in prima andorono per lo mondo in diuersi luochi & parti, loro vedendo & intendendo le opinioni di sopra dette, hebbono consiglio infra loro, come loro potriano torre & rimuouere le dette opinioni: & questo per torre contrasti & fatiche, che possono essere e interuenire infra gli patroni delle Naui & Nauili & gli merchanti: ne anchora con altre persone, che con loro hauessino à fare per alcuno conto: per cio che loro non piangendo le loro fatiche, non lo giettarono à pigritia per hauere merito di Dio & amore & gratia delle persone, & per tuorre gli contrasti & le opinioni di sopra dette dichiararono & pronuntiarono in questo modo che ogni nolo che promesso sara di da-

re per mercanti ò per altre persone al patrone della Naue ò Nauilio ò altro legno, che li debba essere dato & pagato sanza contrasto. Secondo impero gli accordi & patti, che saranno fatti & accordati infra li mercanti, & tutte altre persone con gli patroni di Naue ò Nauili: & gli patroni delle Naue o Nauili sono tenuti di pagare in caso di gietto per tutto & tanto, come gli auanzasse del nolo, che loro riceuuto haueranno delli detti mercanti & di altre persone per lo detto viaggio. Impero è da intendere, che gli patroni delle naue & nauilii debbano abbattere & cauar de detti noli lo salario delli marinari & la vettouaglia & tutte spese che hauessi fatte per il detto viaggio, che giuste siano & di tutto questo disopra detto debbano contare gli patroni delle naue & nauilii, ò huomo per loro con gli mercanti ò con chi loro voranno: & se lo voranno lasciare in loro fede, questo sia in volonta de gli mercanti: & per tanto gli patroni delle naue & nauilii sono tenuti di mettere & pagare in gietto per tutto quelo, che netto gli auanzassi del nolo che loro riceuuto haueranno da detti mercanti per lo detto viaggio, doue lo detto gietto sara stato fatto per soldo & per lira, come fara la robba ristorata alla giettata: & se per aduentura ci hauera alcuni de mercanti o tutti, che diranno che il patrone della Naue o del Nauilio o altro legno, metta & paghi nel detto gietto per il ritorno che lui hauera: cioe sapere dello nolo, che il detto patrone hauera di altri mercanti ò di quelli medesimi, se con lui se ne ritorneranno: gli patroni delle naue ò nauilii nonne sono tenuti per nessuna ragione, poi che lo gietto sara gia contato dellaltro viaggio: & per cio che la roba che la naue o nauilio porta al ritorno dello viaggio, non è quella ne di quelli mercanti, ne è obligata à quella, ne è ragione che sia, ne debba essere per alcuna ragione: & per cio per le ragioni disopra dette: & anchora per molte altre non è tenuto nel gietto che fatto sara: nel primo viaggio del nolo che hauera del ritorno. Et per le ragioni contenute fu fatto questo capitolo: non contrastando alcune ragioni in alcuni altri capitoli contenute.

Del patrone & de marinari che non voranno andare in viaggio. Capitolo. ccxciiii.

SE alcuno patron di naue ò di nauilio ò di legno fara ò haue ra fatto conuentione con gli marinari, per andare in alcuno viaggio, il quale viaggio infra loro sara dichiarato, è certi ficato, quando s'accordorano, gli marinari sono vbligati anda re & sequire il ditto viaggio, secondo la forma è manicra de l'a cordo co'l Signor della Naue ò Nauilio ò altro legno, se gia gli marinari non si volesseno partire de l'accordo, è non andare in viaggio per alcune ragioni, gia disopra ditte nel capitolo, doue si parla de le conditioni. E questo che è ditto, si debba fare sen za fraude, ò inganno, & se acadesse, quando che il Patrone del vaso sara accordato con gli marinari, & il medesimo vora resta re ò non andare al ditto viaggio, & solamente per sua volunta che cosi gli piace, è non per altra cagione, per laqual possa ragio neuolmente excusarsi dal detto viaggio: ma perche gli piaceco si, che il ditto viaggio, doue il detto Signore hara noleggiata la Naue ò Nauilio ò altro legno: è che sara accordato con gli dit ti marinari sara periglioso è di danno, & il detto Signore non vora andare nel detto viaggio, si come è detto in tal caso essi pos sono si cosi pare alloro restare & non andare in quello viaggio: ma se il detto Patrone per alcuna giusta è lecita causa che aspet tara nel ditto accordo, vora rimanere, allhora puo. E gli mari nari non possano excusarsi, ma si il Patrone rimanera ò vora ri manere, ò per giusta, ò per ingiusta causa, è gli marinari voran no andare a loro viaggio ditto, il Patrone è vbligato dare & su stentare il legno, nel viaggio mettendoui per Patrone in suo luo go huomo sufficiente, il quale sia tenuto di satisfare à marinari tutto quello, che nel viaggio s'è speso è quanto fu tra loro & il Patrone accordato. Et il detto impedimento si deue fare manife sto in presentia de i marinari è di esso Patrone della Naue ò del Nauilio o altro legno, daltro modo i marinari non possano nien

te,ma ſono vbligati eſſere vbidienti,& compire tutti i comman-
damenti giuſti di quello,che per Patrone gli ſara conceſſo, è da
to, & accordarſi con lui fidelmente ſeruendoli come haueriano
fatto al detto Patrone. E ſe il Patrone commandara alli mari-
nari in queſta forma,io commando à N. la mia Naue o altro va
ſello,& eſſo vi do per Patrone; al quale vbidirete, & cognoſcie-
rete come a me nel ditto viaggio, ſe il ditto patrone dira le ſo-
pra ditte parole à gli marinari, ſenza veruna contraditione, è ſi
partira da ditti marinari:& gli marinari da lui con queſta obliga
tione,& conuentione che con lui haueſsino: i detti marinari re-
ſtano vbligati al ſuſtituito à ſtare quanto erano vbligati con il
vero Patrone:ma non volendo i detti marinari, poi oſſeruare al
detto Patrone ſoſtituto quanto fu accordato,& conuenuto col
ditto primo Patrone nel viaggio; il Patrone o il ſuo ſoſtituto
poſſano ſtringere i detti marinari alla oſſeruatione de l'accor-
do,ſecondo che alloro parra,è ſi per caſo gli detti marinari oſſer
uaranno, è compiranno, tutto quello, che nel ditto accordo fu
conuenuto à colui che gli ſara ſta aſſegnato per patrone per il
detto viaggio: & ſe ſtando nella ditta Naue o Nauilio o altro le
gno:il ſuſtituto fara, con gli marinari alcun contratto, per cam-
biamento di viaggio,o per alcuna altra cagione: & ſe fra loro è
quello à cui ſara comendata la naue o nauilio o altro legno per
cauſa del ditto contraſto nuouo, naſciera niſſuna queſtione, o,
domanda,& gia ſi ſara il Patrone principale della naue o del na
uilio o altro legno, ſpogliato del dominio, è meſſo in poſſeſsio-
ne del legno il ditto ſuſtituto,il primo Patrone non puo doman
dare in ſuo propio nome o particolare autorita in modo alcu-
no à marinari per cauſa del ditto nuouo contratto: ne marinari
ſono vbligati à riſpondere al Patrone ne vbidirgli, nel ſoſtituto
puo domandare per cauſa di queſto nuouo contratto in nome
del Patrone maggiore, ma nel ſuo proprio, & coſi facendo co-
me ditto è gli marinari gli ſono vbligati à riſpondere & vbidir-
gli cerca queſto nuouo contratto,è ſe il detto ſuſtituto fara co-
ſa alcuna in detrimento della naue,per qual ſi voglia cauſa,il Pa

trone maggiore della Naue ò Nauilio ò altro legno debba esse
re da lui riffatto quanto per parere de huomini esperti sara
giudicato, ne possa questo sostituito muouere contrasto con ra-
gione alcuna, apparendo in vero il consumamento, è pos-
sa domandargli il suo danno senza rispetto alcuno.
Dellaqual cosa non accade altro dire ne rica-
pitolare: per che ognuno sa troppo be-
ne quello che sa da fare, è del suo
proprio, è che nò, è per le ra-
gioni di sopra ditte fu
fatto il presente
capitolo.

IL FINE.

ORDINATIONI, DI QVALVNCHE VASO CHE ARMARA PER ANDAre in compagnia dell'armata, & prima de l'Amirante, Capitano, & armatori. Capitolo. Primo.

VTTI Tre insieme debbano giurare al comun della Naue, ò altro vaso che sara del guadagno fatto, pagata la viuanda, che gli hauera tolto in presto, & sarte, & ogni altro debito qual si sara fatto in vtilità del legno, dare à ciascuno vaso la sua parte, & se per aduentura fusse huomo alcun, che per vtilita del legno hauesse prestato qualche cosa, per comandamento de l'Amirante, ò de gli armatori, del primo guadagno, sono vbligati satisfarlo, fu fatto il presente capitolo. perche molti legni fornito il corso loro, disarmarebono senza pagare gli loro creditori è chi gli fa bene: però tutti i debiti si debbono satisfare.

Come debbe essere dispensata la spesa & il guadagno, nel legno armato. Capitolo. II.

TVtti quelli, gli quali entrarano nel legno, habbiano guadagnato, ò nò, bisogna che paghino la loro parte del giusto; come si ci fussено stati sempre, & secondo che lhuomo sara, debba hauere miglioramento: verbi gratia se vno sara stato ò piu ò manco di dieci giorni, & glialtri saranno stati vno anno, ò piu: & haueranno rinfrescato la naue dua, ò tre volte, questi debbano essere migliorati secondo il guadagno del legno, & gli altri secondo il demerito: ma l'Amirante, il Capitano, il Nochiero, & lo Scriuano debbano hauere la maggior parte: il restante debbano spartire fidelmente secondo la qualita de gli huomini, perche potrebbe essere che quello, il quale è stato manco tempo, meritasse assai piu de chi ci è stato piu, è pero debbasi hauere in questo buono giuditio.

Del Comito, del Patrone, di Galea, ò Fusta manco armata. Capit. III.

SE nissuno andara per se stesso in Galea ò, in Fusta solo, senza naue armata di signoria, debba hauere la giusta parte, & tutti gli huomini debbano fare il comandamento, si come al Comito si debba fare, ben che vadi dietro alla naue ò che sia in compagnia di naue, & la naue habbia daltra naue, ò legno dieci pesanti, il Comito ne ha d'hauere tre, & si cinque dua in questo modo, che se la Naue, ha meno di cinque pesanti son del Comito dua, & vno del Capitano, & dua del Nochiero, & se quel che sara piu di cinque debba andare, nel potere dello Amirante, & del comune, & se il Comito piglia legno di bataglia armato, de hauere l'armi de l'altro Comito, & per non cambiare l'armi per migliori, per infino à l'ultimo del viaggio, & d'ogni vaso che pigliara debbe hauere vn'ancora, & di rinfrescamento la naue vna parte & meza, & tutti sempre debbeno essere vbidienti alli comandamenti del Comito, sia di che vaso si vuole.

Del Comito. Capitolo. IIII.

IN presentia del'Amirante, & del comum della naue debba giurare il Comito di mai partirsi senza loro volunta, pena de la persona, & guardisi di non tagliare la corda, che sta legata alla Naue, quando escie fuor della prua, se non fusse che quella impedisse il timone, per questo tagliandola immediate piu presto che puo la conci, & si per altra causa altri la tagliara, sia tenuto per falso & traditore: & perda vna mano: & si veruno la tagliara ò, facila tagliare & che se gli possi prouare che lui labbia fatto per maleuolentia, ò per tradimento, come maliuolo & traditore si debba impalare.

Dele conuentioni. Capitolo V.

INcomincia della Naue, è della viuanda, che lo Amirante, è gli armatori, & il Capitano, è quelli che armaranno: & faranno si come si sono conuenuti, & secondo che si partiranno :

ma lamirante del Capitano non lo degha manifestare, in veruno modo, per in fino che lamirante non da licentia allo scriuano che lo manifesti à tutti: alhora lui puo dirlo, & della conuentione, & della partenza & molte altre cose.

¶ Delle parti, quali si debba fare nella naue armata. Capitolo. VI.

E Necessario sapere quante parti fa la naue, & si glie con galee, ò altri legni armati si son mille compagni, debbano fare sei milia, & ducento parti: & se la naue ha, cinquecento compagni, con li legni armati: debba fare tre milia, & cento parti: Et se la naue ha ducento, debba fare mille ducento parti: & se la naue ha sette cẽto debba fare sette cento cinquãta cinque parti: & si come crescano gli huomini debbano cresciere le parti. Et con le parti se migliorano gli huomini. Secondo la sufficientia ne loro officii. A questo debba giurare il capitano. Et lo nochiero maggiore. Et li caporali, Et li contestabili, in questo modo, che debba hauere tre Nochieri gli migliori della Naue, & tre Proeri, & dua Caporali, & dua Balestrieri, congiunti con il contestabile, & dua huomini d'arme, con il suo contestabile. Et non possino fare nulla per parentella, ne per altra amicitia: ma con la volonta di tutto il comune della naue: dir la verita: & partire fidelissimamente, in presentia del'amirante. Et quelli quali hanno da essere cognosciuti, di miglioramento, siano cognosciuti: & migliorare anche lamirante, si ne degno, e maiorali è Nochiero, Balestrieri, & tutti. Secondo il loro demerito, oltra le loro parti che debbano hauere.

¶ De nochieri, & d'altri officii, della partigione. Capitolo. VII.

IN ogni naue che ha mille marinari, debba hauere centosedeci nochieri. Et venti quatro Proeri, solo che habbia mille compagni. Et si la naue ha cinquecento, deue hauere dodeci nochieri: si ducento, cinquanta sei nochieri. Et lo scriuano, il Nochiero magiore, debbano hauere miglioramento, per nochieri: cauando pero la conuenientia qual hara fatto con l'amirante,

E si lui debba hauere quatro ducati sopra le dieci parti gliabbi con questo, che'l Capitano sia alla conuenientia col scriuano maggiore:& che sia lo Scriuano,el Nochiero sufficiente: altramente posino essere priuati, & lo scriuano debba hauere dieci parti:si come il Nochiero,el Capellano,el Medico:& questi son quelli,i quali debbano hauere le parti, come nochieri nella naue:ma si per aduentura qualcuno si accordasse, o pruero, o altri di qualunche offitio,& poi non lo sapessen fare : si come se ditto de nochieri s'intendea de prueri, & di tutti. Bisogna che il Capitano:& l'Ammirante, & gli armatori in otto giorni habbino fatto lincanto sotto la pena delle lor parti:& di poi che sara fatto,i danari debbano esser partiti in quatro giorni,& debba dar licentia l'Ammirante allo Scriuano & al Nochier magiore: che possin pigliare tanta robba,& basti per pegno de danari: che prestaranno à gli huomini della Naue : per in fin fornito il termine de lincanto.& se la naue:dapoi pagati i debiti, gli restara qual cosa del guadagno,lo debba hauere lo Scriuano, il Nochiero, accio posino hauere da mangiare, è da vestirsi secondo che vedranno il guadagno con questo che il guadagno sia sufficiente alle spese:& per questa procuraria debbano hauere ambidua duo migliaresi è mezo, è lo Scriuano è,vbligato,à fare à piacere à tutti quelli che haueran preso robba da lui, & si gli huomini pigliaran piu del douere,lui è vbligato à quel di piu,per i dua migliaresi:& egli,& il Comito debbano hauere cura fidelmente di tutti, che anderanno in Naue, & questo è il loro officio nelle Naui, o altro legno armato, quale debbano fare con grande cura, & fidelmente.

De l'Ammirante. Capitolo. VIII.

L Ammirante puo dare migliore parte à chi lui vora di dua, o:tre ò, cinque parti:infino à dieci,& à quelli a li quali debba dare migliore parte, hanno da essere infino à cinque homini, o piu otto, è puo fare il contestabile:& puollo migliorare d'una paga,di piu de glialtri,è sopra la sicurta di quelli che haueranno multiplicato le parti: & puo migliorare tutti gli vfficiali, con

questo da loro sieno sufficienti: per consenso del comun della Naue tutto questo fu fatto & confirmato. Come sono tutti gli altri capitoli.

¶ Delle ordinationi delli vasi che non hanno remi. Capitolo. IX.

TVtti i Vasi che non hanno remi:ma Cabbia,sia nel capito lo delle Naui, l'Ammirante debba essere sopra tutta l'armata:è debba giurare,à gli armatori della sua fidelta; in tutte le cose che conuengono alla naue & à gli compagni che hanno armato,& delle sarte,che promettara:& hauera assignato à li armatori: & se nissuno è fatto Amirante,& che la Naue sia sua ò no, è gli debba comandare al Nochiero,in giuramento: che gli debba manifestare tutto quello,che s'apartiene al corpo della Naue, & aiutarlo in tutti i bisogni: E il detto Nochiero maggiore con gli marinari, Penesi, gli quali son chiamati Nochieri debbano andare quattro,o cinque di loro, in fino à otto de gli primi & manifestare, à lo Amirante con giuramento di dire la verita, & lo Amirante con i medesimi Nochieri lo debbano fare intendere à gli armatori, è se l'Amirante non lo fara, debba perdere delle sue diece parti,è debba partirle al comun della Naue,o sia sua, ò non la Naue, & la pena che sara posta à quelli che giurranno,la debbi pagare dal maggiore al minore, & se il Nochiero hauera fatto alcuno patto con l'Amirante, il quale debba dare, sarte, ò altre cose; & non le dara,il Nochiero debba pigliare le parti dello Amirante,& le sue arme:& darle al comun della Naue: & l'Amirante debba fare scriuere in presentia de gli armatori tutto quello,che il nochiero hauera dito delle sarte,& altre cose: & se il Nochiero non dice la verita, deue hauere la sopra ditta pena:& l'Amirante debba fare il medesimo à gli merchanti per la istessa pena, & gli merchanti debbano hauere da lo Amirante tutto quello, con il quale si sono conuenuti, per il dopio, della pena di sopra detta: & lo Amirante è vbligato al Nochiero & à tutti quanti gli altri huomini di douergli dare

q̃ piaro piglia per la naue: & per il mangiare: & quãto in presto ne debba metere per nochiero magiore alcun suo parente per la sopra detta pena, si non lo fa per consentimento delli partionieri, & del capitano, & delli armatori: ne puo metere capitano, nel Capitano amirante, senza la volunta delli armatori: ne puo l'Ammirante col Capitano caciare di nissuno offitio alcuno, se non per il suo mal viuere, o che il comun della naue non lo conoscino à tal offitio sufficiente, & debba giurare l'Ammirante di mantenere à tutti, quello, che gli promette, sia officiale o, no: saluo che quello sappia fare il tutto di che hara promesso, & conuenutoli con l'Ammirante, & se nol sapra poi far, l'Ammirante non glie vbligato à nulla: & puo fare vn'altro suficiente in presentia del comun della naue, l'Amirante debba pigliare cõsiglio del comun della naue, volendosi partire per verun luoco, & si pigliara in presto qualche cosa in mare, o si fara verun cãbio, sia quel che si vuole, sempre ha da dare vantagio qual cosa: ma tutto questo non puo fare senza il consiglio del comun della naue, & puossi rinfrescare per viagio volendo gli armatori, & suoi compagni. Ne Amirante o patrone, puo vendere ne dare sarte da cinque pesanti in su: non sapendolo gli armatori & compagni, & si vora, debba prima domandare à tutto il comun della naue. & si cie vn di piu che dichi di si, l'altro di no, l'Ammirante sicuramente lo puo fare, ma à questo si debba giurare, per gli nochieri, & prueri, è compagni, tutti congiunti: quali saranno della parte consentiente, & debba l'Amirante con il consentimento, & volere de nochieri, & prueri, & delli huomini darme porre i caporali, vn nochiero, vn pruero, vn partionaro, vn'armatore, vn huomo d'arme, qual sia lãciero, o balestriero: cõ questo che fra di loro s'accordino, & per loro siano tutti i caporali, l'Ammirante puo porre prueri, che sian cognosciuti dal nochiero, per che lui cognosce i marinari, è puo leuare & porre, contestabili, de suoi balestrieri, con la volunta del capitano, & gaffanoneri per la volunta del capitano, & puo leuare i guardiani de gli schiaui, & de la vertouaglia: & Cabieri, & Timonieri, & sopra guardiani.

¶ Del

¶ Del Nochiero. Capitolo. X.

IL Nochiero ha questa preminentia; che si piglia arme, le po tenere per infino a l'ultimo del viaggio, è si in verun loco glie dato qualche vettouaglia è la sua, & tutte l'altre cose, che piglia ra daltra naue da cinque pesanti in giu, è la sua, & di tutte le sorti delli animali ne puo per se pigliare vno. Et puo comandare tut te le cose, che si debbano fare in naue: è debba hauere questo ca rico quando la naue si va à rinfrescare, & debba hauere vna par te & vna quarta, & anche dieci parti deue hauere, & le migliori, è de l'incanto puo pigliare vn pesante manco delli altri, è vna ve la deue hauere, del mezo, dantenna; ò qual vuole altro modo.

¶ De Proeri. Capitolo XI.

I Proeri deueno stare allubidientia de nochieri, che stanno in poppa, & deueno guardare tutte le sarte: & debbano haue re vna anchora, & vna maroma, la migliore, che sara legata a lan cora, ò in naue, & ognun di loro debba hauere cinque parti, & di quelle faranno nella naue miglioramento el nochiero, & dua prueri, & dua chiauari debban giurare, che per nissuna amicitia, ò parentela, ò per danari, non dire che quelli che haueranno da essere migliorati, sian migliorati, ne manco si il Pruero non ha messo l'armi & debba mettere e l'Amirante el Capitano, le puo mettere per loro è al tempo di fare il conto, scontarsele al pre zo che voranno.

¶ De Balestrieri. Capitolo. XII.

LI Balestrieri debbano hauere si come si sono acccordati con gli armatori, è con l'Amirante, è col Capitano dua ba lestri di dua pie luno, è trecento saette, corazza, spada, coltello, & celate, & se tutto questo che è necessario non haranno, l'Ami rante li puo prouedere, & farglieli pagare vn soldo, o dua di piu con volunta del Capitano; & delli armatori: & debbano hauere cinque parti: è delle parti, quali li toccano di miglioramento sia per mano di tre balestrieri col suo contestabile, è si come giura il nochiero per li suoi marinari, cosi deue il contestabile giurare per li suoi balestrieri, el Capitano anchora debba dire il suo pa

rere, per il giuramento, che haranno fatto i baleſtrieri. E debba-
no hauere tutte le corde, che ſaranno ſopra la naue cioe ſopra la
coperta, è quelle che ſaranno innanzi.

¶ De gli huomini d'arme. Capitolo. XIII.

LI huomini d'arme debbano mantenere il tutto a l'Amiran
te promeſſo, & à ſuoi compagni, altramente caſchino nel-
la medeſima pena de balleſtrieri: qual ſta in petto de l'Amiran-
te. Et debbano hauere tutto quello che potra pigliare da gli al
tri huomini d'arme, battagliando, ſe la naue ſi torce: ma ſi prima
ſara torta, non debbano hauere nulla. haueranno quattro par-
ti, è tutto quello, che gli ſara promeſſo da l'Amirante, per torcia
re la naue; ò per montare ne l'altra de inimici, ò per fare arme. Il
Capitano, con l'Amirante, ſi come ſi ſono conuenuti per la con-
uenientia, debba fare il debbito loro, & mantenendogli il tutto:
gli huomini d'arme ſono vbligati ſtare alla ſua guardia: E ſi l'A-
mirante non gli mantiene la fede, non ſono vbligati à nulla.

¶ De Cabieri. Capitolo. XIIII.

I Cabieri anchora hanno da mantenere quello c'hanno pro-
meſſo, & che ſi ſon conuenuti: Et debbano ſtare dua in prua:
E dua in mezzo, & habbino, l'armi de glialtri cabieri.

¶ Del peſo è della miſura. Capitolo. XV.

SEl ſi trouara alcuno con peſi, ò miſure, falſe, o che metti ne l
vino aqua, publicato che è l'incanto, debba perdere la bot-
ta col vino, & gli conſoli lo debbano pigliare, & darlo al comun
della naue, & ſi gli conſoli lo conſenteno, debbano eſſere ſegna-
ti col fuoco nella fronte.

¶ De ſopra guardiani. Capitolo. XVI.

I Sopra guardiani debbano eſſere fatti, & debbano hauere ot
to peſanti per vno: Et gliarchi, & le ſcarpe, & le ſpalegnie di
quelli, che pigliaranno in terra.

¶ Delli Timonieri Capitolo. XVII.

LI timonieri hanno d'hauere quello, che ſi ſono conuenu-
ti col capitano, col nochiero, & con l'Amirante. Et l'Ami-
rante è vbligato di farli pagare, è ſerbargli la loro parte.

❡De barbieri. Capitolo. XVIII.

LI barbieri hanno dandare come i timonieri,è le sentinelle, come si conueranno,& accordaransi.

❡De Gaffanonieri. Capitolo. XIX.

DEno hauere questi cinque pesanti per vno: & se sta la ban diera in prua della naue, ò quella piglierãno:sara la loro.

❡De Barchieri. Capitolo. XX.

I Barchieri deueno,hauere tutti i coltelli di quelli che rema no,Et gli capi delli animali.

❡De gli proueditori. Capitolo. XXI.

LI proueditori,tutto quello che gli promettara l'Amiran te debbano hauere,ò cinquanta,ò cento,o dieci pesanti,& questo debbeno hauere quelli della naue per cosa certa.

❡Della guardia de l'Amirante. Capitolo. XXII.

TVtti li huomini della naue son vbligati con fidelta à guar dar l'amirante, tanto quanto staranno in quel viaggio per giuramento,& l'amirante à loro è vbligato.di tutto quello che gli ha promesso, è similmente sono vbligati al capitano & si lui non gli manterra la fede delle promesse,non sono vbligati a nul la,se gia non hauesse giusto impedimento.

❡Delli Sprolatori, & delle spie. Capitoli. XXIII.

LI Sprolatori deueno hauere dieci pesanti per vno, è si me neranno veruno alla morte deueno hauergli loro parte:è tutta la moneta che si trouara alla esamina di cento pesanti:cin que milaresi,& si per disgratia s'accordasseno con le spie, è lassa seno passare qualcuno,ò per danari,ò per altro, debbano perde re vno occhio. ❡De Seruitori. Capitolo. XXIIII.

I Seruitori deueno hauere due parti: & deueno curar li schia ui è glinfermi,& tenere pulita & netta la naue,& si il seruito re è huomo d'arme,il Capitano il debba migliorare, hauendo giurato & osseruato la sua fidelta.

❡Del maestro d'ascia. Capitolo. XXV.

IL maestro d'ascia,osseruata la promessa & la fede,tutti i fer ramenti delli altri maestri deue hauere.

Delli balestrieri. Capitolo XXVI.

IL Balestriero tutti i ferramenti delli altri deue hauere, & è vbligato à fare corde, & acconciare i balestri della naue: insegnare à chi non sa ne l'exercitio del balestriero.

De calefatti. Capitolo. XXVII.

ANchora loro deueno hauere deglialtri calefattori i ferramenti, vna saia, & vna cotta.

Del capo delli seruitori. Capitolo. XXVIII.

LVi debba hauere i miglior ferri, & vn caldaro, infra tutti i seruitori: è debba fare cinque parti, è non lo puo vendere, senza la volunta delli altri, è nissuno puo porre i dadi in tauola eccetto lui, è puolli tor via, se da altri vi saran posti.

Delli consoli. Capitolo. XXIX.

SE l'Amirante vora menare i consoli, col volere di tutto la naue lo puo fare è loro sono vbligati à osseruare tutto quello che saranno tenuti è che prometteranno.

Dele conuentioni. Capitolo. XXX.

L'Amirante debba ottenere & dare quello che gli ha promesso à tutti, sia chi si vuole: osseruando la fede egualmente à tutti, loro sono vbligati essere in guardia della sua persona, è se non è fidele delle sue promesse; loro non son vbligati à nulla, l'Amirãte deue cõpire la cõueniẽtia à quello che sara sufficiente alla sua conuenientia, è al suo offitio, è nõ sapendo far l'offitio ilqual hara preso, l'Amirante non glie vbligato di niente, l'Amirante insieme col capitano debbano pigliare del primo guadagno, che fara la naue, & pagare tutti i debiti senza licentia, è possano leuare di ciascuna parte, il valimento, di robba che sara stata persa, & pagare il Patrone pur che possi prouare d'hauerla persa, & quanto la vale questo faranno quando la robba non si trouasse, ò veramente la pagaranno del primo guadagno che fara la naue, & se il patrone fusse in lontan paese, loro gli debbano scriuere, & satisfarlo, è se loro confessano d'hauerla: & che il patrone gliela chiedi, & non la rendino, possano essere accusati alla giustitia, & essere condennati. Tutte le cose che l'Amirante

hara

hara preso per mantener la compagnia,dopo cominciato il viag gio,& lui eletto nel offitio, tutto debba pagare del comun della naue,infino che la sia scaricata,& puo fare giustitia,tagliare orechia, & altre sententie di poca importãtia andando pero in viaggio,& non gli puo esser contraditto,faccendo giustamente,è non puo porre il scriuano senza li armatori:puo fare alcun maiorale & fargli à tutti tener le chiaui delle camare:& delle casse: è puo far giustitia di quelli ch'apriranno le casse, & le porti senza chiaui,ò fardelli è di tutti quelli che non faranno il comandamento delli officiali della naue.l'Amirante deue hauere di vinti pesanti infino à quaranta,secondo che sara il patto,con li armatori:& deue hauer quando veruna naue sara presa vno vestire per consenso del comun della naue,tutto quello fatto fu,& confirmato, come tutti glialtri capitoli.E debba hauer l'Amirante vn letto fornito dogni naue, che pigliaranno, & debba hauer vna tazza dargento.Et tutti gli scritti, saluo quelli, de cabieri:& vno anello di venti pesanti : & gioia pur di venti pensanti senza pero il dãnno dellarmata, & è vbligato al patron della naue farli pagare si come con lui è con li compagni son cõuenutosi:quãdo la naue hara guadagnato qualche cosa. Et quando la naue fa campo, l'Amirante debba hauere vfficio sopra tutte le parti:contentadose ne il comun della naue.E lui debba giurar dopo, che la naue ha fatto vela di mantenere tutto quello, che hara promesso,è debba prestare si come lui piglia in presto,& tutti lo debbano sequitare per infino chel disarmi:con questo potra rinfrescar la naue quando vora. E se gli marinari lo sequitaranno quanto sia la sua volunta non li puo adomandare nulla per infino che nõ ha disarmato,è si nissuno si vora partire nanzi,debba lassare in naue l'armatura,ne manco si puo partir senza licentia dell'Amirante per infino che non habbi rinfrescato due volte per armar di nuouo, è di poi che duo volte hara rinfrescato,& di nouo armato il puo far come disopra è detto,& anche per questo fu fatto il presente per quelli che pigliano la moneta, non deban render niente per che l'Amirante mãco rende à quelli,che la prestano : dico di vn

dinaro ò dua, à chi si piglia à quel si rendi.

A quel che è vbligato il Capitano. Capitolo. XXXI.

IL Capitano è vbligato à mantener tuto quello, che promet te, & tutto quel che è necessario alla naue far tanto quanto potra è sapra, & puo far giustitia: è debba far sapere à l'Amiran te, & à gli armatori tutte le cose, che son dãnose alla naue, & deb ba essere equale nella giustitia à tutti: & fare che tutti mantengi no le lor promesse, è debba dare conto allo scriuano da quel di che la Naue fa vela, & si altri volesseno vedere gli suoi conti per sua iustificatione, lo debba far in presentia di tre nochieri, & qua tro maiorali: & quatro proeri, & tre balestrieri, & dua d'arme, & debba mostrare & dire tutto quello, che ha da fare l'Amirante, è si l'Amirante fa senza giustitia, è senza ragione le sue cose ad vl timo del viaggio, il Capittano, con il comun della naue hanno à rimediare. è debba guardar le parti à tutti, & dare è conseruare à ciascheduno il suo debito, & deue hauere locchio che gli offi tiali non vsino à veruno impieta, & quando nella naue non cie Amirante è suo offitio, è debba cambiare i vasi in tutte le parti, per consiglio dell'Amirante, è debba andare à parlar per l'Ami rante per il comun della naue & per se, à tutte le naui, per sapere chi le sono, è quel che fara sia ben fatto. Etiam debba porre nel le galee & in altri vasi chi lui vorra, in suo luoco, & puollo man dare di nanti à l'Amirante, è quel che comandara sia fatto. E deb ba diuidere gli huomini armati, de legni, è porre & leuare quel che vora, & fare acconciar i dani de remi & di vele, & tutto quel in che è di mistero, & deba fare della vettouaglia come vuole à suo modo, è debba stabilire, è ordinar al tempo oportuno le bat taglie in tutti i luochi delle naui: & debba guardare molto, se tut ti sono sufficienti ne loro exercitii, & inseguarli: & partire l'armi che son della naue à chi n'ha carestia, & mandare gli huomini in terra per ordine: si come l'Amirante ha potesta in naue, cosi lui in terra, & debba spartire i Gaffanonieri, ne luoghi di necessita, & debba receuer la gente & ritenergli: & debba hauer il quarto delle giustitie, è pene che si faranno nelle Naui, è debba guarda

re,& serbare la robba di quelli,che moriranno,è darla alli here-
di,è si nissuna cosa si perde,egli è vbligato pagarla, è guardare le
parti à quelli della naue quando si rinfrescano,è migliorar il ser
uo de l'armi di mezza parte, con volunta de l'Amirante, è deue
partire tutte le cose,che sono da donare giustamente con l'Ami
rante,è con gli armatori, è si li consoli non faranno le misure,& i
pesi giusti è fidelmente, il capitano gli puo segnare in fronte col
fuoco,& e,vbligato che ogni pegno che si, mette nella naue ò in
tauerna,ò per nissuna viuāda non lassarlo vender per infino che
la naue non fornisce il suo viaggio.Et nissuno puo vendere nien
te se il Capitano, non vede la robba si è buona, & gli pesi se son-
giusti,& trouando falsita,debba torre lor la robba:è darla à con
soli quali la spartischino al comune della Naue, & se il pegno
qual è dato sopra la viuanda,non val tanto, lui lo puo vendere,è
del restante pigliare della pagha del patron del pegno, è fare ve
dere a i consoli nanzi che si faci lincanti, dato il bando se ve ordi
ne d'inganno, & deue hauer venticinque parti,ò piu si glie la vo
lunta de compagni dal principio del viaggio, è de l'amirante ba
sta che venticinque pesanti non gli possano essere negati:è deue
hauer tutte le spade de legni che pigliara,non si intende pero di
quelle, che haranno di mercantia, ma di quelle, quali sarano in
loco di offensione & tutti li sopra segni sono sua delle balle,ò cas
se,è dogni schiauo,che si vendara, deue hauer mezo pesante tan
to de grandi come de picoli,& de schiaui che remano, è vaglia-
no cento pesanti,lui ne de hauere cinque,è si manco di numero,
dua,& di tutti li schiaui le cappe, & puolli pigliare alcune armi
mancandogli,con questo che rendi le sua al comune della naue
cioe spade,meze teste,& altre armature.

¶ Dello Scriuano. Capitolo XXXII.

IL Scriuano,la fidelta del quale debba esser confirmata per giuramento,presente l'amirante,& armatori, & quando che
la naue hauera spiegate le vele al suo felice cammino, di presentia
propria al comune della Naue quanto debbi esser fidele confir
mare con giuramēto,& debba veder i conti delli nochieri, & de

proeri, & de balestrieri, & huomini darme da che gliaran fatto vela, & quando pigliara conto di tutta la naue ci ha da esser presente quatro nochieri, & quatro proeri, & tre balestrieri, & dua darme, & quatro caporali, & guardisi che veruno non possi leggier ne scriuere ne libro suo, è se persona lo legera ò, vi scriuera, non deue valer nulla. Et lui perde tutti i suoi beni, & è cassatto del'officio,. Et se questo gli sara prouato, deue perdere vna mano, perche lo scriuano è posto in Naue per il piu fidato huomo, è che sia il vero, lui solo val per tre Testimonii. E tutto quel che fa, la naue, l'ha accetare per ben fatto. Et debba essere presente alle promesse, che fa l'Amirante, & tutto scriuere, cosi di mercantie come d'ognialtra cosa, debbe essere fidele nelle sue parole, & giusto, perche tutti Testimonii della Naue vanno atrouare lui, pēr essere in luoco di fidelta, & quel che fara di nolo, di comprare, di vendere, & d'ogni cosa, sia tutto bene fatto: per tanto deue ogniuno credere alle sua semplice parola. E nissuna conuenientia e valida, si lui non è presente, E deue odire luna parte e l'altra e scriuere anchora che non fusse stato presente. E li guardiani à veruno debeno dare niente, senza la polizza sua, & si lo darāno, & che si perdi, lui non è vbligato, à satisfare, ne il patrone della naue puo dare niente senza la sua polizza. E si alcū nolo è fatto con il patrone della naue: & che la parte non veghi, & che non ci sia stato il scriuano presente, & che nō habbia carta di sua propria mano, non è vbligato: ma contentandosene la parte, basta lo scriuano hauerlo vdito, & quando vora gli potra far la polizza, & darne fede, lo scriuano puo far patto con qualche marinaro pur che nō sia proero di fuora: El patron della naue glie vbligato, come si con lui hau esse patuito. Et tutte le cose che entrano in naue, lo scriuano ha da esser presente sia quel che si vuole, & la vettouaglia la debba far spartire è migliorare secondo i gradi: & puo tenere vn loco tenente per seruitore, ma non debba co lui però tener ne libri ne conto in verun modo, è se intendi esser come vn nochiero. Et debba hauere carta & libri, è tutta la scrittoria, non si intende di mercantie, ma de l'uso à tale offitio, è puo

cambiare le arme con quelle del inimico essendo migliori. Et di tutti glincanti deue hauere dua milaresi, s'intende delli schiaui per vno duo milaresi,& di riscato cinque per vno,& debba far le spese la naue à lui & à suoi seruitori,& di scarpe,è non puo essere tenuto per forza,& sia pagato quando glie messo in naue se glie tenuto, lo puo pigliare del primo guadagno che la naue fara, è che si paghi qualunche cosa che pigliara à credenza per la naue,& di poi si paghi gli officiali, è spartiscasi secondo le qualita. E questa è tutta l'autorita de lo scriuano.

Delli Maiorali. Capitolo. XXXIII.

QVando che i maiorali saranno elettiin alcuna naue,sono vbligati con lo scriuano fidelmente serbare,& far scriuere tutto quello, che si promettara di fare in naue è ciascuno di loro debba hauere vn libro, è vn luoco nel quale stiano i libri che senza l'uno e l'altro non si possi aprire è sempre lo scriuano ha da esser presente : è se nissun di lor dara niente della naue per comandamento de l'amirante,& che nol sapi lo scriuano,debba esser casso d'ufficio,è stare in mano del comun della naue,& per der la sua parte, il maggiore, deue hauer vn sigillo d'argento del corpo della naue il maiorale da ciascheduna naue ha d'hauere vna cassa vota la maggiore che ci sia è la migliore, è deue hauere tutte le serrature delle naui ò altro legno che si pigliara, è tutte le chiaue che non sia robba di mercantie : & dogni schiauo duo milaresi:è debbano hauere i scarpelli è portarli per i bisogni della naue, è debbano dare corda per in fardellare, è inchiodare, è schiodare i schiaui:è dare corda per legare i prigionieri.

Del Nochiero maggiore. Capitolo. XXXIIII.

IL debba giurare à l'amirante,al patrone, à gli armatori,& al capitano d'essere fidele & sagace & non dare spatio ale cose vtile della naue,è si si possan fare in vn di,non si facino in dua,per che la naue armata, ogni di, ogni hora và con sperãza di andare contra li inimici:per questo debba essere solecito nel suo mistiero,& sauio,è non debba restar ne per parentela, ne per amicitia, di non comãdar le vtilita à tutti della naue,ne per maleuolentia

debba porre nissuno in luoco, che lui sappi che altri lo fara me-
glio. Et debba auisare tutti i defetti che sono nella naue, è se non
lo fa, o che resti per qualche inganno. Et che li sia prouato, deb-
ba perdere la sua parte, è l'armi, & si vedra veruno far questione,
li debba repacificare, & non volendosi accordare, dichilo a l'ami
rante è gastighili, ne puo fare conuenientia con nissuno ne puo
dire il tale è marinaro, non essendo. Et se la naue ne riceue dãno,
lui facendo questo, colui ha da essere posto sopra nochiero, è lui
cerchi è pigli altri per quello, è debba hauere tutte le cose che
lui sapra, è si per auentura lui non sa fare, & che la naue pigli al-
tro huomo in suo luoco, lui lo debba pagare, è non sapendo fare
tale officio, debba essere cacciato, è perdere tutto quel che hara
promesso, & sapendolo fare la naue il debba tenere caro, ne mai
debba scendere a porti senza la volunta de l'Amirante, & del ca
pitano, è del comune della naue, è se lui fa il suo debito, è che il
Capitano, è Amirante li manchino delle promesse, lui non è vbli
gato à nulla: & quando sara la naue partita, & lui constituito in
quel vfficio secondo il buon giuditio debba fare alzar, è calar le
vele, à sua posta, è tutti per salute della naue gli debbano essere
vbidienti. E quãdo la naue si partira da porto, è che la sara ne pe
rigliosi passi; come ottimo nochiero debba stare in poppa, per
la salute di quella, è quando la vora pigliar porto che facci di bi
sogno possarsi, debba concordare, & aiutare che si gitti l'ancore,
ne piu oportuni luochi, è se vede che sia di mistero, mutare vele,
ò radopiar, ò alentar lo debba fare, ò farlo fare cosi del mainare,
ne nissuna ancora si puo gittar in mar, si nõ glie adomãdato con
siglio, è se nissun groppo fa di bisogno tagliare; ò ragiognere cor
de, lui lo puo fare, ne naue ne barche, si puo partire in nissuna
hora senza sua licentia, ne alzare ancora, è bebba giurare leal-
mente vsare il suo offiti o è questa è la sua autorita, è puo cam-
biare le sue armi, per altre migliori, fornita larmata le debba ren
dere al comun della naue, stando in poppa debba essere bene ar
mato, è deue hauere la quarta parte delle viuande, & di quanti
legni si pigliaranno debba hauere dieci pesanti per vno, cioe de

Naui,& daltri vasi cinque, è debba hauere di tutte le volte è diuidere infra glialtri nochieri la quarta parte, e puo chiedere di rinfrescamento à ogni Naue vn pesante, & e tenuto stare nella Naue per infino che tutti si saranno partiti:e che la Naue stia in saluamento, e che si parti con buona licentia del Patrone doppo la Naue disarmata,& volendo stare ò andare puo quello che lui vuole.

De Consoli. Capitolo. XXXV.

IN presentia del comun della Naue de Nochieri,& delli armatori,& de balestrieri,e huomini darme debano giurare fare il meglio che sapranno, ò pigliare sempre il buon consiglio,e debbano far fare buone misure,è buoni pesi a chi loro venderanno dogni cosa, e debano hauere vn scriuano, e quindici pesanti per vno, e debbano dare al Capitano la terza parte delle giustitie,& delle loro parti,ma allo scriuano, e debbano hauere la meta della giustitia,& dogni naue vn tapeto, e duo pesanti per vno cioe per Consolo,& non faccendo lealmente il loro offitio, e che siano consentienti à nissuno inganno, siano marcati nella fronte col fuoco,i guardiani che son dispensieri,debbano giurar di dar vgualmente à tutti la loro debita parte delle viuande: l'Amirante ne debbe hauer tre parti,il Capitano, & il Nochiero maggiore vna parte e vn quarto, & non debban dar piu al maggior che al minore;senza la volunta de l'Amirante,& del Capitano,e del Scriuano, debbano hauere i guardiani tutte le pelli delli animali che si mangiaranno in Naue,& le sporti, & sachi del pane, si la Naue aquista debbano hauer d'ogni schiauo quatro migliaresi è debbano ferrare,& disferrare i schiaui è di quelli da remo,deueno per vno,vn pesante,è le loro parti conuenienti, è si li schiaui si fuggano,loro son vbligati in suo luoco.

Delle quinte parti. Capitolo. XXXVI.

SI sara armato,sia da che si vuole di sorte nissuna Naue ò legno,se costa dieci miglia scudi, ò piu, ò mancho, si guadagnara del capitale: del guadagno si deue cauare via duo quinte

parti:l'una ne douea à l'Amirante, è duo nochieri: l'altra deuesi partire infra quelli, che terranno parte nel legno, è si il legno nô guadagna ha il capitale sicuro, del quale deuesi cauar le dua quinte parti, & si non cie capitale ne guadagno tutto quel che si gli puo cauare per far duo quinti se gli caui, è si sara ditto al nochiero che armi sua nochiaria, ò altri la vogli armare, con accordo, à mezo sequito, ò à mezo piano si il vaso donde ármara guadagna il capitale di quelli che l'armorno debba essere mescolato, con quello che li conuiene al nochiero del suo officio, è debbe esser partito à mezo, è se il vaso non guadagnara, il nochiero è vbligato di dare à quello che hara armato il mezo del guadagno, si larmara tutto piano, & tutto sequito si guadagnara il capitale, debba esser di quelli che armaro, & se il guadagno del nochiero hara della sua nochieria, debba essere tutto suo, è cosi l'armatore non è vbligato di nulla al nochiero: ne il nochiero a lui, ò guadagni, ò perda, è cosi come è ditto quando la naue costara dieci mila ducati se ne puo leuare per i quinti quatro mila, & si piu monta, piu leuarne, è si manco manco.

Qui fornisce il libro volgarmente ditto Consolato del mare nel quale se contenuto tutti i capitoli, leggi, & buone ordinationi, delli antichi, quali hanno ordinato per le cose marittime, & de mercanti: & de fatti di vasi darme: i quali capitoli, è ordinationi, furno laudate, & confirmate, è promulgate per li signori Romani, per il Re Luigi, el conte di Tolosa, è per gli Pisani, è del Signore Ambrogio miles, & per molti altri degni di fede, & di gloria.

IL FINE.

CAPITOLI DEL RE DON PIETRO.

NOI Don Pietro per la Dio gratia Re di Aragona &c. Alli nobili & amati Procuratori, Maestro Generale, che in nome nostro Gouernatore Generale, nel regno di Sardegna, di Corsica, & à tutti li altri officiali nostri nel detto regno, & alli Gouernatori Generali di Cathalonia, regno di Valentia: è Gouernatore di Barcelona; è questo istesso à gli altri vfficiali, è giustitie, Gouernatori, Correggitori & è di qualunche Città, Ville, Castella, del regno di Aragona, di Valentia Sardegna, Corsica, è contado di Barcelona, è questo medesimo, à ciaschuno Consolo per noi constituito, è da qui innanzi da douersi constituire: & à tutti, & qualunche altro Vfficiale, & subdito nostro, che è al presente, è per l'auenire sarà salute è gratia.

SAppiate che la discretione humana per conietture delle cose passate, considera le venture: & quando risguarda maggiore cose, & cautelle, maggiori sono le cautelle, quali si rappresentono, come fino qui, si ha conosciuto per esperientia, che per le naui, legni, & altri vasi di mare non erano gouernati ragioneuolmente: & compiuti gouerni, non solamente seguiua perdita d'infinita robba de mercantie, ma anchora le morti di molti huomini volendo dunque noi vietare quanto sia possibile i pericoli delle persone, è delli beni, è prouedere la sicurta de nauiganti mandiamo à ordinare & ordinamo i seguenti capitoli.

PRimieramente che ogni Marinaro, ò Seruitore, ò ciaschuno altro congiunto in patto di Naue, ò di Galera, ò di legno, ò d'altro vaso, sia tenuto è debba seruare tenere, adempire al Patrone della Naue, legno, ò d'altro vaso, che hauera pattuito; tutto quello che nel suo patto hara promesso seruare, & adem-

pire: à quel Marinaro, ò Baleſtriere, o qualunche altro che hab bia pattuito nella naue o legno: ſe hara riceuuta la paga, è promeſſo al patrona di ſeguire il viaggio ſe per auentura non ſi infirmaſſe, ò ſi maritaſſe, ò che aſpettaſſe hereditare qualche coſa, ò ſe queſti caſi ſopradetti s'acuſerano dipoi che ſarà pattuito, e ſe ſubito che gli ſuccederà vno di queſti caſi, debba dire la ſua ragione al Patrone, è gli ritorni quello che hauera riceuuto d al Patrone. E quello che fara il contrario, ſia poſto in pregione ritorni al Padrone quello, che hauera riceuuto, & cento Reali di pena, & ſtia cento giorni in prigione: & ciaſcheduno altro Padrone che lo riceuerà nella Naue, o Nauilio, o altro vaſo ſuo, dipoi che hauera rotto il patto con il primo Padrone, paghi cento Reali di pena: & il Scriuano di Naue, o Nauilio, ò altro legno, il patto che farà il Patrone con altri Marinari ò Baleſtrieri, o Seruidori debba ſcriuere i patti nel libro de gli patti; è che il Scriuano innanzi che comincia à vſare il ſuo vfficio, faccia giuſto giuramento nelle mani della Signoria di quel lo luogo doue ſtaranno, fare & vſare il ſuo vfficio bene è fidelmente.

¶Item. Ogni Marinaro, è Baleſtriere, è ciaſchuno nella Naue pattuito, chi fuggirà ò laſciera la Naue ò vaſo per timore della armata ò de inimici, ò per cattiuo tempo, ſe gia imprima non la laſcia il padrone, ouero il luogo tenente, debba eſſere impichato per le cane della gola. Ma ſe il Patrone ò il ſuo Luogo Tenēte laſciano la naue o nauilio ò altro vaſo, & īnanzi che ſcendino la Naue in preſentia di quelli che gli ſaranno preſenti, dichi che vuole laſciare la Naue come quello che non puo ſaluarla, e dia licentia à tutti che laſciano, è de queſto laſciar faccia fede il ſcriuano ſe ſarà nella Naue, allhora i detti marinari non gli ſiano vbligati di nulla.

¶Item. Ciaſcuno Marinaro: o Baleſtriere che tagliera corda della Naue, o Nauilio, o d'altro vaſo, & farano la volta al timone della Naue, che vada in terra ſenza volonta del patrone, ſia impichato per il collo.

Item. Ogni marinaro ò balestriere dipoi che sarano partiti da la piaggia ouer regione plaggia di Barcelona ò d'altro luogo, oue hauerano fatto patto, è non hauerano seruito il tempo che sara obligato alla naue ò al vaso, se è trouato, sia preso è debba ritornar quello che hauera riceuuto da la naue, è tutto quello che hauera seruito alla naue sia perso, è sia del padrone, è paghi di pena cento reali, è stia in pregione cento giorni.

Item. Tutti gli marinari ò ballestrieri che haueranno fatto patto di qualunche conditione che siano che mouino ballestra per contentione nella naue ò galera o altro vaso, debbino essere pigliati per li altri pattuiti nella naue, se il padrone o suo luogo tenente gli comandera da parte del Re, e gli debbono mettere in ceppi fino a tanto che arriuino nella terra del Re, e siano dati in mano della corte, & paghino ducento soldi per pena, e non metti a conto la sua paga mentre starano ne i ceppi, e sia del padrone e se i marinari non gli vorauno pigliare, ogni, vno di loro paghi cento soldi di pena, ma se per la questione si sono feriti, il primo debba hauere quella pena che commanda la legge, e secondo la qualita della piaga.

Item. Ogni padrone di naue, o legno, o vaso sia tenuto a qualunche marinaro e altro che hauera fatto patto con il padrone debba dare il soldo che ha promesso e pagarli quando hauera compito il tempo o viaggio che infra loro era conuenuto: ma se il padron gli da licentia innanzi che quello habbia finito il tempo debba pagare tutto quello che e obligato cosi come hauesse seruito tutto il tempo promesso se gia per auentura non gli da licentia per ladroneccio, o questione o per abotinamento, o vero se non sta ad vbbidientia del suo maggiore.

Item. Che se il marinaro riceue nella naue qualche dãno col pi o infermita stando nella Naue facendo, il debito suo e del superiore, gli debba esser contado tutto il suo soldo come fosse sano, é darli tutte l'altre cose secondo la conditione è forma del

ſuo patto, ma ſi era in viaggio oltra marino, il Patrone è tenuto tornarlo in ogni modo alla ſua naue dandogli il ſoldo fino à tanto che torni doue hanno fatto il patto.

¶Item. Ogni Marinaro, ò Balleſtriero di naue ò altro vaſo che riceuerà ſoldo, ſia obligato mettere armi, buone corazze, buoni corgiali, celate, ſpade, coltelli, vn par di buone balleſtre, ò carcaſſo con dugento frezze, ò ſaette, è debba accommodarſi di quelle armi ciaſcuna volta che il ſuo maggiore lo commanderà à diffenſione della naue, è quello che farà il cõtrario, paghi per ogni volta venti ſoldi di pena, è ſe quel marinaro non metterà nella naue le armi ſopradette, donde innanzi ſi hauera ſeruito, ſiano guadagnati per il Patrone.

¶Item. Ogni Marinaro, ò Balleſtriere che hauerà fatto patto dandar in viaggio oltra marino, & habbia hauto impreſto la paga, debba ſtare nella naue ò legno, come comincia à carigare, ſia ricercato dal Patrone delli mercanti, intendasſi in queſto modo che in quattro notti, ſtia vna notte con le ſue armi, accio che poſſa l'huomo far conto che la quarta parte della compagnia ſtia nella naue ogni ſera; è quella notte habbia tutto il ſuo ſoldo ſecondo che gli conuiene al meſe, è ſe in viaggio habbia per nolo dodici denari Barcelloneſi ò mezzo real Caſtigliano, ſe gia nel patto ſara detto c'habbia ſtare nella detta naue ſenza ſoldo: ma in queſto non è inteſo le notti che nella detta naue ò vaſo ſtaranno, poi che la detta naue ſtarà per partirſi; è quello che farà il contrario, paghi venti ſoldi per ciaſcuna volta.

¶Item. Ciaſcuna Naue, ò legno, che habbia cominciato caricare è nò, ſe Noue di Galere ò altri vaſi de inimici, ò corſali ſarano nel luogo oue la naue ò legno ſtara, che tutti i marinari, o balleſtrieri pattuiti, che haueranno riceuuto, paga, o impreſtato ſubito che li ſarà ricercato o dal ſcriuano o luogo tenente debbano entrare nella naue o legno con le ſue armi per diffendere, è debbano tanto come al patrone o luogo tenente parera, è ſe gli marinari, o altri de i pattuiti non ſi riduranno nella naue fatta la ricerca, paghi venti ſoldi di pena.

¶Item. Che

Item.Che ogni marinaro, à qualunche pattuito della naue ò altro vaſo debba ſtare à commandamento & vbidientia del Patrone ò luogo tenente,col quale haueranno fatto patto, è ſe alcuno di queſti,contraſta arditamẽte con malitia con il Patron e, & luogo tenente,i marinari della Naue lo piglino,& lo mettino in prigione,& in ceppi:è ſtia li tanto,che ſaranno in luogo della ſignoria del luogo,doue il Patrone ſarà,che lo diano all'ordinario del ſignor Re,perche egli faccia quel che per giuſtitia è dritto ſi conuiene; è che il tal innobediente nõ guadagni ſoldo mentre ſta in ceppi.

Item.Che ogni marinaro,ò balleſtriero ſi debbano ragunare quel giorno che il Patrone,gli hauerà detto ſe la naue ò legno ſi diſarmerà; è che ſubito che ſaranno ragunati debbano caratare tutto il ſuo ſoldo:è ſe alcun marinaro ò balleſtriere, ſi rtouara in terra quando la Naue hauerà fatto vela, debba pagare di pena venti ſoldi.

Item. Se alcun marinaro ò altro balleſtriere inſira della Naue ò altro vaſo ſenza licentia del patrone,ò nochiero,ò luogo tenente,paghi per ogni volta cinque ſoldi, è cinque giorni ſtia in prigione: & ſe non gli puote pagare ò ſe vuole el Patrone che ſtia nelli ceppi della Naue cinque giorni, & che non guadagni ſoldo.

Item.Se alcuni marinari,ò balleſtrieri,ò ſeruigiali ſi partiranno della naue, ò legno ſenza volontà del Patrone ò nochiero ò luogo tenente,paghi per pena ſe è marinaro di barca dieci ſoldi ſe è barca peneſcal paghi venti ſoldi, ſe è, altra barca della naue ò altro vaſo paghi ciaſcuno di loro dieci ſoldi, e ſe non puol pagare,ſtia per ogni ſoldo vn di in prigione.

Item.Che ſe alcuno marinaro farà patto col patrone ò luogo tenente,di ſtar nella naue ò altro legno, in piaggia, ò alcuno altro luogo è ſenza volontà del Patrone ſaglia la naue,paghi di pena per ciaſcuna volta venti ſoldi, è perda il ſoldo che debbe hauere fino à quel giorno.

Item che ſe alcuno marinaro,ò altro che hauerà fatto patto,

ſara trouato dormendo nel tempo della ſua guardia che ogni volta paghi di pena, ſi è marinaro di poppa dua ſoldi, ſi è di prora vn ſoldo.

¶ Item. Se alcuna naue ò altro vaſo per fortuna di mare, verrà in terra ò à fondo che i marinari ò balleſtrieri ò ſeruigiali o altri huomini pattuiti con quella naue o vaſo ſiano tenuti aiutar continouamente à ſaluare il vaſo di quella naue, la robba ò mercantie che ſarano dentro, con queſto che i detti marinari, è ſeruigiali contino ogni tutto il ſuo ſoldo fino che il patrone glielo dichi, & ſe quelli marinari ò ſeruigiali ſi allontaneranno di modo che non poſſino ſaluare la naue, ò ſarte, ò vaſo di quella, ne la robba ò mercantie che ſara in quella che non contino il tempo che haueranno ſeruito al Patrone, habbiano à ritornare quello haueranno hauuto impreſto, ò per paga. Et oltre di queſto che i marinari ò ſeruigiali che non voranno aiutare, & haueranno robbe ſue in quella naue ò legno, ſe le tal robbe ſaranno ſaluate, & eſſi Marinari non haueranno aiutato, ſia conſiſcata la robba al Re, è ſiano poſti in prigione fino che habbiano pagato quello, che haueranno hauuto impreſto, ouero la paga al Patrone della Naue.

¶ Item. Se alcuno marinaro ò ſeruigiale hauerà fatto patto à conto di Naue, ò altro vaſo; o per il Scriuano di quella, che del tal patto o impreſto, o ſia creduto il Patrone, o Scriuano della tal Naue o Nauilio o legno di modo, che la giuſtitia, del luogo donde il Patrone o il Scriuano accuſarà o domanderà marinaro o Seruigiale di ſeriuere e compire i patti fatti fra di loro; debba la detta giuſtitia ſubito pigliare tal Marinaro o Seruigiale, che non lo voranno compire ne hauere, fino à tanto che habbia ſodisfatto al detto Patrone, ouero al ſuo Luogo Tenente, in tutto quello, che haueua promeſſo ſecondo la conuentione del patto.

¶ Item. Che niuno Barcaruolo, è marinaro, o altro non preſuma portare ne ſcaricare, di notte di niuna Naue, o altro legno, grano niuno, ne altre robbe ſenza volonta del Patrone o Luogo

Tenente:& quello che fara il contrario, paghi di pena ciascuna volta cento soldi, è somigliantemente quello che fara il sopradetto è obligato stare di volonta del Patrone; o del suo Luogotenente, per quello che douera:

Item. Che se alcuna persona fara far Naue, o legno, o barca, o altro vaso nella piaggia di Barcelona, è per la tal fattura de i tali vasi comprara stoppa, o legnami, o chiodi o ancore, o sarte o fornimenti necessarii all'opra della detta naue, o vaso per le quali cose doueranno denari à i Mercanti; da i quali hauranno comprato le tal robbe; o se per quel Patrone o Maestro sarano obligati per gli giornali alli maestri della Naue per hauerli prestato i suoi operaii in far la tal Naue o vaso; è se mentre la detta Naue o vaso si fa, quello che la farà fare, morira o se sara absente, è quella naue o nauilio o altro legno nõ potrà nauicare, è la tal Naue o Nauilio o altro vaso si habbia vendere, è quelli mercanti che debbono hauere il don della detta robba, siano pagati della naue venduta o altro legno, insieme con quelli hauerano prestato denari per la detta Naue; di modo che, ne la moglie, o figliuoli che hereditarii del detto defunto, non si possino primamente impadronire della detta naue o nauilio o altro legno che gli portioneri & à quello che sarà obligato per le dette ragioni, se gia la Naue o Nauilio o alrro legno non hauesse fatto vela in qualche luogo, senza retenimento o damanda delli detti portioneri, ma se poi che la detta naue o nauilio o altro legno habbia fatto vela senza contrasto, o compimento delli portioneri à chi sara vbligato, & di poi che la detta naue si debba vender èl prezzo di tale naue si debba dare alli portioneri fino à tanto che siano pagati di tutto quello, che debbeno hauere per ragione; èl resto alla moglie o hereditarii di colui, che hauerano fatta fare la naue.

Item. Che niuno barcaruolo non habbia ardimento menare di niuna altra Naue o Nauilio ò altro legno nissuno marinaro

ò feruigiale fenza volonta del patrone, ò dal fuo luogo tenente, è quello che fara il contrario, paghi di pena cento foldi.

Item. Che niuno pefcatore, ne niuno altro habbia ardimento mettere, ne giettare naue cioe reti con pietre ne con fegnali ne di niuno altro modo nel mare, cioe venticinque paffi difcofto da la città, ò del porto: & quello che farà il contrario, paghi di pena cento foldi: è fe il patrone trouarà ò gli marinari, poffano tagliare le dette naui è pigliarfele fenza pena niuna, fe le trouaranno nel luogo fopradetto, ma fe alcuno pefcatore ò altri voran mettere le naui dentro del detto termino, lo poffono fare tal mente che le ponghino con fegnali & piene di Arena.

Item. Che niuno barcaruolo non poffa hauere nella fua barca piu di duo fchiaui, di modo che al caricare ò difcaricare non poffa hauer fe non quelli duoi foli: & che fiano fuoi proprii, non d'altri, & quello che fara il contrario, perda i fchiaui che hauera di piu.

Item. Che niuno patrone, ò fartiatore, ò'l luogo, tenente non pofsino pigliar imprefto fopra quelle dette parti ne cofe, liquali i portioneri haurano nella naue o altro vafo, fendo i portioneri prefenti in quel luogo, oue quella fopradetta obligatione fe farà, ne quello che prefta habbia niuna obligatione fopra le dette parti di quelli portioneri, anchora che dichi, che l'obligo fia conuerfo in vtilità di quella detta naue o legno, fe gia egli non faceua con efpreffo commandamento delli detti portioneri.

Item. Che tutti li portioneri di naue, o altro vafo poffano per la fua parte mettere all'incanto la naue o legno con le fue farte; & vendere à quelli, che publicamente daranno piu per prezzo della naue, è riceuere il prezzo; & cofi fodisfarfi fenza niffuno contrafto, anzi fe farà ricercato il Patrone fia obligato hauere per buona quella vendita che fara fatta: è che habbia pigliare quello che auanzara del prezzo, cauata la parte del portioneri, ma faluo fe fono in terra di mori, con tal conditione, che colui che compra la detta naue o legno, habbia finire fe la naue o legno vuol alcun viaggio.

Item che fe

Item. Che se alcuna persona fabricara alcuna naue o legno, & in quello edificio harano pattuito con alcuna persona, che le debba seruire e fare certa parte, è sarà tra loro pattuito di certe misure di quella naue ò legno di che sarà promessa quella certà parte che il portionerò ha da fornire e pagare delli suoi beni, la parte, la quale sara pattuita tra loro di modo che la giustitia del signor Re debba fare è sforzare quella persona, che essequisca quella parte pattuita tra loro; ma se le misure' crescera, il detto edificatore senza volonta del portionero, in quel caso non sia te nuto di fare la detta parte.

Item. Che se alcuna naue o nauilio ò altro vaso sara carigato di robbe ò mercantie, & la tal naue ò nauilio o altro legno ha- ura foruna di vento o di mare, è correrà la detta Fortuna del ma re ò vento, ò vero la detta naue ò nauilio ò altro legno sarà pre- sa dà le naui ò Galere delle nimici, di modo che la detta Naue ò nauilio ò altro legno, per saluare i Portioneri, o la Naue, ò meri nari, ò robbe, che in quella saranno habbia gettare la robba ò mercantie che portara la Naue, il Patrone, ò'l Luogo Tenente non possi gettare via le tal robbe &c. senza volonta dei Mercan ti, che saranno nella detta naue, o nauilio ò altro legno, ò della maggior parte delli merchanti, o di quelli che haueranno piu mercantie ò robbe nella naue o delli suoi fattori, ma se nella det ta naue o nauilio o legno non sono mercanti o fattori, è conuie ne che se getti via le robbe è mercantie per fuggire altri danni maggiori, il Patrone non lo puol fare senza volonta delli m ar canti, che saranno nella naue o della maggior parte. Dichiara- mo che se si doura gettare le tal robbe o mercantie, è si fa, che tut te le robbe è mercantie è monete, è tutto l'argento, cosi in pezzi come in vasi, come in gioie, o cambio, o carte di debiti che si, fac- ciano per ragione della naue, è delle mercantie che in quella sa- ranno, è perle è panni d'oro, di seta è tutte le altre cose debbano pagare, eccetto le casse, cioe il legname delle casse, & armi è ve- sti, e' letti che saranno delli portioneri, è le altre robbe che saran- no sotto la coperta.

¶Item.Che le robbe ſaluate,& anchora gettate debbano eſſe re ſtimate quello che valeranno nel luogo che la Naue o Nauilio o altro legno fara porto,per ragione di liberarſi e di giuſtificarſi del ſuo maneggio.

¶Item.Che la Naue o Nauilio o altro legno, ſia ſtimato ſecondo il valore ſuo,dipoi che ſara liberato da la Fortuna,nella quale ſi trouara a tanto pericolo e ſtara in luogo, doue fara porto per iſcaricare e debba pagare quello ch'e gettato per la meta del valore che ſara ſtimata.

¶Item. Che debba pagare la Naue o Nauilio o altro vaſo, al Patrone per hauere gettate le robbe per tutto il nolo che doueра,coſi per le robbe ſalue come per le perdute in tal modo,che il detto nolo della robba ſalua come perduta paghi per ſoldo e per lira anchora che il Patrone ſi poſſa ritenere quello che douera a i marinari per loro ſoldo,per quello che gli conuenia pagare per hauere gettate le dette robbe in mare durando la Fortuna,di quel denaro paghi ſenza contraſto alcuno tutti marinari di qualunche ſorte.

¶Item.Che ſe alcuno Patrone,o Luogo tenente che mettera o carichera robbe o mercantie ſopra la coperta della Naue o Nauilio o altro legno,o ſenza la volonta del mercante di cui ſara la robba o la mercantia, o ſe per caſo ſara sforzato quelle robbe gettare in mare per la Fortuna di mare di modo che ſi perdono, le tal robbe o mercantie gettate debbano eſſere perdute per il Patrone, ma no per il mercante ſenza la cui volonta o ſaputa furono poſte ſopra la coperta, e per cio a quelle tocco di eſſer prima delle altre gittate, per ſaluare la Naue o Nauilio o altro vaſo dalla ſopraſtante Fortuna, la quale altramente l'hauerebbe ſommerſa,ſe gia non ſaranno caricate ſopra la detta coperta con volonta del detto mercante,il quale doueua ſapere conſiderare ogni futuro pericolo & ordinare, che fuſſero poſte in tal luoco, che non fuſſero le prime gettate,quando ne occoreſſe l'occaſione,coſi che delle robbe di ſotto la coperta ne d'altre di quelle ſopra dette non ſia obligato il Patron pagarle alle ſopradette che

ſopra cop erta ſaranno. anchora piu dichiaramo che quelle rob be dette habbiaſi primariamente gettare per eſſere in tal luoco che meno s'incommoda la naue e piu toſto ſi gettano, perche im por ta aſſai la preſtezza in tal caſo.

¶ Item. Dichiaramo che le robbe che ſaranno ſotto la coper ta; non facciano alle mercantie che ſaranno di ſopra la coperta, ſi gia nõ foſſeno robe o mercantie, che ſarãno in caſſa o in caſſe.

¶ Item. Che ſia lecito al Patrone della Naue o Nauilio o altro legno di ritenerſi à ſua voglia tante robbe o mercantie, lequali hauranno portato nella ſua naue o altro vaſo, che baſtino al va lore del nolo, è del hauere gettato in mare quelle robbe.

¶ Item. Che ſe alcuna naue o legno ſara preſo per corſali, o al tri nimici, è quella naue o legno le debba riſcatare, che li marina habbiano la liberatione, del ſuo ſoldo.

¶ Item. Che ſe alcuna naue, o carauella, o altro vaſo groſſo del li ſuggetti del Signor Re nauigando à vela con Galera o con al tro vaſo armato de inimici o altri corſali e quella naue o vaſo ſe penſera di diffendere da li nimici, di modo che i patroni di quel la naue o vaſo per fuggire el pericolo poſſano sfondare, o disfa re, o mettere à fondo o mandarlo fare ſe ſara veduto poterſi fare debba maggior parte di loro marinari, e la gente di quella naue o coca o altro vaſo grande, tutte le barche o legni o altro vaſo ſendo piccioli, che inſieme con quella naue di quelli ſoggetti no ſtri nauicheranno fatta primariamente la denuntiatione alli na uicanti in quelli vaſi piccioli, con iſcrittura fatta per il ſcriuano di quella naue o carauelle grandi come il patrone e marinari di quelli vaſi maggiori ſi vogliono diffendere da quelli nimici per ſaluare le ſue perſone e beni, ſenza che ſiano obligati à pena al cuna à reſtitutione obligatoria di quelli Vaſi piccioli ne robbe che in quelli ſaranno, ma ſe i tali Vaſi piccioli ſtanno ſurti, & in quel luogo ſarà Naue, o Nauilio, o altro legno, grande è ſe gli detti nimici o Corſari ſopraueneranno in quel luogo doue quei piccioli Vaſi ſaranno ſurti, & la detta Naue, ò vaſo; grande ſi vorà diffendere, in queſto caſo, ſia lecito al Patrone della detta

possano domandare le sopradette pene de gli detti Marinari, o Ballestrieri o di quelli che saranno nella sopradetta pena cascati, fino à tanto che siano denuntiati per il Patrone, o suo Luogo Tenente, o Scriuano di quella sopra detta Naue, è non sia fatto in altro modo. Delli sopradetti danni è pene o ciaschuna altra cosa somigliante; guadagnate di parte à parte habbiano la corte o Giudici doue saranno conuenuti e sententiati le due parti, è quello che lo accusara la terza parte, è di queste cose debbano hauere commandamento tutti i detti vfficiali del Signor Re è Consoli, è guardarle è tenerle tanto quanto piacera al Signor Re.

Circa le tal cose è voi & à ciaschuno di voi altri dichiamo, & strettamente commandando mandiamo, che i predetti capitoli è ciascuno di loro è quelli che per euidente vtilita sono publici come si predice ordinati secondo il loro ordine si seruino con attentione; e li facciate à vn puntino osseruare tutti. Dati in Barcelona à di XXII. di Nouembre nell'anno del Signore nostro Giesu Christo. M. CCC. XL.

ORDINATIONI DELLI CONSI- GLIERI DI BARCELONA PER IL CONSOLATO DI SICILIA.

RIMIERAMENTE Ordinarono gli consiglieri,& huomini buoni della Citta di Barcelona,per tutti li mercanti,& patroni di Naui è de tutti gli altri Vasi della detta Citta in questo ricercati è chiamati:che il consolo che sara mandato à Messina ò Siracusa ò Palermo, ò à Trapano sia obligato giurare di far tenere & osseruare de suo potere tutti li Priuilegii, & ordinationi che la citta di Barcelona è di Maiorica,è la vniuersita di quelli che tengono in Sicilia è di mantenere tutti li mercanti è Patroni di Naue ò altri Vasi, è ogni huomo che sia della Signoria del Re non di Aragona, è della Signoria del Re non di Maiorica: ma di qualunche conditione che siano è tutte le sue cose in corte & nella Dogana, & in ciascuno altro luogo fatte.

Item.Ordinarono che tutti li mercanti è Patroni di Naui ò altri Vasi,li marinari,debbano giurare in presenza del consolo di manifestare la moneta che hauerano spenduta in quel lo suo consolato,è della mercantia che haueranno venduta, è che sia pagato alcuno quel tanto,che gli auiene secondo che piu basso è contenuto,& a ogniuno sia creduto per suo giuramento.

Item. Ordinarono che ogni mercante che andara à Messina ò Siracusa,ò in Palermo ò Trapani,sia della signoria del re-

gno di Aragona ò di Maiorica, che debba pagare al consolo di tutta la mercantia, che portera, grano e mezzo per oncia; e che al detto mercante sia creduto per suo giuramento, e se per auentura alcuno mercante non potra vendere la mercantia in alcuno di questi luoghi di Sicilia, & la vora portare in altri luoghi, dichiamo che il tal mercante paghi vn grano e il quarto manco per oncia e non piu.

¶Item. Che se alcuno mercante ò altra persona portera moneta ò cambio alcuno in Sicilia e la discendera, che debba pagare al consolo grano e mezzo per oncia come e detto.

¶Item. Ordinarono che ogni patrone di Naue ò di nauilio ò altro vaso debbanno pagare al consolo per ciaschuna coperta che la naue habbiano cinque ducati, e il vaso altro tanto, conuiene sapere per ciascuno viaggio che il vaso carichera ò scharichera.

¶Item. Che ogni marinaro habbiano a pagare per ciaschuno viaggio che la naue ò nauilio ò altro vaso fara vno carlino al consolo, conuiene sapere che venga fuor di Sicilia: ma se dicono che se alcun marinaro terra mercantia: paghi piu di sette oncie, per la mercantia non per sua persona.

¶Item. Dicono che niuno Patrone di naue ò di nauilio ò di altro vaso paghi nulla al Consolo per sua persona: ma tutti gli altri debbano pagare: ma se il patrone della naue o nauilio ò altro vaso hauera mercantia, o moneta, o cambio debbano pagare cosi come gli altri mercanti.

¶Item. Ordinarono che ogni patrone di naue o di nauilio o di altro vaso, & ogni mercante e marinaro paghino quello, che debbano pagare al consolo in quel luogo, doue il tal vaso fara porto, o vero in alcuno altro luogo di Sicilia scarichera, paghi della detta robba in quello luogo al Consolo se la vende, cioe paghi il Consolato di tanto quanto che quella robba saranno venduta, e duopo che sara pagato gli debbano fargli la sua

pollizza della detta robba è perche possa monstrarla, è non pa-
ghi altroue.

¶ Item. Ordinarono che se per volonta d'Iddio alcuno mer-
chante o àaltra persona morirà in Sicilia, & il tale non hauesse
compagno chi procurasse le sue cose, voglino che il Consolo
con alcuni mercanti debbano pigliare i beni del tal morto, è le
sue cose è far inuentario, è saluarle accio le posino dare à suoi
heredi.

¶ Item. Ordinarono che se per aduentura il tale mercante ha-
uesse compagno, e che li duoi hauessero hauuta raccommanda
tione di Barcelona di Maiorica o di altro viaggio, è che hauesse-
ro discordia fra di loro, cioe che l'uno non facesse la volonta
dell'altro, è che l'uno di quelli, volesse menare la meta di quelle
raccommandationi in altra parte, è non nella città di Barcelo-
na è Maiorica oue fosino vbligati rimanere, è l'altro compagno
non volesse è domandasse al Consolo che l'aiutasse dicono chel
Consolo non gli deue dare licentia à quello, che lo vuole con-
durre in altra parte, anzi deue fauorire quello, che la vuole ri-
tornare donde le pigliarono, ma con questo asicurando che
non le menino in altro luogo.

¶ Item. Ordinarono che se à caso sara che il Consolo o gli mer-
canti vedeuano è cognosceuano che alcuno mercante che ha-
uesse in commende di altro o di altri è per giuoco e per infirmi-
tà, o per altre cose, è spendeua le dette commende, dicono che il
consolo con li merchanti sopra detti li debbono torre tutta la
Moneta che gli trouassero è l'altre mercantie, è con consiglio
di loro le mettessero in traffigo alchuno in quello che loro gli
piacerà, è che dipoi mettino tutto nella naue; & à quello che
le commende portasse è che andasse à Cataloma o à Maiorica,
è che lo scriuessено nel cartolario dello Scriuano della naue, è
che il tale, non possa vender ne alienare nulla per fino tanto che
la dia a quelli di cui saranno le commende, è se il tal mercante
non volesse venire nella naue, dicono, che'l consolo, con gli mer

canti

canti piglino la mercantia è le mettino in luocho saluo, per fino che quelli de chi saranno le dette commende mandino per loro.

Item. Ordinarono che se alcuno mercante o Padrone di Naue o altro vaso haurano bisogno è che'l Consolo fosse fora del luogo oue bisognasse accordare alcuna cosa, quelli tale che lo condurra lo debba sostentare di mangiare è di bere, è darli quello che bisogna à vn Consolo, è'l Consolo non deue pigliare niuno sal ario.

Item. Ordinarono che se per caso accadesse che per gli huomini della Dogana o per altre giustitie del signor Re di Silia, se si le faceuano qualche ingiustitia à tutti gli Catalani in generale, è che hauesseno andare dauante il signor Re. Diciamo è mandamo che siano fatte le missioni è le spese al Consolo che cosi anderà, come appartenerà à tale persona. E quella missione o spesa che si hauerà fatta al tale Consolo sia, diuisa è pagata fra tutto il comune cioe infra tutte le naui o vasi o legni, è infra tutti l'altri mercanti, che in tal luogo si trouerannno.

ORDINATIONI FATTE PER GLI CONSIGLIERI DI BARCELONA SOPRA GLI CASI DEL MARE

LEQVALI FORONO PVBLICATE A' XX. DI NOVEMBRE. NEL M. CCCC.XXXV.

ORA Vdite quello che si publica per commandamento delli Honorati huomini di Barcelona, cioe Mossen. Guillen. San Clemente caualliero Veguer di Barcelona, è del Honorabile Mattheo di Vaglies Gouernatore della sopradetta Cittade, conuiene sapere, ciascuno di loro tanto come appartenesse al suo dritto e giurisditione, ordinarono li Consiglieri & huomini buoni della detta Cittade, per fauorire è gouernare & indrizzare, i Nauili, Fuste & altri Vasi è mercantie à ciascuno Patrone di Naue ò Fuste che sia capace di cinquecento pesi in giu, siano tenuti di menare nelle sue Fuste o Nauili vno Scriuano giurato, al quale habbiano di far giurare secondo il capitolo del Consolato e che guarderano, adempirãno le ordinationi seguenti, di modo, che senza Scriuano i tal nauili Naui o Fuste non possano nauicare, ne impatronirsi, ne niuno scriuano possa vsare il suo officio senza essere giurato, è se saranno il contrario, non possano pigliare ne guadagnare il soldo delli suoi officii o scriuanie.

¶Item. Li detti consiglieri & huomini buoni che da qui innan
zi tutti i Cambii e cose imprestate e dati al rischio de Nauili o
Fuste habbino di comparire con carte publiche, & auttentiche
di modo, che non si paghi altra essecutione, ne per cambi ne per
cose prestate se non si mostra le sopra dette carti, nellequali car
te habbiano firmare gli detti patroni insieme con li scriuani se li
patroni haueranno li scriuani, & siano tutti concordi, dicendo
con giuramento che quelle quantita che si danno à Cambio o
ad altro contratto o a rischio de li detti Nauili e Fuste fuor di
ogni fraude & inganni, e se non fossino fatti per necessita o rete-
nimento delli detti Nauili o Fuste, con tale che le dette scrittu-
re lo dichino, la tale necessita o retenimento interuenuto: e che
facciano & habbiano numero certo e certa ragione ouer con-
to nel libro della Naue di ciaschuno retenimento, & ciaschuna
necessita di ogni luogo, e di ciascuna parte che saranno fatte, di
modo, che li detti prestatori delli tali Cambii, ouero Contratti
possino dare & mostrare se sara bisogno che tale retenimento ò
necessita saranno state accommodate, e conuertiti gia li detti
cambii o cose prestate, o se haueranno reuelati o conuertiti fuor
di ogni inganno e pericolo fatto per li detti patroni o scriuani,
li quali siano tenuti & obligati adempire, conseruare, guardare,
obedire alle ordinationi di Barcelona, e capitoli del Consola-
to tanto come si guarda, e conuiene à ciaschuno di loro: & se el
contrario faranno, nõ habbiano il soldo delli suoi officii, anzi se-
guitino e caminino come gli altri portioneri. Et piu innanzi li
scriuani delle dette fuste incorrino nelle pene dette nelli capi-
toli del Consolato. Et anchora li detti patroni che saranno, sia-
no e restino obligati con li beni e persona per li tali cambii o
contratti anchora che le naui si perdino, n el tal caso se gia non
monstrauano legitimo impedimento dauante i consoli del ma-
re à suo conoscimento che i tali cambii o contratti fuor d'ogni
fraude & inganno habbiano seruito o di seruire in tutte le neces
sitá de i nauili é fusti ditte.

¶ Item. Ordinarono li sopradetti consiglieri, & huomini buoni da qui inanzi che tutti li Cambii è contratti dati ò fatti à rischio di qualunche Nauilio ò Fusta de iquali si sapra nel modo detto di tanto come sarãno dati è pigliati per vn medesmo retenimento ò necessita di vno istesso luogo ò parte, anchora che sia differentia fra i tali Cambii ò contratti di tempo, cioe che l'uni siano primi, gli altri vltimi ò auanti ò dappo, ò piu discosto ò piu propinqui, & habbiano essere custoditi guardati pagati, & essequiti delli detti Nauilii ò Fuste del nolo ò guadagno di quella, ò se bisognera delli beni del Patrone ò altri obligati, vgualmente annouerando è ripartendo quelli Cambii o contratti per soldo ò per libra senza prolongare il tempo ne accrescere quello, che se gli conuiene.

¶ Item. Ordinarono li detti consiglieri, & huomini buoni che da qui innanzi nessuno Patrone ne altri per loro nõ possino pagare, dare, ne distribuire li noli guadagnati, ne per guadagnare nel medesimo viaggio con alcuni Nauili, o Fuste di tutto quel viaggio, niuna quantita per ragione di cambii ne di crediti delli Nauili o Fuste, che Patroneggiano in pregiudicio del soldo douuto è toccante alla compagnia, è tenuti o hauuti di quelli Nauili o Fuste di tutto quel viaggio, è se lo faceuano che delli beni delli Patroni siano tenuti di fare compimento alla paga douuta alla compagnia che in quello Nauilio, o Fusta andaua in quello viaggio.

¶ Item. Ordinarono i detti consiglieri, & huomini da bene che ogni marinaro o seruigiale o qualunche è obligato alle Naue ò Fuste, poi che haurà riceuuto capparrà o paga ricusera seguire il viaggio delle dette naui o fuste senza legitima escutione secondo il capitolo del Consolato, non solamente habbiano perso la tal caparra o paga, secondo che vuol el capitolo del consolato, ma anchora siano obligati à rendere in doppio alli patroni di quell o che hauerano riceuuto del tal viaggio. E se i seruigiali non possano pagare il doppio, siano frustati per la barca.

¶ Item. Ordinarono i detti Consiglieri & huomini buoni, che

ciascaduno

ciascun marinaro ò seruigiale di nauili o fuste, in tanto che sono nel viaggio siano obligati seruire quel Nauilio o fusta oue haueranno fatto patto non mai dipartendosi da quello senza licentia del Patrone o del Nochiero ò Scriuano sotto pena di perdere il soldo:o se alcuno lhauera riceuuto sia obligato renderlo il doppio,e che i patroni siano in libertà di hauere e dare tali marinari è seruigiali alle Naui ò Fuste, è gastigare per fuggitiui ciascuna volta che faranno il contrario,anchora i seruigiali incorrino nella istessa pena di essere frustati.

¶ Item. Ordinarono, i detti consiglieri & huomini da bene che ogni marinaro ò seruigiale,o ciascuno obligato à Naue ò Fuste si debbano raccogliere nelle Fuste o Nauili oue haueranno fatto il patto con le sue armi & apparecchi,perche haueranno o capparrà o soldo ciascuna uolta che anderanno al suo viaggio, è p dubitatione di mal tempo si hauerāno delle stanze oue sono alloggiati perche saranno riceuuti da i Patroni o scriuani,o quādo il Trombetta suonerà è auisarà sotto pena de esser frustati o vfficiali o marinari obligati e sotto pena di cento soldi per ciascuna volta che lo faranno,i quali siano conti in pagamento del suo soldo.

¶ Item. Ordinarono i detti consiglieri & huomini da bene che ogni marinaro, è vbligato de Nauili venendo di viaggio in piaggia di Barcelona o nella Costa siano obligati e debbano seruire in quelli Nauili ò Fuste à volontà de i patroni & accompagnarli fino à tanto che habbiano licentia dalli patroni sotto pena di cento soldi.

¶ Item. Ordinarono i detti consiglieri & huomini da bene che ogniuno delli patroni o scriuani di Naue ò Fuste che saranno fatte nouamente ò saranno comprate auante che si partino per far viaggio, siano obligati di fornire i conti e i libri del prezzo è della fattura delle dette naui,e che i tali conti stiano in Barcelona in mano delli Portioneri o d'altra persona à sua volonta nelli quali conti o libri i detti Portioneri siano scriuere è continouare i prezzi è fornimenti delle parti che restano à ciascuno di forni-

re le faranno, il contrario, non posſino guadagnare ſalario delli ſuoi vfficii del padronaggio, ne mettergli in conto al Portionero alcuno di quelli Nauili ò Fuſte.

¶Item. Ordinarono i detti conſiglieri & huomini da bene che ogni Patrone ò Scriuano di Nauilio ò fuſte ſiano obligati in ciaſcuno viaggio hauere conto con i ſuoi Portioneri di tutti i noli, guadagni accreſcimenti di quelli nauili ò fuſte ſecondo il capitolo del Conſolato, e ſpedire i ſcritti e ciaſcuno Portionero e cedule delli meggioraměti accreſcimenti, guadagni, che gli toccano di quel viaggio, monſtrando è communicando a ciaſchuno Portionero i libri e i conti della naue, con alcuna terza perſona per interuenire in caſo che non li posſino, è vogliono accordare i detti libri è conti à petitione di ciaſcuno Portionero habbiano da venire in potere delli conſoli, ò di quelli, che per loro ſaranno eletti, iquali habbiano poſſanza di conferire ò eſaminare quel libro ò conti innanzi che il Patrone ò'l Scriuano posſino fare altro viaggio con quel Nauilio ò Fuſta, ne poſſino contare ne guadagnar ſoldo, & in quello ſiano obligati dar fine concluſione à i detti libri ò conti, e pagar quello che ſarà douuto alli portioneri per le parti ſue di quel Nauilio o Fuſte di quel viaggio.

¶Item. Ordinarono i detti conſiglieri & huomini da bene che ogni Patrone è Scriuano de naue o altre fuſte innanzi che ſi partino per fare ſuo viaggio, ſiano obligati è debbano dare è far moſtra di quelli alli conſoli del mare ouero à quelli per loro conſtituiti, ſe ſaranno nauicatori & accompagnati & forniti ſecondo ſi deue in quel modo che conuiene, è ſe faranno il contrario non posſino guadagnare ſoldo dell'vfficio del patronaggio è della ſcriuania di tutto quello viaggio, ma ſe la detta moſtra in caſo ſarà data o fatta, è per i conſoli ſara viſta e conoſciuta la naue o fuſta hauere qualche diffetto, che poſſa eſſere prouiſto per loro à quel diffetto co'l conſiglio d'huomini da bene al carico di quelli à quali conuiene per conſeruatione della coſa publica.

¶Delle quali pene pecuniarie ſiano fatte tre parti equali, è l'una ſia dell'vfficiale, che farà l'eſſecutione, l'altra ſia dell'accuſato

re,la terza sia delli edifficii delle mura e valli della citta retinen-do in se i detti Consiglieri & huomini da béne, che se nelle pre-senti ordinationi è capitoli fossero alcune oscur'è dubbiose, che essi,ò i loro successori posino emendare è dichiarare & espone-re tante volte quante voranno co'l consentimento è parere suo.

IL FINE.

SEQVITANO ALCVNE LEGGI ET ORDINATIONI

cauate dal Recognouerum proceres, cioe hanno riconosciuto gli antecessori nobili, e d'altri casi pertinenti à marinari è mercanti.

¶In Recognouerum Proceres à xxiii. Capitoli.

ITEM, Che mercanti ò marinari che hanno promesso d'andare per mare, & c'hanno libata la naue, quei tali per noue cause non posino es-ser ritenuti,perche hanno data securta di seguir nella detta causa nella volta del viaggio,è que-sto quando la Naue ò barca sarà in mare, ò ap-parecchiata per far vela.

¶In Recognouerum Proceres, à lxix. Capitoli.

¶Item.Se alcun portara commendo in viaggio che la moglie ra di colui che tiene le commende ne altro creditore non posla domandar, ne diffender quelle mercantie, che saranno portate in quello viaggio,nel quale le cose saranno state è raccomman-dàte per ragione del tutto ò di ciascuna altra cosa,fino à tanto che quello ò quelli che haueranno fatte le commende,habbia-no riceuute le dette commende,ò mercantie comprate di quel-li denari.

¶Altra del Re Eniayme del medeſmo.

NOi Eniayme per la Dio gratia d'Iddio Re d'Aragona, alli fedeli & amati gouernatori di Barcellona &c. Hauiamo inteſo che alcuni mercadanti fanno viaggio in alcune parti pigliando commende di alcuni cittadini di Barcelona in quel viaggio morrano, le ſue donne, pigliano dette commende per le ſue doti, è perche è contra ragione è giuſtitia dichiamo è commandiamo à voi altri che ſe per ventura la detta cauſa interuerrà in alcuno tempo, non contraſtando la domanda per le donne tali di quei mercanti morti, fatte le dette commende facciate reſtituire è tornare à quelli che le haueranno date à tali mercanti, è che lo moſtrino con publico inſtrumento e con teſtimone ſufficiente, è queſto non ſi muti in niſſuno modo. Data in Carignena al ſecondo d'Agoſto nel M. CC LXXI.

¶Ordinatione de i conſiglieri di Barcelona in Negotio de i cambii.

HOra vdite per commandamento ordinarono i conſiglieri & huomini da bene della città di Barcelona per leuare grandi inganni e diuerſi danni che ſempre ſi facean in compire i cambii che à baſſo infra detti ſeguiuano à molti che ogni perſona di qualunche ſtato o conditione ſi ſia, da hora innanzi hara preſentata nella detta citta alchuna lettra di cambio habbiano da riſpondere, à quello che glie la preſenterà nel ſpatio di vintiquattro hore dipoi che hauera preſentata ſe li compira il cambio o no, cioe piacera, è la riſpoſta che hauerà l'habbia ſcriuere dietro la lettra, è'l di è l'hora che la glie ſarà preſentata, & habbia da tornar la lettra à quello che l'hauera preſentata, è ſe quello à cui viene la letra di cambio non hauera fatta la riſpoſta nel ſpatio di vintiquattro hore, il detto cambio gli vaglia per riceuuto, è coſi ſia tenuto & obligato à far buono compimento nel ſpatio di quel tempo della detta lettrà del cambio contenuto

¶Priuilegio del Re Don Alphonſo dato in Barcelona nel. M CCCC XXXII.

¶Item, Concediamo che qualunche hauendo vfficio ò miniſterio

ſterio che comprarà alcuna mercantia per neceſſità del ſuo vffi cio o miniſterio,ò ſia mercante ò altra perſona ſi ritroua,ſia preſo coſi come foſſe per commenda, ſe gia non potra moſtrare che per caſo fortuito habbia perduto quella, è per queſto cõfermia mo perpetuamente eſſer oſſeruato nella città di Barcelona, che ciaſcuno che hauerà pigliato coſa per ſuo vfficio,è ricercato da uante i noſtri giurati ordinarii non ſodisferà al ſuo creditore, ſia tenuto ſenza credito, è ſia preſo ſubitamente è ſia tenuto ſecon do la conſtitutione.

¶ Capitolo della corte di Barcelona al di ottauo d'Otto bre nel M. CCCC LXXXI. che niuna cau ſa ſia tolta dal Conſolato per donatione fatta al Pupillo ò al Orphano ò à Vedoua miſerabile.

ITem per leuare via alcune cauſe dependenti de fatti, & atti maritimi o de mercantia della corte del Conſolato, oue ſom mariamente con cõſiglio d'huomini da bene le dette ſono diſtin te è determinate,le quali vengono tante ſpeſſe volte che con in ganno e con frodi ſon fatte donationi traſportationi & altri con tratti ad alchune perſone cioe à vedoue miſerabili, i quali dipoi ſotto ſpecie delli caſi promesſi portaranno le cauſe della Corte del Conſolato facendo reuocare in altra parte,è coſi fanno lun gare le cauſe.Et per tanto ſupplica la detta Corte che ſia vfficio voſtro prouedere,ordinare, che ſe donationi & altri contratti ſa ranno fatte à vedoue ò à perſone miſerabili, per vertu de i quali le ſopradette cauſe ſi potrano cauare della detta corte del Con ſolato,è reuocare nella voſtra regale audienza ò in altra parte,ſe le tali donationi ò traſportationi non ſi faranno almeno vn anno innanzi dell'eſſere chiamati, che quelle tali donationi ò traſpor tationi ò contratti non habbino valore ne forza quando ſia per leuare le dette cauſe della detta Corte del Conſolato, ſi che nel tal caſo le tali cauſe habbianſi da ſeguire è determinare nella ſo

pradetta Corte del Consolato, è questo istesso sia osseruato in tutti gli Consolati del mare del dominio di Catalonia: è questo piace al Signor Re, quello che è contenuto nel Capitolo gia di sopra detto.

Viaggio ò securtà di quelli che voranno andare oltra il Mare ò venire de la.

ITem che il signor Re per se è per tutti gli suoi heredi è successori per tenore del presente Capitolo in sua fe Reale, assicura tutti è ciascuno mercante di qualunche Signoria ò giurisditione che siano, & altre persone ò strane, ò Vasalli suoi di qualunche stato ouero conditione che essere si voglia, che con Naue, ò Nauilii, ò altri Vasi nelle parti di Alessandria ò in terre del Soldano di Babilonia Nauigheranno, ò leuaranno mercantie torneno che loro voranno, ma eccettuate quelle cose di dietro vietate communemente, si che le dette persone è ciascuna di loro senza contradittione del gia di sopra detto Signore ne de gli suoi Vfficiali, è di ciascaduno altro, è come loro vederanno al suo vtile è guadagno piu conueniente, senza alcun timore del gia disopra detto Signore, ne leggi fatte, ne di pene poste contra gli nauicanti alle parti gia di sopra dette; ne anchora delle bolle del Re, ò suoi Luoghi Tenenti fatte per ciascaduno di loro, possino per sei mesi auante il partire della Naue, ò Nauilio, ò d'altro Vaso, 'elquale vora fornire ouero fare il suo viaggio, e doppo quattro mesi che le gia di sopra dette Naui, ò Nauilii, ò altri Vasi, saranno ritornate à Barcelona ad andare è stare, & ritornare per tutta la terra è Signoria del Signor Re sotto la fede è guida è guardia del Signor Re, è siano liberi, spediti senza contraditione & impedimento, è senza niuna bolla ò sigillo, o ciascaduno altro impedimento del Signor Re o de suoi Vfficiali. Et vuole & concede el Signor Re, che quando i merchanti di qualunche Signoria che siano, vadino, nelle parti di

Alessandria o terre del Soldano siano o sarano, ouero cercherano partire da quelle parti o terre per venire nelle parti Occidentali, o oltra Mare con questo che eglino nelle gia di sopra dette Naui, o Nauilii o altri Vasi, non fosseno andati, è quando haueranno mercantie, o robbe o sue persone nelle parte del gia di sopra detto Signor Re o in ciaschadune altre che eglino vorranno mettere o carichare, questo viaggio, è securta sia inteso e serbato quello istesso nelle terre del Signor Re, come anchora nelle terre de suoi subditi, è promette il detto Re che per le cose sopradette, ouero per ragione o occasione di quelle, che mai faranno alle gia di sopra dette persone ouero à ciaschaduno de gli altri, ouero à suo beni, ouero a nissuno di loro nissuna parte, o discordia, ouero adimanda o buona o cattiua, piu presto il gia di sopra detto Signore gouernando quelli Portioneri & gli loro beni, le merci, & le cose che sono terminate, rimette e rilassa alle gia di sopra dette persone, & à gli suoi per tutti gli tempi ogni rissa, petitione, è domanda & anchora ogni pena ciuile e ceremonie ordinarie o straordinarie statuite, o ciaschaduna altra questione o lite che à quelle persone o ciaschaduna altra potessi essere fatta, proposta o mossa per ragione delli casi gia di sopra detti, anchora per ragione della priuatione o priuationi fatta o fatte per gli Signori Regi o Auoli o Padri. Et quelle dette persone, o ciaschaduna altra di quelle mai per le gia di sopra dette cagioni o per alchuna di quelle, non possano essere prese ne retenute, o impedite, ne molestate ne fattogli alchuno dispiacere, ne essere citate à giuditio, o fuora di giuditio per pena alchuna essere condannate à mutilatione, ne il gia di sopra detto Signore, o suoi Sudditi, o Bolle, o Diffensori, Luoghi Tenenti, o Vfficiali suoi non possino dire nulla à gli gia di sopra detti Portioneri, ne possino adimandargli nulla; anchora gli promette il Signor Re à gli gia di sopra detti Portioneri che nullo impedimento, o altra cosa contraria non faranno, ne faranno fare o consentiranno per qualunche caso o ne

ceſſita che ſia fatta, ne in altro modo alle dette Naui ò Nauili ò
altri vaſi, ne ad alcuni di loro: ne anchora à i mercanti, marina-
ri delle Naui ò Nauilii ò altri Vaſi, che in ſuoi viaggi che in al-
cun modo ſi poteſſe ò parlare o dire, ma anchora ciaſcuno pre-
mio, ò pene per il detto ſignore, ò per ſuoi vfficiali impo-
ſte, che quelli non poſſino contraſtare le ſopradit-
te Naui, ò Nauili, ò altri Vaſi, ne ciaſcuno di lo
ro con le merci, ne Marinari, ne ad altre
perſone, ne altre robbe ò mercantie
poſſino lecitamente è ſenza
pena niſſuna compire
il ſuo viaggio.

IL FINE.

ORDINATIONE SOPRA LE SICVRTA MARITIME.

OME che in tempo passato sian state fatte piu ordinationi sopra le sicurta maritime & mercanteuoli quali si fanno sopra rischo & periculo di nauilii, robe, cambi, & mercantia: loquale per la mutation del tẽpo hanno dibisogno di corretione mutatione & menda che quelle dette ordinationi siano commutate nelli capitoli sequenti, & che le presenti ordinationi solamente d'oggi innanti, & sopra tutte sicurtate di qua innanti ad fare siano obseruate hauendo per reuocate & annullate qualunche ordinationi insino il giorno presente fatte sopra le dette sicurta.

¶Che gli assicurati habbiano corere rischo della ottaua parte. Capitolo. Primo.

IN prima ordinarono che tutti & quale si voglia nauilii fuste di qualunche natione siano: & tutti cambii datti à rischo di quelli & tutte le robe & mercantie che si caricharanno sopra gli detti nauilii ò fuste ò si nauicherãno con quelle in qual si voglia parte del mondo di qualunche che siano possano essere assicurate & assicurati delle otto parte insino le sette dello vero costo di quelle, nel quale costo possano essere comprese tutte le spese & costo di tale sicurta. Et che quello, elquale si fara assicurare: & di chi saranno li detti nauilii, cambii robe & mercãtie habbino corere rischo della ottaua parte distintamente: & se fussi fatto il contrario direttamente o in diretta, che in tanto come saria piu delle sette parti sia nulla & non a profitto delli assicuratori: & li assicuratori habbino guadagnato la valuta della sicurta, ne per tanto come saria piu delle sette parti: gli assicuratori possano essere conuenuti ne non possa essere fatto giudicio alcuno.

¶Come si pagan i cãbii pigliati sopra nauili ò mercãtie. C. ii.

INteso impero & dechiarato che se non si potra hauere al vero costo delle robbe che se ne possano concordare distinta-

mente & chiara, & se sopra tale nauili, fuste, robbe & mercantie saranno pigliati cambii, che quelli tali cambii si habbino à dedu cere della valuta di tali nauili o del costo di tale robe, o mercan tie, & piu vltra in quelli cambii li assicurati habbino corere risi cho la ottaua parte.

❡ Assicuramento sopra Naui o altri legni. Capitolo. iii.

INteso impero che auanti non si possino essere fatte tale sicur ta sopra li detti nauili, fuste, o cambii dati à rischo di quelli habbino essere prezati per li consuli: con consiglio di mercanti, & elquale si habbia a dichiarare nelle police o instrumenti di ta le sicurta si habbia à deducere la ottaua parte, il quale risico so no tenuti correre li assicurati come è detto. In questo modo, im pero che tutto il rischo di tali nauilii & fuste possa esser ridotto & assicurato sopra lo buco di quelli. Impero se caso sara che lo buco di tali nauili lo risico de quali sara dedutto & assicurato so pra il buco: & se quel si perdera, & li membri & exarcia di quelli si trouassino, o si saluassino: & che la valuta di quella exarciá hab bia à mettere per ratta di lor valuta nella perdita del detto bu co, cioe per la valuta di quel che si ristaurera: & in tale caso det to buco & exarcia sia tenuta per agerminata o vnita, & sia conta to come se fussino agerminati o vniti.

❡ Che robba caricata di la lostretto di Gibaltare per portare in Fiandra: o in Barbaria: & ne nauilii non posino assicurare. Capit. iiii.

ORdinorono che roba alcuna quale si caricara di la lostret to di Gibaltare: in quale si voglia loco o lochi per portare nelle parti di Fiandra, o di Inghilterra o in quale si voglia altro loco di la losteretto di Gibaltare, o in tutta la Barbaria nelle fu ste che vi nauicano: perche, è ignoto che fuste sono, ne se ne puo sapere la verita: delle dette robbe che si caricano in dette fuste, non possano essere assicurate, ne se ne possa fare giudicio alcu no: anzi gli assicuratori ipso fatto siano absoluti di tale sicurta. Ecetto impero le robbe che saranno di Citadini di quella cita, o loco doue se cometterà tale sicurta: & quelle possano essere assi

curate, correndo lo rifico li asficurati della ottaua parte come è detto: & se le robbe saranno caricate di la lostretto de Gibalta re: & le fuste veranno di qua, poi che nõ vadino nella Barbaria, possano essere asficurati correndo lo rificho della ottaua parte.

¶ Che tutte le robe, & mercantie che vengono in Barcelona, & si partono, anchora, che siano di Genouesi o nimici siano sicure. Cap. v.

ITem ordinarono i consiglieri & huomini da bene della detta citta, che ciascuna robba, o mercantie che si caricheranno in ciascuna parte del modo per condurle in Barcelona, è somigliantemente, qualunche Nauilio o fusta su i quali si caricheranno le dette robbe o cambii, dati al risigo delli detti Nauilii o robe, è le robbe e mercantie che si caricheranno in Barcelona anchora che siano delli nimici del signor Re, & i nauilii è fuste nelli quali si caricheranno le dette robbe e gli cambii dati al risigo delli detti nauilii o de robbe, posfino essere securi in Barcelona fino alle tre parti, e non piu oltre del vero costo contãdo le espeditione è costi della detta securta.

¶ Che robbe caricate in Alessandria si possano asficurar per quello che varanno al contante in Alessandria: & che se ne possano concordare. Capitolo. vi.

ORdinorono che quelle robe, o mercantie che si caricano in Alessandria: & quelle non si comperano a denari contanti, anzi si hanno per mezo di barato de altre robe & mercantie con grande disauanzo: & per consequente bonamente non potriano mettere il vero costo delle dette robe o mercantie nelle polize, o instrumenti di tal sicurta: per tanto ordinorono che di qua innanzi nelle dette polizze, o instrumenti di tale sicurita habbino a mettere quello che varanno al contante quelle tale robbe o mercantie che si caricheranno in Alessandria: & di questo si possano concordare gli assicurati, & li assicuratori: prezando quelle robbe, & mercantie al douere.

¶ Che li assicuratori non habbino guadagnato se non p er quello che haueranno corso risico. Capitolo. vii.

ORdinorono che se caso sara che le dette robe o marcantie non fussino caricate, o se ve ne fussino di caricate: pero nõ tante che bastassino à compimento delle quantitade asicurate, & nella ottaua parte dello risico, ò gli cambii non fussino dati, o le naue o nauilii non fussino vscite, o entrate: che in tale caso gli assicuratori non habbino guadagnato la valuta di tale sicurta: ne in tutto, ne in parte: se non per tanto quanto haranno corso di risico: & se non ve fussi niente caricato: & gli detti cambii non fussino datti, ò le naue ò nauili ò altre fuste non fussino entrate, ò vscite: in tale caso li assicuratori siano tenuti restituire la valuta che haueriano riceuuto di tale sicurta.

¶ Che nessuno non possa essere asicurato in altra parte piu delle sette parte. Capitolo. viii.

ORdinorono che se alcun si sara fatto assicurar in altra parte, non si possa far assicurare nella presente città, se nõ per tanto come li mancassi insino alla summa delle sette parti corrẽdo sempre lo risico della ottaua parte, ne quello che si sara fatto assicurare nella presente, Cita non se possa fare assicurare in altra parte, se nõ per insino à cõpimento delle sette parti, corrẽdo sempre risico della ottaua parte: & se sara fatto il contrario, non possa valere allo assicurato, ne noccier alli assicuratori, ne secondo è detto possanno essere conuenuti, ne giudicio alcuno possa essere fatto guadagnando sempre li assicuratori la valuta di tale sicurta: & quãdo che di piu si fariano fatti assicurare, sia à profitto & vtile de detti assicuratori: cioe che li habbia essere & sia pigliato in conto delle quantita per loro assicurate.

¶ Che tutte le sicurta se habbino a fare per instrumenti publici. Capitolo. ix.

ORdinorono che tutte le sicurta se habbino à far cõ instrumẽti publici fatti p notarii publici della presente. Cita: & non con poliza ne scrittura priuata: & se saranno fatte con polize ò altre scritte, siano nulle ipso fatto: & di nessuno efetto, ne a

pagare

pagare quelle gli assicuratori possano essere sforzati ne giuditio
nissuno ne sia,ne possa essere fatto: & vltra le nullita di quelle,li
assicurati & assicuratori, & gli sensali che in tali atti interuer-
rano,siano incorsi & incorrino ogni vno di loro ipso fatto in pe-
na: cioe lo assicurato di tanta quantita come si faria assicurare:
& lo assicuratore di tanta quantita come haria assicurata: & lo
sensale in dieci ducati di oro, & detta pena la terza parte sia dat-
ta allo vfficiale che fara la essecutione, & l'altra terza parte al-
lo accusatore, & l'altra à cauare huomini che siano in mano di
infideli.

¶ Che nissuno essecutore non ardisca fare contra quel
lo,che è detto, sotto pena di essere priuato del
suo vfficio. Capitolo. x.

ITem.Ordinarono i detti Consiglieri & homini da bene, che
nissuno vfficiale che farà l'essecutione non ardisca fare,ne an
dare contra le dette ordinationi,sotto pena di essere priuato del
suo vfficio,oltre la pena sopra detta.

¶ Che quelli che se assicureranno habbino à giurare:
& che designano la robba per costo. Cap. xi.

ORdinorono che tutti & qual si voglia che si faranno assi-
curare in nome proprio,o di altro hauendo pieno potere,
ò promettendo in nome proprio de rato hauendo: habbia pri-
mo à giurare, che quelle sicurta sono vere & non fitte, & che le
cose che si fanno assicurare sono loro proprie,o di quelli per chi
si fanno assicurare:ò di loro participi,o daltri:perche si fanno as
sicurare hauendo parte,ò interesso,& che mettino & designano
nelle dette sicurta distintamente & chiara tanto quanto possibi
le sia a loro la cosa sopra della quale si fanno assicurare:cioe pe-
so,numero,costo,ò valuta,& se saranno nauilii la valuta come di
spra è detto,& che non sono fatte, ne posta sopra di quella cosa
sicurta in altra parte, ne se ne faranno ò metteranno da puoi di
quelle in altra parte: & se saranno fatte o si faranno, che inconti
nente che o sapranno ne auisaranno li assicuratori, & ne faran
no fare motto nel piede della sicurta, narrando come sono auisa

ti che sopra di quelle cose innanzi o di poi se sono fatte assicura re nel luoco doue si saranno fatte: & la quantita che ci saranno fatte,& si haranno, ò non lo harãno detto & sara dichiarato per li consuli, tale che possa la sicurta hauerlo saputo, & non hauerlo detto,che tale sicurta siano hauute per fraudolenti & poste per fraude & fitte:& non siano di nessuno effetto, sempre hauendo guadagnato li assicuratori la valuta di tale sicurta,& in tale caso tale sicurato sia incorso in pena di cento ducati di oro,della quale pena sia data la terza parte allo accusator,& laltra terza parte allo vffitiale che fara la executione, & laltra terza à cauare huomini che siano in mano de infideli.

¶ Che li assicuratori habbino a giurare che la ferma che fanno è vera. Capitolo xii.

ORdinorono che tutti e qual si vuoglia assicuratore innãzi che fermino innella sicurta, habbino a giurare che la ferma che intendano fare nella sicurta è vera & non fitta, ne fatta per fraude o decettione alcũna, ne per che altri sotto colore della ferma ne per la ferma che disegna altri si fermino.

¶ Che le sicurta se habbino à causare à patto secondo le presente ordinationi. Capitolo xiii.

ORdinorono che gli assicurati & assicuratori nello atto & ferma della sicurta, habbino à deducere tutte le presente ordinationi infra loro in patto, & fare & causare quella giusta forma delle presente ordinationi ,& giurare & promettere che in tutto & per tutto seruaranno quelle alla lettera:& che per cõto di detta sicurta faranno & starãno a iuditio delli cõsuli:& non in altra parte, ne corte & renuntiano alloro proprio & appropriato & priuilegiato iuditio:& per la forma che disotto in vno capitolo sara dichiarato,& per gli notarii melio porra esser chiarito nella substantia di quello.

¶ Che non possano andare in altro giuditio di quello de Consuli. Capitolo xiiii.

ORdinorono che per tanto come le dette sicurta sono con

tratti tali che si fanno per camino della merchantia: & è impertinente & per le questioni che ne salgano & executione che si hanno à fare per causa di quelle non se habbia a fare giuditio dinanzi altri concistorii ne persona, se non dinnanzi li detti Consuli di mare: & in caso di appellatione del giudice di apello che tale questione determina, & ha da terminare secondo la forma della presente ordinatione & secondo i costumi di Consolato, & consiglio di mercanti, che di qua innanti alcuno che si sara fatto asicurare, o hauera asicurato, non possa fare giuditio in altre corti, se non in quelle di consolato, ne auochare per qualita alcuna la causa delle dette sicurta della detta corte, & se sara fatto il contrario, che quello che si sara asicurato ricorrendo dallo detto iudice in altra parte per qualita o in qual si voglia altro modo, caschi in pena, & quelle di buona volonta nello instrumento se impona: & consenta che il diritto, che allui se parteria innanzi d'essere pagato, per causa della obligatione allui fatta, sia perso: & gli asicuratori rei siano absoluti & liberi: & in tale caso si imponghino silentio: & se dapoi che saranno pagati gli asicurati, facessino aduocare la causa per qualita, ò in altro modo cauare dello giuditio de detti Consuli: siano in pena, laquale con gli instrumenti di buona volunta se imponghino: & di restituire la quantità che riceuuta hauessino à gli asicuratori ogni exceptione rimossa, & gli asicuratori che di tale giuditio se cauereino, ò per qualita in altro modo dello Consolato tale causa aduocasino per alchuno modo, incorrino in pena: & quella pena con gli instrumenti, & promissione, & obligatione che faranno si imponghino, & consentino che ipso fatto le quantita che sarano domandate, siano hauute per concesse: & tutte exceptioni à loro appartenenti: & per le quali si possano scusare di tale pagamento, siano ipso fatto nulle: & quelle alli asicurati rimettino & renuntiano: & hora, per quello tempo: & per quello tempo, hora à pagare à loro medesimi condanniamo per pena: & in loco della detta pena che di bona volonta si imponano alli detti assicurati quelle quantita che per tale sicurta li fussi

adomandata insieme con tutte spese che p domandar quelle se sariano fatte, facendo tutte le dette cose con giuramento: & ancora con remissione di proprio giudice: & con tutte quelle clausule & stipulationi, che saranno viste essere vtili & necessarie nelle materie à cognoscentia del notario riceuendo, o in potere del quale si fermaranno tale sicurta.

¶Che non presumano mettere parole derogatorie nelle presenti ordinationi.
Capitolo. xv.

ORdinorono che in sicurta alcune nõ possano essere poste o misse per patto alcuno: parole alcune derogatorie alle presenti ordinationi, ne che dicano: vaglia, o non vaglia: o habbia: o non habbia, ne che lo assicurato non corri la ottaua parte dello risico, ne per nessuno modo possa essere renuntiato nelle presenti ordinationi, come siano fatte & se faccino in fauore & vtilita di tutta la republica, o tale renutiatione se fussi attentata fare, sia ipso fatta nulla & non habbia alcuno effetto.

¶Di pena di notario. Capitolo. xvi.

ORdinorono che tutti & qual si voglia notarii, in potere de liquali tal sicurta saranno fermate, habbino in prima & innanzi di tutte cose hauere giuramento delli assicuratori, & per quello li detti assicuratori interrogare che la ferma che intendino fare in tale sicurta è vera: & che non la faranno per fraude o saluataria alcuna, & che non lo fanno: per che altri da poi loro fermino & causino le dette sicurta giusta forma delle presenti ordinationi: & non partendosi di quelle, & che innanzi che receueno ferma alcuna di alcuno assicuratore, habbino in prima hauere la ferma di quello, ilquale si fa assicurare, ne per lo simile fara segno alcuno in detta sicurta, ne per alcune delle dette parti cõcedere sia fatto per elquale fussi causa di non correre risico dello ottauo come è detto: & se il contrario faranno, siano tenuti al danno & interesso che lo assicurato, o assicuratore haueriano: perche loro non haueriano fatte le dette cose.

¶Che le

Che le ſicurita che non ſaranno pagate non vaglino. Capitolo. xvii.

ORdinorono che le ſicurita che ſi faranno, non poſſano hauere efetto alcuno, ne vagliano, inſino a tanto la valuta di tale ſicurita ſia interamente pagata realiter & del tutto: & li aſſicurati habbino fermata la ſicurta nella forma diſopra detta.

Che la ferma delli aſicuratori habbino forma de vno medeſimo concietto. Capit. xviii.

ORdinorono che le ferme de li aſicuratori di vno medeſimo contratto habbino forma de vno medeſimo concietto: anchora che ſiano fatte ſotto à piu kalendarii: & che priorita di tempo infra loro in nelle loro ferme non poſſa eſſere allegata, ne in giudicio alcuno ſia admeſſa.

Che ſe fusſi noua della perdita, che non vaglia. Cap. xix.

ORdinorono che ſe interuerra far mettere, ò fermare ſicurta alcuna ſopra nauilii, fuſte, o cambii, o mercantie, o robe che ſi caricaranno, ò partiranno de altra parte in fuora della preſente citta: & quelle fuſte, cambii, o mercantie, ò robe fusſino gia perſe, ò caſo ſe fusſi ſequito in tale modo che lo giorno della ferma delli aſicuratori o di alcuni di quelli potea eſſere ſaputa noua nella preſente citta della perdita ò caſo ſequito, che tale ſicurta ſia nulla & hauuta per non fatta: & li aſicuratori non habbino guadagnato valuta neſſuna: anzi habbino reſtituire quella tutta exceptione rimoſſa nelli aſicuratori a pagare tale ſicurta non poſſano eſſere tirati in giuditio per neſſuno modo ne giuditio alcuno poſſa eſſere fatto. Et per remouere ogni dubio dello tempo, infra loquale potria eſſere ſaputo, dechiarano che ſe tal fuſta ſi perdera di qua mare: cioe in tale parte che noua ſi poſſa ſaper per terra ſenza paſſare mare, ſia inteſo per hauerui baſtato tempo contato ciaſcuna lega per hora: cioe per tante tre miglia vna hora del loco, ò della hora che accaderanno la perdita ò ſeguito caſo alcuno alle coſe aſicurate, per elquale li aſicuratori haueſſino à pagare la ſicurta, ò quantita alcuna nella preſente cita, & ſe ſi perdera o ſi ſeguitara lo caſo in tale parte, che la nuoua

hauessi à passare golfo, o mare sia contato tale tempo del luoco & hora doue di qua mare la noua saria in prima venuta, ò se saria saputa: & di quel loco contato per ogni lega vna hora: & se per ventura tale noua venisse di punta per mare nella presente cita, che quello tempo sia contato & hauuto per certo di quello momento che la detta fusta hauera data lingua ò pigliata terra in tale modo, che poi tempo bastassi a conoscentia delli consuli, potesse essere peruenuto ad notitia dello asicurato innanzi che tale sicurta non fermassino, quella sicurta sia nulla ne la forma di sopra dechiarata: & se sara caso che quello che si fara assicurare, sapera la noua della fusta persa innanzi di fare tale sicurta, in tal caso sia in pena de cento ducati, della qual pena sia posta la terza parte allo accusator e laltra terza parte allo vffitiale che fara la essecutione, e lo resto à poueri huomini che siano in mano de infideli.

¶Che vettouaglie possano essere assicurate in tutta maniera. Capitolo. xx.

ORdinorono che grano: orzo, biada, riso, vino, & olio caricato reuera per portare nella presente cita, possano esser assicurate, à niente non obstante le presenti ordinationi per lo costo, o prezamento che si concorderanno: & tanto come le presenti ordinationi alla presente faculta obuiano: non obstante in niuno modo, impero che in tutte le altre cose habbino essere obseruate.

¶Della paga della sicurta. Capitolo. xxi.

ORdinorono che li assicuratori: & ogni vno di loro siano tenuti & habbino a pagare la quantita che haueranno assicurata, ò quelle parti che per quelli li saranno domandate infra dua, tre, quatro, ò sei mesi differentiati secondo le distantie del loco: & di sotto è dichiarato à compratori dapoi che nuoua cierta sara stata nelle presente città: & intimata alli assicuratori, ò alla maggiore parte di quelli à conoscentia de Consuli della perdita, ò danno, o caso seguito alla naue, ò nauilio, ò alle cose assicurate, per la quale sia fatto di fatto essecutione come saria fatto di

cambio. Ma se per parte delli assicuratori, sarà posta alcuna giu sta eccettione, o apparendo alli consuli di non pagare la quātità afficurata ò altro qual si voglia che in tutto caso, poi che nuoua fussi cierta del danno, ò caso seguito alle cose afficurate à conoscentia de detti consuli: & fussi finito il tempo deputato, se richiesti sarāno per gli afficurati siano essecurati li afficuratori giusta forma de le sicurta tutta eccettione rimossa. Et se per parte dello afficuratore saranno opposte & espresse chiaramente & distinta eccettione alcuna, per laqual pertenghino che lo afficurato non possa ne debbe riceuere ne hauere le quantita, che saranno domandate: & quelle per li consuli con consilio di mercāti sara conosciuto che sono tali, che lo assicurato che riceuere vora simile quantita afficurate, è tenuto di monstrare & proua r quello, che li sarà domandato, ò opposto, ò prouato per li afficuratori, se hara giudicare detta sicurta di non douere hauer tale quātità, che in tale caso, tale assicurato che riceuere vora habbia & sia tenuto fare & prestare cautione. Pagando impero quelle cautioni ciascun delli afficuratori, che quelle cautioni o piagieria domāderāno, & nō lo assicurato: cō piagieria ydonea, o ydonee ad conoscentia delli detti cōsuli de restituire la quantita a ciascuno di loro assicuratori insieme con tutta spesa, che li assicuratori hariano fatte: & con due soldi per lira di interesso à ragione di anno infra vno anno cōtato del giorno che la quātità sara pagato, se non hara fatto dechiarare nello detto giuditio o corte di consolato per sententia passata in cosa giudicata che il detto assicurato hauessi bene riceuuta la quātità, quale se harà fatta pagare. Et per quanto alcune persone poco temendo Dio si sono fatte pagare di alcuna sicurta senza che le robbe mercātie non erano state caricate, o gli nauili o fuste entrate o vscite o gli cambii datti. Per tanto ordinorono che di qua innanzi se alcune persone o persona si faranno pagare di alcuna sicurta, ò sicuritati, che le robbe ò mercantie non saranno state caricate, o le fuste entrate o vscite o gli cambi dati, che in tale caso incorrino in pena le persone che tali atti faranno di dua soldi per lira, vltra gli dua

ſoldi di ſopra dettti della quantita, che ſi haranno fatte asſicua-
re, della quale pena di dua ſoldi per lira ſia la terza parte de gli
Conſuli, & che quella terza parte habbino a metter in conto di
loro ſalario per il ſententiare in detta cauſa: & laltra terza parte
alli aſſicuratori: & l'altra à poueri homini, che ſiano in mano di
infideli. Et per tanto come non è coſa tollerabile che li aſſicura-
ti quali ſi ſono fatti aſſicurare, è hanno pagato la valuta delle ſi-
curta con intentione di rihauere la quantita aſſicurata ſanza al-
tra ſpeſa, & li asſicuratori haranno voluto fare & opponere ece-
ptione tale che quelle non obſtante è dichiarato: lo aſſicurato
hauere bene riceuuto. Per tanto ordinorono che in quello do-
ue li aſſicuratori ſubcumbiranno di tali eceptioni, ſiano conden
nati, & habbino à pagare alli aſſicurati tutte & qual ſi voglia ſpe
ſa, che lo aſſicurato hauera hauute à far, per dichiarare nella for
ma, diſopra detta.

¶ Se li aſſicutati per non hauere fatto dechiarare ha-
ueranno reſtituite le quantita. Capit. xxii.

ORdinorno che ſe accadera li aſſicurati reſtituir la quanti
ta, per non hauere fatto dichiarare, come è detto che in ta
le caſo fatta la detta reſtitutione ciaſcuna delle parti, rimanga in
ſua ragione obligatione & attione tanto, che dapoi ſi poſſa & ſi
habbia à cognoſcere, ſe gli aſſicuratori ſaranno tenuti pagare le
quantita aſſicurate: reſtante li interesſi riceuuti alli detti aſſicu-
ratori, li quali non ſiano tenuti reſtituire: ancora che fusſi dichia
rato douer loro pagar le dette quantita aſſicurate, ò quello che
ſaria domandato per quelli. La quale conoſcentia ſi habbia a fa
re per li Conſuli, & in caſo di appellatione per il iudice di appel
lo: & non per altro: ne in altra parte.

¶ Se li ascurati laſcieranno poſſedere alli aſſicuratori la
quantita inſino ſia dechiarito. Capitolo. xxiii.

ORdinorono che ſe per caſo per li detti Couſuli fuſſe viſto
li aſſicurati douere dare piagieria come è detto, & ſenza
dare la detta piagieria, ò diſceptare di quella: li aſſicurati laſcie-
ranno poſſedere alli aſſicuratori le quantita aſſicurate, ò quello
che

che domãdato sarà per quelli: è dapoi per giuditio del detto Cõsolato sarà visto che li detti assicuratori sono tenuti porger quello, che sara domãdato non obstante la eccettione per loro parte fatta. In tale caso li assicuratori siano tenuti pagare à li assicurati tutta la spesa, che harãno fatta ad conoscentià de detti cõsuli, insieme con interessi à ragione di anno di dua soldi per lira, per tanto tempo, come harãno dilongata la paga: & per quelle quãtità & interessi, se per l'assicurato sarà richiesto, siano tenuti & habbino à dare sicurita nella detta corte: se gia quello tale assicuratore o assicuratori non faranno diposito della quantità assicurata incontinente che per lui, ò per loro sarà fatta exceptione di paga, & sarà giusto douere pagare con la detta pigieria.

¶ Che correndo il tempo della paga, li assicuratori possano entrare in meriti di eccettioni se opponer ne vorãno. C. xxiiii.

ORdinorono che se correndo lo tempo della paga, cioe degli dua tre quatro, ò sei mesi differentiati secondo ledistantie de lochi: gli assicuratori domanderanno & voranno che sopra le eccettione p loro parte à fare, in defender che non sono tenuti pagar, sia entrato in meriti: & dichiarato che possa esser fatto. In qsto modo impero che se gionto lo tẽpo della paga, la causa non fussi discusa, che senza seguitar piu innãti: li detti assicuratori sian tenuti, & habbino pagar tutta eccettion rimossa: & secõdo disopra è chiaramẽte dedutto, & pagato, seguitino lor causa.

¶ Del tempo che hanno di fare gli assicuratori. Cap. xxv.

ITem ordinarono che i mesi della paga habbiano luogo nella forma seguente (cioe) dentro duoi mesi, se le fuste, robbe, ò mercãtie, nauicano è sono portate in Catalonia ò regno di Valenza, ò Maiorica, ò Minorica, ò Tuiza; è dentro di tre mesi, se farãno condotte, ò mandate in altro luogo con tale che non passi il regno di Napoli Sicilia, Barberia, ò del stretto di Gibaltara!, è dentro di quatro mesi, se haranno nauicate portate, ò mandate, oltre quelli luoghi sopradetti in qualunche parte è dẽtro sei mesi dipoi che non haueranno nuoua della tal Naue ò Nauilio o altro Vaso.

¶ Che le securtà fatte auanti le presenti ordinationi non si intendano nelle ditte ordinationi. Cap. xxvi.

ORdinorono, che qualunche securtà fatta nella presente città, sopra qual si sia roba, & mercantie, & sopra nauili, & sopra cambi datti à ventura di detti nauili, ouer di robe, o qualunche altre cose insino al di della publication delle presenti ordinationi sotto qualunche forma, o conditioni siano fatte, o concesse, sian valide, & ferme, & nelle presenti ordinationi, ne quelle gia erano fatte, posfino disfare le ditte segurtà gia fatte, ma per lo hauenire publicate che siano le presenti ordinationi con grida di comãdatore per gli luoghi consueti della detta citta, le sicurtà si farano nella detta città non si posfino fare, se non secondo la forma delle presenti ordinationi.

¶ Dil iuramento, che i consoli debbino pigliare si delli assicurati, come delli assicuratori. Capit. xxvii.

ORdinorono che i consoli, ch'adesso sono, & saranno per lo auenire non posfino far iudicio di nissuna sorte di sicurtà senza che prima piglino giuramento da l'assecurato & assecuratori, che nõ habbino fatta conuenientia alcuna contra le presenti ordinationi, si in scritto, come à bocca, & se l'haranno fatta contra di quelle, che di cotal securta non possino far iuditio: hanno anchora i deti consiglieri autorità di declarare, & emendare tutto quello, nelle ditte ordinationi parerà oscuro, o dubioso ogni volta che voranno.

IL FINE DELLE ORDINATIONI.

CAPITOLI ET ORDINATIONI FATTE PER LA CORTE

Generale del Principato di Catalogna,iquali furono celebrati nel capitolo d'Asseo di Bacillona à di.9.dil mese d'Otobre dil anno 1481.sopra le ragione del Generale cioe delle entrate,& vscitte.

EL nome d'Iddio,& della gloriosa vergine Maria sua madre aduocata de i peccatori. La corte general del Principato di catalogna, laquale, l'altisfimo, & molto catholico Signor Re Don Ferrante p la gratia d'Iddio Re d'Aragonia, & di Castiglia &c.celebra a i catalani nel capitolo dil Asseo di Barcelona per alcuni rispetti,che tornan in lode dil nostro S. Iddio,& in seruitio del detto S. Re, & beneficio della casa publica del detto principato cõgregata, & concordata nella casa del capitolo cõcordato de tutti impose le ragion di sotto scritte,sopra delle quali fece,& deliberò le ordinationi sequenti & infrascritte le quali cõmanda la detta corte siano osseruate, & guardate,le quali habbiano à durar, quanto duraran i sensali caricati sopra il general,& caricatori per la presente corte, volẽdo la detta corte,che le dette ragioni secõdo che di sotto sono ornate s'habino da coleger in tutto il prĩcipato di catalugna,& ancora nelli cõtadi di ruiseliõ,& cerdegna & quãti sarã sotto l'obediẽtia del s.Re, p i deputati, & p la forma che gia s'vso altro tẽpo.

¶ Quanto si debba pagare di tutte le robbe, eccetto quelle infra dette. Capitolo. Primo.

PRimieramente che tutte le robbe,o mercãtie, ch'intrano, ouer escano dal detto luogho dil principado di catalugna p mar,o p terra,o p aqua dolce, (eccepto le cose infrascritte) paghino,& habbiano à pagar intrãdo,o vscendo p lira de dinari di qllo che le dette robe o mercãtie sarã state comprate, 4. dinari.

¶De robbe portate in Fuste d'vltra mare. Capitolo. ii.

ITem che qualunche fusta, naue, o vaso fara viaggio in vltra mare, di qualunche mercantie portaranno de quelle bande page p la intrata per libra di quei dinari harano fatte di spese in fino à Barcelona, ò in altra parte del detto prícipato, tre dinari.

¶De qlle robe, che non si sa il lor certo pretio & spesa. C. iii.

ET se alcune robbe ò mercantie vengano à intrare o vscire le quali robbe non hauessino costate pretio certo, allhora le tale robbe ò mercantie paghino, & siano tenute à pagare secondo la lor valuta, & quello saranno stimate, intendendo pero che nelle dette robbe & mercantie siano salue le cose sequenti, del equali si pagano li daci sequenti.

¶Di daci delle lane, che intrano per Ebro. Capitolo. iiii.

PRimieramente sono salue tutte, & qualunche lane, si sucide, come lauate, ch'intrarano dentro il detto Principato per il fiume d'Ebro, lequali siano solo tenute pagare per raggione d'intrata, per lira di de dinari, dua dinari.

¶Di Mercante, che non paghe intrata, ma vscita. Cap. v.

ITem sono salui, grano, feno, hauena, & tutte le biade grosse, & picciole, legumi, vino, pistachi, che intrano in Catalugna, lequali cose nõ paghin niente p intrada, ma se le ditte cose, & anchora oglio si cauarãno da catalugna paghino à la vscita per lira de dinari vn soldo.

¶Dil dacio del vino d'Aragonia messo in Catalugna. Ca. vi.

COnsiderando, che di poco tempo in qua li Aragonesi han imposto dacio nel vin, che intra da catalugna i n Aragõ vole, & ordina la detta corte, ch'ogni sorte di vin sarà messo d'aragõ in catalugna paghe d'intrada p cadaun cantaro di vin vn soldo.

¶Ch'i Catalani, che stiano, & habbiano casa in Aragõ ò regno di Valentia non paghino dacio di cosa che portino per la lor prouisione. Capitolo. vii.

INtendendo però che s'alcuno baron o rico huomo ò altra persona di catalugna harà auerto casa in alcun loco d'Aragon ò regno di Valentia, se vorà portar alcune cose per sua pro

uisione delle botighe harà in catalugna non sia tenuto pagare il detto dacio,ma si quel porta per vender,ò far mercantia, sia obligato pagare il dacio della vscita.

¶ Di qual vittoualia si debba pagar dacio della vscita. C. viii.

ITem sono eccettuati vin,carne,salata, legumi, & altre vituouaglie, che siano messe per prouissione de naui o d'altri vasi di mare, che siano di catalugna lequali cose paghino alla vscita p lira de dinari tre dinari,non intendendo pero dil pane, per le tali naui,per il qual pane non siano tenuti pagare dacio,& piu se die intender, che p le vitouaglie saran messe in qualunche fusta si de catalani come d'altri (pur che stian fermi in qualũche plaggie,o porti del detto principato) per prouisione ordinaria delle ditte fuste cosi fermi in porto, non si dia pagare dacio nissuno si per i passaggieri,come i marinari,& altre persone della naue.

¶ Del dacio delli panni che escono da catalugna. Cap. ix.

NE manco sono eccettuati tutti i panni di lana che si facino & si preparino in catalugna,iquali paghino solamẽte per lira di dinaro della vscita tanto, quanto pagano de dacio di piombo tre dinari non piu.

¶ Oro ò argento lauorato, vesti, libri arme, & altre cose proprie non paghino se non di vscita,ogn'oro o argento d'intrata non pagahe niente. Cap. x.

ITem sono accettuate le credenze d'oro, & d'argento gioge vesti,libri,arme,& altre cose,che alcuno cauara,o mettera in catalugna per proprio vso,& non per via di mercantie,si che metendo & cauando le ditte cose pur che non si mettano, & cuino per conto di mercantia non paghino dacio, in cio pero si consi dere,& guarde il modo,& conditione della persona,o persone, che le cotali cose metterano,o cauerano, intendendo pero, che ogn'oro,& argẽto si in verghe come lauorato sara messo dentro il principato di Catelogna,nõ debba pagare niente alla intrata.

¶ Dil dacio delle ditte cose cauate p cõto di mercãtie. Ca. xi.

ET se sarano cauate per mercantie,fuora di Catalugna paghino per lira di dinari tre soldi.

Del dacio del cauar fuora le Arme che si vsano nuouamente fatte. Capitolo. xii.

SOno eccettuate tutte l'arme,& p l'uso di nouo fatte,& fabricate,che paghi d'vscita p lira di moneta 6 dinari d'ogni lira.

Delle sopra dette cose vsate cauate per mercantie. C. xiii.

SI intenda però che tutte le cose nel detto capitolo contate vechie,& vsate, pur che non siano per proprio vso di quelli le cauarano,paghino per lira di moneta,duodeci dinari.

Che gli sopradetti quattro capitoli s'osseruino,non obstãte ch'il contrario sia stato osseruato Capitolo. xiiii.

COme da poco tẽpo in qua,s'ha vsato,che s'alcun fa portar da catalugna alcune de dette cose nelli detti quatro capitoli contenute per il suo proprio vso, che se lui non le portaua, ma le faceua portar per altro che paghe il detto dacio, Tamen adesso s'ha acordato che paghino secondo lo ditto costume & pratica, & che il detto capitolo sia osseruato, nel quale la detta corte nõ intende mutar nissuna cosa:ma se alcun dubio sarà che vẽga à dechiaratiõ de i deputati,che adesso son ò alhora sarano.

Che le vitouaglie,che portarãno per vendere al detto principato di catalugna,se vendute nõ passaranno di duo cento soldi non paghino nessun dacio. Cap. xv.

SE alcun metterà in catalogna alcune vettouaglie,ò altre cose,& quelle venderà drẽto il principato di catalugna, il prezo di quelle possa cauar & portar dal detto principato in moneta minuta,ò come lui vorà,senza pagar dacio nissuno per quella insino à quātità di duo cento soldi, & si piu di duo cento soldi cauarà che paghe il dacio di sotto scritto sopra di quello imposto.

De robe portate alle fiere,& di q̃lle ↄprate ne le fiere. C. xvi.

CHe pãni, ò altre mercãtie portarãno à fiere di catalugna, & quelle ancora, che cauarãno delle fiere di catalugna nõ paghino general d'intrada,ne d'uscita,se nõ solamente di quello harãno venduto nelle dette fiere,ma se quelle harãno comprate nelle fiere paghino dacio d'intrada,ò vscita di quello che metterano,secondo che per il presente capitolo è ordinato.

D'vscita d fuste, ò legname, ò giarcia vêdute à forestieri. C. xvii.

SOno eccettuati tutti i vasi dil mar di catalugna, sarã vêduti in qualũche loco à psone forestiere, & ogni legname p fare vasi, & naui, & tutte l'altre giarcie, & cose necessarie p far le ditte naui, ò vasi, iq̃li siã tenuti pagar 12 dinari d'vscita p lira di moneta

Di naui ò vasi sarãno fatti in catalugna per persone di Maiorica, ò Menorica, ò da Iuiza nõ paghino dacio dil legname, ò della giarcia, ne delle naui fatte. Ca. xviii.

PErò intendendo, & dichiarando, che si i cittadin delle Isole di Maiorica, & Menorica, & iuiza fan fabricar ò cõdur naui ò legni di mar drento il presente principato di catalugna nõ sian tenuti pagar dacio nissun p i detti vasi, che farã, tamen se li cittadin delle ditte Isole p se ò per alcun altro faceuã cauar dal detto principato, le robe, & fornimenti, & la fusta fornita p fare i detti vasi fora dil principato, siã tenuti, & habbiano pagar i detti daci.

Di giarcia, membri, fornimenti di vaso di mare, che d'intrata dacio non pagano, ne legname per far camere d'vscita non paghe, se non sarà forastiero. Cap. xix.

IMpero come piu volte sia stata mossa questione sopra le cose nel presente capitolo contenute, & è dechiarato, che se alcuni membri giarcie, o fornimenti, che siano stati di vaso di mar, iquali vasi per fortuna di tempi o altro qualunche caso saranno stati persi, & quelle cose metteranno drento dil principato di catalugna, che li cotali membri giarcie, & fornimenti nõ paghino alla intrada nessun dacio dil generale ne tauole che saranno misse pur che quelli, che meterano le dette tole, non siano forastieri ne sian p far letti o couerte o altre simili cose, & non p via di mercantia, ma si fussino cittadini, non paghino dacio alcuno.

De i daci delli caualli, roncini, mule, muli, asini, che vsciranno fuora della Signoria. Capitolo. xx.

SOno eccettuati tutti i caualli, roncini, muli, & mule, & asini iquali si escono della Signoria, paghino d'vscita per lira di danari dua soldi, & tre dinari, & che non possino fare li deputati alcun guadagno di quello.

¶Della Eccettion, & dichiaration dil sopra detto. Cap. xxi.

MA se le dette bestie saranno cauate per vso di quelli, che le cauorono, o sarãno mãdate indono à grandi signori, alhora non siano tenute pagare niente, pur che siano conosciute le dette persone per li diputati, dichiarando, che questo vso proprio per caualcar ò il mandar le dette bestie in dono, non lo possano fare altri, che quelli, che sono, ò siano stati cittadini della signoria del detto signor Re dichiarando piu vltra, che s'alcuno, che non sia, ò sia stato cittadino della detta Signoria, intrarà in Catalugna con sue caualcature con intentione di tornarsi al suo paese, ò veramente per altro caso passe per Catalugna, per andarse in altre terre, o regni, alhora potrà vscir con le sue caualcature liberamente, ne saranno tenuti pagare dacio nissuno, se gia non vsciron dalla Signoria con caualcature di maior prezzo, & valuta, che quelle haueano misse. Intendassi anchora, che se alcun forastiero comprarà nelli Regni ò Terre dil detto Signor Re alcuna delle bestie sopra dette per suo proprio vso, ò intrando in Catalugna ò passando per essa, ò vscendo dil principato, paghe il dacio.

¶Del dacio della vscita dil Zaffarano. Capitolo. xxii.

ITem è eccettuato tutto il Zaffarano, che sara cauato dallo principato di catalugna per mare ò per terra o aqua dolce, per il che sia tenuto il signor dil detto Zaffarano pagare d'vscita per lira de dinari dil prezzo del detto Zaffarano disdotto dinari sopena di cento lire à ogni vno che il detto zaffarano cauarà senza pagar il detto dacio, & anchora che perda tutto Zafarano.

Il dacio de lane succide caricate ne li porti di Tortosa. C. xxiii.

ITem sono eccettuate tutte le lane spurche, saranno cariche nelli porti di Tortosa, le quale paghino alla vscita per ogni trenta lire cinque dinari.

¶Delle lane lauate caricate nelli detti porti. Capit. xxiiii.

ET se saranno lauate, paghino per ogni trenta lire di lana duodeci dinari.

¶Dil dacio

¶ Dil dacio delle lane succide in qualunche altri porti di Catalugna caricate. Capitolo. xxv.

ET se sarano charicate in qualunche altra parte di Catalugna per Mare ò per terra, anchora che fussino portate nelli contadi di Ruiseglion ò di Cerdegna siano tenute pagare per dacio dil Generale della uscita tre soldi per ogni trenta lire di la nasucida.

¶ Dil Dacio delle lane lauate cariche nelli detti porti. Capitolo. .xxvi.

ET se saranno Lane lauate, siano tenuti pagare sei soldi per ogni trenta lire.

¶ Ecceptiõ delli sopra detti capitoli, quanto appartene al rescuotere ne gli contadi di Ruiseglione, & Cerdegna. Capitolo. xxvii.

INtendendo però, & dichiarando che tornando i detti conta di Ruiseglion, & Cerdegna alla ubidientia dil Sgnor Re, le lane che nelli detti contadi intraranno, non siano tenuti pagare nessun dacio, ma non possano però uscire alchune lane da i detti contadi per mare ne per terra, senza che paghino il dacio sopra detto nelli sopra detti capitoli.

¶ D'altra eccetione. Capitolo. xxviii.

ITem piu s'intende, & dichiara che le lane al presente sono nel castello, & montagne di Ripol, & di Canredon non possono dal presente principado insino passato il mese di Nouembre prossimo venturo, & allhora possino cauare, quelle pagando il dacio consueto, & non piu prouedẽdo però, & dichiarãdo che passato il mese di Marzo prossimo venturo, tutte le Lane che dal detto principado usciranno paghino d'uscita come detto è, & dichiarato.

¶ Dil dacio della uscita dil corrame con lana. Capitolo.. xxix.

ITem ogni corame con lana cioe pelli di monton con lana, & d'agnelli, & tutte le altre cose che seco portino lana paghino d'uscita per lira di dinari.3. dinari.

Dil dacio del filato si lino come lana, come altra cosa filata. Capitolo. xxx.

Item tutto il filo di stame, o lana paghe, & sia tenuto pagare di vscita per lira di dinari diece soldi.

Dil bestiame che vsce da Catalugna per tornare. C. xxxi.

Item che ogni persona, che cauarà da Catalugna alcun bestiame, per rimeterlo, habbia pagare per la lana di quello bestiame, il Generale sopra detto sopra le lane, & medesimamente habbia dar segurta, accio che se quello bestiame si venderà fora di Catalugna, paghi il dacio della carne per la sopra detta vscita, cioe per lira di dinari duodeci dinari.

Dil bestiame che escie di Catalugna per pascerlo. Capitolo. xxxii.

ET se il bestiame vscirà da Catalugna per conto dil pasto il Patrone de esso dia la segurta sopra detta, cio è acio che se si venderà fuora di Catalugna habbi à pagare di dacio per lira di dinari duodeci dinari, & la medesima sigurtà dia per lana, cioe che se non la rimetteua drento di Catalugna paghe il dacio sopra detto di la lana.

Del bestiame che intrarà in Catalugna per il pasto. Capitolo. xxxiii.

Item che s'alcuno bestiame di qual si sia condicione sara misso nel principato di Catalugna per pascerlo, che alla vscita non paghe dacio alchuno ne per la carne, ne per la lana, se gia non era venduto dentro il principato, o fuora, ò s'hauessino accordati drento dil detto principato, & se la carne era gia venduta paghe per carne & lana, & se solamente la lana paghe per la lana il dacio sopra ordinato nel capitolo della carne, & in quello della lana, & il medesimo sia inteso per li capreti, & agnelli saranno nati dal detto bestiame.

Dil dacio che si pagarà dil bestiame sara misso in Catalugna acio si reste in alcuna parte ò parti. Capitolo. xxxiiii.

ET se per caso alcuno andarà al principato di catalugna & metterà in quello alcun bestiame grosso ò picciolo, per la

ſciarlo in alcuna parte del detto principado ripoſta, oſſeruato, & doppoi alcun tempo lo cauera dal principato, ſia tenuto pagare d'vſcita, ſi per quello hauera menato, come per quello hauera auguméntato il dacio ſopra la carne impoſto cioe duodeci dinari per lira, ma d'intrada non ſia tenuto pagare alcuna &c.

¶Dil dacio della vſcita della monetta. Capitolo. xxxv.

SEcondo che per ordinatione dil Signor Re s'ha intimato qualmente niſſuno habbia ardire cauare dal detto principato moneta di qualunche lege ſi ſia, cuſſi s'ordina & confirma adeſſo s'alcuna moneta pero ò con licentia dil Signor Re ò per no hauere inteſo la detta in libicion ò intimacion, ò per altra cauſa che dir & imaginar ſi poſſa, quella detta monetta di qual ſi ſia lege vſcirà da Catalugna, ſiano tenuti pagare & paghiro per lira di dinaro duodeci dinari, ma che alla intrada delle dette coſe non ſi paghe niente, Saluì però fiorini d'oro ſiano portati nelle terre & ſignorie ſoiette al Signor Re, quali non ſiano tenuti pagar niente d'vſcità.

¶Che della moneta cauata per prouiſione non ſi paghe niente, eccettuate però quelle ſi portano in quelle terre, doue i catalani pagano. Capitolo. xxxvi.

SI dichiara però piu, che s'alchuno farà viaggio per Mare ò per Terra, & portarà moneta per ſua prouiſſione non ſia tenuto pagare niente, ma in queſto ſi conſidere la conditione & qualità della perſona, & la quantità ò ſumma della moneta à diſcretione de i deputati, & per quanto in diuerſi regni, & terre ſi ſoiette al Signor Re, come in altre, i Catalani, & habitanti in queſto principato pagano, & ſono tenuti pagare dacio delle monete, che per ſua promisſione cauano & portano ſeco dalli detti regni, & terre. Vuole anchora la detta corte, che niſſuno di procuratori delli detti regni & terre, doue li detti Catalani pagano dacio delle dette monete d'vſcita non godano della detta Exemptione & francheza, anzi ſiano trattati nel preſente principato, ſecondo che i Catalani, & habitanti nel detto principato ſono trattati nelle lor terre.

¶ Della robba portata in Galere dil Re di Napoli, ò suoi suggetti, & Venetiani, & Fiorentini. Cap. xxxvii.

ITem è parso, che sia data libertà di discaricar qualunche roba, ò mercantie portate in galere del Illustrissimo Re di Napoli, ò delli suoi soietti, & Fiorentini, & Venetiani, lequali possino esser vendute, & per quelle harano vendute, siano tenuti pagar il detto dacio & intrada, & l'altra non harano venduta possino liberamente recaricarla nelle dette galere, & portarla drento di Spagna pur che quella robba non venduta la cauino fra otto giorni altramenti pagaranno il dacio della intrada.

¶ Di quelle cose si cauano da Catalugna con intentione di riportarli. Capitolo. xxxviii.

ITem che le cose & mercantie si cauarano da Catalugna con intentione di ritornar quelle in Catalugna, come son botte, vasi voti, & store, & altre bagalie, non siano tenute pagare dacio ne per intrada, ne vscita, considerando però la conditione delle persone, che le dette cose portarano à discretione di deputati.

¶ Dil dacio della intrata delli cotoni, filati, forastieri, che non sono di terra dil S. Re. Cap. xxxix

ITem tutti i Cotoni, filati, forastieri intrarano nel detto Principato di qualunche parte ò parti, salue però quelle sono di Regni, & terre del Signor Re, paghino di daccio ò intrada diece soldi per lira di dinari di valuta & stimacion di quelli, & se acaderà che i tali Cotoni saranno missi drento dil Principato senza hauer pagato il detto dacio, siano ipso fatto confiscati al general & vltra la detta confiscatione, il Patron di quelli cotoni incorra in pena de diece lire per cantarata; & per ogni volta, che lo contrario sara fatto, & ancora s'acadera che siano missi per mar senza pagare il detto dacio, similmente siano confiscati al detto general & il patron delli cotoni incorra nella pena delle diece lire.

¶ Dil dacio delle vesti di lana, eccettuati quelli c'han no seruito à quelli che le meteno. Ca. xl.

ITem tutte le vesti di Christiani si di huomini, come de donne ò de puti, cioe cappe, ziponi, saii, saie, calce & altre simili

vesti

vesti, pur che siano per il lor seruitio, non paghano dacio, tamen quelle sono fatte fuora del principato paghino d'intrada diece soldi per lira della iusta valuta & stimatione di quello haranno coste, quelle tamen che sono portate & vse nel seruitio di quelli che le portano non pagano dacio, giurando però per il nostro Signore Iddio, & per i santi quatro Euangeli, che non lo fanno per robar il daccio.

¶Dil dacio della intrata delle cose fatte è di tela di canepa, ò lino, ò cotone con la expositione sopra detta. Capitolo. xli.

ITem che tutte & qualunche cose fatte di Canepa, ò Lino, ò cotone fuora il sopra detto principato, & saranno misse in esso come sono camise, busti, cofie, & altre simili cose si de huomi ni come di donne, siano fatte fuora de il sopra detto Principato, habbiano pagare al sopra detto Generale d'intrata per lira di dinari dieci soldi, saluo quello sarà fatto, & portato per proprio vso di quelli metteranno le tali cose senza fraude & ingano alcuno.

¶Dil dacio della intrada delle cose fatte di corame. Capitolo. xlii.

ITem che per tutte le scarpe, stiuali pianelle, zoccoli & ogni qualunche cosa fatta di corame che nel detto principato sarà missa, siano tenuti pagar al detto Generale dieci soldi per lira de dinari della vera spesa, ò costo.

¶Dil dacio della intrata del corame aconcio & atto ad operarlo. Capitolo. xliii.

ITem che per tutti li cori in qualunche modo aconci di bianco, & tutti quelli atti ad operarli saranno messi dentro il principato di catalugna, paghino al Generale di dacio della intrada diece soldi per lira dil vero prezo di quelli.

¶Dil dacio della intrada d'opra fatta di ferro, ouer d'aciaio. Capitolo. xliiii.

ITem che ogni cosa fatta di ferro, o d'aciaio sarà messa dentro dil principato di catalugna gia adoperata, cioe ferri, &

¶Che le pietre,doue s'acconcia il corallo non siano cauate da Catalugna. Capitolo xlvii.

ET ancora piu ordina la detta corte che da qui auanti non sia licito à nissun patron di naue,o legno,barca,ò qual si sia galera sotile,ne qualunche altro vaso di mare, ne à nessun mulasero,ò altra qualunche persona caricar per portare fuor a del sopra detto principato ne di notte:ne di giorno, ne per Mar,ne per Terra, ne per se, ne per altra persona, ne in publico, ne in ascoso pietre,ò mole fatte, per lauorare il corallo, & chi farà al contro, vltra la confiscatione della naue, o qualunche vaso,nel quale siano cariche, & anchora vltra la confiscatione delle bestie,che le dette pietre portaranno,incorrano in pena per ogni vno,cioe il barcarol,o il mulatero,o percacio, o il patron della naue o vaso doue saranno caricate, & anchora il mercante che quelle comprarà di cento lire per ogni volta lo cometta.

Per pratica & consuetudine le fuste forastiere cioe non di Catalugna paghino di dacio della vittouaglia vn soldo per lira.

Per pratica & consuetudine tutti li panni, che non sono fatti in Catalugna paghino de intrada & de vscita tre dinari per lira de dinari.

Et è anchora de pratica & di costume che ogn'oro, & argento ò gioie,che cauaranno da Catalugna hora sia per giesie & hora per qual si sia via,pur che non sia per seruitio di colui che quelle cose cauara paghe tre soldi per lira.

¶Di certa prouision doue si prouede,che nissuna fraude si facia nel dacio delle lane. Cap. xlviii.

ITem per fugir ogni danno, che nelle cose nel presente capitolo contenute far si potrebbe,ordina,& vuole,che il cassier o cassieri dil general in quella citta castello, o luogo doue lane d'ogni sorte saranno cariche, per portarle dentro il principato sia obligato pigliare testimonianza de le lane che diranno hauer di portarsi dentro il principato, & anchora piglie sicuranza

¶ D'altra certa prouisione per gli daci delle robbe portare peer mare. Capitolo. l.

ITem è dechiarato che le robbe,& mercantie saranno portate nelli mari de Catalugna; & senza mutar quelle in altre naui,ò vasi le caueranno fuora de i mari di Catalugna che non siano obligati pagare dacio alcuno,se gia non veneuano consignate in Barcelona,ò veramente in altro luogho di catalugna hora sia naue che li fenisca il suo viaggio hora naue che palle di longo,perche se quelle tali robbe cosi consignate insieme con la naue erano cauate da Catalugna per commandamento dipartito, ò per nouo nolo fatto di quelli,ò per il medesimo per commandamento di consignatione, ò in qualunche altro modo siano tenuti pagare il detto dacio d'intrata & vscita, pur che siano venute,& consignate li,ò in altro luogho di Catalugna,& anchora se sarãno trapassate ò tramutate in altri vasi ò in altre persone per consignatione, ò commandamento di partito, ò di viaggio ancora che non siano poste in terra,paghino il dacio sopra le tali cose imposto.

¶ Che la stimatione della lira grossa per le robbe portate da Flandria sia fatta à ragione di quatro lire & otto soldi barcelonesi per lira grossa. Capitolo. li.

PIu auanti è dechiarato che tutte le mercantie saranno portate da Flandria dentro il principato di catalugna,de quelli que si sole pagar dacio d'intrada, come si faccia conto per lira grossa,s'intenda à ragione di quattro lire, & otto soldi Barcelonesi per ogni lira.

¶ Che le robbe,che intraranno, se tornaranno à vscire non siano stimate in piu prezzo,che nel iusto costo & spese, che haranno fatte. Capitolo. lii.

PIu vuole,& ordina la detta corte,che s'alcuno mercante ò altra qualunche persona mettera dentro il principato alcune robbe,ò mercantie le quali hara spedito d'intrata al detto General per il vero costo di quelle, & senza lor megliorar desligare,ne mutare quelle ne vender à altro, vora cauare dal detto

principato le dette robbe,non habbia,ne sia tenuto di pagare, se non il dacio della quantità per la quale harà spedita la detta roba,& mercantia alla intrata, agiungendo però alla detta quantita ò costo le spese ch'alla intrata haranno fatte.

¶Delle pene ch'ha quello fraudarà al detto general. C. liii.

PEr euitare ogni fraude,& inganno, che nelle ditte cose po auenir,è ordinato, che s'alcuna persona de qualunche sorte ò conditione farà fraude ò inganno nelle dette cose, che perda quelle cose,nelle quali il detto inganno harà fatto,& anchora paghe di pena duo cento soldi,eccettuando lo zafaranno, & cose,che per ordinatione della presente corte sono tenute à magior pena,delle quale pene,(pur che siano commesse & chiarite, & giurate per i deputati) la quarta parte di quello per loro sarà iudicato sia dell'officiale,che farà l'essequutione, se la chiederà,& se non la chiede,sia dil general,l'altra quarta parte sia del l'accusatore, se sarà della quale i deputati non posfino far gatia, se non fusse di quella dil generale,& l'altra quarta parte sia delli affituarii si quelli saranno, della qual similmente i deputati non posfino fare alcuna gratia, & l'altra quarta parte sia del Generale,dechiarando però, che di quelle parti, che appartengono al Generale li detti deputati non posfino remetter ne far gratia,se non della mità,eccettuando però dalla presente ordinatione le penne dil zafarano, & altre cose, delle quali s'a gia detto in altri capitoli volendo per il medesimo,che si de quelle, come dell'altre li deputati non posfino far gratia,di piu,che della mità.

¶Che le robe dil Papa non paghino dacio d'intrata, ne vscita. Capitolo. liiii.

SImilmente s'ha ordinato nelle corti generali di Catalugna che gia sono passate,ch'e dacio alcuno non sia pgato si d'intrata,come d'uscita,come verbi gratia,d'alcuni pāni de lāna, d'oro,ne de seta,ne d'altri beni,gioie,ò qualunche altre cose,ò quantunche siano che siano di certo dil santo Padre, & che siano compre per i suoi ministri,giurando però per Dio,& per i santi quatro Euangeli,tocati da loro attualmente con mano, che le dette

gioie,

gioie, panni, & beni sono veramente, & senza alcuna fictione del detto santo Padre & compri con suoi proprii dinari.

¶ Che tutti li altri capitoli vechi delli detti daci se stiano nella sua forza, & valore. Capitolo. lv.

Similmente, che tutti li altri capitoli, & ordinationi sopra dil dacio delle intrate, & d'vscite statuiti, & ordinati nel tempo passato vuole la detta corte, che si stiano, & rimangano nella sua forza & valore, se non in quanto sarà visto contradire in tutto, ò in parte, & derogare alli presenti capitoli, & ordinationi.

¶ Che li deputati, & auditori di conti siano interpreta tori o corretori &c. delli deputati nelli presenti capitoli. Capitolo. lvi.

Item piu vuole, & ordina la detta corte, che se nelli capitoli & ordinationi sopra dette, o in alcuna di quelle appareuano alcune cose obscure, o dubiose, adesso, o doppo, la corte del presente principato, o in absentia di quella li deputati, & auditori de conti del detto General, ch'adesso sono, o saranno d'oggi innanzi possino quelle dechiarare, correger, & emendare, & interpretare tante volte, quãte sara bisogno, o veramente à lor parerà.

IL FINE.

DOVE ET IN CHE TEMPO FVRONO concessi li presenti capitoli, & ordinationi di casi di Mare, & di mercantie.

Roma Nellanno della incarnatione di Christo. M.lxxv. à kalede di Marzo furono cōcessi in Roma in santo giouāni di Laterano, & giurati p li Romani obsuarli semp.

Achri Nellanno. M.cii. nelle kalende di septēbrio furono cōcessi in Achri nel passagio di Gierusalem p el re Lodouico: & p el cōte di Tolosa: & giurorn'obsuarli semp.

Maiorica Nellanno. M.cxii. furono concessi in Maiorica per li Pisani: & giurorno obseruarli sempre.

Pisa Nellanno. M.cxviii. furono concessi in Pisa in san Pietro del mare nel potesta de Ambrosio Migliars: & giuro obseruarli sempre.

Marsilia Nellanno. M.clxii. nel mese di Agosto, furono concessi in Marsiglia nello Spedale nelle potesta di ser Gaufre Antoix: & giuro obseruarli sempre.

Almeria. Nellanno. M.clxxv. furono concessi in Almeria per lo conte di Barzelona & per li Genouesi; & giurorno obseruarli sempre.

Genoua. Nellanno. M.clxxxvi. furono concessi in Genoua nel li potesta di ser Pinel Migliers & di ser Pier Ambrosi: & di ser Giouanni di santo Donato & di ser Guliermo de caimosino: & di ser Baldoni: & di ser Pier di Arenes quali giurorno al capo dello molio obsuarli sempre.

Brandi. Nellanno. M.clxxxvii. nelle klendi di Febraro furono concessi in Brandi per lo re Guliermo; & giurorono obseruarli sempre.

Rodi Nellanno. M.cxc. furono concessi in Rodi per il Galeta: & giurorno obseruarli sempre.

Morea Nellanno. M.cc. furono concessi per lo principe della Morea: & giuro obeseruarli sempre.

Constātinopoli Nellanno. M.ccxv. furono concessi per lo cōmune di Venetia in Cōstantinopoli, nella chiesia di santa Suf-

sia per lo re Giouanni incontinente che furono cacciati li Greci: & giuro obseruargli sempre.

alamania Nellanno. M. cc xxiiii. furono concessi in Alamania per lo conte: & giuro obseruargli sempre.

Messina Nellanno. M.ccxxv. furono concessi in Messina nella chiesia di santa Maria nuoua in presentia del vescouo di Catania per Federico Imperatore di Alamania: & giuro obseruargli sempre.

Parisi Nellanno. M.ccl. furno concessi per Giouanni di Belmonte sopra lanima dello Re di Francia: che in quello tempo non era ben sano: in presentia delli caualieri del Ost & delli Templeri, & delli Spedaleri: & dello Amiraglio di Leuante: per obseruargli sempre.

Constãti nopoli. Nellanno. M.cclxii. furono concessi in Constantinopoli: in santo Angielo per Paliologo Imperatore, & giuro obseruargli sempre.

suria & cõ stãtinop. Nellanno. M.cclxx. furono concessi in Suria per Federico Re di Cipro: & In Cõstantinopoli per lo Imperatore Constantino: & giurorno obseruargli sempre.

maiorica Nellanno. M.cclxx. furono concessi per lo re Iacobo di buona memoria re di Aragona, di Valentia: di Maioricha: conte di Barcelona: & di Vrgello, & signore de Mompoglieri: nella citta di maioricha, & giuro fargli obseruare sempre per tutto el suo regno.

REGISTRO.

a A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X.

Tutti sono quaderni eccetto X che terno.

Stampato in Vinegia per Giouanni Padoano
Ad instantia de Giuan Battista Pedrezzano.
M D X X X X I X.